8 5-E

INTRODUZIONE

AL

NUOVO FORMULARIO

PER USO

DEI NOTARI D' ITALIA

E SPECIALMENTE

DEI TOSCANI

E PIANO DEL FORMULARIO MEDESIMO

DEL DOTTORE

PASQUALE CECCHI

INSIEME CON

GIOVAN-BATISTA CECCHI FIGLIO

NOTARI REGJ A FIRENZE.

FIRENZE 1816.

NELLA STAMPERIA DEL GIGLIO

PRESSO GIUSEPPE VIGIANI.

INTRODUZIONE

Aliis temporibus alia conveniunt.

DEMOSTHEN. *In Lep.*

L'Italia, che fu l'oggetto di ammirazione dell'altre Nazioni per aver veduto sorgere nel suo seno Roma; quella Roma, che per il valore nell'armi, e per le savie Leggi, per l'amore della gloria, e per il suo ben regolato Governo s'innalzò fino al colmo della grandezza; l'Italia istessa per la decadenza dell'Impero Romano fu l'oggetto dell'altrui meraviglia.

Dovè fin d'allora chinar suo malgrado la fronte ad uomini quasi tutti barbari e rozzi, Goti, Longobardi, Franchi, Germani, Saracini e Normanni, che l'inondarono da ogni parte, e la colmarono di orrore, e di desolazione. (1)

(1) Murat. Antiquit. Rom. Med. aev. Tom. p. Dissert. p. per tot. Nel quinto secolo prevalse l'ardire, e la fortuna delle Nazioni barbare, che calarono dai Paesi Settentrionali per soggiogar l'Italia.

Noi adunque per dar dei lumi sull' origine, e progresso dello stile, e delle formule Notariali dalla decadenza di quel Grand' Impero fino ai tempi nostri, ci spaventerebbero le tenebre che si anderebbe ad incontrare, nel rintracciarle, se fra gli Italiani medesimi, Uomini egregj, e dottissimi non avessero illustrati quei secoli veramente barbarici.

Non erano forse Principi incolti, e feroci quelli, che allora nella maggior parte la governarono? Non furono questi, che amanti sol anto della militare licenza, costrinsero le arti, e le scienze a celarsi, o a fuggirsene altrove?

Niuno negar potrà le calamità dell'Italia nei secoli barbari, e tutti confessar dovranno, che le fotte tenebre di quei tempi non siano state in gran parte dissipate da tanti illustri Italiani, fra i quali, il *Pancirolo*, il *Borghini*, l' *Ammirato Seniore*, l' *Ughelli*, il *Maffei*, il *Grandi*, il *Muratori*, e il *Tiraboschi*. (1)

Noi in conseguenza trovando aperto il sentiero potremo più facilmente scorrere quei secoli per sostenere più plausibilmente l' argomento, che ci siamo assunti di trattare.

Inondate quasi del tutto nei primi anni del V. secolo le belle contrade dell' infelice

---

(1) Murat Antich. Ital. Tom. 1. nella Prefazione. Tiraboschi nella sua Opera della Letteratura It. Tom. 1. per tot.

Italia da più di dugentomila Goti condotti dal loro Re Radagasio, e di poi da Alarico altro loro Sovrano, immensi furono i danni, che le inferirono, non avendo potuto neppur Roma esimersi da un fiero saccheggio.

Correva tuttavia lo stesso secolo, allorchè Odoacre con potentissima armata di diverse barbare nazioni, invase ancor'esso quasi tutta l'Italia, assumendone il titolo di Re, che poco tempo godè, poichè sbalzato dal trono da Teodorico suo emulo, ed insigne Re dei Goti, l'Italia oppressa, e soggiogata, dovè suo malgrado assoggettarsi a quella barbara nazione.

Crebbero di gran lunga le sue sventure nel VI. secolo, in cui i Longobardi, egualmente barbari, abbandonata la Pannonia, alla testa del loro Re Alboino si impadronirono della maggior parte d'Italia, ed allora fu, che l'ignoranza stese l'ali da per tutto.

Doverono anche i Longobardi cedere al destino, mentre nel secolo VIII. furono debellati pienamente dai Franchi, e Carlo Magno loro Re più degnamente s'impadronì del Regno d'Italia; ma non cessarono i suoi disastri per le continue incursioni degli Unni più fieri, e barbari dei Goti, e dei Longobardi, che nel secolo X. calando in Italia, non contenti del saccheggio, estesero la loro fierezza, e barbarie, con porre tutto a ferro e fuoco.

Quel destino finalmente, che per tanti secoli si era preso giuoco delle sventure d'Ita-

lia, volle nell' istesso X. secolo avventurarle nuovi allori, mentre permise, che l' illustre Germanica Nazione vi posasse stabilmente il piede, e che Ottone il Grande Re di Germania cingesse la Corona Imperiale, che nell' Anno 962. gli fu meritamente conferita dal Sommo Pontefice Leone III. (1)

Ciò premesso risalir ci conviene al tempo del Regno dei Goti per esaminare in quell' epoca, se la scienza del giusto, e dell' ingiusto, cioè la Giurisprudenza, ed insieme la scienza, e l' Arte Notariale, da cui si diparte, decaderono dal loro antico splendore, e ravvisare qual fosse in quella prima epoca di barbarie il Formulario Notariale.

Ma per quanto rozzi, e barbari fossero i Goti, lasciarono sempre regolarsi gl' Italiani colle loro Leggi; cioè col Codice Teodosiano.

I Re Goti altresì per poco tempo regnarono in Italia, e non pubblicarono il Codice delle loro Leggi; laonde lo stile Notariale sotto la prima epoca del barbarismo non sembra che dovesse soffrir variazione dall'antico stile Romano, e se nelle dizioni, e nelle frasi non furono purgati i Notari, quanto sotto gli Imperatori Romani, ciò dovè secondo noi accadere per avere la lingua Latina anco prima dell' invasione dei Goti principiato a declinare dal suo primiero splendore per far sorgere in Italia una sua figlia ben

---

(1) Murat. antich. Ital. T. 1. Dissert. pr.

degna di tanta madre, cioè la lingua Italiana. (1)

E così ci conviene inferirne, non avendo potuto in quest' epoca ripiena di foltissime tenebre, ravvisare negli indicati Autori alcuna carta, o pergamena onde ricavare qualche formula di Atto Notariale di quei tempi tanto calamitosi.

Furono assai peggiori i secoli, nei quali dominarono in Italia i Re Longobardi, poichè forse per una naturale avversione alle Leggi Romane, o sivvero per l' amore che professavano ai loro riti, e consuetudini, vollero regolarsi colle loro Leggi che posero in iscritto, piuttostochè far uso del Diritto Romano racchiuso nel corpo di Diritto civile dell' Imperatore Giustiniano stato pubblicato in Costantinopoli nel secolo VI., e poco dopo l' evasione dei Goti dall' Italia. (2)

È verissimo, che i Re Longobardi non vietarono mai agl' Italiani di regolarsi col Diritto Romano, o sia il Gius Giustinianeo, ma questo corpo di Leggi benchè rispettabilissimo, poco in quei tempi buj si conobbe in Italia, e soltanto qualche compendio del medesimo era in quei tempi bastante ai Magi-

---

(1) Murat. Antich. Ital. T. 1. Diss. 22., et T. 2. Diss. 32 La lingua Italiana nel Secolo XIII. incominciò a praticarsi dai Poeti, nei libri, e nelle lettere, e ciò per opra degli antichi Scrittori Fiorentini. *D. Dissert.* 32.

(2) Murat. Antich. Rom. T. 1. Diss. 22.

strati per risolvere le civili controversie. (1)

Non deve dunque far meraviglia, se nell' epoca, in cui regnarono in Italia i Longobardi, dovè ancora la Giurisprudenza insieme coll' altre scienze, ed arti cedere all' ignoranza, ed alla barbarie; E maggiormente la Scienza, ed Arte Notariale, poichè chi doveva professarla non poteva altrimenti ricorrere alle Accademie, e Scuole per esserne istruito, perchè più non esistevano in Italia quelle Scuole, ed Accademie, che sotto gl'Imperatori Romani tanto fiorirono in Roma, e nelle principali Città del suo Impero, e che tanti celeberrimi Giureconsulti avevano dato all' Impero, tra gl' altri *Prisco Giavoleno*, *Nerazio Prisco*, *Salvio Giuliano*, *Gajo*, *Pomponio*, *Marcello*, *Papiniano*, *Ulpiano*, *Paolo*, e *Modestino*, dei quali le dotte risposte *in jure* formano un completo ornamento delle famose Pandette di Giustiniano. (2)

Infatti per quanto le tenebre non ci permettano ancora di dilucidare bastantemente lo stile di quegli antichi Notari, che vissero sotto i primi Re Longobardi, nulladimeno qualche lampo di chiarezza possiamo

---

(1) Murat. Antich Ital. T. 1. Diss 22.

(2) Heinec. Antiquit Rom. in Proem. Num. 44. l. 2. pr., et §. 1. ff de vet. jur. enucleand. Thomas. dolin. Ristor. §. 46. Bertrand Jurisp. T. 1.

ricavare da un antichissimo, ed unico Formulario di *Marcolfo*, stato illustrato dal *Sirmondo*, *Lidembrogio*, e *Bignoni*, ed assai commendato dal *Cujacio*, e dal *Brissonio*. (1)

Questa raccolta di formule fu fatta nell' anno 660. della nostra Era Cristiana da un certo Monaco *Marcolfo* delle Gallie nella sua età maggiore di anni settanta.

È pregievole moltissimo il Formulario di *Marcolfo* per la sua rarità, tanto più, che fu fatto in quelle contrade, in cui avevano digià posato il piede i Goti, i Vandali, gli Svevi, i Borgognoni, che distrussero, e seppellirono anche nelle medesime tutte le discipline fino al punto che chi ne possedeva qualche tintura era condannato, come *Mago Malefico*. (2)

Le formule, che si contengono in questa raccolta riguardano non solo le contrattazioni civili, e le disposizioni di ultima volontà, quanto altre materie, ed appellano ai tempi molto precedenti all' epoca, che ne fu fatta la raccolta; onde ci somministrano dei lumi rapporto all' andamento delle formule Notariali nei tempi in cui i Goti, conforme abbiamo accennato, occuparono l'Italia. (3)

---

(1) Murat. Antich. Ital. 1. Dissert. 12.
(2) Tiraboschi.
(3) Nella pubblica insigne Libreria Magliabechiana di Firenze esiste stampato il Formulario di

Ci siamo poi preparati a replicare al dubbio, che ci può esser promosso, che le formule di *Marcolfo* non possono essere le medesime di quelle, che usavano i Notari in Italia ne' secoli barbarici, appellando a quelle, che stilavansi nei bassi tempi nelle Gallie.

Come pure di replicare alla difficoltà che nelle formule di *Marcolfo* non ravvisandosi alcuna firma Notariale, non vi sia da dare un retto giudizio, che queste riguardino il Notariato, piuttostochè semplici atti privati soliti usarsi nei primi secoli della nostra Era Cristiana.

Ma noi non esitiamo a rispondere, che il Diritto Romano essendosi esteso anco nelle Gallie, poichè ancor le medesime furono dai Romani conquistate, ne avviene, che insieme con le Leggi, anco la loro esecuzione pratica dovè introdursi in quelle contrade.

Replichiamo ancora che i Goti lasciarono regolarsi i popoli conquistati colle loro Leggi, ed i Longobardi, ed i Franchi avendo permesso, che chi voleva regolarsi colle Leggi Romane o sivvero colle Leggi Saliche potesse farlo, purchè ne avesse premessa negli Atti la sua protesta, e dichiarazione, e di ciò l'istesse formule di *Marcolfo*, come

---

Marcolfo edizione di Parigi dell'anno 1613., da cui abbiamo estratte alcune formule di atti dei bassi tempi, ed inserite in questa Introduzione.

osserveremo in appresso, ce ne somministrano degli esempi, oltre altri moltissimi che il chiarissimo Muratori ci ha somministrati nella sua opera, *Antiquit. Ital. med. aev.*, dei quali in seguito non tralasceremo di farne la spiegazione.

Quindi ci sembra, che anche in questo rapporto le formule di *Marcolfo* possano in parte considerarsi consimili a quelle, di cui nei tempi sopraccennati si valevano i Notari Italiani.

Ed in fine rispondiamo che per quanto nelle formule di *Marcolfo* non si rilevi alcuna sottoscrizione Notariale, ciò nonostante conforme vedremo in seguito lo stile è totalmente Notariale, e perciò ci sembra, che resti dileguato qualunque dubbio, che queste formule non fossero usitate anche dai Notari d'Italia nei secoli rozzi, ed ignoranti.

Scendendo ora a dettagliare alcune di dette formule, che crediamo più adattate a sostenere il nostro assunto, indicheremo in primo luogo la formula di un Testamento tale quale trovasi scritta nel Formulario di *Marcolfo*, cioè

„ Regnante in perpetuum Domino Nostro
„ Iesù Christo, anno, *illo*, Regnante *illo Re-*
„ *ge* sub die *illo*, ego *ille*, et coniux mea,
„ *illa*, sana mente, integroque consilio, me-
„ tuentes casus humanae fragilitatis testa-
„ mentum nostrum condidimus, quod *illi No-*
„ *tario scribendu n* commissimus ut quomo-
„ do dies legitimum post transitum nostrum

„ advenerit, recognitis sigillis, inciso sino,
„ *ut Romanae Legis decrevit* auctoritas, per
„ illustres viros *illos*, quos in hac pagina
„ testamenti nostri legatarios instituimus, ge-
„ stis Reipublicae municipalibus titulisque eo-
„ rum prosecutione, ab ipsis muniatur. Igi-
„ tur cum jubente domino, de istius vitae
„ cursu migraverimus, tunc quicquid in
„ omnibus pridie quam moriamur, tene-
„ re videmur, quicquid et proprietate pa-
„ rentum, vel proprio labore, seu ex muni-
„ ficentia a piis principibus percipere meru-
„ mus, vel de quibuslibet titulis, atque con-
„ tractibus venditionis, cessionis, donationis,
„ vel undique domino adiuvante ad nostram
„ pervenit dominationem, tu tunc dulcissima
„ Coniux mea, *illa*; et quos haeredes meos
„ *vos* esse volo, haereditatem meam habe-
„ tote. Reliqui vero haeredes exheredes sint.
„ Ergo excepto quod unicuique per hoc Te-
„ stamentum dedero, darique jussero, id ut
„ fiat, detur, praestetur, impleatur, te omni-
„ potens Deus testem committo *illas*, vero
„ *illos*, et illas sitas in pago Filius noster
„ *ille* recipiat.... *si tralasciano per brevità diverse altre disposizioni, e soltanto si indicano le finali di questo Testamento.*

„ Hanc paginam testamenti et manus
„ nostrae propriae subscriptionibus, et per
„ personas reliquas studuimus subscriptionibus
„ roborari. Et ut haec pagina huius testamen-
„ ti disceptationem venire non possit, si quae
„ *liturae, carixaturae, addictiones, superdi-*
„ *ctiones* factae sunt, nos cassare fecimus,

„ vel facere jussimus, dum testamentum no-
„ strum saepius recurrimus, et emendamus.
„ Illud namque intimare volumus, ut si ali-
„ quis de haeredibus, vel prohaeredibus no-
„ stris, qualibet persona contra hanc testa-
„ menti paginam, quam plena, et integra
„ voluntate fieri *rogavimus* venire, aut ali-
„ quid pulsare voluerit inferat contra quam
„ repetit *tantum*, et aliud *tantum* quantum
„ in hoc testamento continetur scriptum et
„ insuper faciat fisco auri libr. *tantum*, ar-
„ genti, *tantum* et quod repetit vindicare
„ non valeat.

In secondo luogo trascriviamo la formula di una donazione, che uno sposo fa alla sposa.

„ Lex, et consuetudo exposcit ut quic-
„ quid inter sponsum, et sponsam de futu-
„ ris nuptiis fuerit definitum, vel largitum,
„ aut ex consensu parentum, aut ipsorum,
„ si sui juris sint., scripturarum solemnitate
„ firmetur. Idcirco ego in Dei Nomine *illi*,
„ dum multis habeatur precognitum, quod
„ ego te *illam* cum consensu parentum, vel
„ amicorum nostrorum tua spontanea volun-
„ tate desponsavi, mihi placuit, ut aliquid
„ de rebus meis, per hunc titulum libelli do-
„ tis ante diem nuptiarum confirmare debe-
„ rem quod ita, et feci. Ergo dono tibi,
„ donatum esse volo locellum, rem proprie-
„ tatis meae nuncupatum *illum* sito in pago
„ *illo* cum terris, aedificiis, accolabus, man-
„ cipiis, libertis, vineis, ... pratis, pa-
„ scuis, aquis, aquarum decursibus, mobili-

„ bus, et immobilibus cum omni supraposi-
„ to suisque adiacentiis, tam de alode, quam
„ de comparato, sed de quolibet ad tractu,
„ totum et integrum, sicut a me presenti
„ tempore, videtur esse possessum, et in fa-
„ bricaturis aurum *tantum*, argentum *tan-*
„ *tum* vestimenta. Haec omnia superius jam
„ dicta, per hunc titulum libelli dotis, diebus
„ nuptiarum, tibi sum impleturus, vel tra-
„ diturus itaut, dum adivixeris secundum le-
„ gis, ordinem teneas, atque possideas, no-
„ strisque qui ex nobis procreati filiis vel fi-
„ liabus derelinquas; si quis vero si ego ipse,
„ aut ulla quaelibet persona fuerit, quae
„ contra hanc donationem aliquid agere, vel
„ calumniam generare praesumpserit, illud
„ quoque repetit, non vindicet, et insuper
„ contra cui litem intulerit sol. C. compo-
„ nat; et haec donatio meis, vel bonorum
„ hominum manibus roborata cum stipula-
„ tione subnixa firma permaneat.

Ed in terzo luogo riportiamo altra formula riguardante una Vendita.

„ Magnifico fratri ego *ille*.

„ Constat me tibi vendidisse, et ita ven-
„ didi infra terminum Sancti, *illius* in loco
„ nuncupante *illo* campum vel vineam, juris
„ mei habentes aripenuos *tantos*. Est quidem
„ de uno latere, et fronte terra *illius*, de
„ alia latere, et fronte terra *illius*, unde
„ accepi a te praetium in quod mihi bene
„ complacuit valens solid: *tantos*, itaut ab ho-
„ dierna die quicquid de supradicta re face-
„ re volueris liberam habeas potestatem, sal-

„ vo jure ipsius Sancti. Et si fuerit, aut ego
„ ipse, aut ullus de haeredibus meis, vel quae-
„ libet persona, quae contra hanc venditio-
„ nem aliquam calumniam, vel repetitionem
„ generare praesumpserit contra cui litem
„ intulerit sol. 15. componat et haec vendi-
„ tio firma permaneat. „

Molte altre formule di *Marcolfo* potremmo aggiungere, e tutte di Atti *secundum legem Romanam*, se non fossimo persuasi di stancare il Lettore, servendo però le accennate per comprovare lo stile Notariale dei secoli anco precedenti al settimo in cui *Marcolfo* ne fece la collezione, ed insieme per far distinguere i solecismi, e gli errori grammaticali nei quali incorrevano anco i più scienziati, che ebbero la disgrazia di vivere in quei tempi pieni di orrore e di desolazione; nulladimeno dobbiamo confessare, che in queste formule s'incontra una tal qual semplicità, e brevità che sarebbe stato molto opportuno, che nei secoli a noi meno remoti non fosse stata totalmente negletta, ed abbandonata per abbracciare del tutto uno stile prolisso, ed in tutti i rapporti pregiudicevole.

E prima di analizzare altre formule torna in acconcio di spiegare, perchè non solo nelle formule poco fa indicate, quanto nelle altre, che dovremo in progresso accennare, i *Franchi* non coartarono mai i Popoli soggiogati a regolarsi colla Legge Salica; bensì vollero, che ciascuno dichiarasse secondo qual Legge intendevano di regolarsi.

In fatti *Lottario primo Augusto* pubblicò in Roma nell' Anno 824, un editto concepito in questi precisi termini „ Volumus, „ ut cunctus Populus Romanus interrogetur, „ *quali Lege vult vivere ut tali* quali pro- „ fessi fuerint vivere velle vivant „ Ed è perciò che negli atti fatti in Italia in quel secolo, e nei successivi, conforme fra poco vedremo, s' incontra la clausula della professione della Legge, che i Contraenti intendevano di seguitare, ed anche i Testimoni instrumentali si valevano di questa clausula, dandocene infra gli altri un esempio un Istrumento di quei secoli, in cui i Testimoni vi apposero le seguenti firme „ *Ego Gregorius filius Leonis de Civitate Roma legem vivens Romanam. Teubaldus legem vivens Romanam subscripsi signum manus Landerici, ex genere Romanorum* (1)

Proseguendo ora il nostro intrapreso cammino e valendoci delle carte e pergamene estratte dal Muratori, e con somma diligenza, ed erudizione riportate nel Tomo Primo della detta sua opera, trascriviamo qui l' Istrumento di una Vendita fatta nel secolo ottavo cioè nell' anno 760.

„ Regnante D. Desiderio, et Adelgisa „ viros excellentissimis Regibus anno Regni „ eorum quinto, et secundo sub die octavo „ Kalendas Aprilis. In Christi nomine pro- „ mitto atque spondeo ego Godolus subdia-

(1) Murat. Antich. Ital. T. 1. Diss. 22.

„ conus Sancte Ecclesiae Brixiane vobis An-
„ selperga Abbatisse Monasterii Domini Sal-
„ vatoris intra praedictam Civitatem Brixia-
„ nam fundatum de curriculo illo, per quam
„ graditur aqua ad suprascriptum Monaste-
„ rum Vestrum, et istat in parte constitutus
„ in terra, que proprietario juris mei perti-
„ nere videtur usque ad pedes septuaginta
„ sex per longum, et ipsa terra mihi adve-
„ nit ex donatione per Laur.... ab Olcet,
„ et Pharaone de Ofolago, ita ut de amodo
„ in perpetuum sine mea, haeredumque meo-
„ rum interdictionem permaneat semper ...

Unde accepi Ego Godolus Subdiaconus
„ per hec promissionis a te Ansulperga Ab-
„ batissa ex Saeculo Monasterii vestri auri
„ solidos numero quatuor, ut firma et sta-
„ bilis omni in tempore permaneat. Quam
„ vero paginam promissionis Tancaldi scri-
„ bendum rogari, quì et ego ex dictato Lau-
„ rentio Notario scripsi.

Seguono le Firme.

Gli errori grammaticali, ed i solecismi si aumentavano a proporzione, che crebbe l'ignoranza in Italia; si riscontra però che in quel secolo le Clausule traslative di dominio, e di possesso non erano usitate; bensì si distingue, che gli atti si facevano avanti due Notari, ed uno di essi ne era lo scrittore.

Altra formula quì riportiamo di un atto di Dotazione e Costruzione di una Chiesa stipulato nel secolo Nono è specialmente nell'anno 810. del seguente tenore.

„ In Nomine Patris, et Filii, et Spiri-
„ tus Sancti Regnante Domino Nostro Caro-
„ lus Serenissimus Augustus a Deo Corona-
„ tus Magnus et pacificus Imperator, Roma-
„ num gubernans Imperium, quì et per
„ misericordiam Dei, Rex Francorum, et
„ Longobardorum Anno Regni ejus, quo Lon-
„ gobardìa cepit trigesimo septimo, 3. Idus
„ Octobriis, Indict. 4. „ In Nomine S. Tri-
„ nitatis Wicheramus Comesura cum Mo-
„ na dilecta Coniuge mea pro amore Dei
„ et redemptione Animae nostrae devota men-
„ te pro eterna beatitudinis gaudia consequen-
„ tes a fundamentis in proprio territorio no-
„ stro construimus Ecclesiam in honore Domi-
„ ni Dei, et Salvatoris Nostri Iesu Christi,
„ et Beatae Mariae semper Virginis, ac San-
„ ctorum Apostolorum in loco, qui dicit Ve-
„ troniana. Et per hanc totalis paginam pro
„ salute, et redentione animae nostra dona-
„ mus ut que tradimus in ipsa Sancta Dei
„ Ecclesia.

„ In primis fundamentum illud, ut ipsa
„ Ecclesia sita est, una cum porticale ante
„ se et ipsa edifusa, que ad eam ex utraque
„ parte arembrata sunt, quomodo cum sepe.
„ ex omni parte circumdata est in inte-
„ grum et.

„ Et taliter volumus, ut que constitui-
„ mus ut dum Christo prestante ego quì su-
„ pra Wicheramus Comes, et predicta Mo-
„ na Coniux mea advixerimus vel si Nobis
„ Dominus, pro tua Misericordia Filium, aut
„ filiam donare dignatus fuerit ipsa prenomi-

„ nata Dei Ecclesia semper in nostra sit po-
„ testate imperandi avendi, gubernandi etc.
„ qualiter a me, vel ab ipso erede ordinata
„ sive disposita fuerit etc.

„ Et Ghiselperi Notarium scrivere *rogavi-*
„ *mus*.

„ Actum in suprascripto loco Vetruniam

Seguono le firme.

Non parleremo altrimenti dei solecismi ed errori, che appariscono in questi Atti dei secoli barbarici, perchè questi errori, e solecismi per altri secoli ancora dovremo ascoltarli per effetto principalmente della naturale decadenza della lingua latina, e della generale ignoranza degl' Italiani. Soltanto è da notarsi in dette formule la parola *rogavimus*, chè come clausula finale degli Atti Notariali si è conservata fino a questo secolo in cui viviamo.

Merita ora, che si veda una donazione del secolo Nono e poco prima del secolo Decimo cioè dell' anno 896 concepita nei seguenti termini.

„ In Nomine Patris etc.

„ Ego pro omni potentis Dei Clementia
„ Ingelardia Filia Apaldi Comitis palatii
„ profiteor per hanc mea vocis cessionis, do-
„ nationis traslationis, et perpetuali transa-
„ tioni, tibi praesenti Petro Venerabili Dia-
„ cono Sanctae Ravennatis Ecclesie dulcis-
„ simo, et suavissimo Filio meo, suisque hae-
„ redibus in perpetuum asque haereditario
„ nomine, et veluti externe persone, et quod
„ habere et detinere videre, tam majora pro-

„ pria, quamque et conducta, seu, et testa-
„ mentario jure q. Martini glorioso Domin.
„ et suavissimi viri mei seu ex me compera-
„ tionis, atque acquisitionis, causa, Idest etc.

Rilevasi da questa donazione che lo stile dei Notari andava migliorando, ma non così la Lingua Latina, poichè sempreppiù si approssimava a divenire totalmente Italiana. Nel secolo X. poi merita considerazione infra gli altri moltissimi un Istrumento dell'anno 925. mediante il quale *Uberto Marchese di Toscana* vendè molte Case, e campi a un certo *Feudimondo*, in cui trovasi quanto, segue.

„ Secundum legem meam, atramento,
„ pinna, et pergamena de terra levavi, et
„ *Arnifridi Notario* ad scribendum tradidi
„ per Wasone terre, et fistucum nodatum,
„ seo ramum arboribus, adipre per cultellum,
„ et Wantonem, seu andilaec, et sic per hanc
„ cartula *iuxta legem meam saliga vindo.*

„ Signum manus Artenulfi, et Bernar-
„ di, atque Gu. . . . . *lege viventem sali-*
„ *ga* testis, et pretio dante viderunt, signum
„ manuum Saligi, Ingelberti, seo Inghelmi
„ *legem viventes saliga* testis etc.

Certamente convien dire rapporto alla formula precitata, che in quel secolo la clausula traslativa di dominio fosse quella resultante dall'atto sopra descritto, specialmente allorquando trattavasi di contratti, che si ponevano in essere da persone soggette alla *legge Salica*. Clausula poi, che ha qualche somiglianza con quella che i Notari Toscani

sogliono apporre anche odiernamente negli atti di possesso.

Siamo finalmente arrivati al secolo XI. secolo in cui fortunatamente in Italia principiò a rifiorire la Giurisprudenza, poichè secondo *S. Pier Damiano* vissero in quell' epoca infra gli altri *Ottone Dottor di Leggi, e Causidico, Bonuomo Perito della legge, e prudentissimo Giudice*. (1)

Noi riportiamo in questo luogo un instrumento di *Enfiteusi* dell' anno 1085. del seguente tenore.

„ In nomine Patris ec.

„ Ego quidem in Dei nomine Sainus, „ et Bonus Petrus germani ad invicem, et „ Perbello, et Girilla germani nostri ad pe„ tere videmur a te Donma Clariza, Deo „ annuente, Abbatissa Monasterij Sancti Sil„ vestri, ab hoc die per hanc enfiteosis pa„ ginam concedisti nobis rem vestri mona„ sterii seu filiis, et nepotibus nostris, vel „ duobus successoribus nostris, qui post no„ strum hobitum habeant rem, que hic in„ ferius legitur. Hoc est totam, et integram „ ipsas res immobilem, quas per libelli „ affictus paginam habuimus vestro jure, „ que fuit de Paulo Martinello in fundo, qui „ dicitur Corigius maurus ec. . . . .

„ *Ad habendum, tenendum, possidendum,* „ *laborandum, defensandum, meliorandum* „ ex nostris propriis expensis, seu laboribus

(1) Tiraboschi Stor. della Lett. Ital. Lib. 4. Cap. 7.

„ nichil aliud pro fixa pensione alico modo
„ reputemus, seu ut inferamus cum nostris fi-
„ liis et nepotibus, vel duobus successoribus
„ tibi predicte conceditrici annualiter omni
„ mense Marcii pensionis nomine denario
„ vestro tres tantum ista pensionem persol-
„ vamus. Post diem autem nostrum nostrum-
„ que filiorum, et nepotum, vel duorum suc-
„ cessorum sicut supra legitur suprascriptum
„ revertatur in jure predicte Ecclesie vestre.
„ Promittimus ec. . . . .

„ Quam scribere rogavimus Bonum vici-
„ num *Ferrariensem Tabellionem*, et mani-
„ bus nostris firmavimus, testesque firmare
„ rogavimus, sub die, et mense, et indicione
„ subscripta ec.

Non può negarsi, che il transunto di quest' atto, meno i copiosissimi errori grammaticali, non ci presenti delle clausule, delle quali i Notari fanno uso anche attualmente in atti consimili, e non dimostri altresì, che in Italia erano incominciate a risorgere le Scuole, e le Accademie di Giurisprudenza.

Infatti; se si consideri, che nei principj del secolo XI. le Città d' Italia principiarono a sciogliersi dalla sudditanza imperiale, ed a reggersi in forma di Repubblica, usurpandosi a grado a grado quella indipendenza, che poi fu loro concessa solennemente nella pace di Costanza. (1)

Se altresì si rifletta, che il Governo

(1) Murat. antich. Ital. T. 1. Diss. 22.

Repubblicano esigeva, che dal suo seno dovessero sortire gli uomini per sostenere le prime cariche nei Magistrati, e che perciò era necessario lo studio della Giurisprudenza, si potrà con tutto il fondamento inferirne, che furono costretti gli Italiani di quel secolo ad applicarsi seriamente allo studio della medesima. (1)

Quindi se principiò a risorgere in Italia nel secolo XI. la Giurisprudenza, dovè necessariamente principiare a rinascere anche la Scienza, e l' Arte Notariale.

Maggiormente, che il ritrovamento delle famose *Pandette* di *Giustiniano* fatto in Amalfi dai Pisani nell' Anno 1135. secondo il *Sigonio*, ed altri Scrittori dopo di lui, dette origine al cambiamento della Giurisprudenza in Italia. (2)

Nulladimeno senza prender parte se l' opinione favorevole all' indicato ritrovamento delle *Pandette* ammetta, o non ammetta dubbiezza, il fatto porta, che anche dopo l' anno 1135. continuarono gli Italiani a valersi, come più loro conveniva, o delle Leggi Romane, o di quelle dei Longobardi. (3)

Un riscontro sicurissimo di quanto sopra

---

(1) Murat. antich. Ital. Vol. 4. Disser. 45, et 46. Tiraboschi Lib. 4. cap. 6.

(2) Sigon. de Regn. Ital. Lib. 11. anno 1137. Tiraboschi loc. cit.

(3) Murat. antich. Ital. Tom. 2. p. 279. Tiraboschi l. cit.

rilevasi dal seguente atto di *Morgincap* fatto nell' Anno 1135.

„ In nomine Domini Jesu Christi.

„ Dilecta valde, atque amabilis mihi sem-
„ per Nomencale filia Guasconi de Montie-
„ lariculo honesta femina sponsa mea. Ego
„ quidem in Dei nomine Guidotus filius q.
„ Vilani de predicto loco, qui profexus sum
„ ex natione mea *lege Longobardorum vi-*
„ *vere* sponsus, et dator tuus praesens prae-
„ sentibus dixi, manifesta causa est mihi,
„ quoniam die illo, quando te sponsavi pro-
„ miseram tibi dare justitiam tuam, secun-
„ dum legem meam in *Morgincap.*, idest
„ quartam portionem omnium rerum mobi-
„ lium, et immobilium, quas nunc habeo,
„ aut in antea habuero. Nunc autem, si
„ Christo auxiliante, te in coniugio socia-
„ vero, suprascriptam quartam portionem om-
„ nium rerum mobilium, et immobilium, ut
„ supra legitimae tuae dilectioni, cedo, con-
„ fero, et per praesentem cartam *Morgincap*
„ in te habendum confirmo, ut facias ex inde
„ a praesenti die tu, et haeredes tui, aut
„ cui vos dederitis, quicquid volueritis ex
„ mea plenissima largitate.

„ Actum ec. . . . . .

„ Ego Ainricus Notarius Sacri Palatij
„ rogatus interfui.

Avanti però di prosegnire il nostro intra-preso cammino crediamo espediente di soffer-marci qualche momento nell' esame di que-st' Atto, che ci somministra dell' erudizione

non poca degli ultimi avanzi dei secoli barbarici.

Le Leggi Longobarde esigevano, che gli Sposi facessero due donazioni alle loro spose, che appellavansi *Metam*, o *Methium* o *Mephium*, e l'altra *Morgingab* o pure *Morgangeba*.

Di queste due donazioni si trova fatta menzione nella *Leg.* 49. *Lib. VI. del Liutprando* = ivi = Nulli sit licentia coniugi suae de „ rebus suis dare amplius per qualecumque „ ingenium, nisi quod ei in die votorum in „ *Mephio*, et morginus dederit.

Queste medesime Leggi vollero provvedere alla debolezza delle Donne con obbligarle a stare sotto la tutela, per così dire, di qualche Uomo; all'incontro nulle erano le alienazioni di cose, che esse facevano. *Mundium* si chiamava questa tutela dalla voce Sassonica *Mund*. L'Uomo incaricato della difesa, e patrocinio della Donna si chiamava *Mundualdus*. Il Marito infra gli altri era sempre il *Mundualdo* della Moglie.

La Legge 205. del Re Rotario così parla „ Nulli mulieri libere sub Regni nostri di„ tione, lege Longobardorum viventi, liceat „ in suae potestatis arbitrio, idest sine *mun*„ *dio* vivere, nisi semper sub potestate vi„ rorum suorum, aut certe Regis, debeat „ permanere. Nec aliquid de rebus mobili„ bus, sine voluntate ipsius, in cuius *mundio* „ fuerit, habeat potestatem donandi aut alie„ nandi. (1)

(1) Murat. antich. Ital. T. 1. Diss. 20.

E quì noi osserviamo, che spenta in Italia la voce *Morgincap*, e l'altra *Metium*, o *Mepium*, e ravvivata quella della donazione propter nuptias, suona però tuttavia quasi ogni giorno alle orecchie degli Italiani la cruda voce *Mundualdo*.

Riprendendo ora il sentiero da cui ci eramo dipartiti, il secolo XIII. è quello in cui l'Italia può dirsi risorta per riacquistare l'antico suo splendore, ed è quello altresì, che ci obbliga di riportare in questo luogo l'estratto di un Testamento del 1236, onde rilevare lo stile Notariale di quel tempo.

„ In nomine Domini ec.

„ Ego Lodovicus Comes de Ferreto absolu-
„ tus per fratrem Gotefredum, et fratrem
„ Raijnaldum Domini Papae Penitentiarios
„ ab omnibus excomunicationibus, quibus
„ tenebar adstrictus, sanus equidem mente in-
„ firmus autem corpore, nolens decedere in-
„ testatus coram *Scrinario*, et subscriptis te-
„ stibus ad hoc a me rogatis, nuncupativum
„ facio testamentum, quod sine scriptis di-
„ citur jure civili. In quo constituo mihi hae-
„ redem Ecclesiam Romanam in omnibus bonis
„ meis mobilibus, et immobilibus mihi de
„ jure spectantibus ec. . . . . .
„ Et hoc est ultimum testamentum meum,
„ quod volo firmum, et illibatum perpetuo
„ permanere.

„ Actum Reatae ec. . . . . Testes
„ sunt . . . . .

„ Ego Aijmo dictus Ypocras Sacr. Rom.
„ Imper. Scrinarius, et Iudex ordinarius in-
„ terfui, et rogatus fui.

Occorrono farsi alcune considerazioni sopra la indicata formula di Testamento. Riscontrasi in primo luogo, che lo stile, e la frase non è più la barbarica dei primi secoli: in secondo luogo si rileva, che il Notaro si firma con nuovo titolo, cioè col titolo di *Scrinarius*: titolo, che nelle carte, e pergamene si riscontra, per quanto anticamente si attribuisse ad altro impiego.

La ragione poi convincentissima, che lo stile, e la frase in detto secolo variò, e migliorò, dipende dall' avere le Leggi Romane nel secolo XIII. principiato in Italia a prevalere alle Leggi Longobarde fino al punto di esser queste totalmente neglette, e dimenticate.

Oltre di che dopo la pace di Costanza avendo non solo ogni Città, quanto ancora quasi ogni Terra, e Castello voluto regolarsi in parte colle proprie Leggi dette comunemente *Statuti*, ne doveva succedere, conforme avvenne; la variazione dello stile, e frase Notariale. (1)

Qual fosse poi il motivo del perpetuo esilio delle Leggi Longobarde dall' Italia, ripeter lo dobbiamo dall' aver Bologna prima di qualunque altra Città d' Italia aperte scuole famose, chiamata perciò la madre degli studj, *Mater studiorum*. (2)

---

(1) Murat. antich. Ital. T. 1. Dissert. 22. Tiraboschi loc. cit.

(2) Tiraboschi Storia della Letterat. Ital.

Irnerio fu il primo pubblico professore di Giurisprudenza in quella Città, ed il fondatore della di lei tanto celebre Università: quell' *Irnerio* che secondo il Padre Sarti scoprì i tesori della Giurisprudenza nascosti nei gran volumi delle *Pandette*. (1)

Questa nuova luce per la Giurisprudenza andò sempre più ad aumentarsi per mezzo del celebre *Accorso*, che fu l'unico a far nel corpo civile di Giustiniano una sola *chiosa* conforme, e coerente, che annientò tutte le altre, e perciò fu detto il *Chiosatore*. (2)

La nuova luce dovè diffondersi in tutte le parti della Giurisprudenza medesima, e così la professione Notariale quanto al suo stile, ed al suo Formulario dovè risentirne gli effetti i più segnalati.

---

(1) Comment. in Decret Gregor. ad Rubr. Test. *Irnerio* visse nel secolo XII. fu di patria bolognese. Tenne prima scuola in Bologna di Filosofia, e dipoi fu il primo pubblico professore di Giurisprudenza in quella Università.

La maggior fama acquistata da *Irnerio* fu per essere stato il primo ad aggiungere le *chiose* alle leggi non solo delle Pandette, quanto le altre del Codice, e delle Instituzioni. *D. P. Sarti p.* 15. *Tirab loc. cit.*

(2) Visse il Giureconsul. Accorso nel secolo XII. fiorentino di patria, e fu scolare di Azzo. Tenne scuola nell'Università di Bologna. Fu l'unico che formò nel corpo civile di Giustiniano una sola *chiosa* uniforme, e coerente, avendo rese inutili tutte le altre. D. Tirab. T. 9. lib. 2. cap. 4. della Stor. della Letter. Ital. Det. Sarti parte 1., pag. 156.

Infatti nel secolo XIII., e segnatamente nell'anno 1255, fu pubblicata un'opera intitolata *Summa artis Notariae* di *Rolandino Passeggieri* di patria bolognese, della quale fu fatta una edizione in Torino comentata da *Pietro di Boaeteria* parimente bolognese. (1)

Oltre i Formularj, che ravvivarono in Italia la scienza, ed arte Notariale, ciò che più manifestamente spiega il suo avanzamento allorchè in Italia rifiorì la Giurisprudenza, è certamente la provida instituzione dei Collegj Notariali nel secolo XIII, e susseguente.

Si videro infatti aprire fin d'allora in ciascuna delle principali Città d'Italia Collegj, e Magistrati dei Notari nei quali trovansi ascritti soggetti rispettabili, e per nascita, e per sapere, dei quali un catalogo ben distinto lo rileviamo dal P. D. Placido Puccinelli nel suo Trattato della nobiltà del Notariato.

Bologna sembra essere stata la prima ad erigere il Collegio dei Notari, ed il suo fondatore fu quell'istesso *Rolandino*, che nel 1255 compose la Somma dell'arte Notariale conforme sopra abbiamo osservato.

E la nostra *Firenze*, l'*Atene* dell'Italia, non fu certamente da meno di *Bologna* nel fondare il suo Collegio dei Giudici, e Notari, contando ancor'esso una origine antichissima, e soggetti rispettabilissimi, fra i

---

(1) Murat. antich. Ital. T. 1 Disser. 12.

quali *Brunetto Latini*, che secondo Scipione Ammirato fu nel secolo XIII. Ambasciatore al Re di Spagna, che sostenne le più luminose cariche della Repubblica Fiorentina: Precettore altresì del famoso Poeta *Dante Alighieri*, e restauratore in fine delle belle lettere da lungo tempo sepolte nella barbarie dei secoli trapassati. (1)

Coll'instituzione di questi Collegj ognuno dovrà confessare, che la scienza, e l'arte Notariale dovè principiare a salire al grado di sua perfezione; e noi ci eramo avventurati di dimostrar col fatto il raffinamento delle formule Notariali stilate alla fine del secolo XIII., e nel principio del secolo XIV. colla *Somma* dell' indicato *Rolandino*, se ci fosse stato posibile il rinvenirla.

L' istessa inutile diligenza abbiamo praticata nel ricercare altri antichi Formularj, che forse appelleranno all'epoche predette, conforme sarebbero quelli dello *Speculatore*, del *Fuscari*, dell' *Egidio*, dell' *Odofredo*, dello *Stefani*, e del *Marcelletti*; malgrado ciò, la seguente copia di un atto dell'anno 1388. estratto dall' Archivio Diplomatico di questa nostra Dominante, che essendo più che esuberantemente ripieno di clausole ci dimostra che i Notari di quell'epoca si applicavano ancor'essi allo studio della legge, e procuravano di migliorare il loro Formulario.

---

(1) Det. Puccinelli pag. 111.

„In Dei nomine amen. Anno Domini ab ejus Incarnatione millesimo trecentesimo octuagesimo octavo Indictione duodecima die decimonono Mensis Novembris. Actum Florentie in populo. S. Margherite presentibus ec. testibus ad hoc vocatis habitis et rogatis Bartholomeus Pieri Pucci populi Sancti Frediani de Florentia jure proprio et in perpetuum vendidit et ex causa venditionis dedit tradidit et concessit Federigho ec. presenti ementi et recipienti pro et vice et nomine domine Lippe ec. Unum podere ec. una cum omnibus que in predictis confinibus et cum omnibus et singulis pertinentiis, coherentiis et servitutibus suis usque in vias publicas communes et vicinales ec. ad habendum tenendum et possidendum ec. Insuper dictus Bartholomeus dicto Federigho presenti ec. nullam litem causam vel questionem facere vel inferre ec. in de vel super dictis bonis nec inferenti consentire, sed ipsum ec. facere et reddere petiores in possessione et tenuta dictorum bonorum. Et insuper dictus Bartholomeus Pieri ut principalis et pro eo et ejus precibus et mandatis Spinellus ec. et quilibet eorum insolidum promiserunt et solemni stipulatione convenerunt dicto Federigho ec. dictum podere et bona omnia vendita supra contenta et confinata tam in proprietate quam in possessione et fructibus defendere auctorizare et distrigare et modis omnibus expedire eidem domine Lippe ec. ab omni persona loco comuni Collegio et Universitate et ab omni debito et obligatione debiti

promissione obligatione negotio et contractu delicto et quasi delicto et ab omni Sententia pronuntiatione inmissione tenute precepto de disgumbrando petitione et libello et omni citatione et omni alia causa lite controversia et questione tam ordinaria quam extraordinaria et tam facta quam fienda et insuper de jure et de facto ab omnibus et singulis libris impositis prestantiis factionibus gabellis et bamnis tam factis quam fiendis et a Comuni Florentie et omni offitio bonorum rebellium vel condemnationum dicti Comunis ec. pro qua venditione et pro vero et justo pretio ec. „

„ Quam venditionem promissionem pretii solutionem et omnia et singula suprascripta dictus Bartholomeus venditor et dictus Spinellus fidejussor modis et formis predictis promiserunt et solemni stipulatione convenerunt dicto Federigho presenti et stipulanti dictis modis et nominibus firma et rata habere tenere et observare et contra non facere vel venire per se vel alium in judicio vel extra de jure vel de facto aliqua ratione vel causa sub pena et ad penam dupli pretii suprascripti et insuper dupli ejus unde pro tempore ageretur, et lis vel questio foret solemni stipulatione premissa que pena toties commictatur quoties contrafactum vel ventum fuerit qua pena soluta vel non, commissa vel non rata maneant omnia et singula suprascripta, pro quibus omnibus et singulis observandis dictus Bartholomeus et Spinellus et quilibet eorum insolidum obligaverunt dicto

Federigho dictis nominibus recipienti se ipsos et quemlibet eorum insolidum et eorum et cujnsque eorum heredes et bona omnia presentia et futura renuntiantes insuper in predictis et quilibet predictorum exceptioni non sic celebrati contractus, doli mali, conditioni sine causa, in factum actioni, epistole divi Adriani, beneficio novorum constitutiouum de fidejussoribus et de pluribus reisdebendis et omni alio legum et juris auxilio et legi dicenti generalem renuntiationem non valere. Quibus quidem Bartolomeo et Spinello et cuilibet eorum insolidum presentibus et predicta confitentibus et guarentantibus ego Vannes judex ordinarius et notarius infrascriptus precepi per guarantigiam quatenus predicta omnia et singula attendant faciant et observent ut supra promiserunt, continetur et scriptum est. „

Il secolo XIV. fu il secolo in cui fiorì l'Università di Bologna, e nel ruolo dei suoi professori dell'anno 1360. si trova infra gli altri inscritto un *Stefano da . . . . . , in Notaria*, e furono installate altre Università, cioè di Padova, di Napoli, di Pisa, di Pavia, di Milano, di Firenze, di Siena, di Arezzo, di Lucca, di Roma, di Corsica, e di Ferrara. (1)

L'Università di Pisa infra le altre si rese celebre in questo secolo, annoverandosi fra i suoi professori il *Bartolo*, ed il *Baldo*,

(1) Tiraboschi T. 10. lib. 1. cap. 3.

il primo dei quali fu chiamato *luce, e stella de' G.Consulti, Maestro di verità, lucerna di diritto, e guida dei ciechi*. (1)

La Giurisprudenza sempre più accrebbe la sua gloria, e con essa anche la scienza, ed arte Notariale, e più sarebbe cresciuta di pregio, se in quell' epoca non vi fosse stata la scarsezza di libri, scorretti i codici, ed i monumenti non si fossero perduti in conseguenza dei passati luttuosi tempi.

Le scienze, e l'arti nel secolo XV. salirono in Italia al sommo grado di gloria, specialmente in Firenze, e la Giurisprudenza ancor' essa ne portò il vanto, poichè le sue Università erano illustrate da celebri Giurisprudenti, e ripiene di sorprendente quantità di giovani studiosi, che da ogni parte, anco la più lontana vi concorrevano per esser instruiti da quei valentissimi professori, fra i quali fiorirono il *Fulgosio*, Paolo di Castro, che fu il compilatore dello Statuto Fiorentino, il *Cipolla*, il *Soccino*, il *Deci*, ed il *Paci*. (2)

La coltura adunque dei Notari in quell' epoca dovè ancor' essa salire ad un grado distinto, e se ciò sia la verità scendiamo a dimostrarlo col fatto.

In Firenze nel 1483. presso Francesco Dini Stampatore fu pubblicato un Formulario dei Contratti, essendone stato l'Autore il

---

(1) Det. Tirab. T. 12. lib. 2. cap. 4.
(2) Tirab. Lett. Ital. T. 6.

Notaro *Leonardo da Colle*, stato poi ristampato nel 1488. (1)

Questo raro libro, che è completissimo di formule, ci ha somministrato fortunatamente il mezzo di potere quì riportare una particola di mandato di Procura, che ci assicura dello stile Notariale anco d'un epoca più remota, poichè per quanto fosse pubblicato nel secolo XV., la provenienza delle formule in esso contenute devono ripetere un

---

(1) Leonardo da Colle fu uno dei più abili Notari della sua età. Nel pubblico generale Archivio della nostra Firenze si conservano cinque protocolli di atti rogati da detto Notaro, detti Antecosmiani per distinguerli da quelli posteriori alla instituzione di detto Archivio.

Cosimo I. Granduca di Toscana providamente lo eresse nel 1. Marzo 1569.

In quest' Archivio si depositano i protocolli di tutti i Notari Fiorentini dopo la loro morte, ed in vita dentro un certo tempo i loro atti originali, recentemente sostituiti alle antiche mandate. Altri due pubblici consimili Archivj esistono in Toscana, cioè in Siena, e Pontremoli.

Il primo soggetto che presiedè al pubblico Archivio di Firenze fu Cesare Nati. In seguito, e fino al presente è stato sempre presieduto da soggetti distinti in tutti i rapporti.

L'utilità poi di questi pubblici Archivj è stata riconosciuta anco da altre Nazioni, avendoli fondati con regolamenti consimili.

Finalmente questi Archivj sono stati riconosciuti utilissimi anco nella variazione delle leggi, e dei costumi.

origine assai più lontana conforme avviene nelle pubblicazioni di simili Formularj.

„ In Dei Nomine Amen Anno Domini nostri Ihesu Christi ab ejus salutifera incarnatione MCCCCLXXXVIII. Indictione Septima die vero XV mensis Decembris. „

„ Actum Florentiae et in populo Sancti Laurentii de Florentia, et in domo habitationis infrascripte Domine. Ca. presentibus testibus ad infrascripta omnia, et singula vocatis habitis, et rogatis v. ec Guglielmo ec. et Antonio ec. Domina. Ca. filia olim Dominici Francisci de Florentia, et uxor Leonardi Hieronijmi de Florentia et de populo Sanctae Mariae del Fiore de Florentia dicens, et asserens se proprio Mundualdo carere: et volens infrascriptam procurationem, et mandatum vel aliud istrumentum efficaciter, et legitime facere petiit a me. L. judice ordinario, et Notario infrascripto habente, et qui habeo Auctoritatem a Romano Imperio, et ex forma statutorum, et ordinament. ec. comunis Florentiae dandi, et concedendi et datos confirmandi mulieribus mundualdos: quatenus eidem darem mundualdum, e per suo legitimo mundualdo. N. ibidem presentem et esse volentem: cujus cum consensu verbo licentia parabola et auctoritate dicta D. ca. possit contrahere pacisci, et se, et sua bona efficaciter obligare, et omnia et singula ejus negotia peragere, et maxime infrascripta: cujus quidem mulieris petitioni favens tanquam iusta. Ego L. iudex ordinarius, et notarius antedictus, et infrascriptus: dictum. N. ibi-

lem presentem, et esse volentem dedi constitui, et decrevi in suum, et pro suo legittimo Mundualdo ad predicta, et infrascripta petita per eam: et inpredictis meam, et C. florentiae quibus fungor auctoritatem interposui pariter et decretum. Rogans me L. quatenus de predictis publicum conficerem instrumentum, et instrumenta unum vel plura. „

„ Item postea ibidem incontineuti dictis anno indictione die, et loco, et coram dictis suprascriptis testibus ad infrascripta omnia, et singula et vocatis habitis, et rogatis. Prefata domina. Ca. cum consensu verbo licentia et auctoritate ficti. N. eiusdem legitimi mundualdi ibidem presentis et eidem domine. Ca. in omnibus, et singulis suprascriptis consentientis, et consensum dantis, et prestantis: non revocando per hec aliquem, ut aliquos suos procuratores hactenus a se factos nec gesta per eos: sed ea et eos potius confirmando, ratificando, et acceptando primo, et ante omnia dotes suas per dictum. Leo. ejus virum, et maritum quomodocq. habitas, et Confessatas manu cujuscumq. notarii. Et hoc si esset vidua et vellet exigere dotem. Et certificata primo, et ante omnia per me. L. notarium infrascriptum de prejudicio, et importantia presentis contractus et instrumenti; et quid, et quantum ejdem domine prejudicare poterat nec non de beneficio vellejani Senatus consulti pro mulieribus introducto ista verba sunt potius superflua sed non nocent v. ec. nec non usque ad ista verba de quibus omnibus dixit et asseruit se bene certio-

ratam, et informata esse: et omni meliori modo via jure et forma quo qua et quibus magis, et melius potuit fecit constituit creavit, et solemniter ordinavit spos veros, et legitimos procuratores actores factores, et certos numptios spetiales, et quicquid melius dici, et excogitari potest: prudentes viros Io. et Ma. absentes sed tamquam presentes, et si intersint presentes, et acceptantes, et presens mandatum in se legitime suscipientes: et quemlibet eorum insolidum, et in totum. Ita tamen quod occupantis conditio potior seu melior non existat vel dicas ec. „

Da quest' Atto, di cui noi per brevità aviamo quì riportata una mera particola si riscontra positivamente un migliore stile notariale, e dipiù, che i Notari in Firenze erano fino dal secolo XIV. reputati *Giudici ordinarj*, conforme lo sono tuttavia negli atti di adozione, emancipazione ec. lo che comprova, che il loro ministero è stato sempre specialmente alla Toscana un nfizio nobile.

Nel secolo XVI. poi ci si rende più facile di rilevare lo stile Notariale poichè per vero dire i formularj, che vennero alla luce in questo tempo col mezzo della stampa sono piucchè bastanti per formarne il più conveniente rilievo.

Noi oltre il Formulario sopraindicato ne enumereremo alcuni altri senza tralasciare di farvi sopra ciascuno di essi quelle osservazioni, che aviamo creduto le più analoghe alla professione Notariale.

Polidamante Tiberti Dottor di Legge in

Siena nel 1525. pubblicò colla stampa di Amaddio, e compagni di detta Città un piccolo trattato in versi latini esametri e peutrametri sulla scienza ed arte Notariale comentato da Tommaso Meleghini di Ferrara. Non è questo un farmulario, ma per la sua rarità merita secondo noi, che se ne tenga viva la memoria tantopiù, che contiene tutti i precetti che riguardano questa professione, e mediante il comento anche tutti i fonti da cui tutti i precetti si dipartono,

Comparve alla luce in Firenze nel 1550. colla stampa di Cosimo Giunta un Nuovo Formulario Notariale.

Non critichiamo lo stile prolisso, che si riscontra nel medesimo, poichè in quei tempi l'uso lo portava, ma non essendo corredato di niuna Teoria relativa al Notariato siamo di avviso, che poco vantaggio il medesimo avrà arrecato agl' Apprendisti.

Aviamo osservato ancora la chiusa delle formule con una clausola *quarantigiato*, Sappiamo che questa parola è un avanzo dell'antica barbarie, che negl' atti dove era apposta operava gl' effetti di una sentenza esecutiva. Così dichiara il Baylionano nelle sue instituzioni Canoniche. (1)

E notiamo infine che nel nostro antico ma recentemente abolito statuto fiorentino

---

(1) Lib. 4. tit. 5. de rejud. Du Cang. Gloss. L. G.

dagli statuenti si dette tutta la forza esecutiva alla barbara parola *quarantigia* (1).

Tralasceremo ora ed anche in seguito di riportare qualche altra formula potendo chiunque restarne istruito coll'ispezione, e del Formulario di cui si tratta, e degli altri, che in parte in appresso enumereremo non essendo difficile di rinvenirli anche nelle Biblioteche private.

Nell'istesso anno 1550. fu pubblicato in Lione altro Formulario, ma a meno di una quantità di formule di uno stile veramente asiatico, dovè essere poco utile per mancare di assiomi e regole Notariali.

E da considerarsi però che fra le formule, che si racchiudono in questa opera ve ne sono alcune notate „ *Rolandini* „ che noi supponghiamo estratte dal Formulario di quel *Lorandino*, che abbiamo avvertito essere stato il primo in Italia, che dopo la barbarie, ne fece la compilazione.

Ma esaminate queste formule non le aviamo ritrovate di quello stile che doveva praticarsi nel tempo, che viveva il *Lorandino* onde si è creduto di non doverle analizzare.

E nel 1559. fu stampato in Venezia altro Formulario Notariale, intitolato: *Formularium Instrumentorum egregii Causidici D. Petri Dominici de Mussis Nobilis Placentini*.

---

(1) Lib. 2. Rubr. 42. ut liceat facere praeceptum quarantigie ec. Lo Statuto fiorentino fu compilato l'anno 1405.

Questo Formulario è abbondantissimo di formule, ma estesissime secondo il consueto di quei tempi. I precetti poi, e le regole Notariali essendovi state apposte senza alcun appoggio di Allegazioni, e di Testi, non sappiamo dargli lode di alcuna sorte.

La Giurisprudenza in questo secolo non fece ulteriori progressi, nulladimeno fra i Giureconsulti di quelle età si annovera il celebre Alciati, il Soccini, ed il famoso *Torelli*, di quel *Torelli* di Fano, che fu Gran Cancelliere del nostro Duca Cosimo, poi primo Gran-Duca di Toscana; del Gran-Duca Francesco di lui successore, e finalmente onorato della nobiltà fiorentina, e del grado di Senatore. (1)

Osservando ora ciò che avvenne dello stile Notariale nel secolo XVII. noi doviamo concludere, che in alcune parti dell'Italia dovè la professione Notariale salire ad un grado eccellente per i Formularj che comparvero alla luce in questo secolo.

Fu impresso in Firenze nel 1600. altro Formulario dei Notari poco dissimile dal precedente, onde ci rimettiamo a quanto si è detto sopra il Formulario del 1550.

Nel 1602. fu stampato in Venezia un Formulario di Autore Anonimo. È diviso in due Tomi, il primo riguarda i precetti, e le regole Notariali; ed il secondo le formule. Dichiara l' Autore di avere estratte le formule

(1) Tirab. T. 7. part. 1. cap. 4.

dal *Lorandino*, dallo *Speculatore*, dal *Marcilletto*, e dai Formularj *Romano*, e *Fiorentino*.

Non si può negare, nei tempi, che fu pubblicato dovè essere utile, perchè abbondantemente è corredato di teorie, e di formule adattate però al tempo in cui l'Autore scriveva.

Altro Formulario Notariale fu stampato in Roma nell'Anno 1621, da *Tiberio Sallustio*. Questo è il migliore Formulario, che noi abbiamo fino al presente potuto osservare. È abbondante di teorie appoggiate ai suoi veri principj. È altresì molto ornato di formule di tutte le qualità, estratte ancora da altri Formularj di quei tempi, e se non fossero tanto prolisse sarebbero anco applicabili agl' Atti che si stipulano presentemente.

Anche la Città di Siena nell' Anno 1686. rinnovò colla stampa il suo Formulario Notariale, il quale sarebbe il migliore di tutti quelli stati stampati nel secolo XVII, se le utili osservazioni pratiche apposte alle formule fossero accompagnate da allegazioni Legali.

Per vero dire dall' analisi di questi Formulari si rileva bastantemente, che la scienza ed arte Notariale in detto secolo non potè far di più per sottrarsi dall'antica sua ignoranza, ed avvilimento.

E non potè essere diversamente dopo tanti celebri Giureconsulti, che avevano coperte onorevolmente le cattedre delle prime Università d'Italia; Anche in questo secolo

fiorirono diversi Giureconsulti, specialmente Toscani, fra i quali Marzio Venturini, Orazio, e Silvio Spannocchi, Pietro Pacioni, e Cammillo Finetti. (1)

E nel secolo XVIII. segnatamente nell' anno 1705, in Firenze fu riformato il Formulario Notariale, ma col medesimo metodo e stile del precedente; onde non ci pare che sia stato di utilità per gl' aspiranti al Notariato.

In Pisa nel 1771. presso Agostino Pizzorno fu ristampato un Formulario Notariale intitolato Teorico-Pratica dei Notari diviso in tre Tomi di Emanuelle Vignolo genovese. Non si rileva da quest' edizione, se l' Autore facesse quest' opera in detto secolo, ma essendo stato composto in lingua nostra Italiana, e di uno stile più conforme all' attuale nostra maniera di parlare, ci sembra che possa essere stato la prima volta dato alla luce nei primi anni del secolo di cui si tratta. Contiene certamente quest' opera un vero trattato della scienza ed arte Notariale

È per altro molto appoggiato agli Statuti di Genova, e di Corsica, ma essendo poi assai ornato dei principj di diritto Romano, e Canonico l' uso del medesimo deve essere stata non solo utile in quelle regioni, quanto nelle altre d' Italia.

La nostra Firenze nell' Anno 1792. tor-

---

(1) Cont. Decis. Fior. e Sen. T. 1. p. 1. n. 1. et 4.

nò a ristampare il suo Formulario Notariale in lingua volgare, giacchè era più di un secolo, che i Notari Toscani, e specialmente i Fiorentini non distendevano altrimenti i loro Atti in lingua latina già morta fino dal secolo XIII; ma per quanto nascesse questo Formulario in un tempo, in cui esercitavano in Firenze la professione Notariale eccellenti uomini di Legge; Con tutto ciò si trova mancante di formule, e di principj legali da non potere instruire come si conviene la gioventù, che si applica alla medesima.

Non diremo che in detto secolo facessero maggiori progressi in Italia, nè la Giurisprudenza, nè la professione Notariale; fiorirono però in Italia degl' eccellenti Giureconsulti, specialmente in Toscana, contandosi il celebre Consigliere Pompeo Neri, l' Averani, il professore Guadagni, gl'Agnini, il Querci, il Bertolini, l' Auditore Tosi, il Montordi, il Meoli, il professore Gius-pubblicista Lampredi, il Consigliere Pompeo Signorini, il Consigliere Jacopo Biondi, e tanti altri egualmente celebri soggetti versatissimi nella Giurisprudenza.

Agevolataci, conforme si disse, la via per rintracciare lo stile, o le formule Notariali dei secoli barbari dell' Italia, da quei dottissimi Letterati, da noi in principio nominati, ci siamo finalmente condotti al secolo in cui ora tanto felicemente viviamo, avendo per quanto ci lusinghiamo adempito a ciò, che ci eramo assunti di trattare.

Ci resta soltanto di fare osservare, che per la variazione avvenuta questo ci sembra il tempo in tutti i rapporti il più opportuno per dare all' Italia, e specialmente alla Toscana un Formulario Notariale, che serva di regola per tutti i Notari, e sia di generale instruzione.

PIANO

DEL NUOVO

FORMULARIO NOTARIALE.

I.

Si aprirà il nuovo Formulario con una Introduzione, che darà dei lumi sull'origine, e progressi dello stile, e delle formule Notariali in Italia, dalla decadenza dell'Impero Romano fino al secolo corrente.

II.

Sarà diviso in due Tomi, e ciascuno si suddividerà in due parti, ed ogni parte in Sezioni, Articoli, e Paragrafi.

III.

Le Sezioni della prima parte, o sia del primo Volume conterranno.

Le nozioni riguardanti il Notariato in genere, e relative.

Ai doveri, e facoltà dei Notari, specialmente Toscani:

Ai requisiti per essere ammessi in Toscana al Notariato:

Allo stato delle persone quanto alla loro capacità, o incapacità di contrattare, di disporre, e di ricevere, non solo per Atti tra i vivi, che di ultima volontà:

Alle tutele, cure, tutori, e curatori:

Ai benefizj, e privilegj:

Alle renunzie ai medesimi:

Alle clausole degli Atti Notariali:
Alla divisione dei Contratti, e loro requisiti sostanziali:
Ai patti, e loro divisione:
Alle Obbligazioni, ed ai quasi Contratti:
Alle stipulazioni, ed alle condizioni:
Al giuramento:
Alla retta intelligenza delle parole:
Ed ai pubblici Istrumenti.

IV.

Le altre Sezioni della 2. 3. e 4. parte, meno l'ultima Sezione, conterranno le formule degli Atti Notariali incominciando dalle più semplici, e gradatamente degli altri Atti, anco di quelli riguardanti le materie ecclesiastiche, ma colla distinzione di quelli secondo il mero Gius Toscano; e l'ultima Sezione della parte quarta riguarderà il sistema Ipotecario.

V.

Tutta l'Opera sarà corredata di avvertenze, e di osservazioni tratte dal Diritto Romano, dal Gius Canonico, e specialmente dal Gius Toscano, con aggiunta di note d'istoria, e di erudizione.

VI.

Finalmente si chiuderà con un Indice rigoroso delle materie che conterrà tutto il Formulario, e ciascuna Parte, o Volume si chiuderà con un Indice particolare.

FORMULARIO

AD USO

DEI NOTARI D' ITALIA

E SPECIALMENTE

DEI TOSCANI

CON AVVERTENZE, OSSERVAZIONI, E ALLEGAZIONI ESTRATTE DAL DIRITTO ROMANO, DAL DIRITTO CANONICO, DAL GIUS TOSCANO, E DAI PRAMMATICI, CON NOTE D'ISTORIA, E DI ERUDIZIONE.

DEL DOTTORE

PASQUALE CECCHI

INSIEME CON

GIOVAN-BATISTA CECCHI FIGLIO

NOTARI REGJ A FIRENZE.

Opera necessaria agli Apprendisti della Scienza, ed Arte Notariale, ai Notari, ed a qualunque altro ordine di Persone utilissima.

TOMO I. PARTE I.

FIRENZE 1816.

NELLA STAMPERIA DEL GIGLIO

PRESSO GIUSEPPE VIGIANI.

SEZIONE I.

Avvertenze Generali.

Articolo I.

Dell' Uffizio Notariale, e della definizione del Notaro. Dei doveri dei Notari, e loro attribuzioni, non tanto generalmente, che specialmente per i Notari Toscani, e dei requisiti per essere ammesso in Toscana all'esercizio del ministero Notariale.

Diritto Romano.

1. La scienza, e l'arte Notariale si raggira principalmente intorno ai contratti, alle ultime volontà, ed alle cose giudiciarie. (1) L'uffizio poi Notariale è un uffizio

(1) Il nostro assunto si ristringe ora a trattar soltanto delle materie dei contratti, e dell'ultime volontà, e quanto alle cose giudiciarie, se l'Ente Supremo ci preserverà in attività ne parleremo nel Trattato Teorico-Pratico delle Azioni, e degli Interdetti.

pubblico, mediante il quale si riducono in forma autentica, e con le solennità prescritte dalla Legge gli atti, non tanto fra i vivi che di ultima volontà, conservandosi degni della pubblica fede a perpetua memoria dei posteri.

2. Il Notaro è un ministro pubblico instituito per ricevere, e custodire gli atti tra i vivi, e di ultima volontà, nei modi, e con le solennità prescritte dalla Legge. (1)

3. I Notari devono prestar giuramento di fedeltà al loro Sovrano, e per conseguen-

(1) Il Bartolo nella *Legge* 1 *§ dolum ff. de dolo* definisce il Notaro in questi termini: „ Est persona publica, cuius scripturis legitime factis plena, et indubitata fides auctoritate juris adhibetur.

Il Notaro dicesi ancora *Tabellione*, voce derivata dalle Tavole, nelle quali nei tempi degli antichi Romani registravansi gli atti. *L.* 17. *L.* 20. *Cod. de Fid Instr.*

La definizione, che noi abbiamo data del Notaro è la più adattata ai tempi presenti, ed è quella, che in Toscana è stata abbracciata colla nuova Legge organica del Notariato *del dì* 11. *febbrajo* 1815. *cap.* 1. *art.* 1.

Il Notariato è stato fino dai più remoti tempi considerato un ufizio nobile, un tribunale di famiglia, ed i Notari Giudici ordinarj. In Firenze, ed in Siena i Notari hanno conservata sempre la qualità di Giudici ordinarj. I più antichi Formularj, ed anco i moderni lo comprovano. Si veda il trattato della nobiltà del *Notariar. del P. Puccinelli*, *ed il Muratori ant. Ital. T.* 1. *Dissert.* 12.

za a Dio, da cui tutti i Principi sono costituiti per presiedere in suo luogo alla direzione, e governo del loro Popolo.

4. I Notari devono competentemente avere cognizione delle Leggi, altrimenti dalla loro imperizia rimarrebbero rovinate le famiglie. (1)

5. Hanno i Notari l'obbligo della segretezza, e non possono dare, nè vista, nè copia degli atti non ancora pubblicati, come sono i testamenti, ed altre disposizioni di ultima volontà. (2)

6. Debbon esser cauti i Notari di non somministrare alle parti il mezzo di palliare le usure, e le frodi da inviluppparle in obbligazioni estorte, non instruendole della forza delle Leggi, e del danno, che ne risentirebbero, renunziando alle medesime, dovendo in ogni caso esser leali, fedeli, e delicati.

7. Devono i Notari nell'esigere i loro onorarj esser discreti, contentarsi del giusto, e non eccedere le tariffe, delle quali hanno facoltà di valersi.

8. I Notari richiesti a ricevere qualche atto, non tanto fra i vivi, che di ultima volontà, non possono mandare in loro vece

---

(1) Notariorum imperitia mundum destruit, et ponit consuetudinem proborum virorum in magno discrimine. *Bart. cons. 6. Lib. 1. et Gloss. in L. si filius a patre ff. si filius a patre.*

(2) Quanto ai Notari Toscani si osservino le avvertenze in fine del presente articolo.

i loro ajuti, apprendisti, o copisti, e nel caso d' infermità devono chiamare a se le parti contraenti. (1)

9. I Notari nei loro atti, e instrumenti devono procurare, che i patti, e le convenzioni delle parti siano chiare, e bene spiegate, senza oscurità, e senza equivoci. (2)

10. Sono obbligati i Notari di procurare l' indennità delle parti, e particolarmente delle persone deboli, come sono i pupilli, i minori, le donne, e le persone miserabili, ed ignoranti.

11. Debbono i Notari esser cauti di avvertire i contraenti, allorchè si tratti di renunzia a qualche legge, benefizio, o privilegio, della sua forza, e importanza, esprimendo nell' atto di aver proceduto specialmente alla cerziorazione del contenuto nel privilegio, benefizio, o legge, a cui deve rinunziarsi, avvertendo, che la renunzia generale non pregiudica al renunziante. (3)

---

(1) È celebre la risposta data dall' Imperatore Giustiniano nella sua *Novell. 44. de Tabellionib.* relativamente al potere, o nò i Notari valersi dei loro ajuti ec. „ ivi „ *Melius est pauca elaborare, sive agere tuto, quam multis se immiscere negociis.*

(2) Obscuritas enim parit lites, claritas legis amicissima prohibet materiam litium, nam de certis verisimiliter non est movenda lis. *L. bonae fidei ff. de petit. haered.*

(3) La renunzia è di stretto gius, onde non comprende se non le cose espresse nella medesima. *Rot. p. 2. diver. decis. 242 per tot.*

12. Devono i Notari esser solleciti di far precedere agli atti, che sono per rogare il decreto di tribunale competente, o l' autorizzazione del governo, allorchè si tratta di atti riguardanti le donne, i pupilli, i minori, gli interdetti, gli amministratori di beni di chiesa, e di pubblica beneficenza.

13. Devono i Notari leggere alle parti, ed ai testimoni instrumentali gli atti che ricevono, dando loro quelli schiarimenti, e spiegazioni, che saranno necessarie, avvertendo, che dopo che sarà compito l' atto, non sarà più in facoltà nè delle parti, nè dei Notari medesimi di farvi delle mutazioni, o variazioni, dovendosi in questo caso procedere a nuovo atto. (1)

14. Devono i Notari prestare il loro ministero, allorchè ne siano richiesti, e non possono denegarne l' esercizio, allorchè nel luogo, dove sono chiamati non vi risiedano altri Notari. (2)

15. Sieno cauti i Notari di apporre in alcuni atti, l' ora che li ricevono, allorchè si tratti di giustificare l' anteriorità del tempo o la certezza della vita rapporto alle disposizioni di ultima volontà. (3)

16. Procurino i Notari di dispensarsi da rogare atti in tempo di notte per evitare il

---

(1) *Bart. in L. siquis ex argentariis §. initium ff. de ed. Felin. inc. 9. de fi. instr.*
(2) *Ang. de delict. p. 2. cap 22. 50. 79.*
(3) *Text. in L. qui prior. ff. de reb. dub. Fanuc. de moment. tempor. cap. 17. n. 16.*

sospetto di clandestinità, e di frode, e non potendosene dispensare, sieno cauti di esercitare il loro ministero con sufficienti lumi, onde comodamente, e senza impedimento possano distinguersi i contraenti. (1)

17. Sieno cauti i Notari, nel caso di disposizioni di ultima volontà di seriamente esaminare la persona del disponente, cioè se sia sano di mente, e degli altri sentimenti, e se possa parlare, o scrivere in maniera intelligibile, poichè secondo il diritto romano all'effetto, che sia valido il testamento si richiede l'articolata intelligibile vocazione dell'erede, acciocchè sia intesa dai testimoni, essendo insufficiente l'interrogazione del Notaro, e le indicazioni del testatore senza proferir parola. (2)

18. Sieno cauti i Notari nel rogare atti di persone inferme di procurare, che siano ben conosciute e distinte dai testimoni, non essendo sufficiente l'ascoltar soltanto le loro voci.

19. Sieno cauti i Notari allorchè dovranno rogare un' ultima disposizione di un forestiero di assicurarsi dell'identità del disponente per mezzo di due testimoni, dai quali il disponente sia conosciuto, o sivvero valgansi di tutti quei contrassegni, e dimostrazioni più urgenti per certificarlo, senza

---

(1) *Rip. de nocturn tem. cap. 89. n. 4.*
(2) *Simon. de Pret. de interpret. ult. volunt. lib. 2. fol. 1. n. 53. De Luc. de Testum. Disc. 39. n. 26.*

affermare, che il disponente sia quello, che si è dichiarato.

20. È proibito ai Notari nei testamenti o altre ultime volontà, che ricevono di farsi lasciare qualche legato, o a titolo universale, o particolare, siccome ancora al proprio padre, e fratelli, qualora non siano i Notari emancipati, nascendo la proibizione dalla patria potestà. (1)

21. Sieno cauti i Notari, a meno quelli residenti specialmente negli Stati della Chiesa, di non rogare istrumenti in *forma camerae*. (2)

22. Siano cauti i Notari di seriamente considerare le qualità sostanziali, e le solennità necessarie per la validità degli atti, che sono per ricevere, all' effetto di evitare, che gli atti che sono per celebrarsi avanti

---

(1) Farinac. quaest. 150. n. 506. Rot. part. 22. Recent. decis. 291. n. 25 Magon decis. Flor. 53. per tot.

E quanto ai Notari Toscani si vedano infine del presente articolo le avvertenze particolari per i medesimi.

(2) La clausola in *forma camerae* ha la forza di renunzia al beneficio della divisione, al beneficio delle Leggi alla simulazione, alla cosa non così fatta, e a tutte l'eccezioni ec. *Buddh. in prax. par.* 1. *cap.* 1. *n.* 106., *et* 107.

I Principi secolari possono proibire ai loro sudditi l'obbligarsi in *forma camerae*, e punire i *Notari*, che appongono questa clausola nei loro atti. Infatti in Toscana vige da lungo tempo questa proibizione.

di loro non possano essere annullati, o impugnati per difetto delle solennità, e delle qualità sostanziali degli atti medesimi.

23. Sono autorizzati i Notari come Giudici ordinarj d'interporre la loro autorità nell'emancipazioni, e nelle adozioni. (1)

24. Sono parimente autorizzati i Notari soltanto nelle cose utili a stipulare per gli assenti, e loro eredi, ed anche per i non nati e non concepiti, ma non per gli estranei, e non sudditi di quel Principe, nel di cui dominio è stato creato il Notaro. (2)

25. Devono astenersi i Notari dal ricevere quegli atti che fossero inutili o nulli perchè fossero contro le leggi, o i buoni costumi; ed all'incontro potranno rogare tutti quegli atti, che non sono proibiti dalle leg-

---

(1) In Toscana, e segnatamente in Firenze, e Siena i Notari sono *Giudici ordinarj*; Così porta la consuetudine, che resulta da tutti i Formularj antichi e moderni, specialmente di Firenze, e Siena da noi enumerati nell' Introduzione, rilevandosi di più dal Formulario Fiorentino dell'anno 1485. che i Notari altresì mondualdavano le donne per l'effetto di convalidare le loro obbligazioni.

Si veda ancora il *Montelat. Instit. Civ. T.* 1. *in Append.*

(2) *Text. in L.* 1. *§. exigere ff. de Magistrat. convenend. L.* 4. *ff. rem ratam habere Altograd. controv.* 29. *n. Mantic. de tacit. tit.* 26. *Lib.* 14. *N.* 9. *T.* 2. *Magon. decis. Flor.* 39. *N.* 17.

gi, o che non sono contro i buoni costumi. (1)

26. I Notari finalmente nel principio di qualunque Istrumento devono apporre l'invocazione di Dio, l'anno del nostro Signore G. Cristo, l'indizione, il mese, ed il giorno; Il nome del Principe dominante, il luogo, *ed il luogo del luogo* in cui si roga l'atto. (2) Devono dipiù nella narrativa o nella dispositiva dell' Istrumento medesimo indicare il nome dei contraenti, e dei loro padri, ed il luogo di loro abitazione, e domicilio; come pure il nome e cognome dei testimoni, dei loro padri, la loro patria, abitazione e domicilio, e ciò per rendere sempre chiara l'identità delle persone che intervengono agli atti.

27. Sono in ultimo luogo tenuti i Notari a scrivere negli instrumenti distesamente, e senza abbreviature i nomi, e cognomi dei contraenti, le misure, ed i confini; come pure estesamente i numeri, il giorno, e l'anno,

---

(1) Quanto agli atti inutili, o nulli si ved. *la leg. Jurisgentium §. pacta conventa ff de d.pactis.*

(2) L'obbligo di apporre nel principio dell'istrumento il nome del Sovrano Regnante, e dell'indizione proviene dalla novella 47. dell'Imperator Giustiniano, e l'indicazione nel Nome di Dio proviene dalla *Leg. In nomine Domini Cod. de offic. Praef Praet. Affric. dell'Imper Giustiniano. Si previene il lettore che altre avvertenze più speciali riguardanti generalmente i Notari si troveranno indicate nelle osservazioni sopra le formule di ciascun'atto.*

e qualunque somma, e ciò all' effetto di togliere qualunque difficoltà, e dubbiezza . (1)

---

(1) Non sarà se non che utile agli apprendisti il dar quì una chiara spiegazione della collezione delle Leggi Romane stata fatta dall'Imperator Giustiniano, che comunemente si appella *Corpo di Gius Civile ;* ed in fine del presente articolo daremo la spiegazione del Corpo Canonico.

E composto il Corpo Civile di quattro parti, cioè, delle Pandette, o Digesto, del Codice, delle Instituzioni, e delle Novelle.

Le Pandette comprendono l'universalità del Diritto Romano, ed è una compilazione di estratti delle opere dei Giureconsulti Romani i più celebri, che vivevano al tempo degli Imperatori, alla quale Giustiniano diede forza di Legge. Ciascun estratto si chiama legge, e queste leggi sono riunite sotto differenti titoli ed i titoli sono distribuiti in cinquanta libri.

Il Codice è un' altra compilazione avente egualmente forza di Legge, ed in cui sono racchiusi i rescritti emanati dall' autorità imperiale, dei quali Giustiniano credè a proposito conservar le disposizioni. Essi sono riuniti sotto differenti titoli, come le leggi delle Pandette, e la totalità dei titoli è divisa in dodici libri.

Le Instituzioni sono gli elementi di questo diritto, divise in titoli, e la loro totalità in quattro libri.

Le Novelle finalmente sono una raccolta di Editti di Giustiniano, che hanno mutato, e interpretato le decisioni delle Pandette, e del Codice, o che dispongono di materie, delle quali non era stata fatta menzione nella collezione delle medesime, e del Codice.

GIUS TOSCANO.

28. È vietato ai Notari residenti presso una delle cinque Ruote di prime appellazioni di ricevere atti fuori della sua giurisdizio-

---

Trovansi ordinariamente nel corpo civile di Giustiniano dopo le sue Novelle, altre novelle, o editti dell Imperator Giustino, e Leone, ma questi editti meritano poca attenzione, perchè non si riguardano come parte del diritto romano.

L'istesso deve dirsi del trattato dei feudi, che trovasi unito a detto corpo civile, non essendo, che il lavoro di un particolare scritto nel secolo decimo secondo della nostra era volgare da Oberto dall'Orto.

Finalmeute dalle Novelle furono estratte le *autentiche*, e fino del secolo VI. furono aggiunte al Codice di Giustiniano. *Heinec. ant Rom. T. 1 in proem. § 33*

La compilazione di tutto il corpo Civile fu pubblicata negli anni della nostra era 528., e seguenti fino all' anno 539 inclusive, e fatte da più e diversi giureconsulti, il primo dei quali fu *Triboniano*, che godeva il favore di Giustiniano *Grav. de orig. jur. Lib 1 § 154.*

Per quanto questa collezione non sia stata esente dalla critica dei Giurisprudenti, e degli eruditi, nulladimeno essendo stata quasi da tutti i Popoli abbracciata, convien confessare, che essa è la migliore di tutte.

In ultimo luogo per avere una notizia più dettagliata di detta collezione, e del modo di citar le Leggi che si contengono nel medesi-

ne, e contravvenendo incorreranno nell' ammenda di *lire trecento* per ciaschedun' atto. *Leg. del Notariato del dì* 11. *Febbraio* 1815. *Cap.* 1. n. 7. (1)

29. Non possono i Notari senza la grazia Sovrana passare da una ad altra giurisdizione: nel caso di grazia dovranno depositare nei respettivi Archivj tutti gli atti, e *protocolli* ricevuti in quel tempo. *D. Leg. Cap.* 1. *n.* 9. (2)

---

mo, e che ascendono al N. di 15058. non comprese le novelle, *si ved. il manuale di Iacopo Gotofredo*.

Una delle edizioni più comode del Corpo Civile per gli studiosi è quella fatta in Venezia nel 1574 in cinque volumi.

(1) Le stazioni, o residenze dei Notari sono utilissime, e provengono dalla Novella 44. dell' Imperator Giustiniano; ma non sappiamo, se gli onorarj assegnati alle funzioni dei Notari residenti in Costantinopoli già capitale dell' Impero orientale furono eguali a quelli assegnati alle funzioni dei Notari residenti nelle provincie più lontane da quella Capitale, e dove la sussistenza era assai meno dispendiosa.

(2) La parola *protocollo* in origine significava il *segno* apposto alla prima scrittura che conteneva il nome del magistrato chiamato *comes sacrarum largitionum* residente in Costantinopoli. Designavasi altresì in questo *protocollo*. o scrittura l'epoca in cui era fabbricata la carta, ed era vietato il togliere il *protocollo* o sia *segno* e ciò all' effetto d' impedire qualunque frode e falsità. L' Imperator Giustiniano nella Novella 44. proibì ai Notari di formar gl' instrumenti col ridurli al netto di-

3o È vietato ai Notari di rogare istrumenti nei quali i loro parenti e congiunti in linea retta a qualsivoglia grado, ed in linea

---

versamente dalla prima carta avente il *Protocollo o Segno*.

Successivamente il nome di *Protocollo* si dette alla matrice, o scrittura originale fatta dal Notaro. Infatti in qualche antico Formulario si parla dei *protocolli*, specialmente in quello da noi indicato nell' Introduzione, stampato in Venezia l'anno 1602, in cui *al Cap.* 2. *del Tom.* 1. si tratta della maniera di tenere con esattezza il *protocollo*, che si chiamava anche *imbreviatura*, perchè i Notari in questo *protocollo*, che era un libro colla sua relativa intitolazione, firma, e sigillo Notariale inscrivevano tutti i loro atti originali con abbreviature, e dal *protocollo* poi estraevano le copie per darsi alle parti, senza l'abbreviature, ma in luogo di queste, tutte le clausole solite estesamente.

Questi *protocolli* dall' erezione dei pubblici Archivi in Tocana come si è detto nell' Introduzione sono stati sempre tenuti dai Notari, ed alla loro morte, renunzia o destituzione depositati nei medesimi, ma non coll' antico carattere di matrice, ed imbreviatura; tanto meno ora, che la matrice è l'originale firmato dalle parti, che è scritto in foglio bollato staccato, designato dalla Legge per gli atti notariali che è poi trascritto al Protocollo, che tempo per tempo gli Archivj consegnano ai Notari con doppio bollo, intitolazione, e precisamente di numero di carte a scanso di falsità.

Quanto all' origine del *Protocollo* si veda *l' Introduzione alla Giurisprudenza del Professore Giuseppe Antonio Bruni pag.* 313.

collaterale fino al terzo grado civile solamente, tanto di consanguinità, che di affinità, fossero parti, o sivvero quando contenessero qualche disposizione a favore dei Notari stessi, e dei detti loro congiunti *D. L. Capit.* 3. *n.* 1 (1)

31. Debbono i Notari conoscere pienamente i contraenti, e sapere il loro nome, le qualità, ed il domicilio, ed alla mancanza di questa cognizione sono in dovere di supplirvi coll'attestazione di due persone degne di fede, oltre i Testimoni instrumentali, alle quali persone debbono deferire *il giuramento*, facendo di tutto espressa menzione nell'atto, che rogano. *D. L. organ. Cap.* 3. *n.* 4.

32. Sono in dovere i Notari di dar principio ai loro Istrumenti colla seguente formula „ Al Nome di Dio amen. L'anno del nostro Signore Gesù Cristo mille ec. Indizione Romana .... e questo di .... del Mese di ..... sotto il Pontificato di S. Santità Pio VII. e Sua Altezza Imperiale, e Rea„ le il Serenissimo Ferdinando III. Arcidu„ ca di Austria, Principe Reale di Ungheria, e Boemia, Granduca decimo di To„ scana Signor nostro felicemente dominante „ *D. L. organ Cap.* 3. *n.* 5.

33. Sono in dovere i Notari in qualunque atto, che rogano di esprimere il lo-

---

(1) Con questo articolo è stato derogato al Gius Comune di che sopra nelle avvertenze generali

ro nome, cognome, ed il luogo di loro residenza, come pure i nomi, cognomi, nome del Padre, qualità, e dimora delle parti, egualmente che dei Testimoni instrumentali, ed il luogo in cui si celebra l'atto, il qual' atto deve celebrarsi in un solo, e medesimo contesto, e scritto con carattere chiaro, ed intelligibile, senza rasure, o cancellature, abbreviature, o spazj, se non quanto è consueto lasciarsi ordinariamente da un verso all'altro, e da una parola all'altra. *D. L. Organ. Cap.* 3. *n.* 6. *e* 7.

34 Sono in dovere inoltre i Notari di scrivere interamente con lettere intelligibili le somme, e quantità, epoche, ed anni, mesi, giorni, e misure almeno per la prima volta, che vengono enumerate nell'instrumento. *D. L. organ. Cap.* 3 *n.* 8.

35 Sono proibite ai Notari le rasure, e cancellature, e nei casi, che occorrano, le parole cancellate debbono sempre essere intelligibili, riportandole per postilla, dichiarando le inattendibili, e sostituendovi le diverse parole, che dovevano esser poste in luogo delle prime. *D. L. Organ. Cap.* 3. *n.* 9.

36. È un dovere dei Notari di far menzione negli instrumenti, che rogano non solo delle procure, quanto ancora di tutti gli altri atti annessi ai medesimi, con esprimere di averne fatta lettura alle parti. *D L. Organ. Cap.* 3. *n.* 10.

37. Siano cauti i Notari, che i nomi, e cognomi dei contraenti, e disponenti per atti di ultima volontà siano scritti più distin-

tamente, lineandoli fra verso, e verso, e notando con chiarezza i vocaboli dei luoghi, ed i confini in maniera, che non cada la minima difficoltà nell' intelligenza dei medesimi, come pure di scrivere le misure dei terreni per esteso, e non abbreviate. *D. L. organ Cap.* 3. *n* 11.

38. Sono tenuti ancora i Notari di apporre nel fine del margine della prima pagina, o faccia *la Lettera ed il Numero Notariale*; in alto dello stesso margine, il numero dell' atto, e nel mezzo il titolo dell' atto medesimo, come pure la quantità dei documenti, che potessero esservi uniti, contrassegnandoli con lettere majuscole per ordine alfabetico. *D. L. Organ. Cap.* 3 *n.* 13.

39. Siano cauti i Notari di far sottoscrivere, o firmare gli instrumenti dalle Parti, e dai testimoni, con doverne far menzione; E se i contraenti non sanno, o non possono firmare è dovere del Notaro di far menzione in fine dell' atto della dichiarazione di tutte, o di quella delle parti, come dei testimoni, che hanno dichiarato di non sapere scrivere, con obbligo di deferire a ciascuno sopra di ciò il giuramento con farne espressa menzione, avvertendo, che l' omissione delle formalità contenute in questo paragrafo importa *nullità dell'atto*. *D. L. Org. Cap.* 3 *n.* 13. (1)

(1) Con detto Art. 13. di detta Legge è stato derogato in Toscana all' inveterata consuetudine, che le parti nè i Testimoni apponevano

40. I Notari devono sempre apporre negli atti le loro firme estesamente con l' indicazione del loro nome, del nome del Padre, del cognome, e della patria coll' aggiunta dell' impronta del sigilo Notariale, salvo quanto segue rapporto alle postille. *D. L. org. Cap.* 3. *n.* 14 (1)

41. È in facoltà dei Notari, allorchè le postille sono brevi, di scriverle nel margine dell' atto, a condizione, che siano firmate dal notaro, e da tutti gli altri presenti all' istrumento, almeno per il loro cognome, sotto pena *della nullità* delle chiamate, o delle postille. *D. Leg. organ. cap.* 3. *n.* 15.

42 E' parimente in facoltà dei Notari di trasportare alla fine dell' atto quelle postille, o chiamate, che per la loro lunghezza richiedono un maggiore spazio di quello che offre il margine, e ciò con un corrispondente asterisco, a condizione, che venga es-

---

la loro Firma negli instrumenti. Per la variazione dei tempi, e dei costumi conveniva toglier di mezzo; un abuso inveterato, introdotto non si sa come, per compromettere piuttosto i Notari di quello che salvarli dalla taccia di falsarj.

(1) È assai provida questa disposizione; infatti, che si debbano veder firmati gli Atti Notariali con dei geroglifici, piuttosto che con delle firme estese, e intelligibili in ogni tempo, pare, che si voglia diventar chinesi, piuttostochè conservarsi veri notari Toscani, che fino dai tempi più remoti hanno firmati i loro atti estesamente.

pressamente approvata dalle parti, e sottoscritta egualmente, che le postille marginali; Per altro la firma generale riguardante tutto il contratto potrà esser sufficiente, purchè venga apposta dopo la postilla, e si faccia espressa menzione della postilla medesima. *D. L. Organ. Cap. 3. n.* 16.

43 È vietato ai Notari di scrivere in un medesimo foglio bollato più Contratti, o instrumenti, dovendo ciascuno di essi essere staccato, e scritto in uno, o più fogli bollati, quanti ne richiederà il bisogno. *D. L. organ. Cap* 3. *n.* 17.

44. I Notari sono obbligati di scrivere gli atti, che rogano in carta bollata di soldi dieci l'uno ai termini dell' *Art* 8 *della legge sopra. il Bollo del dì* 11. *Febbr.* 1815 con dover piegare la carta in quattro colonne, la prima delle quali servirà di margine per l'integrità del Bollo. *D. L. organ. Cap. 3. n.* 18.

45. Sono obbligati i Notari a tenere nei loro studj esposta una tabella, sopra la quale devono descrivere i nomi cognomi, professione e domicilio di quelle persone, le quali in tutto il territorio, in cui eglino possono esercitare la loro professione, sono interdette, e sottoposte alla vigilanza del Tribunale, con obbligo ai medesimi di prendere dai respettivi Tribunali le convenienti notizie. *Leg. organica su detta Cap. 3. n.* 19.

46 Non possono i Notari annettere ai loro Atti verun instrumento forestiero, se non sarà osservato quanto prescrive la circolare

del 12 Febbrajo 1777., e se non sia stato visto in gabella, e quindi depositato in Archivio, e presane copia autentica, che avrà lo stesso vigore dell' originale. *D. L. Organ. Cap. 3. n.* 2c. (1)

47. È vietato ai Notari di dar copia, o estratti di atti rogati da altri Notari defunti, o dimissionarj, e impotenti, ed hanno il diritto esclusivo di rilasciar copia degli atti, che rogano, finchè sono in attività di esercizio. *D. L. organ. Cap. n.* 1.

48. È obbligo dei Notari di rilasciare le copie autentiche dei loro instrumenti pubblici estratte esattamente, e precisamente dai loro protocolli, e scritte in carta bollata di soldi dieci il foglio, come sopra, dovendo essere ciascuna pagina di venticinque versi, e di dodici sillabe per ogni verso senza chiamate, o postille nel margine, poichè queste debbono ripertarle in fine della copia, con doverle approvare, e quindi apporvi la loro firma, e sigillo Notariale; E nel margine della prima pagina di ciascuna Copia debbono indicare nell' alto il nome dell' atto cor-

§ 10. 4.

(2) Dispone la circolare del 12. Febbraio all' *art.* 1. che l'Archivio puo ricevere senza bisogno dell' *exequatur* tutti i documenti che provengono da giurisdizione, e potesta estera rogati fuori di Stato; ed all' Art 3, che è necessario per i documenti provenienti dai Superiori esteri delle Religioni il regio *exequatur*, sempre che per le leggi veglianti all' epoca di detta circolare fossero stati detti documenti sottoposti al regio *exequatur*.

rispondente a quello del protocollo, verso la metà il titolo dell' instrumento, e a basso la lettera, ed il N. Notariale. *D. L. organ. Cap.* 4. *N.* 2. *e* 3. (1)

49. Sono in dovere i Notari dentro dieci giorni dal dì della celebrazione dell' Instrumento di trascrivere, e registrare ai respettivi protocolli dei Contratti, e Testamenti gli atti relativi, che avranno rogati, unitamente agli atti annessi, qualora sia di volontà delle Parti, dovendo il loro dissenso esprimersi dai Notari nell' atto originale, con dichiarare, che gli atti annessi debbono rimettersi all' Archivio senz' obbligo di registrarli al Protocollo. *D. leg. org Cap.* 4. *n.* 4.

50. Quanto ai Testamenti solenni debbono i Notari notare nel protocollo dei Testamenti l' atto della consegna, la dichiarazione fatta dal Testatore, ed i nomi dei Te-

---

(1) *Il regolamento di procedura civile par.* 4. *tit. p.* dispone, che i *pubblici istrumenti* rogati dai Notari Toscani hanno *l' esecuzione parata*; Ne deriva in conseguenza, che le Copie autentiche dei medesimi da rilasciarsi dai notari alle parti non devono rivestirsi di alcuna clausola o formula esecutiva; e siccome queste copie debbono estrarsi dal protocollo, ci sembra, che la semplice indicazione „ per copia conforme „ o sivvero „ estratte dal mio Protocollo .... sotto N. ...., e concorda „ si possa in questa maniera dirsi pienamente adempito al prescritto in questa parte: al Capit. 4. n. 2, e 3. della nostra Legge organica del Notariato.

stimoni nella forma in cui tutte queste specialità si trovano notate sopra l'involto contenente la disposizione ad essi consegnata dal Testatore da rimettersi agli Archivj. *Detta legge org. cap. 4. n. 6.* (1)

51. Rapporto ai Testamenti olografi è obbligo dei Notari di registrare al protocollo dei Testamenti l'atto di recezione, e quindi seguita la morte del Testatore, e dichiarato il Testamento eseguibile con Decreto del Tribunale competente, dentro gli stessi dieci giorni registrare in detto protocollo non solo detto Decreto, quanto ancora tutto il contesto del Testamento olografo; con dovere altresì i Notari medesimi richiamare in margine del Testamento il numero, ed il giorno dell'atto di recezione, ed in margine di questo il numero, ed il giorno

---

(1) Dovendo i Notari Toscani a forma della nuova Legge organica del Notariato scrivere di propria mano alcuni Atti, si avvertono almeno gli Apprendisti a procurarsi una buona mano di scritto, onde i loro Atti, che devono conservarsi per memoria dei posteri, possano leggersi in ogni tempo. Vi è stato un secolo, cioè il decimoquinto, se ben ci rammentiamo che i Notari, oltre uno stile uniforme, ed un egual maniera di abbreviatura, possedevano ancora una buona mano di scritto. I secoli si sono avanzati, i lumi sono accresciuti; dunque può sperarsi un miglioramento, non tanto nello stile, che nelle abbreviature, quanto nella maniera di formare uno scritto intelligibile in tutti i tempi.

del Testamento. *Det. legge organ. capit. 4. num. 7.* (1)

52. È proibito ai Notari di lasciare nei protocolli alcuno spazio inutile, e farvi cancellature, e nel caso di postille, o chiamate dovranno riportarle in fine dell' instrumento, o testamento chiuse, ed approvate, come sopra dai medesimi. È poi espressamente proibito ai Notari d'invertere in alcun modo l'ordine cronologico dei Testamenti, e dei Contratti, il numero dei quali dovrà esattamente progredire colla data degli atti, salvo quanto sopra rispetto ai Testamenti olografi; E dovranno i Notari sotto ciascuno istrumento non tanto di atti fra i vivi, che di ultima volontà, riportato al protocollo ripetere la loro firma. *Det. legge capit. 4. num. 8.*

53. Debbono i Notari tenere esattamente i repertorj annessi a ciascuno dei protocolli per cognomi, e nomi per l'effetto del facile ritrovamento degli atti contenuti nei medesimi. *Det. leg. org. cap. 4. n. 9.*

54. È proibito ai Notari sotto pena di *lire dieci* per ogni contravvenzione di far menzione nei loro atti di altri atti pubblici o privati soggetti a diritto fisso o proporzionale, che non siano muniti del *visto* dell' ufizio delle gabelle, o registro; e sono obbli-

---

(1) Nella sezione delle disposizioni di ultima volontá si spiegherà cosa sia il Testamento Olografo.

gati d'indicare espressamente l'ufizio, che vi avrà apposto il *visto*, a meno delle disposizioni di ultima volontà, nelle quali potranno rammentare qualunque atto, o pubblico, o privato, ancorchè mancante del *visto* predetto. *Detta legge organ. cap.* 4. *n.* 10.

55. I Notari dentro i giorni trentā dal giorno del rogito devono rimettere all' ufizio delle Gabelle viciniore la denunzia, e così detta portata di ciascun instrumento, o contratto che hanno rogato. Questa denunzia, o rapporto dovrà essere scritto in carta bollata di soldi dieci per ciascun foglio, e conterrà:

1. Il giorno, e luogo nel quale sarà stato celebrato il Contratto:

2. I nomi, cognomi, e patria dei contraenti, e dei respettivi padri.

3. Il titolo di Contratto.

4. La cosa, o soggetto dedotto in contrattazione, indicando, se si tratti di beni di suolo, la loro situazione, vocabolo, potesteria, e parrocchia, e almeno due confini.

5. Qualunque altra parte del Contratto, che possa racchiudere un titolo suscettibile di Gabella. E quanto agli atti di ultima volontà i Notari non debbono fare detto rapporto, se non dopo, che li sia nota la morte dei disponenti per mezzo dell' opportuna fede, e dovrà farlo dopo giorni venti, da decorrere dal giorno dell' apertura, e pubblicazione del Testamento: questo rapporto deve contenere:

1. La data, e luogo del fatto Testamento, o altra ultima disposizione.

2. I nomi, cognomi, e patria dei disponenti, dei loro padri, e madri.

3. I nomi, e cognomi degli eredi instituiti, e dei legatarj.

4. La qualità, e quantità di ciascun legato.

Ed i Notari, che mancheranno di fare alcuni di tali rapporti, *saranno condannati a pagare il doppio importare della gabella dell' atto, di cui si tratta*, quando non sia stata pagata, con il regresso per la sola gabella semplice, e quando sia stata pagata, ad una somma equivalente alla gabella medesima. *Leg. organ. sudd. cap.* 4. *num* 11. 12. 13. (1)

56. I Notari sono obbligati di far menzione nell' originale, come nei protocolli del numero delle copie state consegnate alle parti, o a chi vi avrà interesse. *D. Leg. org. cap.* 4. *num.* 15.

57. È proibito ai Notari espressamente, vivente il Testatore di dare in alcun modo notizia del fatto Testamento, e molto meno lettura, e copia di esso ad alcuna persona, salvo, che al Testatore stesso, o a chi ne avrà da lui special commissione per mezzo *di procura recognita per mano di Notaro*;

(1) In ordine all'art. 7. dell' Instruzioni dell'Amministrazione generale del Registro del 25 settembre 1815. è stato dichiarato, che allorché gli Atti siano stati registrati, o gabellati, non debbano altrimenti i Notari farne la portata.

Ed è vietato egualmente ai Notari, la restituzione dell' atto già celebrato, il quale non potrà esser revocato in tutto, o in parte, se non con una disposizione di quelle stabilite, e permesse dalla Legge, e quanto al Testamento olografo, è in facoltà dei Notari di farne la restituzione mediante semplice ricevuta del Testatore, o di persona da esso espressamente autorizzata, con obbligo però ai medesimi di darne notizia all' Archivio. *D. Leg. organ. cap. 4. n. 16.*

58. Sono in dovere i Notari di trasmettere all' Archivio gli originali degli Instrumenti tra i vivi ed atti annessi, i Testamenti nuncupativi, i codicilli, ed altri Atti, dei quali parla la Legge del 15. Novembre 1814., come pure le fedi originali, di morte dei disponenti, se le abbiano ricevute. Il termine per tale trasmissione è di *trenta giorni* per quei Notari che rogano nelle città, ove sono situati gli Archivj; Di due mesi correnti per quelli, che rogano fuori delle dette Città, ma dentro le quaranta miglia, e per quelli, che rogano oltre le quaranta miglia di *mesi tre* parimente correnti. *Det. Leg org. cap. 4. n. 18.*

59. È in facoltà dei Notari di far la spedizione di detti Atti per il canale della posta per consegna, con la sola tassa dei fogli periodici a carico dei medesimi, purchè nella sopraccarta, oltre la direzione agli Archivj, sia scritto il nome del Notaro, che li spedisce, ed il plico sia chiuso col sigillo del Notaro; che ne fa la spedizione. *Detta Leg. org. cap. 4. n. 18.*

60. Debbono i Notari accompagnare la trasmissione degli Atti agli Archivj con una doppia nota, la quale oltre il nome, cognome, lettera, e numero notariale, e residenza di Notaro, che li spedisce, deve contenere altresì il numero, giorno, mese, ed anno, il titolo dell' Instrumento, o Testamento, e l' importare dell' esibite dovute all' Archivio: Di tali note firmate da uno dei ministri, e dal cassiere, una dovrà rimettersi al Notaro per l' istesso mezzo, e nel modo che sopra, ed a spese del medesimo, per servirgli di riscontro di aver soddisfatto a quanto gli imponeva la Legge. *Det. Leg. org. cap. 4. n. 19.*

61. I Notari nel termine di un mese, dopo spirato l' anno, dal giorno che saranno stati loro consegnati i due protocolli dei contratti, e delle ultime volontà, devono trasmetterli ai respettivi Archivj per il riscontro, e rivista per l' anno già decorso. *D. Leg. org. cap. 4. n. 20.*

62. Allorchè i Notari avranno ripieno, o l' uno, o l' altro dei prótocolli a tempo rotto, e siano nella necessità di domandare la consegna di un nuovo protocollo, dovranno trasmettere all' Archivio, tanto quello già pieno, quanto l altro per ottener la consegna del nuovo, fatta che sarà la rivista di ambidue. In questo caso il termine dell' anno, e un mese per la rivista come sopra, comincerà a decorrere dalla rivista suddetta, che come sopra sarà fatta del protocollo ripieno, e dell' altro protocollo. *D. Leg. org. cap. 4. n. 31.*

63. Oltre gli accennati protocolli, sono in dovere i Notari di prendere dall' Archivio due repertorj, o diarj in carta bollata visti per ogni pagina dal soprintendente dell' Archivio, uno dei quali servir deve per i contratti, l' altro per le disposizioni di ultima volontà; saranno questi distinti in cinque colonne, le quali conterranno il numero dell' atto; Il giorno: Il cognome dei contraenti, o disponenti: La patria respettiva dei medesimi, e le firme delle parti contraenti, dai testimoni, e del Notaro nella forma sopra indicata per le postille in margine. Tali firme sono in dovere i Notari di apporre, e farle apporre nel repertorio contestualmente a quelle dell' atto originale *alla pena della nullità dell' atto*, e nel protocollo dovrà farsi menzione della detta apposizione di firme fatta al repertorio; I Notari che tralasceranno di far questa menzione al protocollo saranno sottoposti ad una multa conforme viene indicato nell' ultimo paragrafo del presente Articolo. *D. Leg. org. cap. 4. n.* 22. (1)

---

(1) La Legge prescrive letteralmente, che nel protocollo debba farsi menzione dell' apposizione delle firme fatte al Repertorio. Subitochè il Notaro ha fatta questa menzione al protocollo ha adunque adempito alla Legge. Or che occorre che simile menzione venga fatta anche nell' originale? Ciò non conviene tanto più che nel dar fuori le copie autentiche, che debbono a forma della Legge estrarsi dal protocollo si

64. I Notari sono in dovere di chiedere e ricevere detti repertorj anteriormente al principio di ciaschedun'anno; Passato l'anno dentro i primi due mesi del nuovo anno, quello dei Contratti dovranno sottoporsi al riscontro del ministro delle Gabelle *per il visto*, e l'uno, e l'altro dovranno esibirli, e rilasciarli all'Archivio; E questa recezione, e trasmissione di diarj visti come sopra dovrà effettuarsi, anche nel caso, che i Notari non abbiano nell'anno rogato alcun'atto, o siasi volontariamente astenuto dal rogito. *D. legge org. cap.* 4. *n.* 23. (1)

---

vedrebbe raddoppiata inutilmente, e inconvenientemente la menzione predetta, e raddoppiata, ed anche triplicata la firma del Notaro.

(1) L'introduzione dei Repertorj è secondo noi un mezzo efficace per togliere qualunque sospetto di antidata.

Ha voluto la Legge, che per le disposizioni di ultima volontà si tenga un Repertorio distinto; onde per quanto non abbia espressamente dichiarato, che i disponenti debbano firmare il Repertorio dei Testamenti, pare che implicitamente debba intendersi, che anche i Disponenti debbano firmare il Repertorio insieme con i testimoni, e così sempre più assicurata la data certa degli Atti di ultima volontà.

Non pare che la Legge abbia provvisto al caso, in cui le parti, o i testimoni non sappiano, o non possano scrivere, ed in questo caso sembra che il Notaro debba supplirvi con farne menzione espressa nei Repertorj.

65. Qualora i Notari debbano trasmettere fuori di stato i loro atti, sarà loro cura di farli prima legalizzare dal primo Ministro dei respettivi Archivj, dipoi dal Presidente del Consiglio di Giustizia, e quindi in Firenze dal primo Ministro di Stato. *D. legge org. cap. 4. n. 25.*

66. Si avvertono i Notari, che le cause criminali di *falsità*, *di mal versazione*, e *simili*, delle quali siano imputabili a danno dei terzi, dovranno esser conosciute dal Tribunale Criminale, il quale appena principiato il giudizio ne darà parte agli Archivj onde possano questi commettere l'apposizione dei sigilli, ed il trasporto degli atti Notariali per ritenerli, o in deposito, e perpetuamente secondo l'esito del giudizio. *D. legge organ. cap. 7. n. 1.*

67. Finalmente si avvertono i Notari, che i competenti Tribunali Civili saranno i

---

Sembra ancora, che la numerazione degli Atti nel Repertorio debba corrispondere con quella dell'originale, e del protocollo, e che terminato il Repertorio col numero che corrisponderà a quel numero successivo dopo l'ultimo atto registrato al protocollo, e indicato in fine del terminato Repertorio. Terminato poi il protocollo, dovendosi il primo Atto registrarsi nel nuovo protocollo col N. 1., pare, che debbasi anche nel Repertorio ripprincipiare la numerazione coll'unità. In questa forma pare che si tenga fermo il sistema dei protocolli, e degli originali, e venga ad eseguirsi l'ordine di tenere i Repertorj.

cognitori dei loro impegni verso le parti per la refusione dei danni, alla quale fossero tenuti ai termini di ragione nel caso della *nullità degli atti* dipendenti da difetto di solennità: Che i predetti Tribunali civili giudicheranno anche sopra le *ammende* sopraindicate, nelle quali essi incorreranno. Che i respettivi Soprintendenti degli Archivj hanno la facoltà secondo le circostanze di terminare quelle trasgressioni, che i Notari commetteranno rapporto alle obbligazioni verso detti Archivj, come sopra dichiarate, e ciò con qualche avvertimento, e mortificazione, e con una *multa* dalle lire due alle lire trenta a carico del trasgressore, ed in caso di recidiva col sospendere per un tempo non minore di *due mesi*, e non maggiore *di sei* la restituzione dei protocolli in occasione delle annuali riviste; e così la sospensione dall'esercizio del Notariato, la di cui riabilitazione dipenderà dalla grazia Sovrana, da impetrarsi per il canale della Reale Consulta, e respettivamente dal Governatore di Siena.

Che nel caso di trasgressioni più gravi, e reiterate, che meritassero una più lunga sospensione, o destituzione assoluta dovranno attendersi le Sovrane risoluzioni dopo le partecipazioni, che verranno fatte dai Soprintendenti degli Archivj alla Real Consulta, e respettivamente al Governatore di Siena. *Det. legge organ. cap. 7. n. 1. 2. 3. 4.*

68. Hanno i Notari la facoltà di ricevere gli atti di emancipazione dei figli di

Digitized by Google

famiglia maggiori di età, purchè avanti il Notaro comparisca, non tanto il figlio, che domanda l'emancipazione, quanto il padre, o altro ascendente, che vi aderisce. *Legge del 15 Novembre 1814. art. 31.*

69. Non essendo stato con detta Legge derogato a quanto dispone il Diritto Romano, e l'antico Gius Toscano rapporto alle adozioni, arrogazioni, repudie, adizioni di eredità col benefizio della Legge, e dell'Inventario, i Notari potranno esercitare il loro ministero, nei modi però che si diranno nelle osservazioni alle formule relative agli Atti predetti.

70. I Notari hanno la privativa di rogare atti d'immissione in possesso, in forza di Sentenza del Tribunale competente, o di atto autentico che contenga l'ipoteca speciale sopra certi determinati fondi, dopo però che sarà spirato il termine di un mese dal dì dell'intimazione al debitore di fare il pagamento, dovendo l'atto di possesso contenere, oltre gli altri requisiti, l'enunciazione del titolo, dal quale procede il credito, e la sentenza nei casi, nei quali è richiesta, che lo ha dichiarato, la natura dei fondi, dei quali si prende il possesso, e la generica indicazione delle qualità delle raccolte pendenti nel suolo. *Regolam. di Proced. Civ. art. 861. ad 870. inclusive.*

71. Il Mandatario del Rilevatore non potrà assumere la difesa della causa se non sarà costituito con Atto Notariale. *D. Regolam. art. 248.*

72. Il Mandatario dell' Attore dovrà esser munito di procura fatta per atto Notariale. *D. Regol. art.* 21. (1)

73. Il compromesso potrà esser fatto per istrumento pubblico. *D. Regol. art.* 1098.

Dovranno finalmente i Notari Toscani, e gli Apprendisti aver sempre presenti le seguenti disposizioni della Legge del 15. *Novembre* 1815., *cioè*:

1. Che la feudalità, le sostituzioni fidecommissarie, le commende, e qualunque altro vincolo, di cui fossero stati affetti i beni immobili, abolito il tutto per operazione delle Leggi del cessato governo è rimasto fermo, e nel suo vigore. *D. leg. art.* 4.

2. Che le Leggi, e Ordini stati pubblicati in Toscana dal primo Maggio 1814. in poi, e le Leggi, e Ordini, e Regolamenti generali, che appartenevano alla Legislazione Civile nel Granducato nel primo Dicembre 1807. devono attendersi, ed osservarsi in tutti i rapporti, nei quali non sono contrarj alle Leggi provvisoriamente conservate, ritenuta l' abolizione di tutti gli *Statuti particolari delle Città, Terre, e Castelli del Granducato medesimo. Det. legge art.* 5.

---

(1) Per atto Notariale deve intendersi l'istrumento pubblico, essendo stati implicitamente aboliti i così detti Brevetti.

Digitized by Google

3. Che in tutto quello che non dispongono le Leggi, e Regolamenti da osservarsi come sopra, si debba ricorrere al Gius Comune dei Romani, e al Diritto Canonico respettivamente in quella forma, e con quelle modificazioni, colle quali quest' ultimo si osservava nel Granducato all' epoca predetta del primo Dicembre 1807. *Det. legge art.* 6.

4. Che coll' abolizione delle Leggi Civili del cessato Governo, e colla ripristinazione delle antiche Leggi del Granducato, non debba intendersi portata alcuna lesione ai diritti legittimamente quesiti ai terzi sotto l' impero delle predette abolite Leggi. *D. legge art.* 7.

Appendice riguardante i requisiti per l' ammissione, e metodo per l' elezione al Notariato da esercitarsi in Toscana.

I Postulanti dovranno essere rivestiti dei seguenti requisiti da giustificarsi colle respettive fedi, e attestati.

1. Di essere sudditi di S. A. Imp. e Reale.

2. Di essere di civile, ed onesta famiglia colla fede del Magistrato Comunitativo, o di tre delle persone primarie del paese, accettate per tali dal Cancelliere Comunitativo.

3. Di godere della pubblica reputazione di persone d' onore, morigerate, e dabbene per lo stesso mezzo che sopra.

4. Di non avere alcun pregiudizio con la giustizia.

5. Di aver compito gli anni ventidue mediante la fede di nascita.

6. Di avere studiate le Instituzioni Civili per due anni scolastici nell' Università di Pisa, o di Siena, o anche in altro luogo presso un Lettore di Legge addetto a pubbliche Scuole.

7. Di avere per altri due anni fatta pratica negli studj forensi presso un Avvocato di Collegio, o presso un Procuratore approvato, che eserciti la professione in uno dei Tribunali di Toscana.

8. Di avere per uno stesso spazio di tempo fatta la pratica Notariale presso un Notaro approvato, e in attuale esercizio.

9. Sarà in libertà dell' Apprendista di anteporre, o posporre l' uno all' altro degli studj indicati nei due precedenti articoli, purchè l' effetto sia, che i medesimi compreso il corso di due anni d' Instituzioni, che debbono precedere a tutti gli altri, compiscano lo spazio di sei anni.

10. L' aver conseguita la Laurea Dottorale nell' Università di Pisa, o di Siena non dispenserà dai detti quattro anni di pratica, che due presso un Avvocato, o Procuratore, e due presso un Notaro. Potranno bensì computarsi in conto di detto quadriennio i mesi di vacanza dell' Università, che i giovani abbiano impiegati a far pratica, come sopra.

11. Gli attestati, o fedi dei sopraindi-

cati Professori dovranno contenere il tempo preciso, durante il quale l' Apprendista avrà studiato presso ciascheduno di loro, con la dichiarazione espressa, *se il medesimo abbia fatto profitto, e quale*. L' attestato del Notaro dichiarerà inoltre, *se l' Apprendista possa reputarsi meritevole di essere ammesso all' esercizio dell' Arte Notariale*.

12. I Postulanti al Notariato da loro medesimi, o per mezzo di speciale Procuratore dovranno darsi in nota in ciascun' anno dentro il mese di Gennaio, quelli che aspirano al Notariato presso le Rote di Firenze, di Pisa, e di Arezzo alla Segreteria della Real Consulta, e quelli, che aspirano al Notariato presso le Rote di Siena, e di Grosseto alla Segreteria del Governatore di detta Città di Siena.

13. Presenteranno contemporaneamente all' Archivio respettivo le fedi sopraddette con l' istanza da essi firmata, nella quale sarà espressa la Rota, alla quale intendono di essere addetti: Il Soprintendente ne renderà conto alla Real Consulta, e respettivamente al Governatore di Siena, in seguito di che la stessa Real Consulta, o il Governatore per quelli delle Provincie Senesi, verificato il concorso, e la regolarità dei requisiti da giustificarsi come sopra, ordineranno l'*esame* relativo alle materie *pratiche Notariali* da tenersi nell' Archivio di Firenze, e respettivamente al Governatore di Siena; dopo di che la stessa Real Consulta, o il Governatore per quelli delle Provincie Senesi, ve-

rificato il concorso, e la regolarità dei requisiti da giustificarsi come sopra, ordineranno l'esame relativo alle materie pratiche Notariali da tenersi nell' Archivio di Firenze, e respettivamente di Siena avanti il Soprintendente, e *due Notari*, che si prescegliеranno dal medesimo in ciascheduno esame. (1)

14. Tanto il Soprintendente, che i due sopraddetti *Notari Esaminatori* faranno al candidato quelle interrogazioni, che potranno essere opportune a conoscere la di lui abilità in materia civile, e notariale, come pure faranno esperimento della sua intelligenza nella lingua latina. Il Soprintendente, e gli Esaminatori parteciperanno alla Real Consulta, e respettivamente al Governatore di Siena il resultato dell' esame col loro voto,

---

(1) Per comprovare, che gli Aspiranti al Notariato devono aver tutta la capacità, e l'idoneità per esercitarlo crediamo espediente riportar quì un articolo della providissima costituzione sopra l'uffizio, e l'esercizio del Notariato del dì 8. ottobre 1512. = Et in summa sciant, ed „ advertant omnes *Notarii*, quod ipsi debent esse „ *jurisperiti* in his saltem, quae Notariatus of„ ficium respiciunt, hoc est *summa Notariae*, ad „ hoc, ut sciant partes coram se contrahentes „ seu agentes de solemnitatibus, et clausulis ad „ contractus, et actus huiusmodi, earumque va„ liditatem requisitis certificare, et se a contra„ ctibus, et actibus a jure reprobatis, et prohi„ bitis abstinere, cum alias teneatur de imperi„ tia, et partibus laesis ad interesse. =

e sarà quindi in facoltà della Consulta, e del Governatore suddetto di accordare al Candidato l' altro esame da tenersi avanti le Rote di Firenze, di Pisa, e di Arezzo respettivamente per quelli, che aspirano al Notariato presso le suddette Rote, ed avanti la Rota di Siena per quelli, che aspirano al Notariato presso le Rote di Siena, e di Grosseto.

15. Sarà parimente reso conto di questo secondo esame alla Real Consulta, e respettivamente alla Segreteria del Governatore di Siena, e qualora il Postulante sia dichiarato capace ad esercitare la Professione di Notaro, la stessa Real Consulta, ed il Governatore predetto, sentito l'Auditore del Governo, sono autorizzati a concedere la domandata ammissione al Notariato, in seguito della quale il Soprintendente all' Archivio generale, e il Soprintendente all' Archivio di Siena rilasceranno ai respettivi individui promossi al Notariato la respettiva *Patente*, che non potrà peraltro esser consegnata al Candidato, se prima non giustifichi di aver sodisfatto a quanto viene dichiarato in appresso.

16. Previo il giuramento da prestarsi avanti il primo Auditore delle respettive Rote, dovrà giustificare di aver pagato a titolo di deposito la somma di *scudi trecento*, da farsi nella Cassa dell' Amministrazione dei Monti Pii più vicina alla residenza del Notaro, e dentro la respettiva Giurisdizione Rotale; e se non vi è, nel Monte Pio viciniore alla Giurisdizione medesima. Questo de-

posito è sotto la garanzia delle Comunità, che hanno l' amministrazione del Pio stabilimento, in cui viene eseguito, e sopra le somme, che tempo per tempo saranno depositate deve corrispondersi il frutto del quattro per cento all' anno ec.

17. È destinato il deposito principalmente ad assicurare il pagamento dei diritti, e delle ammende, e alla indennizzazione dei terzi, che per colpa del Notaro rimanessero danneggiati ec.

18. Finalmente in caso di morte, o di volontaria renunzia o destituzione, detto capitale dovrà restituirsi al Notaro, o suoi eredi meno le quantità detratte, o per indennità dovute ai terzi, o per debiti del Notaro contratti con gli Archivj respettivi, o per ammende, nelle quali sia incorso; e l' amministrazione dei Monti Pii avrà un' anno di tempo alla restituzione del capitale dal giorno dell'intimazione; Passato quest'anno dovrà farne la restituzione, purchè non esistano istanze, o reclami per indennizzazione contro il Notaro: Al momento della restituzione dovrà il Notaro o i di lui eredi dare una cauzione corrispondente al deposito da durare anni dieci ec. (1)

---

(1) Mantenghiamo la promessa di dar quì la spiegazione della collezione del *Corpo Canonico*.
È composto il Corpo Canonico di sei parti.
1. Del Decreto di Graziano;
2. Delle Decretali di Gregorio IX.
3. Delle Decretali *in sexto*.

ARTICOLO II.

Dello stato delle Persone quanto alla loro capacità di contrattare, di disporre e di ricevere non solo per atti tra i vivi, che di ultima volontà.

Diritto Romano.

1. Qualunque Persona condannata alla morte naturale, o ad altra pena afflittiva, che dalla Legge si equipari alla morte naturale si reputa morta civilmente. *Leg.* 1. §. 1. *et Leg.* 29. *ff. de poenis. Leg.* 209. *ff. de reg. jur.* §. 1. *instit. quib. mod. jus pot. solv.* §. *instit. de capit. dimin.*

2. Chi è morto civilmente non può succedere, nè trasmettere a titolo di successione i beni, che abbia dipoi acquistati. *Leg.* 13. *ff. de bon. poss. L.* 17. *de poenis. L.* 1. *Cod. de haered. instit. L.* 17. *de poenis. L.* 1. *Cod. de haered. instit. L.* 7. §. 5. *ff. de bon. damn. L.* 2. *Cod. de bon. proscript.*

3. Non può disporre dei proprj beni, o in tutto, o in parte per donazione fra i vivi,

---

4. Delle Clementine, o siano le Costituzioni di Clemente V.
5. Delle Estravaganti di Giovanni XXII.
6. E delle Estravaganti comuni. Un'edizione del Gius Canonico in quattro tomi la più corretta, ed illustrata di annotazioni è quella stata fatta in Roma nell'Anno 1582. d' ordine del Pontefice Gregorio XIII.

nè per testamento, nè riceverne per gli stessi titoli, a meno che per causa di alimenti. *L.* 15. *L.* 31. § 4. *ff. de donat. L.* 15. *ff. de interd.. et releg. L pen, et ult. Cod. ad Leg Jul. majest. L.* 8. §. 1. *L.* 13. §. *ult. ff. qui testam. fac. poss. L.* 1. §. 2. *ff. de Leg.* 3. *L.* 6. §. 6. *ff. de infaust. nupt. L.* 11. *ff. de aliment. L.* 24. *ff. de reg. jur. L.* 3. *prin. ff. de his quae pro non script. hab. et Leg.* 10. *ff. de cap. minut.*

4. Non può esser nominato Tutore, nè concorrere agli atti relativi alla tutela. *L.* 15. *in fin. ff. de legit. tut. L.* 2. *Cod. de legit. tutela.*

5. Non può esser testimonio in un' atto solenne, ed autentico, nè essere ammesso a far testimonianza in giudizio. *L.* 3. §. 5. *L.* 18. *L.* 20. *ff. de testib.* §. 6. *instit. de testam. ordin.*

6. È incapace di contrarre un matrimonio, che produca alcun' effetto civile. *Prin. instit. de nuptiis.*

7. Il *Figlio di Famiglia* non può far testamento, se non che del peculio castrense, vel quasi castrense; e ciò per la ragione che il Testamento è di diritto pubblico, a cui non si può derogare. *Princ. instit. quib. non est permiss. fac. test. L.* 3. *ff. qui test. fac. pos. L.* 7. §. 1. *et seq.*

8. Non può donare *causa mortis* senza il consenso del Padre il peculio profettizio. È in facoltà del Padre di acconsentire, che il figlio doni per causa di morte, attesochè il donare è di diritto privato, ed è lo stes-

so, che doni il Padre. *L.* 2. §. 2. *ff. de donat.*

9. Il figlio impubere per quanto sia Padre di famiglia non può far testamento, attesa l'infermità del suo giudizio. §. 1. *inst. quib. non est permissum facere testam. l.* 5. *l.* 19. *ff. qui test. fac. poss. l.* 4. *cod. eod. L. ult. cod. de Testam. mil.*

10. Al solo Padre di famiglia è permesso di *sostituire pupillarmente* ai loro Figli esistenti sotto la sua podestà; e perciò è vietato alla madre, ed a tutti gli ascendenti materni di *sostituire pupillarmente*, perchè non hanno la Patria podestà. *L.* 3. *ff. de his, qui sunt sui, vel al. jur.* §. 2. *instit. de patr. potest. prin. instit. de pupill. substit.*

11. L'Imperator Giustiniano permise ai Genitori *la sostituzione esemplare* fondata unicamente sull'umanità e sull'amore, onde è che il Padre, la Madre, e tutti gli altri ascendenti, possono sostituire purchè instituiscano eredi i loro figli, e discendenti almeno nella legittima porzione, ma non nel caso di loro diseredazione. §. 1. *instit. de pupill. substit. l.* 9. *cod. de impub., et aliis substit.*, la qual facoltà di sostituire *esemplarmente* può esercitarsi nel caso, che i loro figli puberi, furiosi, dementi, o pazzi succedessero nella loro eredità, di poter chiamare all'eredità dei medesimi qualche altra persona, la quale loro succeda, nel caso che morissero durante il furore, la demenza, o la pazzìa. *L.* 9. *cod. de imput. et aliis subst.*

12. Questa costituzione pare, che deva estendersi *ai muti e sordi*, nel caso, che siano incapaci di scrivere il loro testamento, specialmente perchè secondo l'antico diritto Romano i genitori potevano sostituire al sordo e muto, e al furioso. *leg. 43 princ. ff. de vulg, et pupill. I prodighi* vi sono implicitamente compresi, perchè si assomigliano ai furiosi. *l. 40. ff. de reg. jur. l. 12 §. ult ff. de tutor., et curat. dat. leg. 15. in fin. ff. de curat furios. leg 19 ult leg. 2 leg. 21. ff. de reb. auct. jud. possiden.*

13. *Il militare* può procedere alla sostituzione *militare, o privilegiata*, cioè può sostituire non solo ai suoi figli, ma ancora agli estranei instituiti eredi può sostituire nel caso, che gli estranei siano stati di lui eredi, e siano morti in qualunque età prefinita dal militare medesimo. *l. 15 ff. de vulg, et pupill. l. 41 §. 4. ff. cod. de impub, et aliis substit. leg. 41. §. 3 ff. de vulg. et pupill.*

14. Non possono instituire un *fidecommisso* se non quelli, che hanno il diritto di far testamento. *leg. 2 ff. de legat. 3*, nè possono lasciare se non a quelli, i quali possono essere instituiti eredi, *leg. 67. §. ult. ff, ad Senat. C. Trebell. leg. 10, princ. et §. 1 ff, de his quae ut indign.*

„ 15. Chi non è sano di mente non può contrattare, nè può testare, o procedere ad altre disposizioni di ultima volontà. *leg. 12. cod. de donat. l. 6. cod. de curat. fur. l. 2. cod. de contr. empt. l. 40 ff de reg. jur. l. 7. prin. cod. ad S. C. Trebell. l. 2. l. 17 ff. qui test. fac poss. l. 3 l. 9. cod. eod.*

16. Chiunque ha la libera amministrazione dei suoi beni può donare, e chiunque non è dichiarato dalla legge incapace può ricevere per donazionè. *l.* 12 *cod. de donat. l.* 21 *cod. mand. vel cont. l.* 29 *cod. de donat.*

17. È invalida la donazione fatta del Padre al figlio esistente sotto la di lui Patria potestà perchè ambidue si considerano una stessa Persona. *l.* 1. §. 1 *ff. de donat.*

18. Se il Padre dona qualche cosa mobile, o semovente al figlio, che si porti all'armata, vale una tal donazione. *l.* 4. *cod. famil. ercisc. l.* 3 § 4 *ff. de donat. inter vir. et uxor.* Lo stesso se il Padre fa una donazione al figlio, e muore senza revocarla. *l.* 25 *cod. de donat. inter vir. et uxor.*

19. Il figlio di famiglia per quanto abbia l'amministrazione del *peculio profettizio* non può donarlo perchè non è suo, ma del Padre. *leg.* 7 *prin. ff. de donat. leg.* 28 § *ult. ff. de pactis*; nulladimeno può donarlo mosso da una giusta causa, allorchè il Padre è assente, o il figlio si trovi in luoghi lontani dal Padre *l.* 7 § 1. *ff. de donat. l.* 12 § 3 *ff. de adm. et peric. tut. l.* 18, § 1. *ff. de judicijs.*

20. I rei di *perduellione* non possono donare dopo aver commesso il delitto, ancorchè siano morti prima di esser condannati, *leg.* 31. *ff. de donat.* §. 3 *Instit. de pub'. jud. l. ult. ff. ad leg. Jul. Majest. l. ult. cod. eod.* (1)

(1) Il delitto di perduellione dicesi commesso da quelli, che con intenzione ostile sono animati contro la Repubblica *l. ult. ff. ad leg. Iul Maj.*

21. I rei di altro delitto possono donare fintantochè non sono stati condannati, talchè se muojono prima della sentenza finale vagliono le donazioni da essi fatte, poichè colla morte si estinguono i delitti tutti ad eccezione del soprindicato, ma se vengono condannati prima di morire, si annullano tutte le donazioni, che hanno fatte dopo commesso il delitto. *Arg. l.* 9. *l.* 13. § *ult. ff. qui test. fac. poss. l.* 6 §. 8. *ff. de iniust. nupt.*

22. I Tutori, i Curatori, ed i procuratori non possono donare i beni, che amministrano. *leg.* 22. *l.* 46 § *ult. ff. de admin. et peric. tut. l.* 12. *ff. de curat. fur. l.* 16. *cod de admin. tut.*

23. I furiosi, i mentecatti, i dementi, ed i prodighi non possono far testamento, poichè sono privi di volontà. *L.* 17. *ff. l.* 9 *cod. qui test. fac. poss. l.* 9. *cod. de impub., et aliis substit.* §. 1., *et* 2 *instit. quib. non est permiss. fac. test- l.* 40 *ff. de reg. juris.* Qualora però i furiosi, i mentecatti, e dementi prima della malattia, ed i prodighi prima dell' interdizione abbiano fatto testamento è valido. §. 1. *instit. quib. non est. permis. fac. test. l.* 18. *ff. qui test. fac. poss. l.* 85. *ff. de reg. jur.* Vale altresì il testamento del furioso, se lo faccia in un lucido intervallo. *l. cod. de impub. et aliis subst. l.* 6. *cod. de curat. furios. l.* 5. *cod. de codicill.*

24. Il *sordo e muto* nel tempo stesso non può far testamento se non sa scrivere *l.* 10. *cod. qui test. fac. poss.* §. 3. *instit. quib. non est permiss. fac. test.*

25. Il *cieco* può far testamento purchè manifesti la sua volontà a viva voce, e sia ridotta in iscritto dal Notaro, o da un testimone non compreso negli altri sette, che si richiedono. *l.* 8. *cod. qui test. fac. poss.* § 4. *instit. quib. non est permiss. fac. testam.*

26. I *Servi*, e quelli, che dal nemico vengono fatti prigionieri non possono durante la prigionia far testamento, ancorchè dopo ritornati in patria; §. *ult. inst. quib. non est permiss. fac. test. l.* 8. *prin. l.* 11. *l.* 19. *ff. qui test. fac. poss. l.* 10. *ff. de test. milit.* ma se abbiano fatto testamento prima di esser capitati nelle mani del nemico, vale per diritto di postliminio, qualora ritornino, e se più non tornano, con tuttociò per la legge *Cornelia*, che finge che i cittadini morti presso il nemico non siano mai stati prigionieri §. *ult. instit. qui test. fac. poss. l.* 12. *princ. ff. qui test. fac. poss. l.* 28. *de vulg. et pupill.* (1)

27. Non possono far testamento quelli, che dubitano del proprio stato civile. *l.* 14. *l.* 15. *ff. qui testam. fac. poss.*

28. I figli di famiglia esistenti sotto la podestà del Padre non possono far testamento ancorchè il Padre vi presti il suo consenso. *l.* 6. *prin. ff. qui test. fac. poss. prin. instit. quib. non est permiss. fac. testam.*, ed

---

(1) La legge Cornelia fu pubblicata da L. Cornelio Silla dittatore. *Grav. de orig. Jur. Civil. Cap. de Legib., et Senat. Cons.*

ancorchè poi i figli di famiglia diventino di suo diritto. *l.* 19 *ff. quì testam fac. poss.*, ad eccezione però del peculio castrense, e quasi castrense, conforme sopra si è detto.

29. I *rei di lesa maestà* non possono far testamento. *l.* 5. *cod. ad leg. Jul. majest.*

30. Gli eretici della religione cristiana, i loro fautori, e ricettatori *l.* 4. §. 5. *l.* 15. *aut. Credentes, et auth Gazaros cod de haeret. et manich.* e gli apostati della stessa religione. *l.* 2. 3. 4, *cod. de apostat.*

31. Quelli che hanno contratto nozze incestuose, qualora vogliano instituire eredi degli estranei. *l.* 6 *cod. de incest. nupt.*

32. I monaci dopo pronunziato il voto religioso. *Nov.* 5 *cap.* 3.

33. Quelli, che vengono dichiarati infami *l.* 18. § *ult. l. ff. qui test. fac. poss.*

34. I condannati all' ultimo supplizio, qualora non abbiano interposto appello, o siano morti naturalmente pendente il medesimo. *l.* 13 §. *ult. ff. cod. leg.* 6. §. 8. *et.* 9. *ff. de injust. rupt.* purchè non siano militari, i quali se siano condannati per un delitto militare, senza avere infranta la fede militare, possono per speciale privilegio far testamento, ma con disporre soltanto dei beni *castrensi*. *l.* 11. *ff. de test. milit.*

35 *Gli eretici, e gli apostati* della religione cattolica non possono ricevere per atto di ultima volontà *leg.* 3 *cod. de haeret. et manich.*

36. Quelli che hanno sofferta la massima, o media diminuzione di capo non posso-

no ricevere per atto di ultima volontà *l.* 1. *cod. de haered instit.* (1)

37. I figli dei *perduelli* non possono ricevere per atto di ultima volontà, ma le figlie possono conseguire la legittima porzione dei beni della madre. *l.* 5. 1 *et* 2. *cod. ad l. Jul. Maj.* (2)

38. Il collegio dei *giudei* sebbene approvato non può ricevere per atto di ultima volontà *l.* 2. *cod. de jud.*, e tutti gli altri Collegj non approvati. *l.* 8 *cod. de haered. instit.*

39. L' *adultero* non può ricevere alcuna cosa dal testamento dell' adultera, e viceversa. *l.* 78 *ff. de his quae, ut indign.*

40. La *Vedova*, che dentro l' anno del lutto passa alle seconde nozze non può godere delle liberalità ordinate a suo favore dal defunto marito. *l. cod. de secund. nupt.*

41. Il *secondo marito* non può dalla ve-

---

(1) La diminuzione di Capo è la mutazione dello stato primiero, cioè la mutazione del diritto, che ciascuno ha nella propria Cittá; ed allorchè il cittadino è privato della Cittá, e la famiglia, col diventar servo della pena per delitti commessi, dicesi aver egli sofferta la diminuzione di Capo massima; se poi il Cittadino non ha persa la libertà, ma soltanto è privato della Città, e della famiglia coll' esilio, o relegazione, dicesi aver sofferta la diminuzione di capo media. *Connan in comment. jur. civil lib.* 2. *cap.* 3. *l.* 2. *ff. de restit. in integr.*

(2) Si chiamano *Perduelles* quelli che con animo ostile sono animati contro la Repubblica *l. ult. ff. ad l. Jul. Majestat*

dova rimaritata ricevere per testamento più della terza parte dei di lei beni. *L.* 1 *cod. de secund. nupt.*

42. Il *coniuge*, che contrae un secondo matrimonio non può lasciare al secondo coniuge più di quello, che fosse per ricevere un figlio nato dalle prime nozze, a cui fosse toccata la minor porzione. *L.* 6 *cod. de secund. nupt.*

43. I *genitori*, e i *figli incestuosi* non possono lasciarsi fra di loro alcuna cosa. *L.* 6. *cod. de incest. nupt.*

44. Il *Pupillo* giunto alla pubertà può far testamento al pari di qualunque altro cittadino. *L.* 5. *ff. qui test. fac. poss.*, e deve disporre di tutti i suoi beni, e non di una sola parte, atteso l' assioma legale, che un cittadino non può morire parte testato, e parte intestato. *L.* 7. *ff de reg. jur.* §. 5. *instit. de haered. instit.*

45. L' *Impubere* poi non può far testamento neppure coll'autorità del suo tutore, perchè il far testamento non può dipendere dall' altrui arbitrio. *L.* 32. *ff. de haered. instit.* È bastante per altro, che l' *impubere* abbia principiato l' ultimo giorno dell' età *impubere*, perchè si abbia per compito, atteso il favore speciale che godono gli atti di ultima volontà. *L.* 5. *ff. qui test. fac. poss.*

46. La *Donna maritata* può far Testamento senza l'autorizzazione giudiciale. §. *ult. instit. de ex haered. liber. l.* 33. *ff. de vulg. et pupill. leg.* 3. *cod. de imput. et aliis subst. arg. leg.* 32. *ff. de haered instit.*

47. Il donatario allorchè è concepito al tempo della donazione può ricevere per atto di donazione. *Arg. teg.* 7. *l.* 26. *ff. de stat. hom.*

48. Chi è concepito al tempo della morte del testatore può ricevere per testamento. *L.* 6. *ff. de suis, et leg. haered. L.* 8. *ff. cod. §.* 8. *instit. de haered. quae ab intest. deferuntur. L.* 6. *in prin. ff. de iniust. nupt. L.* 1. *§.* 8. *ff. unde cognati. L.* 1 *§. ult. ff, si pars haec red. pet.* In ambidue i suddetti casi per altro si rende necessario, che il feto sia vitale al tempo della donazione, e respettivamente a quello della morte del Testatore. *L.* 6., *et* 7. *ff. de suis, et legit. haered. L.* 7., *et* 26., *ff. de stat. homin. l.* 30. *§.* 1. *ff. de ad quir. vel omn. haered.*

49. I *figli naturali* non possono ricevere dal loro Padre naturale nè per donazione fra i vivi, nè per disposizione di ultima volontà più di un *oncia*, o sia la *dodicesima parte* dell' eredità, nel caso, che abbia legittima discendenza, e se questa non esiste possono ricevere tutto il patrimonio, o tutta l' eredità del padre, salva però agli ascendenti la porzione legittima, qualora esistano. *Nov.* 89. *cap.* 12.

50. I *figli naturali* riguardo alla madre vengono considerati al pari dei legittimi. *L. peq. cod. ad S. C. Orphit. L.* 1. *§.* 2. *ff. cod. arg. L.* 29. *§.* 1. *ff. de inoff. testam.*

51. I medici, i chirurghi, gli speziali, e gli ufiziali di sanità che avranno curata una persona nel corso della malattia, per cui

sia morta, non possono ricevere alcuna cosa dalle disposizioni fra i vivi, e di ultima volontà fatte a loro favore durante il tempo della loro malattia, a meno delle disposizioni remuneratorie, avuto riguardo alla facoltà del disponente, ed ai servigj prestati. *L.* 3. *ff. de extraord. cognit. L.* 9. *cod. de profess., et medicis.*

52. I *corpi morali* sono capaci di ricevere in qualunque modo egualmente che qualunque altra persona, e non tanto per atto fra i vivi, che di ultima volontà; e perciò possono ricevere le Città. *L.* 26. *ff. ad Sen. cons. Treb. L.* 20. *ff. de reb. dubiis. L.* 1. §. 5. *ff. ad leg. falcid. L.* 12. *ff. de haered. inst.* I Collegj leciti, e privilegiati. *L.* 8. *cod. de haered. instit.* 122. *ff. de legat. p.* Le Chiese, i Poveri, i Monasteri, gli Spedali, ed altre simili instituzioni pie. *L.* 1. *l.* 13. *l.* 15. *l. ult. cod. de SS. EE. l.* 24. *l.* 28. *l.* 49. *prin. et* §. 1., *et seq. cod. de episc., et cler. nov.* 131. *cap.* 9. 10. 11. (1)

53. Qualunque disposizione a vantaggio di una persona incapace è nulla, ancorchè venga simulata sotto la forma di un contratto oneroso, o che venga fatta sotto nome d' *interposte persone*, conforme si reputano i *Padri*, *le Madri*, *i Figli*, e *Discendenti*, *ed il coniuge della persona incapace*. *Arg. L.* 3. *l.* 5. *l.* 32. §. 16. 17. *et seq. ff. de donat.*

---

(1) Quanto alla Toscana si osservi ciò che si dice infine del presente articolo.

inter vir. et uxor. tot. tit. cod. plus valere quod agit, quam quod simp. concip.

54. Secondo il Diritto Romano a favore degli estranei non si può procedere ad alcuna disposizione. *L.* 1. *l.* 6. *cod.* §. 2. *ff. de haer. instit.*

55. La capacità negli eredi estranei si riguarda in tre tempi, cioè al tempo in cui il testatore fa il suo testamento: a quello della di lui morte, ed a quello dell' accettazione dell' eredità, e se l' erede è instituito sotto condizione, si riguarda anche quello in cui si verifica la condizione medesima. §. 4. *instit. de haered. qual., et diff.* L. 49. §. 1. *ff. de haered. instit.*

56. Negli *Eredi suoi* non si considera la loro capacità al tempo dell' accettazione dell' eredità, perchè essi non hanno bisogno di accettarla, ma si mischiano in essa, e si considerano come compadroni, i quali dopo la morte del padre anzichè acquistare il dominio dell' eredità, continuano in quello. *L.* 11. *ff. de lib., et posth. l.* 1. §. 12. *ff. de success. edict.* §. 2. *instit. de haered. qual., et diff.*

57. L' incapacità, che passa fra i suddetti tempi non pregiudica nè agli eredi *suoi*, nè agli *estranei*; *det.* §. 4. *instit. de haered. qual., et diff. l.* 6. §. 2. *l.* 49. §. 1. *l.* 50. *l.* 58. §. 1. *ff. de haered. instit. L.* 46. *ff. de manumiss. testam.*

58. Chiunque può contrattare, se non è dichiarato incapace dalla Legge. *L.* 21. *cod. mand. l. alt. cod. de reb. alien. non alienan.*

59. Gli infanti, cioè quelli che non hanno compiti gli anni sette non possono far patti, nè stipulare per non aver l'uso della facoltà intellettuale. *L.* 1. §. 13. *ff. de oblig. et act. l.* 1. *prin. l.* 70. *ff. de verb. oblig.* §. 10. *instit. de inut. stipulat.*; ma in loro vece stipulano i loro Tutori. *L.* 1. §. 2. *ff. de adm., et peg. tut. l.* 9. *ff. de adq., vel amitt. haered.*

60. Gli altri, cioè i maggiori dell' infanzia possono agire in proprio nome coll'autorità però del loro Tutore, che integra la loro persona. *D. leg.* 9. *ff. de adquir. vel am. haered. l.* 22. §. 2. *ff. l.* 3. *cod. de adquir. possess. l.* 17. *ff. de auctor. tutor.*

61. Il pupillo può da per se, senza l'autorità del Tutore accettare una donazione, o una remissione di debito. *L.* 2. *ff. de accept.*, e generalmente acquistare per qualunque titolo lucrativo. *L.* 11. *ff. de adq. rer. domin.*

62. Il *pupillo* nei contratti *bilaterali* non può obbligarsi senza l'autorità del suo Tutore, altrimenti non sono obbligatorj, che per l'altra parte, potendo il pupillo a sua voglia prescindere dai medesimi, e diconsi perciò contratti *claudicanti*. *L.* 5. *ff. de reg. jur. prin. instit. de auct. tut. l.* 2. *cod. de auct. praest leg.* 13. §. 29. *ff. de act. empt., et vendit.*

63. Il *prodigo* dopo di essere stato interdetto non può, nè alienare, nè obbligare senza il consenso del suo Curatore, talmentechè non rimane neppure obbligato il suo

mallevadore. *L. 6. ff. de verb. oblig. l.* 10. *ff. de curat. furios. l.* 26. *ff. de contrah. empt.*

64. Qualora però si tratti, che il *prodigo* sia per migliorare le sue condizioni potrà obbligarsi a similitudine dei pupilli senza il consenso del suo Curatore, *L. 6. ff. de verb. obligat. l.* 18. *§. 3. ff. de cart. pecul. l.* 9 *§. 7 ff. de reb. cred.*, e può ancora far novazioni a se favorevoli. *L. 3. ff de novat.*

65. Il *minore* allorchè ha il Curatore e contrae senza il suo consenso l'atto è nullo, se poi non ha il Curatore l'atto è valido, ma però rescindibile col mezzo del benefizio della restituzione in integrum. *L. 3. cod. de integr. restit.*

66. Gli atti, che gli *Interdetti* per causa di furore, insania, e simili fanno nell'accesso della malattia sono nulli, per quanto non sia stata dichiarata la loro interdizione, poichè non possono prestare il loro consenso nè sono capaci di volontà, e di affetto. *L 6. cod. de curat. furios. l.* 2. *cod. de contrah. empt. l.* 40. *ff. de reg. jur.*

67. Quanto ai *prodighi* tutto quello che fanno prima dell'interdizione è valido, nè può andar soggetto ad alcuna censura per causa della loro prodigalità. *§.* 2. *inst quib. non est permiss. fac. test. l.* 18. *ff qui test. fac. poss.*

68. Il Rettore del Benefizio non può alienare senza il consenso del Patrono, e per quanto l'alienazione non sia nulla *ipso jure*

fino da principio, nulladimeno somministra al Patrono il diritto d'impugnarla. *Cassad. de jur. patron. dec.* 3. *n* 3. *Thes. Ombros. T.* 1. *Dec.* 35 *n.* 5.

69. I Rettori, e gli Economi delle Chiese non possono alienare, o rilasciare con titolo di Enfiteusi, o di feudo i Beni della Chiesa ai loro parenti, o congiunti, ed il contratto è soggetto alla rescissione, a meno che non costi della sincerità dell' atto, e dell' evidente utilità della Chiesa.. *Auth. quibuscumq. cod de Sacros. Eccles. Ombros. Det. Decis.* 35 *n.* 1. 2. 3.

70. Non ha facoltà il *Marito* di disporre del fondo dotale, o mutare le condizioni che lo riguardano. *Fontanelli de pact. nupt. claus.* 4. *gloss.* 8. *p.* 13 *Ombros. T.* 4. *Dec.* 36. *n.* 6.

71. I Religiosi non possono far Testamento, nè qualunque altra disposizione non tanto attivamente, che passivamente. *Cutel. de donat disc.* 2. *par.* 3. *n.* 9. *Ombros. T.* 9. *Decis.* 5. *n.* 43.

72. Il *decotto* non può disporre in alcuna forma, ed i di lui atti sono nulli, attesochè si reputa morto civilmente. *Gait de credit. cap.* 2. *tit.* 7. *n.* 2421. *Urceol. de trans. Qu.* 34 *n.* 29. *Ombros. Tom.* 8. *Decis.* 32. *n.* 9.

73. Il *figlio di famiglia* può disporre liberamente non tanto per atti tra i vivi, quanto per atto di ultima volontà dei beni da esso acquistati in occasione di guerra, e di milizia, coll' esercizio delle cariche, o impieghi civili, di professioni, o arti liberali, e nel clericato, attesochè questi beni costituiscono il di lui patrimonio castrense, o quasi castrense. *Leg. del 15 novembre 1814. art.* 17.

74. I figli di famiglia compita l'età di *anni diciotto* hanno la facoltà di disporre per testamento, o per altro atto qualunque di ultima volontà dei loro *beni avventizj*. *D. leg. art.* 18.

75. I figli di famiglia minori, cioè quelli che non hanno compita l'età di anni ventuno non hanno facoltà di contrarre alcuna specie di obbligazione, disporre per atti tra i vivi, alienare in alcun modo i loro beni, nè stare in proprio nome in giudizio senza il consenso di quello, sotto la cui potestà essi vivono, e nel caso di sua assenza, o rifiuto, senza l'autorizzazione del Giudice. *D. leg. art.* 19.

76. È necessaria l' autorizzazione giudiciale in tutte le obbligazioni dei figli di famiglia, allorche si tratta di obbligazioni che interessano a vantaggio di quello, alla cui potestà sono sottoposti. *D leg art.* 20.

77. I figli di famiglia maggiori non possono quanto ai loro beni, che non siano

castrensi, o *quasi castrensi* porre in essere alcuno degli atti indicati nel suddetto articolo 19. di detta Legge senza il consenso di quello, che esercita i diritti della patria potestà. Questo consenso si richiede unicamente per il di lui proprio interesse. *Detta leg. art.* 21.

78. Le obbligazioni dei figli di famiglia, e gli atti sopra espressi in difetto delle prescritte formalità sono *nulli*; ma la nullità non può dedursi, che dal figlio di famiglia, e dai suoi eredi universali, o dal Padre in ciò, che riguarda il suo interesse. *D. leg. art.* 22.

79. Qualora i figli di famiglia in conseguenza delle loro obbligazioni siano divenuti locupleziori, le medesime si sostengono, dentro i limiti per altro, e nella misura della loro locupletazione. *D. leg. art.* 23.

80. Si sostengono le obbligazioni dei figli di famiglia, allorchè nell' atto di obbligarsi abbiano asserito di esser prosciolti dalla patria potestà, purchè sia concorsa nel terzo contraente una plausibile credulità di questa asserzione fondata in qualche probabile motivo. *D. leg. art.* 24.

81. Parimente si sostengono i contratti fatti dai figli di famiglia maggiori allorchè pubblicamente, o generalmente maneggino gli interessi, e i beni di quello, sotto la di cui potestà essi vivono con di lui scienza, e pazienza. *D. leg. art.* 25.

82. Si sostengono ancora i contratti dei *figli di famiglia*, ancorchè abitino, e con-

vivano con quello, alla cui potestà sono sottoposti, quando agiscano pubblicamente in figura di padri di famiglia, e godano per una credulità derivata dal fatto loro, e dall' acquiescenza dell' ascendente, che esercita la patria potestà, la comune reputazione di persone abili ad obbligarsi. *Det. leg. art.* 26.

83. Sono valide le obbligazioni dei *figli di famiglia*, che esercitano pubblicamente la *Mercatura*, ed in tal caso chi gode della patria potestà, è tenuto per i debiti dai medesimi contratti per causa di *Mercatura*, a meno che non abbia resa nota al pubblico una contraria sua dichiarazione, o protesta. *D. leg. art.* 28.

84. Nel caso, che ai figli di famiglia sia stato costituito un *peculio* da chi gode la patria potestà, è questi obbligato verso i terzi contraenti dentro i limiti del peculio soltanto, quando abbia reso pubblico, e notorio l' atto della costituzione del peculio, altrimenti è tenuto indefinitivamente. *Det. leg. art* 29.

85. È in facoltà dei figli di famiglia di accettare liberamente le obbligazioni altrui, che ridondino in loro positiva utilità. *D. leg. art.* 30.

86. Sono assolutamente nulle tutte le obbligazioni dei minori *non autorizzate dal giudice* senza distinzione di puberi, e impuberi, cioè di quei figli, e discendenti rimasti nell' età minore per la morte dell' ascendente, presso cui risiede la patria pote-

stà. *D. leg. art.* 1. e 4. *della Tutela Testamentaria ec.*

87. Le *Donne* innutte, o vedove, ancorchè non soggette alla patria potestà, e maggiori di ventun' anno non possono contrarre alcuna specie di obbligazione, disporre per atti tra i vivi, alienare in alcun modo i loro beni senza il decreto del Giudice di prima istanza del loro respettivo domicilio, e senza il consenso del loro padre, quando esista, e non sia, o interdetto, o assente; E non esistendo il padre, o esistendo sia interdetto, o assente, è necessario il consenso di un Curatore specialmente deputato dal Giudice, che deve interporre il decreto. *D. leg. art.* 1. e 2. *delle obbligazioni delle donne*; con dichiarazione, che le donne maggiori di anni ventuno, o innutte, o maritate, o vedove, siano o non siano soggette alla patria potestà, possono stare in giudizio anche nella qualità di Attrici senza la cerziorazione, o decreto del Giudice, senza il consenso del padre, o del marito, senza l'intervento del Curatore, e senza altra formalità tanto per gli atti, che riguardano l'amministrazione dei loro beni, e rendite, quanto per quelli concernenti l'esazione dei loro capitali, dei frutti, dei trattamenti, delle pensioni, dei canoni, e simili; come pure per tutti gli altri atti interessanti l'esecuzione in ogni rapporto di qualunque contratto legittimo; E queste disposizioni sono applicabili ai *maschi* maggiori di ventun anno, ancorchè soggetti alla

patria potestà. *Mot. prop. del 25. Gennajo 1815. per tot.*

83. Nel caso, che la *Donna* sia *maritata*, oltre il consenso del padre, e respettivamente del curatore, e oltre il decreto del Giudice, deve intervenire negli atti preindicati il consenso del marito, quando non vi abbia interesse. *D. leg. art.* 3. *delle Obbligazioni delle Donne.*

89. La *Donna maritata* non potrà essere autorizzata ad obbligare, alienare la sua dote, o a disporre di essa se non che per la metà della medesima. *D. leg. art.* 6. *delle Obbligazioni delle Donne.*

90. Le solennità preindicate debbono precedere, o accompagnar l'atto, che vuol porsi in essere, nè possono rimaner supplite per via equipollente. *D. leg. art.* 7. *delle Obbligazioni delle Donne.*

91. Le obbligazioni delle Donne mancanti delle solennità sopra dichiarate saranno *nulle*; e la nullità potrà dedursi da chicchessia per l'effetto di escipere, e dalla sola *donna*, e suoi eredi universali per l'effetto di agire. *D. leg. art.* 9. *delle Obbligazioni delle donne.*

92. Le *Donne* innutte, o vedove esercenti qualunque mercatura, o traffico senza dependenza da alcuno possono obbligarsi senza bisogno di solennità per tuttociò, che riguarda questo esercizio. Parimente le donne maritate quando esercitano la mercatura, o il traffico indipendentemente dal marito, e con di lui scienza, e pazienza possono obbli-

garsi senza bisogno di solennità. *D. leg. art.* 1o *delle Obbligazioni delle donne.*

93. Tutti quelli, che sono inabilitati dalla Legge non possono disporre, e respettivamente ricevere per atto di ultima volontà col mezzo di testamento, o del codicillo, o della donazione per causa di morte. *Detta leg. art.* 1. *delle persone alle quali non è permesso di far testamento ec.*

94. Quelli, che non sono sani di mente nel tempo della disposizione, *i minori di quattordici anni non compiti, i figli di famiglia di diciotto anni parimente non compiti, i sottoposti, o per furore, o per demenza, o per prodigalità, e quelli che sono incorsi nella morte civile*, o in conseguenza di professione *religiosa*, o in conseguenza di *condanna*. *D. leg. art.* 2. *delle persone alle quali non è permesso di far testamento ec.*

95. Il *minore* fatto maggiore è inabilitato a disporre in favore del suo Tutore primachè il Tutore abbia reso legittimo conto della tutela. *D. leg. art.* 3. *delle persone alle quali non è permesso ec.*

96. Il *marito* nel caso di esistenza dei figli del comune matrimonio, e loro discendenti non può disporre a favore della moglie, nè viceversa la *moglie* a favore del marito, se non che dell' usufrutto della sua eredità, prelevata la legittima dei figli, e descendenti, o sivvero della quarta parte in proprietà dell' eredità medesima. *D. leg. art.* 1. *delle persone alle quali non è permesso ec.*

97. La *moglie*, che premuore senza figli

del comune matrimonio, o loro discendenti non può disporre in pregiudizio del marito della metà della sua dote, la qual metà deve appartenere a titolo di *lucro al marito* istesso, nonostante, che la moglie predetta abbia lasciati dopo di se dei figli, e descendenti da altri precedenti matrimonj. *D. leg. art. 5. delle persone, alle quali non è permesso ec.*

98. Il *coniuge binubo*, che lascia dopo di se dei figli, e descendenti di altri precedenti matrimonj non può disporre a favore del *coniuge superstite*, nè a favore dei di lui congiunti sì ascendenti, che collaterali sino al quarto grado civile inclusive, se non che di una porzione eguale a quella minore porzione di cui abbia disposto, oltre la legittima, a favore di uno dei figli, e descendenti del primo, o altro matrimonio. *D. leg. art. 6. delle persone, alle quali non è permesso ec.*

99. I *genitori* nel concorso di figli, e discendenti legittimi non possono disporre a favore dei *figli naturali*, e loro descendenti, se non dentro la misura della porzione *minore*, che hanno lasciata al di là dell' importare della legittima ad uno dei medesimi figli, e descendenti legittimi, purchè non ecceda la *sesta parte* dell' eredità disponibile. *Det. leg. art. 7. delle persone, a cui non è permesso ec.* (1)

---

(1) Quanto a questi due ultimi §§. 98, e 99. debbono prendersi in esame la *Novella 2. di Giu-*

100. *I Figli adulterini o incestuosi* sono incapaci di ricevere, ed i *loro genitori* sono inabilitati a disporre in qualunque caso a favore di essi, fuori che di una *somma annua, o mensuale* proporzionata agli alimenti necessari *D. l. Art.* 8 *delle persone, a cui non è permesso ec.*

101. Quelli, che *non son nati*, o almeno concepiti nel giorno della morte del disponente sono incapaci di ricevere *per testamento*, codicillo, e donazione per causa di morte. *D. l. art* 9. *delle persone, a cui non è permesso ec.*

102. Se per altro la disposizione è fatta a favore *di figli nati o concepiti* da un matrimonio certo, e determinato, non è proibito di comprendere nella disposizione istessa, e renderne partecipi degli effetti anche gli altri figli, che potessero nascere in futuro dall' istesso matrimonio. *D. l. Art.* 10. *delle persone, a cui non è permesso. ec.*

103. Sono incapaci di ricevere per mezzo di qualunque degli atti suddetti, eccettuato il caso del Testamento solenne, i *testimoni*, che intervengono all'atto, il *Notaro*, che se ne roga, i di lui *ascendenti, e descendenti, la di lui moglie, e di lui collaterali, ed affini* fino in terzo grado civile in-

---

stiniano, la L. foemina 3. *e* 5 *Cod. de secund. nupt.*, e l'altra *L. Hac edictali* 6. *ff. Cod. de bon. quae liber.*, lo che faremo nelle osservazioni alle formule delle disposizioni di ultima volontà.

clusive. *D. legge art.* 11. *delle persone alle quali ec.*

104. Sono incapaci di succedere gli *individui* incorsi *nella morte civile per professione religiosa, tutti i corpi, collegj, università tanto ecclesiastiche che laiche*, e generalmente tutte *le mani morte*, che non abbiano ottenuta speciale esenzione. *D. l. Art.* 12 *delle persone, che non è permesso ec.*

105. Sono capaci egualmente di ricevere per testamento, codicillo, o donazione per causa di morte tutti gli individui che sono incorsi nella *morte civile per condanna D. l. art* 13. *delle persone a cui non è permesso.*

106. Non sono incapaci di ricevere i *forestieri* per qualunque atto di ultima volontà, se non nel caso, e nel modo istesso, in cui i sudditi dello Stato di Toscana sono resi incapaci dalle leggi del paese, al quale appartengono i forestieri medesimi. *D. l. art.* 14. *delle persone, che non è permesso ec.*

107. Gli *Eretici*, gli *Ebrei*, *i Turchi* ed altri infedeli dimoranti in Livorno possono per privilegio del Grand. Ferdinando I disporre e ricevere per atti di ultima volontà. *Ombrosi Tom.* 2. *def* 40. *n.* 5.

108. Sono incapaci di ricevere per qualunque titolo, e salve le limitazioni di che nella *leg. del* 12. *marzo* 1751, *e del* 2. *marzo* 1769. *tutte le mani morte*, cioè tutti i corpi, collegj, e università tanto ecclesiastiche, che laiche erette a forma delle leggi, e consuetudini in Toscana; e tutte quelle persone immaginarie, che per esistere deb-

bono necessariamente esser rappresentate da esecutori, o amministratori, o legittimi, o lasciati per atti tra vivi, o di ultima volontà. *Art. p. did leg del* 1769. (1)

ARTICOLO III.

Delle Tutele, Cure, e dei Tutori, e Curatori.

Diritto Romano

1 La tutela è un ufizio pubblico: niuno in conseguenza può sottrarsene, a meno che non abbia una qualche scusa legittima, o non sia capace, o non meriti di essere escluso. *prin. instit de excusat tut l.* 9 *ff. de his qui sunt sui, vel alien. jur. l.* 214. *prin. ff. de verb. signif.*, ed il tutore ha la cura della persona del pupillo, e lo rappresenta in tutti gli atti civili. *l.* 17 *l.* 13 *l* 14. *ff. de test tut. §.* 4. *instit. qui test. am. tut. dar. poss.* (2)

---

(1) Quanto a questi due ultimi 98, e 99. debbono prendersi in esame la *Novella* 2 *di Giustiniano, la l foemina* 3 *e* 5. *Cod. de secund nupt. e l'ultra l. Hac. edictali* 6. *ff. Cod. de bon quae liber.* lo che faremo nelle osservazioni alle formule delle disposizioni di ultima volontà.

(2) *Vid. Puffendorf de iur. nat., et gent. Lib.* 4. *de orig. domin. §* 15 *vers. quocumque* „ *ibi* „ quocumque autem modo alicui huiusmodi (cioè dei Pupilli) administratio sit commissa ob. favorem tenerae sibique non sufficientis aetatis, summa fide ea erit tractanda; inde *He-*

2 Si dà il tutore ai pupilli, cioè a quelli, ai quali è premorto il padre, e che si dicono *sui juris*, e che sono impuberi, cioè che non hanno i maschi compita l' età di anni quattordici, e le femmine gli anni dodici, poichè dopo questa età, i figli non sono più impuberi, ma *minori*, ai quali fino ai venticinque anni compiti si dà il curatore.

3. Non solo il padre può assegnare un tutore, ma ancora tutti gli altri ascendenti paterni possono dare un tutore ai loro discendenti esistenti sotto la loro potestà, purchè dopo la morte degli ascendenti non cadano nella potestà di alcun altro, come del padre. *L.* 1. *prin. l.* 3. *ff. de test. tut.* §. 3. *instit. de tut. l.* 37 §. 1. *ff. de reg. jur.* §. 3. *instit de tut. l.* 1. *prin. ff. de test. tut.*

4. La madre è ammessa alla tutela dei figli comuni, purchè rennnzi alle seconde nozze, ed al benefizio del *Senat. Cons. Vellejan*, ma la madre non può essere astretta ad accettar la tutela dei proprj figli, poichè venendo ammessa alla tutela per la grazia di Giustiniano, non deve perciò interpretarsi a di lei pregiudizio. *Novel.* 118. *cap.* 5. *l.* 2. *et* 3. *cod. quando multi tut. off. fung.*

5. Il tutore non può darsi, se non per testamento, o in un codicillo, o dal giudice

---

siodus in pari gradu delicti loci, qui suppl ci, hospitique nocuerit, qui fratris cubile polluerit, quì senem parentem aspere tractaverit, *et qui mala cujuspiam fraude deceperit orphanos liberos*.

§. 3 *instit. de tutelis l.* 120. *l.* 53. *de verb. significat.*

6. Al ventre pregnante il Giudice dà il curatore, e cessa allorchè la madre ha partorito, o abortito, o si rende certo, che non è incinta. *Tot. tit. ff de vent. in poss. mittend: et curat eius.*

7. La madre passando alle seconde nozze non può esser conservata nella tutela dei suoi figli, e perciò deve prima domandare un tutore ai medesimi, e render conto dell'amministrazione fino a quel tempo tenuta *l.* 2. *cod. quand. mult. tut. off fung. nov.* 22. *cap.* 4. *nov.* 94. *cap.* 2.

8 In mancanza di detta domanda, la madre perde ipso jure la tutela, ed il suo nuovo marito è responsabile solidalmente di tutte le conseguenze della tutela da essa indebitamente conservata *l.* 2. *cod. quand. mul. tut. off. fung. nov.* 94. *cap.* 2. *nov.* 22. *cap.* 40.

9. Può il padre non ostante che rimanga superstite la madre, dare un tutore ai comuni figli, il quale esclude la medesima insieme con tutti i tutori legittimi *l.* 11. *ff. de test tut. Nov.* 118 *cap.* 5

10 La madre, che non ha la patria potestà sopra i figli, non ha nemmeno il diritto di dare il tutore ai comuni figli; ma qualora la medesima instituisca i figli suoi eredi, può dare ai medesimi il tutore, purchè venga confermato dal Magistrato con cognizione di causa. *L.* 4 *ff. de test. tut. l.* 1. §. 1 *l.* 2 *ff de conf. tut. l.* 4. *cod. de testament. tut.*

11 La tutela legittima degli Ascenden-

ti ha luogo nel caso di morte del Padre *ab intestato*, almeno quanto alla tutela, mentre una volta, che siasi devoluta la tutela al tutore testamentario, o anco soltanto che siasi sperata, non ha più luogo la tutela legittima. *L.* 11. *prin., et* §. 1., *et* 2. *ff. de test. tut., l.* 6. *ff. de legit. tut.*

12. Gli agnati, cioè quelli congiunti col defunto per mezzo di maschi, ed i cognati, cioè quelli congiunti per mezzo di femmine, Giustiniano chiamò alla tutela legittima a regola di prossimità di grado *Novel.* 118. *cap.* 4 *e* 5., avendo però escluse le femmine, perchè incapaci dei pubblici offici, ad eccezione della madre, e dell'ava, che volle che fossero preferite a qualunque altro parente *d. cap.* 5., ammettendosi tutti quei parenti che nello stesso grado erano chiamati alla tutela § *ultim. instit. de capit. diminut. l.* 9. *ff. de leg. tut.*

13. In mancanza totale della tutela testamentaria, e legittima, o che la testamentaria sia sospesa, si fa luogo ad una terza specie di tutela che chiamasi *dativa*, perchè si dà da quei magistrati, ai quali è stata concessa specialmente la facoltà di dare il tutore. *Prin. et* §. 1. *et* 2. *instit. de Att. tut l.* 11. *prin., et* 1. *et* 2., *ff. de test tut.* (1)

---

(1) La legge Attilia fu pubblicata l'Anno di Roma 443 da l. Attilio Regulo Tribuno della Plebe, mediante la quale fu ordinato, che ai pupilli, e alle donne mancanti di tutore testamentario, o legittimo si dasse un tutore dalla maggior parte dei Tribunali della plebe. *Heinec ant. Rom. ad Instit. lib.* 1. *tit.* 13. § 10.

14. Il tutore dativo si dà primieramente al pupillo, e secondariamente alle sue sostanze §. 4. *inst. qui test. tut. dar. poss.* l. 12. l. 14. *ff. de test. tut.*

15. Per tutore deve eleggersi una persona soggetta alla giurisdizione del Magistrato, che lo sceglie, e può eleggersi anco un assente, purchè i genitori del pupillo non abbiano proibito di dare quella tal persona, o il magistrato non si crei da se tutore; e nel caso, che nel luogo di giurisdizione del Magistrato non si trovi persona capace, il Presidente della provincia a proposizione del Magistrato eleggeva una persona capace delle vicine Città. *L.* 1 §. *ult.* l. 3. l. 24. l. 27 *ff. de tut. et curat. dat.* e l. 5. *ff. eod.*, *et* l. 4. l. 21. *ff. eod.*

16. Il magistrato può ex officio dare un tutore ai pupilli, che non l'hanno, specialmente quando gli costa apertamente, che il proprio officio può aver luogo *L.* 1. *ff. de jurisd.* l. 3. l. 4. *ff. de susp. tut.*

17 Ciò non ostante è permesso ai cognati, agli agnati più prossimi di grado di parentela al pupillo, gli affini, i familiari, ed amici dei genitori del medesimo possono spontaneamente chiedere tutori dal Magistrato. *L.* 2. *prin. ff. qui pet. tut.* l. 5. l. 10. *cod. eod.*

18. Anche i creditori, allorchè vogliono convenire in giudizio il pupillo, e chiunque altro che voglia provare contro del pupillo una pretensione deve domandare al Magistrato un tutore, che lo rappresenti *L.* 2. §. 3. *ff.* l. 1. l. 4 *cod. qui pet tut. et curat.*

19. La madre poi, l'ava, gli agnati, e i cognati più prossimi al pupillo hanno l'obbligo preciso di domandare per il pupillo un tutore al magistrato, altrimenti sono esclusi dalla di lui eredità, senza ammissione di scusa alcuna d'ignoranza di diritto. *L.* 2. §. 1. *qui pet. tut. vel curat. l.* 2. §. 23., *et* 28 *ff. ad Sen. consult. Tertul. l.* 6. *cod. qui pet. tut. vel curat.*

20 Vi è luogo al protutore, allorchè il pupillo possiede beni in paese estero; in questo caso il tutore, e il protutore sono indipendenti, e non obbligati l'uno verso l'altro per la loro respettiva amministrazione. *L.* 13 *ff de test. tut. l.* 17. *ff. de tut. dat. l.* 4. *de administrat et peric. tut. l.* 2. *cod. de div. tut. l. ult. cod. si ex plur. tut.*

21. La tutela è un peso personale, che non passa agli eredi del tutore. Questi sono tenuti soltanto per l'amministrazione del loro autore, e quando siano in età maggiore, sono tenuti a continuarla finchè non sia deputato un nuovo tutore. *L.* 16. §. 1. *ff. de tut. l.* 1. *ff. de fidejuss. et nom. et haer. tut. l.* 4. *ff. eod.*

22. Quando gli interessi del tutore sono in opposizione di quelli del suo pupillo, o che il tutore ha uno o più contutori, la loro autorità è bastante, onde il tutore possa agire col pupillo, ed a se obbligarlo; Ed allorchè il tutore è solo, si dà al pupillo un curatore, il quale agisce negli affari che passano tra il pupillo medesimo, ed il suo tutore. *L.* 1. *cod. de in lit. tut. dan. l.* 3.

§. 2. 3. 4. ff. de tut. l. 2. in fin. cod. de in lit. tut. vel curat. dand.

23. Molte sono le cause, che secondo il Diritto Romano dispensano i cittadini dalla tutela, fra le quali quelle indicate dallo *Oinotorno* nel suo commentario all' Instituzioni di Giustiniano. *Lib. pr. tit. 25. de satisdat. tutor.*, che sono diciassette: 1. Per il numero dei figli. 2. Per l'amministrazione dei Beni fiscali. 3. Gli assenti per causa della Repubblica. 4. I Giudici, ed i Magistrati. 5. Per una lite di considerazione contro il pupillo. 6. Per la moltitudine delle tutele, 7. Per la povertà. 8. Per l'infermità. 9. Per l'inimicizia fra il tutore, ed il padre del pupillo. 10. Per l'ignoranza essendo illitterato. 11. Per causa di essere in età minore. 12. Per causa della milizia. 13. Per causa della professione. 14. Se il tutore non vuol essere anche curatore del pupillo. 15. Il marito riguardo alla cura della moglie. 16. Per la lontananza de' beni del pupillo oltre miglia cento, e 17. Per la questione di stato, cioè se il padre del pupillo abbia preteso, che il tutore fosse suo schiavo.

24. Qualunque tutore finita la tutela è tenuto a render conto della sua amministrazione. *§. ult. instit. de attil. tut. l. 1. §. 3. ff. de tutor., et rat. distrah. l. 1. cod ubi de rat. tam publ. quam priv. Nov. 72. cap. ult.*

25. Il Curatore si dà a quelli che trovansi in istato di imbecillità, di demenza, o di furore, ai prodighi, ai sordi e muti, ed a tutti coloro, che affetti da una perpetua malattia non possono amministrare i propri affari §. 3., e 4. *instit. de curat et tot. tit. ff. de curat. fur., et de tutor., et curat.*

26. Anche i minori, cioè quelli che non hanno compita l'età di anni 25. sono regolati da un Curatore. *Prin. instit., et* §. 2. *de curat. leg.* 1. §. *ult. ff. de minor.* 25. *ann.*

27. Le stesse persone, che sono obbligate a chiedere il tutore, devono ancora domandare il curatore, ad eccezione dei minori di 25 anni, che devono domandarlo da se stessi. *Prin. instit., et* §. 2. *de curat. l.* 1. §. *ult. ff. de min.* 25 *ann.*

28. I medesimi Magistrati, che danno il Tutore, assegnano il curatore. §. 1. *instit. de curat. l.* 3. *ff. de tutor., et curat. dat.*

29. I curatori si danno principalmente ai beni, e secondariamente alla persona; all'incontro i Tutori si assegnano primieramente alla persona del pupillo, ed in secondo luogo al suo patrimonio. *L.* 12. *l.* 13 *l.* 14. *ff. de testam. tut.* §. *penult. instit. qui test. dar. poss.*

30. Le stesse cause, che scusano dalla tutela dispensano dalla cura, come pure quanto al loro rendimento di conti, conforme resulta dai titoli dei *digesti*, e del *cod.*

GIUS TOSCANO.

31. Per la morte dell'ascendente presso cui risiede la patria potestà, i figli, e i discendenti rimasti nell'età minore, cioè che non hanno compita l'età di *anni ventuno*, e che non ricadono nella potestà di altro loro ascendente, passano sotto l'autorità del Tutore. *Leg. del* 15. *Novembre* 1814. *della tutela Test., legitt., e dat. art.* 1.

32. Il Tutore deve invigilare, e presiedere alla persona, ed all'amministrazione del patrimonio dei pupilli per tutto il tempo della minore età. *Det. legge della tut. ec. art.* 2.

33. Tutte le obbligazioni dei minori non autorizzate dal giudice, senza distinzione di puberi, o impuberi sono assolutamente nulle. *D. leg. della tutela ec. art.* 4.

34. Soltanto le obbligazioni dei minori per causa di commercio saranno valide qualora dal giudice siano autorizzati ad esercitarlo. *D. leg. della tut. tit.* 5.

35. Sono valide tutte le obbligazioni dei maggiori a favore dei minori, anche senza l'autorizzazione del giudice in quelle parti, che ridondano in positiva e indubitata utilità dei minori stessi. *D. l. della tut. test. art.* 6.

36. Attesochè la patria potestà risiede

nel solo ascendente, perciò egli soltanto ha il diritto di nominar nel testamento il Tutore ai figli, e ad altri discendenti, purchè non ricadano alla sua morte nella patria potestà di alcun' altro. *D. leg. della tutela art.* 7. (1)

37. Qualora la madre nel suo testamento nomini il tutore, la nomina potrà essere approvata dal Giudice, ed il soggetto nominato, ed approvato assumerà il carattere di tutore dativo. *Det. leg. della tutela testam. art.* 8.

38. È permesso all' *estraneo*, che onora il minore della universale instituzione di erede, o anche di legati, o che gli conferisce qualsivoglia emolumento, di destinare un amministratore di tutto ciò, che ha lasciato, o conferito al minore indipendentemente dal tutore di esso. *D. l. della tut. testam. art.* 9.

39. Alla sola madre si deferisce la tutela legittima subito dopo la morte del padre sopra i figli non emancipati. *D. l. della tut. testam. art.* 10.

40. Può il padre nominarla tutrice nel testamento, e in questo caso è *tutrice testamentaria* a tutti gli effetti: può anche nel

---

(1) Dall' antico Diritto Romano niuna potestà è conferita alle madri sopra i propri figli; nulladimeno merita tutta la considerazione la risposta di Ulpiano nella *L.* 4. *ff. de Curat. furios.* = Pietas enim parentibus, etsi inaequalis est eorum potestas, aequa debetur.

medesimo destinarle un curatore. *Det. leg. art.* 11.

41. Nella tutela legittima della madre può il giudice anche d'ufizio destinare per giuste cause, ed espresse un curatore. *Detta leg. art.* 12.

42. La madre passando alle seconde nozze perde in qualunque caso la qualità *di tutrice*. *D. l. art.* 13.

43. Ha l'obbligo di notificare preventivamente al Giudice il suo futuro matrimonio, onde provveda alla tutela. *Det. legge art.* 14.

44. In mancanza di questa preventiva notificazione è tenuta solidalmente col suo nuovo marito a tutti i danni, e pregiudizj, che venissero in qualunque modo a risentire i suoi figli minori. *D. l. della tut. test. art.* 15.

45. È per altro nelle facoltà del Giudice di mantenere la madre, quando essa ne faccia istanza, nella tutela, secondo il suo prudente arbitrio, o sola, o nominando un contutore, che può essere anche il nuovo marito, e in questo caso, l'uno, e l'altra sono *tutori dativi* a tutti gli effetti. *D. leg. art.* 16.

46. Non esistendo il tutore, nè testamentario, nè legittimo, il giudice destinerà il dativo. *D. l. art.* 17.

47. Il Giudice in questa destinazione dovrà aver riguardo agli zii paterni, ed ai più prossimi parenti dei minori, secondo il suo più prudente arbitrio, e deve principal-

mente considerare il maggior vantaggio di questi ultimi. *Detta legge artic.* 18. *della tutela testam.*

48. Oltre i parenti sono tenuti i Cancellieri Comunitativi, i rappresentanti delle Comunità, o in corpo, o individualmente, e tutti gli agenti di giustizia subordinati ai respettivi giusdicenti locali a denunziare colla maggior sollecitudine al Giudice le persone, che abbisognano di tutore, onde vi provveda senza ritardo.

49. Il tutore qualunque o *testamentario* o *legittimo*, o *dativo*, che abbia degli interessi in proprio di qualsivoglia specie, i quali siano in collisione con quelli del minore, è nell'obbligo di ricorrere al Giudice, onde destini per gli interessi medesimi un curatore speciale finchè non siano definitivamente liquidati, altrimenti è tenuto ai danni, e pregiudizj, che possa in qualunque modo risentire il minore..

50. L' *amministrazione della tutela, e della cura è gratuita*; le sole spese, che il tutore, o curatore avrà fatto del proprio a vantaggio della medesima devono esser rimborsate, come di ragione. *D. leg. art.* 44. *dell' amministrazione, e del rendimento di conti dei tutori, e curatori.*

51. Nondimeno nel solo caso, nel quale l' amministrazione della tutela, o cura apporti un positivo danno al tutore, o curatore, potrà essergli assegnato dal prudente arbitrio del Giudice una proporzionata

indennizzazione, ed anche un discreto annuo emolumento. *D. l. art. 45. dell' amministrazione ec.*

52. I tutori, e curatori nominati procederanno immediatamente a formare un' esatto e distinto Inventario di tutti gli stabili, mobili, semoventi, crediti, azioni e ragioni, e generalmente di tuttociò, che per qualunque titolo spetti al patrimonio del minore, o altro sottoposto, e prima di assumere l' amministrazione sono obbligati a dare *idonea cauzione* di bene, e fedelmente esercitarla. *D. l. art. 46. dell' amministrazione ec.*

53. Da questa *cauzione* sono esenti i *tutori testamentarj*, a meno che non si provi avere il testatore ignorato la vergenza all' inopia di quello, che ha nominato, nel qual caso sarà questo tenuto a prestare la necessaria *cauzione*, e possono esser dispensati da questa *cauzione* anche i tutori *dativi*, allorchè si tratti di patrimonj poveri, e miserabili. *D. leg. art. 47. dell' amministrazione ec.*

54. Non pnò la madre tutrice *legittima* dei suoi figli assumere la tutela senza la previa obbligazione della metà delle sue doti autorizzata dal Giudice. *D. leg. artic. 48. dell' amministrazione ec.*

55. Non è permesso nè ai tutori, nè ai curatori senza l' approvazione del Giudice di procedere alla *compra*, o *alla vendita* di beni stabili, di sottoporre tutti, o parte dei detti beni esistenti nel patrimonio ammini-

strato al vincolo di *livelli perpetui*, o di *lunga durata*, e di contrattarne la locazione, che oltrepassi gli *anni cinque*, nè di proseguire traffici mercantili: e non potranno senza la stessa approvazione ritirare capitali fruttiferi, meno il caso, che il debitore ultroneamente voglia restituirli, nè prendere denaro a titolo di cambio, o di censo, nè assegnare la dote alle figlie, nè azzardare finalmente veruna contrattazione, per cui gli interessi del patrimonio dei sottoposti si espongano a pericolo di soffrir danno, o deperimento. *D. leg. art. 52. dell' amministrazione ec.*

56. I tutori, e i curatori con approvazione del Giudice dovranno far la vendita dei mobili, masserizie ec. superflue per mezzo del pubblico incanto; e con eguale approvazione del Giudice impiegheranno ogni somma di denaro non necessaria all' occorrenze ordinarie della loro amministrazione, ed alla decenza della famiglia; altrimenti saranno essi tenuti a pagar del proprio gli interessi legittimi sopra le somme che avranno ritenute infruttifere. *D. l. art. 54, e 55. dell' amministrazione ec.*

57. I tutori devono render conto della loro amministrazione ogni triennio, ed i curatori ogni anno. *D. l. art 56. dell' amministrazione ec.*

58. Non è permesso ad alcuno, che venga destinato al *pubblico uffizio della tutela*, o della cura il ricusare di accettarlo, se non abbia da addurre una delle *scuse* quì sotto indicate, cioè.

1. Il padre di quattro figli viventi legittimi, e naturali.

2. Quelli, che hanno già tre *tutele*, o *cure*, o in proprio, o nella famiglia, alla quale appartengono; o potranno egualmente servire a scusarli due *tutele*, o *cure*, ed anche una sola, qualora quelle, o questa siano di tale importanza da rendere troppo grave ai medesimi il nuovo incarico.

3. Quelli, che sono attaccati da abituale malattia, che non gli permetta di occuparsi degli affari.

4. I *Vecchi*, che hanno compiti gli anni *settanta*.

5. I Magistrati in attività di servizio, e gli impiegati nelle Regie, e pubbliche amministrazioni.

Sono esclusi per incapacità assoluta, o relativa alla condizione particolare della persona.

6. I sordi e muti, i ciechi, i furiosi, e dementi, i minori, ed i soggetti al Curatore.

7. Le donne, eccettuate le madri verso i propri figli, e l'ava paterna verso i nipoti.

8. Gli Ecclesiastici costituiti negli ordini sacri, se non sono congiunti in quarto grado civile del minore, o del sottoposto al Curatore.

9. Chiunque finalmente ha promosso delle accuse criminali contro la persona del minore, o altro sottoposto, o che ha contestata lite per proprio interesse contro il patrimonio dei medesimi. *D. leg. art.* 62, *e* 63. *delle scuse ec.*

SEZIONE II.

Articolo I.

Dei benefizj, e privilegj, e delle renunzie ai medesimi.

Diritto Romano e Diritto Canonico.

1. Compete al *figlio di famiglia*, cioè *qualunque discendente dell' uno, e dell'altro sesso*, che è soggetto alla *potestà* di un suo ascendente, il benefizio, o sia l'eccezione del *Senato Consulto* Macedoniano, allorchè il figlio di famiglia riceve denaro a mutuo, o imprestito, o che sta mallevadore in un atto di mutuo, o imprestito, ed ancorchè non siano stipulate usure, o frutti, e si estende questa eccezione anche al padre suo, ed agli eredi di ambedue. §. *pen. instit. quod cum eo qui in alien. pot. l.* 7. §. 10. *l.* 9. §. 3 *l.* 18. *ff. de S. C. Maced. l.* 7. §. 1. *ff. de excep. l.* 7. §. 9. *junct. l.* 3. §. 3. *ff. de S. C. Maced.*, essendo bastante, che il figlio di famiglia sia sotto la patria potestà al tempo della numerazione del mutuo. *L.* 3. §. *ult.*, *et ll. seq. ff. eod.* (1)

---

(1) Il Senato Consulto Macedoniano trae il suo nome da un figlio di famiglia chiamato *Macedone*, il quale fra gli altri motivi di sua scelleratezza, aveva ancor quella di prendere denaro a mutuo, ed abusarne: ciò diede cau-

2. Ha luogo ancora questo S. C. anche nel caso, che la patria potestà rimanga sospesa, come è il caso che il padre resti prigioniero dei nemici, e poi torni in patria. *L.* 1. §. 1. *ff. eod.*

3. Questo Senato Consulto non prese di mira che il *mutuo*; onde ogni altro Contratto si può far liberamente con i figli di famiglia, a meno che non sia fatta *frode* al S. C. medesimo. *L.* 3. §. 3. *l.* 7. *prin. l.* 13. *ff. l.* 3. *cod. eod.*; *Arg. l.* 9. *cod. de rescind. vend. l.* 3. §. 3. *l.* 7. *prin.*, *et* §. 1. 3. *et* 13 *l.* 9. §. 2. *ff. eod.* (1)

4. Compete alla *Donna* il benefizio, o sia l' eccezione che nasce dal *Senato Consulto Vellejano*, che non riguarda solamente il Contratto di *mutuo*, ma si estende ad annullare qualunque altro Contratto che si stipula dalla *Donna*. *L.* 1. *prin. l.* 2. §. 1. *ff l.* 2.

---

sa al Senato Romano di proibire di dar denaro a mutuo ai figli di famiglia sotto pena della perdita del denaro medesimo, con togliere ai mutuanti l' azione col mezzo dell' eccezione introdotta da questo Sen. Cons. *L.* 1. *ff. de Sen. Cons. Maced.*

Questo Senato Consulto fu pubblicato sotto l' Imperatore Claudio negli anni di Roma 800 *Heinec. ant. Rom. lib.* 4 *tit.* 7.

(1) In quali casi competa, o nò il *Sen. Cons. Maced.* si esaminino le osservazioni alle formule del mutuo, o imprestito di che nelle seguenti Sezioni.

§. 2. *ff. ad S. Con. Vellejan. l.* 22. *cod. eod. pr. instit. quib. alien. licet, vel non.* (1)

5. Compete alla *Donna* altresì l' altro benefizio, che nasce dalla *Novella* 134. *cap.* 8. *dell' Imper. Giustiniano*, mediante la quale fu disposto, che la mallevadoria delle Donne prestata per i loro Mariti fosse *nulla ipso jure*, non ostante qualunque conferma o reiterazione della medesima.

6. Compete ai *Puberi*, ed ai prossimi alla *Pubertà* il benefizio della *restituzione in integrum*, nonostante che possano intervenire in un' atto in qualità di *Mallevadori* con l' autorità però dei loro Tutori, o Curatori. § 9. *instit. eod. l.* 1. *ff. de in integr. restit l.* 16.

---

(1) L' esperienza fece conoscere agli antichi Romani, che le Donne non erano tanto prudenti da antivedere in lontananza il tardo danno che poteva facilmente derivare dal far per altri una mallevadoria; perciò sotto l' impero di Augusto, e poi di Claudio fu proibito alle Donne di far sicurtà per i loro Mariti. *L.* 2. *prin. ff. ad Sen. Cons. Vell.* In seguito sotto il Consolato di Marco Silano, e Vellejo Tutore fu proibito alle *Donne* di far sicurtà per qualsivoglia altra persona con un Senato Consulto, che dal Consolo Vellejo, fu chiamato *Senat. Cons. Vellejano. L.* 1. *prin. l.* 2. §. 1. *ff. eod.* In quali casi competa, o nò alle Donne questo Benefizio si ricorra alle osservazioni, di che nelle formule degli atti, che riguardano le mallevadorie delle Donne.

Questo Senat. Cons. fu fatto l' anno di Roma 798. *D. Heinec. lib.* 3. *tit.* 21.

prin. et §. 1. ff. de minor. l. 2. cod. de filio fam. minor.

7. Compete ai Mallevadori il benefizio dell' ordine, o sia escussione stato introdotto dall' *Imperator Giustiniano nella Novel. 4. cap. 1.* che concorda coll' autentica *praesente cod. de Fidejussor.*, mediante il qual benefizio possono i Mallevadori obbligare il creditore ad intentare la sua azione prima contro il principal debitore, nè possono esser costretti al pagamento, se il debitore principale non viene ritrovato insolvibile.

8. Compete a più Mallevadori di un medesimo debitore, e per uno stesso debito il Benefizio della divisione, o sia *Epistolae D. Adriani* stato introdotto dall' Imperatore Adriano con una sua Lettera. *L. 26. l. 27. §. 1. ff. de Fidejuss., et mand. §. 4. instit. de Fidejuss.*, di poi confermato dall' Imperatore Antonino Pio. *L. 49. §. 1. ff. eod.*, il qual *Benefizio* ha luogo quando intervengono più mallevadori per un medesimo debito, senza che siasi determinata la parte del debito, per cui ciascun fidejussore è intervenuto. In ordine a questo *Benefizio* ognuno dei mallevadori può domandare di non essere condannato a pagare più della sua *virile porzione*, purchè gli altri mallevadori siano solvibili al tempo della contestazione della lite.

9. Compete il Benefizio della *cessione delle azioni*, *cedendarum actionum*, a chi fra più mallevadori per un medesimo debito, paga tutto il debito, mediante il qual *Benefizio* può costringere

il creditore a cedergli le proprie azioni contro gli altri mallevadori. *L.* 13. *l.* 17. *l.* 36. *l* 39. *ff. l.* 11. *l.* 14. *l.* 21. *cod. de Fidejuss., et mand.* Questa *cessione* deve farsi prima del pagamento; d' altronde è del tutto vana; Contuttociò, se prima del pagamento siasi convenuto, che saranno in seguito cedute le azioni, e che dopo il pagamento si proceda alla cessione delle medesime, utile sarà una tal cessione, poichè si reputa una vendita di azioni. *L.* 76. *ff. de solut. l.* 36. *in fin. ff. de Fidejuss. et mand.*

10. Compete il benefizio, o sia l' eccezione del non numerato denaro *non numeratae pecuniae* a chi ha consegnato al mutuante, o sia il datore, o sovventore del danaro con titolo di mutuo o imprestito, il chirografo, o atto relativo, come se abbia ricevuto il denaro in esso convenuto, e che in realtà non gli è stato consegnato, nè lo ha ricevuto. *L.* 1. *ff. de exceptionibus, et l.* 12. *exception.* 19. *ff. de probation.*

11. Compete al contrario il *benefizio*, o sia l' eccezione del non pagato denaro non *solutae pecuniae* al creditore, che nel supposto, che gli venga restituito il denaro imprestato, consegna al Debitore il chirografo, o l' atto relativo, senza ricevere il pagamento, o la restituzione del denaro imprestato.

Ha luogo in questo caso la repetizione del credito, sperimentata che sia dentro treuta giorni quest' eccezione. *L. in contractibus cod. de non num. pecun.*

12. Compete il *benefizio*, o sia l' ecce-

zione della non numerata dote non *numeratae dotis* allo sposo che nella Scritta, o atto di convenzioni matrimoniali, o di parentado confessa aver ricevuto dal suocero la Dote, non ostante che di fatto non l'abbia ricevuta. É per altro limitato il tempo per far uso di quest' eccezione, poichè se il matrimonio si scioglierà dentro il biennio, quest' eccezione può dal Genero sperimentarsi soltanto dentro l'anno. Se poi il matrimonio si scioglierà dopo il biennio, e dentro il decennio, in questo caso si può proporre questa eccezione soltanto dentro i tre mesi *L. Fin. cod. de dote cauta, et non numer.*

13. Compete al Mallevadore il *benefizio* della nuova costituzione dei *Fidejussori, Novae constitutionis de fidejussoribus*, nel caso che quegli che ha prestato la mallevadoria per un altro venga intimato al pagamento come Mallevadore, possa difendersi, domandando che venga prima escusso il principal debitore, purchè questi sia in detto tempo presente, e solvente. *Aut. praesente cod. de fidejussor.*

14. Compete il *Benefizio* della nuova costituzione dei due rei, *novae constitutionis de duobus reis* a quelli che solidariamente si sono obbligati al pagamento allorchè uno di questi *correi* venga intimato al pagamento per l'intiero del debito, e gli altri *correi* siano presenti, e solventi, acciocchè il *correo* possa essere soltanto tenuto al pagamento della sua rata, o porzione del debito.

15 Compete il Benefizio indotto dalla

l. de his ff. de transact. a favore di chi transige sopra questioni dipendenti da un testamento, senza aver preventivamente presa cognizione del medesimo. Questa legge proibisce di transigere sopra simili controversie.

16. Compete *il Benefizio* della *l si umquam cod. de revocand. donat.* a favor di quello, che dona universalmente, o particolarmente, poichè qualora gli sopravvengano dei figli possa far revocare la fatta Donazione.

17 Compete il Benefizio derivante dalla *l. fin. de pactis pignor*, a favore di chi ha dato con titolo di pegno qualche cosa col patto, che se dentro un certo dato tempo non lo avrà redento si abbia per ceduto, e rilasciato al Creditore, col far riprovare detto patto col presidio di detta legge.

18. Compete il *benefizio della restituzione in integrum* ai maggiori per la clausola *si quà iusta mihi causa videbitur*, qualora abbiano una giusta causa di ricorrere a questo benefizio, *ut in l. j. ff. ex quib. major.*

19. Compete il benefizio *quadrimestre* a favore di quello, che è stato condannato al pagamento coll' azione personale per ottener la dilazione del quadrimestre al pagamento *l. 4. § si quis condemnatus ff. de rejud. Si osservi ciò che è stato detto nelle seguenti renunzie.*

20. Compete il benefizio del diritto delle ipoteche, *juris Hipothecarum* alla moglie sopra i beni del marito, avendo essa la tacita ipoteca sopra tutti i beni del marito, subitochè la dote vien pagata al medesimo,

all'effetto di esser la moglie preferita a tutti i creditori del marito, ancorchè anteriori, ed aventi l'ipoteca espressa, *l. fin. cum gloss. magis ibi Cod. qui pot. in pign.*, avvertendo, che questo benefizio compete soltanto per la donazione per le nozze. *D. leg. fin. Si veda ciò, che è stato detto nelle seguenti Renunzie.*

21. Compete il benefizio del diritto delle ipoteche „ *juris Hipothecarum* ai creditori aventi l'ipoteca tacita, o espressa sopra i beni dei loro debitori all'effetto di esser preferiti a tutti gli altri creditori. *Leg. 2. cod. qui pot. in pign. hab.*

22. Compete la condizione dell'indebito *condictio indebiti* a quelli che hanno pagato ciò, che non dovevano pagare per ottenerne il rimborso. *Vid. Bart. in l. si §. item quaesint ff. de condict. indeb. Si osservino le seguenti renunzie.*

23 La condizione senza causa, *condictio sine causa, ex iniusta causa ob turpem causam*. Compete la prima per farsi restituire dal creditore stato saldato il chirografo, o il titolo del credito. E la seconda, e la terza compete per ripetere ciò che è nostro, e che da altri si ritiene ingiustamente,

24. La legge *apertissimi cod. de judic.* permette a chiunque di allegare a sospetto il Giudice, maggiormente, se è un giudice delegato, purchè si ricorra al benefizio di questa legge avanti la contestazione della lite. *Si osservi quanto è stato detto nelle seguenti renunzie.*

25. Il Benefizio *della Legge, e dell'Inventario* compete a quelli che vogliono adire l'Eredità con esser tenuti a favore dei terzi soltanto dentro le forze della medesima. *L. fin. Cod. de jur. delib.*

26 Compete al marito, o al di lui padre il *benefizio*, che nasce dal *tit. ne fidejussores dotium dentur*, per non essere obbligati a dar mallevadore per conservar la dote della moglie. *Si osservi ció che é stato detto nelle seguenti renunzie.*

27. Il *benefizio* che nasce dalla *legge fin. cod. de revocand. donat.* compete al Donante per revocare la fatta donazione per le cinque cause, delle quali si tratterà nelle osservazioni sopra le formule degli Atti di Donazione. *Si osservi ciò che è stato detto nelle Renunzie seguenti.*

28. Compete il benefizio dell'Autentica *hoc ita de duobus reis* ai mallevadori, allorchè si costituiscono principali espromissori.

29. Il *benefizio di competenza* comunemente detto il Benefizio *deducto ne egent.* compete ad alcune persone, che o per vincolo di parentela, o per la milizia, o per beneficenza, o per una calamità non possono essere dai lor creditori spogliati di tutto il patrimonio, ma loro appartiene il diritto di riservo di una porzione da poter vivere secondo la loro dignità, cioè; per vincolo di parentela i genitori *L. 7. §. 7. ff. de obseq. l. 16. ff. de re jud. §. 38 Instit. de action.* I fratelli, e i socj, i quali si ri-

guardano come fratelli, tanto se la società è universale, quanto se è particolare *L.* 63. *prin. ff. de rejud* §. 38, *instit de act.*,

I coniugi *L.* 17. *l.* 20. *ff. de rejud. l. uniea* §. 7. *cod. de rei uxor.* §. 37. *instit. de act.* ed i suoceri. *L. penult. ff. de jur. dot. l.* 17. *ff. solut. matr. L.* 21. *l.* 22. *ff. de rejud.*

I militari *L.* 6. *l.* 18. *ff. de rejud. l.* 7. *ff. de castren. pecul.*

I donanti *l.* 33. *in prin. ff. de jure dot.* §. 38. *Instit. de act.*

I diseredati, e quelli, che si astengono dalla paterna eredità. *L.* 3. §. 4. *ff. de min. l.* 2. *ff. quod cum eo qui in al. pot. l.* 49. *ff. de rejud.*

E quelli, che dopo di aver ceduto i beni, altri ne acquistano; *L.* 4. *l.* 6. *l.* 7. *infin. ff. de cess. bon.* §. *ult. instit. de act.*

30. Il benefizio *del Cap. Odoardus de solut, et capit. pervenit de fidejussori* compete ai Cherici, che non possono sodisfare ai loro creditori, all' effetto di non esser molestati dai medesimi, con prometter però con cauzione almeno giuratoria di sodisfarli, quando arriveranno a miglior fortuna.

Ci sia permesso di comprendere fra i Benefizj, anco quelle detrazioni, che il Diritto Romano accorda a diverse persone, cioè

31. È dovuta ai discendenti, ed ascendenti la quarta parte dell' eredità, che si chiama *legittima*, che secondo il gius antico era la quarta parte dei beni paterni, dipoi la terza parte quando i figli sono quattro, o meno, e se sono più è la metà. *Aut. novissima cod. de inoffic. testam.* (1)

32. È dovuta all' erede la *quarta falcidia*, che si detrae dai legati, purchè l'erede abbia fatto l' inventario degli oggetti ereditarj; ma non è dovuta nei legati *ad pias causas*, e quando il Testatore proibisce di far questa detrazione, *Instit tit. de l. falcidia Vinn. in instit. de l. falcid. §. et cum quaesitum*.

33. È dovuta la *quarta* Trebellianica, che si detrae dal fidecommisso universale dall' Erede che è pregato di restituire ad un

---

(1) La legittima porzione secondo *Giovanni da Costa princ. Instit de inoffic. test.* fu in origine indotta per interpretazione de Giurispr. Romani per identità di ragione della falcidia.

La quarta falcidia poi deriva dalla *Legge Falcidia* pubblicata sotto l'impero di Augusto da Falcidio Tribuno della plebe. *Heinecc. antiq. Rom. lib. 2. tit. 17. et 20.*

altro, introdotta dal *Senat. Consul. Pegasiano*, poi attribuita al *Senat. Consul. Trebell. §. sed quia stipulat. instit. de fideic. haer. ad sen. Consul. Trebell.* (1)

34. È dovuta la *quarta* parte dell' eredità al figlio arrogato, quando dal padre arrogatore è preterito, o diseredato senza causa, competendogli in questo caso l' azione, che nasce dalla *L. Divi Pij* per conseguir la quarta dei beni dell' arrogatore. *L. Papinianus* 8. *§. si quis impubes ff de inoffic. testam., et l. si arrogator* 12. *ff. de adopt.*

35. Ed è dovuta la quarta parte della Eredità alla Vedova, di che nell' *autentica praeterea cod. unde vir. et uxor.*, allorche muore il marito ricco, e lascia la moglie indotata, e povera; ed in questo caso, se i figli sono tre, o meno succede al marito insieme coi figli nella quarta parte, e se sono piu figliuoli, allora succede con essi nella porzione virile.

Di queste detrazioni si tornerà a parlare nelle osservazioni sopra le formule relative.

Gius Toscano.

36. È dovuta con titolo di *porzione legittima* la terza parte dell' Eredità Paterna,

(1) Questo Sen. Cons. fu fatto sotto l' impero di Nerone, dai Consoli Seneca, e Trebelliano Massimo. *Heinec. ant. Rom. lib. 2. tit. 5.*

materna, o avita in caso della premorienza del padre, e questi premorto, dall' eredità del proavo, alle figlie, ed altre discendenti femmine, e i loro discendenti sì maschi, che femmine esclusi in concorso dei figli, ed altri descendenti maschi di maschio, qualora però i figli, e discendenti siano *quattro*, o *meno*; se saranno *cinque*, è dovuta una porzione legittima corrispondente a cinque dodicesimi di detta Eredità; e se saranno *sei*, o *più* la porzione legittima dovuta sarà la *metà*, essendo ammessi a far numero per il calcolo della *legittima* tutti quelli, che hanno diritto a prender parte nella medesima; la qual *porzione legittima* per la dote costituita dall' ascendente non può esser lesa a danno degli altri legittimarj. *Leg. del* 18 *Agosto* 1814 *cap.* 8. *art.* 32. *al* 37. *inclus.*

37. La *porzione legittima* dovuta agli ascendenti nei casi contemplati nella *Legge del* 15. *Novembre* 1814. *art. della legittima* è la *terza* parte dell' eredità libera del defunto, o sivvero la terza parte di quella porzione, che competerebbe a uno, o più dei collaterali scritti eredi, o pure la terza parte di quella porzione che apparterrebbe ai collaterali nella successione intestata, se insieme con uno, o più dei medesimi, o con tutti sono scritti eredi uno, o più estranei.

38. Ai fratelli germani, e consanguinei, ed alle sorelle è sempre dovuta con titolo di porzione legittima la quarta parte dell' eredità libera del Testatore. *Det. legge art. della legittima num.* 16.

39. È dovuto al marito con titolo di *lucro* la metà della dote di sua moglie, che premuoja senza figli del comune matrimonio, non ostante, che la moglie abbia lasciati dopo di se dei figli, e discendenti da altri matrimonj. *D. leg. art. delle persone alle quali non è permesso ec. n. 5.*

Delle renunzie ai Benefizj, e Privilegj.

Diritto Romano.

40. È antica regola di Diritto, che tutti hanno la facoltà di renunziare a tutte quelle cose che sono state introdotte a loro favore. *L. si quis in conscribendo cod. de episc., et cler. et ead. l. cod. de pact.*

41. La sua limitazione consiste, cioè, non ha luogo la detta regola, se la renunzia riguardi i buoni costumi: se sia diretta ad escludere il delitto; se sia contro il diritto pubblico, o naturale: se sia contro il Gius civile, allorchè induca qualche forma o solennità, o altra cosa che non sia di privata facoltà: se la legge a cui si vuol rinunziare appelli in qualche maniera al diritto pubblico: se la legge a cui si vuol renunziare proibisca un patto per favore privato del renunziante in soccorso della sua fragilità, come sono le donne, ed i minori: se la legge in odio di alcune persone certe introduca un'eccezione, e finalmente se la renunzia sia contraria alla sostanza, ed alla natura dell'atto.

42. Altresì la renunzia generale a tutti i benefizj, e privilegj non è operativa quanto la renunzia speciale a quel benefizio; e privilegio, che riguarda direttamente l'atto a cui si riferisce, poichè la regola di ragione stabilisce che *expressa nocere, non expressa non nocere*.

43. Ciò premesso non si può renunziare, 1. alla *cessione dei beni*, 2. al benefizio di non poter esser condannato al di più di quello che si può fare: 3. al diritto degli alimenti: 4. alle difese in cause criminali: 5. alla dote: 6. alla reduzione all'arbitrio dell'uomo da bene: 7. che uno non sia tenuto per il dolo: 8. alle solennità giudiciarie: 9 alle solennità riguardanti i contratti delle donne: 10. alla solennità dell'insinuazione senza giuramento, per quanto alcuni prammatici siano di contrario sentimento: 11. al Sen. Cons. Vellejano, senza il giuramento della donna: 12. al benefizio della restituzione in integrum dal minore: 13. Dal cherico al privilegio del foro: 14. alla facoltà di prescrivere: 15. agli statuti fatti per il ben pubblico: 16. al Sen. Cons. Macedoniano: 17. alla libertà di provocar le divise perpetuamente: 18. al regresso per l'evizione contro il venditore: 19. al diritto reverenziale dovuto da persona a persona: 20. all'eccezione della simulazione: 21. all'eccezione della non numerata pecunia senza giuramento: 22. al privilegio a favor del terzo senza sua scienza: 23. alla facoltà di revocare il procuratore, poichè è contro la

natura del mandato: 24. allorchè la legge dispone qualche cosa per solennità e per forma dell'atto: 25. alle ferie in onore di Dio: 26. alla legge che ha la clausola annullativa: 27. *alla legge scripturas cod. qui potior. in pign. habentur*, per quanto alcuni prammatici siano di contrario parere: *alla legge apertissimi cod. de judic.* 28. al titolo *ne fidejussor. dotium dentur*: 29. alla *leg. si umquam cod. de revocand. donat.* 30. *alla leg. si his ff. de trans.* 31. al gius disponente, che niuno di due cause lucrative conseguisca la stessa cosa: 32. *alla leg. fin. cod. de pact. pignor.*, cioè che abbia luogo nel pegno il patto della legge commissoria: 33. *alla leg. fin. cod. de revocand. donat.*, e 34. a qualunque legge, che sia induttiva della facoltà pubblica, cioè di testare, di attestare, di andare per la via pubblica ec.

SEZIONE III.

Articolo I.

Delle Clausole necessarie, e solite apporsi nei Contratti, e nelle ultime volontà.

1. Le *Clausole* altro non sono che un ritrovato di parole per l'effetto di accrescer forza agli atti, e salvarli dal dolo, e dall'errore.

2. La Clausola *sola facti veritate inspecta* ha forza, ed efficacia di togliere tutte le sottigliezze legali, *ut in c. dilecti filij, ubi Anton. de Butr. de judic.*

3. La clausola *de plano, sine strepitu, et figura judicii*, si paragona alla clausola suddetta. *Bero cons.* 97. *n.* 3. *lib.* 3. *Cacheran. decis.* 1. *n.* 20.

4. La clausola del *costituto*, che si appella *constitutum possessorium*, transferite il possesso, che per quanto sia *finto*, nulladimeno si reputa per vero a tutti gli effetti di ragione. *L. quod meo* 18. *ff. de acquir., vel amitt. poss.* Questa clausola venendo apposta nel Testamento con l' altra *ex nunc pro tunc* ha forza di trasferire nell' erede il vero possesso, a meno che l' erede non sia assente, poichè allora la traslazione del possesso non segue, finchè non avrà accettato il Testamento. *Sabell in summ § constitutum n.* 29. *et* 33. *Bich. dec.* 533. *num.* 4. 11, *e* 12.

In Toscana è già invalso presso i Notari lo stile di apporre negli Istrumenti relativi la *clausola del costituto*, operando l' effetto, che unitamente al *possesso* si trasferisce ancora il dominio. *Rot. Flor. in Florentina commendae* 20. *Giugno* 1783 *§. tanto più cor. Aud. Ubaldo Maggi.*

5. La clausola *generale*, e posta in fine

dell' atto si referisce a tutte le cose precedenti. *L. si idem cum eodem §. fin. de jurisdict. omn. judic., et l. talis scriptura §. fin. ff. de leg.* 1. *soc. cons.* 128. *col.* 2. *post n.* 8. *vol.* 4.

6. La clausola non altrimenti, nè in altro modo, *non aliter, nec alio modo*, opera l' effetto, che non si può contro di essa ammettere alcuna modificazione, intelletto, o interpretazione separata dalle parole, ed importa necessità, solennità, e forma. *Par. cons.* 29. *n* 15. *usq. ad n.* 20. *lib.* 2. *Socin. cons.* 251. *n.* 4. *col.* 4. *vol.* 8. *ec.*

7. La clausola con gli incidenti, dependenti, emergenti, e connessi, *cum incidentibus, dependentibus, emergentibus, et connexis*, produce l' effetto, che in caso di appello dal gravame, s' intenda commessa la causa ancora sul negozio principale. *Bellan. decis.* 1. 615.; opera altresì l' effetto che non solo s' intenda commesso il *petitorio*, ma anche il possessorio. *Rot. Rom. in Perus. haered.* 26. *Octobr.* 1602. *cor. Pamphilio.*

8. La clausola *rebus sic stantibus*, produce l' effetto, 1. che nel caso di renunzia di una figlia ai beni paterni a contemplazione dei fratelli, se questi premojono alla sorella, in vita del padre, cessa il fine della renunzia, onde la figlia ha diritto di essere ammessa alla successione dell' eredità paterna anche ab intestato. *Surd. dec.* 251. *n.* 4. *afflict. decis.* 162 Questa clausola si estende ancora agli atti di ultima volontà. *Rot Rom. in Roman. dctis.* 19. *Febr.* 1586. *cor. Robust.*

E produce l'effetto finalmente della revoca della donazione fatta al figlio a contemplazione del matrimonio, se questi muore prima del donante, e muore senza figli. *Ricc. in collectaneis decis. par 5. collect 1771. super l. qui servus ff. de cond. ob. causam covar. lib. 3. var. resol. c. de invent. n. 120.*

9. La clausola *sine praejudicio venientium ab intestato*, senza pregiudizio di quelli, che succedono ab intestato, di cui si fa uso nelle *legittimazioni*, produce molti effetti, e segnatamente, che il *legittimato* deve escludersi dalla successione non tanto *testata*, che *intestata*. *Capjc. decis. 22. cit. per. d. Ricc. in collect 2782*, che comprende anco i trasversali. *Gam. decis. Lusitan. 278.* che il legittimato può impugnare il Testamento, cessando il pregiudizio di quelli, che succedono ab intestato. *Putheus. decis. 303. in Pisan. haereditatis 2. Mart 1550. lib. 3.* Che la legittima è dovuta al figlio legittimato. *Thoming. decis. 73. par. 2.*

10. La clausola *cum libera*: questa clausola, che suole apporsi negli Istrumenti di procura non opera se non relativamente alle cose espresse, e specificate nel mandato di procura. *Bart. in l. qui Romae § Callimacus ff. de verb. obligat. Vant. in suo tract. de nullit. ex defectu inhabilit. n. 88.*, poichè deve tenersi per regola che le parole, e clausole generali degli instrumenti non ampliano la disposizione spiegata nei medesimi, ma debbono intendersi, e ristringersi alle cose in essi specificate. *Doct. in l. si*

decreto cod. de transact. Alb. cons. 22. *in fin. lib.* 2.

11. La clausola *ex nunc, prout ex tunc*, ora per allora, ha luogo in molti atti, e contratti, e di sua natura qualifica il verbo, a cui è aggiunta, e si referisce al tempo, in cui deve incominciare, conforme fu risoluto nella *Albergatis*, 14. *Mart.* 1603. *cor. Pamph.*

12. La clausola *omni meliori modo*, in ogni miglior modo, è operativa a diversi effetti, cioè, che l'atto vaglia in quel modo che può valere. *Macerat. tutela* 25. *ottobre* 1577. *cor. Lancellott. Roman. resciss. transact.* 21. *Nov.* 1585. *cor. Blanchetto*. Che il Testamento si sostenga, come *nuncupativo Rot. Rom. divers decis.* 108. *lib* 3. *Roman. nullit. Testam.* 28. *Maij* 1582 *cor. Aldobr.* Che ciò che viene lasciato con titolo di *legato* abbia forza di instituzione, purchè detta clausola sia annessa al *legato*. *Reatina haereditatis* 3. *Martis* 1600. *cor. Justo*. Che si paragona alla clausola codicillare. *Rubin. decis.* 82. *par.* 2. *Roman. haered.* 1. *April.* 1591. *cor. Seraphin.*

13. La clausola *promittens non contravenire*, promettendo che tutte le cose sono vere, e di non contravvenire in alcuna cosa, si pratica in quasi tutti i contratti, e produce diversi effetti, cioè, che niuno può venire contro l'atto da esso stato fatto, purchè vi sia aggiunto il giuramento. *Ricc. collect. decis. p.* 4. *collect.* 929. Che nell'atto, in cui è apposta detta clausola, opera,

che s' intenda indotta la donazione fra i vivi, all' effetto, che sia irrevocabile. *Ricc. in decis. cur. Archiep. Neap.* 99.

14. La clausola *pro quibus omnibus, et singulis* è basata nella *L. Julianus ff. de legat.* 3, e le parole di essa si referiscono a tutte le cose narrate nell' instrumento, anche nunciative. *Rot. Roman. divers. dec.* 741. *p.* 2., *Roman. Palatij S. Mariae majoris* 15. *Martii* 1604. *cor. Pamphilio.*

15. La clausola *pro haeredibus et successoribus quibuscumque* è fondata nella *L.* 1. *et* 25. *ff. de rer. divis.* rende l' atto transitorio agli eredi estranei; e perciò opera, che l' Enfiteusi non tanto laicale, che ecclesiastica passi agli estranei, ed ai successori singolari. *Rot. Rom. divers. dec.* 393. *n.* 1. *p.* 1, *e nella civitat. castelli Castrimonte cor. Seraphino* 10. *Maij* 1577. *Rot. Rom. divers. decis.* 234. *p.* 2.

16. La clausola *rato manente pacto*, restando rato, e fermo il patto, è tratta dalla *L. qui fidem ff. de transactionibus*. È operativa questa clausola per l' effetto dell' osservanza del contratto. *Afflict. decis.* 220. *n.* 5. *Rot. Rom. divers. decis.* 15. *num.* 2. *p.* 1.

17. La clausola *generale* sopra la *Leg. doli causa ff. de verb. obligat.* non ha relazione alle cose specificate, nè si estende a quelle cose, che specialmente sono riservate al concedente, nè a quelle che vengono specialmente proibite. *Bellam. in decis.* 759. *quam not. ad text. in cap. indulgentia de penitentiis in sexto.*

18. La clausola, *cum potestate capiendi bona sua, et suorum haeredum nella L. creditores cod. de pign.* Questa clausola apposta nell' instrumento non importa ipoteca. *Afflict. in decis.* 201., *et* 326.

19. La clausola *ex nunc prout ex tunc*. La *Gloss. in clem* 1. *in verbo ex nunc de concess. praebendae* dichiara come operi detta clausola, e perciò in virtù della medesima qualora venga apposta nel contratto di donazione, che il padre fa al figlio per dopo la morte, produce l' effetto della traslazione del dominio dal giorno del celebrato contratto *de Franch. decis.* 213; e senza che venga apposta in un contratto, mediante il quale se alcuno doni tutti i suoi beni in caso che muoja senza figli, costituendosi *ora per allora* di possedere i beni donati in nome del donatario, succedendo il caso della mancanza dei figli al tempo della morte del donante, i beni predetti passano nel donatario, e non negli eredi del donante. *Guid. Papien. dec.* 368.

20. La clausola *salvo assensu domini, nec aliter, nec alio modo*, apposta che sia nel contratto di alienazione della cosa enfiteutica, e rilasciatone il possesso all' alienatario senza ricercare detto assenso, è opinione di *Gias. in l.* 2. *cod de jur. emphyt.* che l' enfiteuta debba cadere *a jure suo*. Questa opinione è stata abbracciata dai decidenti. *Ved. Thes. dec.* 169.

21. La clausola *omni legum auxilio* opera l' effetto, che renunziandosi al benefizio

di ogni legge s' intenda renunziato all' eccezione *dell' ordine*, e all' eccezione, *remissionis pensionis ob sterilitatem. Guid. Pap. in decis.* 377. *Capisc. in decis.* 88.

22 La clausola *salvo assensu domini* non libera dalla caducità l' enfiteuta per la fatta alienazione, come sopra si è osservato. *Gramm. dec.* 40.

23. La clausola *sine praejudicio* produce molti effetti, e segnatamente, che è preservativa delle ragioni, e mediante la medesima si rende condizionale tuttociò che si fa. *Put. decis.* 32, *et* 33. *lib.* 2., *et in decis.* 197. *n.* 22. *lib.* 1.

24. La clausola, *salvo assensu apostolico* suole apporsi nell' alienazione dei beni di chiesa, attesochè questi non possono alienarsi. È per altro abbracciata dai prammatici l' opinione che per il lasso di trent'anni si presume intervenuto l' assenso predetto, anche nel caso che nell'atto non sia enunciata detta clausola. *Rot. divers.* 3, 9. *p.* 2. *Put. decis* 365. *lib.* 2.

25. La clausola, *renuntiantes omni legum, et canonum auxilio* non produce la renunzia al benefizio *cedendarum actionum*. *Rom. cons.* 472. *n.* 3.

26. La clausola *salvo jure terti* ha luogo, allorchè il padrone diretto concede ad un altro la cosa enfiteutica a se decaduta, e la concede con detta clausola per l' effetto di non togliere al terzo il suo diritto. *Corn. cons.* 115. *n.* 2. *vol.* 1.

27. La clausola, *unica solutione conten-*

tus opera che non s' intenda divisa l'azione quando sono convenute più persone in solidum. *Carol. Ant. de Luca in prax. judic. cap.* 49 *n.* 1.

28. La clausola, *salvo jure majoris calculi* salva dalle pene contro quelli che domandano più del dovuto. *D. De Luca cap.* 49 *n.* 2.

29. La clausola, *constituens se tenere, et possidere nom ne emptoris, et domini census rem censui suppositam, donec de fructibus census fuerit satisfactus*, è inutile nel contratto del censo, atteso che nel compratore del censo di sua natura non si trasferisce nè il dominio, nè il possesso della cosa sottoposta al censo. *Novar. commenti de usur. n.* 122. *Stephan. Gratian. decis. March.* 20. *n.* 8. *Cenc. de cens. p.* 2. *cap.* 2. *q.* 5. *art.* 9. *n.* 14 15.

30. La clausola *transferens*, e l'altra clausola *ponens illum in locum suum* trasferiscono nei contratti di vendita tutte le azioni reali, e personali ec. *Surd. cons.* 22. *n.* 35, *et seq. lib.* 1. *Cenc. de cens. p.* 3. *cap.* 1. *quaest. art.* 7. *n.* 21. *et* 32.

31. Le clausole *derogatorie generali* non ampliano la precedente disposizione, ma s'intendono poste *ad limites illius*. *Abb. in cap. cum nostris col. fin. de concess. praeb. Rot. apud Cenc. decis.* 306. *n.* 2.

32. Le clausole *esecutive* non alterano, nè accrescono la disposizione. *Rot. apud Cenc. dec.* 223. *n.* 5.

33. La clausola *non alias, aliter, nec alio modo* spiega una precisa intenzione dei

contraenti. *L. non aliter ff. de leg. 3. l. qui haeredi §. fin. ff. de condit. et demonstrat.*

34. La clausola *appellatione remota* non impedisce la restituzione in integrum. *Glos. in l. unic cod. si de moment. possess. Rot. apud Cenc. decis.* 109.

35. La clausola *sine praejudicio jurium quo ad alios non obligatos*, produce l'effetto che nell' Instrumento di quietanza non s' intenda innovata cosa alcuna rapporto all' obbligazione degli altri. *L. testamento §. i. ff. de manum. testam. Put. dec.* 197. *n.* 23. *lib.* 1., *et decis.* 23. *lib.* 2.

36. La clausola *citra novationem*, opera il riservo dall' anteriore ipoteca. *Gozad. cons.* 38. *n.* 2. *Gabr. conclus.* 1. *de novat. n.* 56.

37. La clausola *extendendum ad dictamen, seu consilium sapientis*. Non si può in forza della medesima aggiungere alcuna cosa *in facto*, ma solamente *in jure* in quelle cose che sono di natura del contratto, e di consuetudine. *Gloss. in l. si mandato Titij. §. fin. ff. mandati*. Con tutto ciò non può il *sapiente* aggiungere cosa alcuna, che non sia stata espressa dalle parti, e per la quale si muti, e si varj la sostanza dell' atto. *Tason. in l. ex parte, n.* 4. *in prin ff. de verbor. obligat.*

38. Le clausole *consuete*. È in facoltà del Notaro di apporre negli Instrumenti le clausole consuete, benchè di quelle non ne sia stata fatta alcuna menzione dalle parti, purchè l'Istrumento non sia perfezionato, e

non quando è perfezionato, poichè allora è vietato al Notaro aggiungere, anco le clausole consuete. *L. si prius in §. plancius, et ibi Bart. ff. de aqui pluv. arcend. mars. in Sen. 563. circa finem, et sing. 123.*

39 La clausola, *citra revocationem* è operativa, e produce l'effetto, che l'uno, e l'altro Procuratore s'intendano costituiti *in solidum*. *Bart. in l. cum semel vers. sed contra ff. de tutel., et in l. si quis cum procurat. §. fin. ff. de procurat.*

40. La clausola, *quod non sit melior conditio occupantis, et quod per unum fuerit caeptum per alium perfici possit.*, produce ancor questa l'effetto, che ciascuno dei costituiti sia procuratore *in solidum*, ed uno possa finire le cose principiate dall'altro, e così non si dia luogo alla prevenzione. *Bart., et DD. in l. plurimis ff. de procurat.*

41. La clausola, *et ad majora expressis, et quae exigunt speciale mandatum. Vide Jul. de prato in l. Pomponius in princ., et in l. procurat. cum libera ff. de procurat. et Cardin. in Clem. 2. q. 16. extu de procurat.*

42. La clausola, *cum potestate substituendi semel, et pluries*, opera che il Procuratore sostituendo non tralascia di esser procuratore, il che seguirebbe se non fosse apposta nel mandato una, o più volte. *Bart. in l. quol si forte §. quid ergo circa fin. §. legit. et in l. vere procurat. ff. de solut.*

43. La clausola, *cum libera, et generali administratione omnium bonorum* dà facoltà al Procuratore di agere avanti i Tribunali,

di far novazione di permutare, transigere, ed altro ec. *Specul. in tit. de procurat. in §. ut autem n. 15. Jason. in l. transaction. n. 9. cod. de transact.*

44. La clausola, *promittens habere ratum, et firmum ec.* opera che costando del mandato, il mandante è astretto ad osservare ciò che il Procuratore ha operato. *D. Specul. eod. tit. n. 2*

45. La clausola, *absentes tanquam praesentes, promittens, relevans ec.* dichiara, che i Procuratori sono costituiti *solidalmente. Rot. divers. decis. 8. n. 1., et seq. p. 2. Puteus decis. 98. lib. 3.*

46. La clausola, *pro quibus omnibus, et singulis*, si referisce a tutte le cose narrate nell' Istrumento anco enunciative. *Rot. div. decis. 741. p. 2*, onde ne avviene che l' obbligazione *camerale* fatta *pro omnibus, et singulis* compete ancora per le parole enunciative, e per quelle si può agere per la via esecutiva. *Rot. divers. dec. 741. p. 2. Rom. dotis. 11. Febr. cor. Cantuccio.*

47. Le clausole, *asserens se nulla alia bona. Si alia inveniet ec.* Queste clausole si sogliono apporre negli Inventarj di eredità beneficiata per non far nascere il dubbio, se l' erede perda il benefizio dell' inventario. *Rolan. de invent. p. 4. cap haeres cum Invent. Phanuc. de invent. p. 3. n. 58. Bald. in l. fin. cum igitur n. 8. cod. de jur. delib. Bald. in auth. sed cum testator n. 19. cod. ad l. falcid., et in fin. §. cum igitur num. 9. cod. de jur. delib.*

48. La clausola, *sponte, et ex certa scientia* opera l' effetto che non possa allegarsi la presunzione dell' errore a meno che non resti provato il contrario. *Maur. de fidejuss. p. 2 sec. 8. cap. 62. n. 6. 7*

49. La clausola *jure proprio, et in perpetuum* opera, che il compratore debba avere la cosa comprata perpetuamente, se pure altrimenti non sia rimasto convenuto; importa altresì la piena traslazione del dominio, e che il venditore vende la *cosa* liberamente, e non soltanto *il diritto*, e finalmente l' espressione *in perpetuum* suole apporsi, perchè si può vendere anche a tempo. *L. si quos ibi perpetuo ff. cod. de rescind. vend. specula de empt., et vendit. §. 1 n. 26. Alciat. in l. cum fundum ff. de verb. oblig. Ad. hanc claus Paris. cons. 33. n. 19. vol. 3. l. necessario ff. de peric. et commod rei vendit*

50. La Clausola *praesentibus* si appone nei contratti acciocchè costi della presenza, e del consenso delle parti, altrimenti non sarebbero validi. *L. si Stipuletur §. fin. ff. de verbor oblig at.*

51. La Clausola *cum omnibus juribus, ac pertinentiis*. Questa clausola nel contratto di vendita opera la traslazione dei *diritti*, e *delle servitù* competenti al venditore al tempo della vendita, abbracciando le servitù reali al medesimo competenti in altro fondo, ma non in altro fondo rimasto nella proprietà del venditore. *Gratian discept foren. cap. 227 n. 43 Altogr. cons. 75. n. 17. et seq. lib. 2. Mantic. de tacit. et ambig. lib. 4. tit. 16. n. 20. et seq.*

52 La clausola, *et aliis suis habituris* importa, che nella vendita della casa viene tuttociò, che si riteneva dal venditore, conforme nella vendita di una casa si comprendono gli annessi. *L. creditor infine ff. de action. empti Alexand cons* 223. *n.* 1. *vol.* 2. *cons* 204. *n.* 4. *vol.* 6. *ibid. sub. n.* 3.

53 La clausola, *adiacentia, et pertinentia*, comprende le cose annesse al fondo alienato. *Bertazz. de claus* 26. *gloss.* 12. *n.* 2.

54. La Clausola *cum omnibus accessibus, et egressibus usque ad viam publicam*, spiega che nella vendita viene la strada, che altrimenti resterebbe esclusa. *L. binas infin. ff. de servitut. urban. praed. Petrus de Ubaldis de duob. frut. par.* 11. *q.* 8. *n.* 27.

55. La Clausola *infra, seu intra se* contiene tutto ciò, che si trova entro i confini. *L. aede sacra* §. 1. *ff. de contr. empt. Alexandr. cons.* 8. *vol.* 2. *n.* 7., *et cons.* 121. *column.* 2. *vol.* 4

56. La clausola, *et cum omni jure*, cioè con ogni, e qualunque diritto che compete sulla cosa venduta, importa traslazione di tutti i diritti sulla cosa medesima. *L quaesitum* §. *idem respondit, et l. in leg. ff. de contrhaend. empt.*

57. La Clausola *ad habendum, tenendum, et possidendum* trasferisce il possesso *Rot. decis.* 190. *n.* 26 *p.* 2. *rec. Ombros. T. P. Decis n.* 11. 6.

58 La Clausola *habuit, et recepit* prova il reale pagamento, maggiormente, quando

il Notaro vi aggiunge, alla sua presenza, ed in presenza dei testimoni; e sono di un gran peso le seguenti parole, *ha dato, e numerato realmente, ed effettivamente in moneta di oro, e argento*, poichè resta provata la reale numerazione nell' istrumento. *Rot. dec. 373 n. 9. p. 7. rec.*

59. La clausola *dedit, cessit et concessit* opera nelle cose corporali, conforme opera nelle cose incorporali la tradizione; altrimenti nelle cose mobili nelle quali si richiede la vera tradizione; Così l' altra clausola *dat et concedit* opera la piena traslazione del dominio, conforme aviamo sopra dichiarato nella clausola del *Costituto Rot. dec.* 281. *N.* 6. *et.* 7 *p.* 17 *recent. instit. Lib.* 4. *tit. de action. sub. n.* 6. *p. mihi* 471.

60. La clausula *quod si res plus valeat, vend. donat*, non toglie il rimedio della *L.* 2. *eod. de rescind. vendit*, ma soltanto estendendosi a qualche somma modica non giova nel caso in cui la lesione sia enormissima; all' effetto poi, che cessi il rimedio della Lesione, ed operi la detta clausola conviene, che sia a scienza del venditore il giusto prezzo della cosa, poichè in questo caso si presume la totale donazione, e lo stesso deve dirsi del compratore. Ma per togliere qualunque difficoltà, e qualora vi concorra la volontà delle parti sarà cosa più efficace di valersi della seguente clausola: Se *il prezzo della cosa venduta superasse più della metà del giusto prezzo*, il venditore dona il dipiù al compratore con titolo di pura, mera, e sem-

plice donazione fra i vivi. *Barbos. de claus. Claus.* 52. *N*, 5. *Cancer. var. risol p.* 1 *cap.* 13. *N.* 25. *Rot. Rom. p.* 14 *recent decis.* 33. *l. si fundum sciens. cod. de evict. De Luc. de emption disc.* 10 *Rot. Flor. cor. Magon. dec.* 80, *et in Florent. praetensae reintegrationis* 26 *Augusti* 1738. *cor. Bonfin.*, *et in Florent. decimarum, et relevat* 5. *Sept.* 1753. *cor. eod. Paulut dissert.* 47. *n.* 37. *mart. de claus. Claus.* 102.

61 La clausula, *quomodocumque vel quavis causa res evincatur*„ opera che il venditore sia tenuto dell' evizione proveniente ancora *dalla natura della cosa*. *Rot. p.* 2. *diversi decis* 152. *n.* 5. *et. vid. Mangil de evict. quest.* 21.

62. La clausola *pro quorum omnium observantia*, *vel proquibus omnibus, et singulis*, ha forza di speciale espressione, e virtù divisiva, come se tutte le cose fossero promesse specialmente, e distintamente, e contiene ancora la promessa dei danni, e interessi. *De Luc. de dot. disc.* 115. *n.* 7 *Rot. decis.* 315. *n.* 56 *p.* 4. *tom.* 2 *et dec.* 206. *n.* 8. *p.* 10. *recent.*

63 La Clausola *quae omnia*, *et singula contenta in praesenti instrumento dicti contrahentes praesentes dixerunt esse vera*, *et mutuis stipulationibus promisere rata*, *et firma habere*, ha forza di espressione individua e si deve referire all' uno, e l'altro contraente, poichè il *rato*, e *fermo* deve intendersi non tanto de *iure*, *che dè facto Rot. decis.* 95. *par.* 5. *recen. Rot. decis.* 261. *n.* 5. *par.* 9. *tom.* 1. *recen.*

64. La Clausola *suis haeredibus, et successoribus* „ s' intende apposta nei contratti non tanto, che vi sia stata fatta speciale menzione degli eredi', quanto che sia mancante della medesima. *Alex. cons.* 146. *n.* 3. *in medio Vol.* 2. *l. veteres* 13. *de contr. et commut. stipulat.*

65. La Clausula, chè suole apporsi nei testamenti, cioè *quod valeat etiam in vim donationis causa mortis*, opera che se non vale come testamento o codicillo, debba valere come se fosse una donazione per causa di morte; lo che per altro procede se l' erede trovisi presente all' atto, o chi lo rappresenti, o il Notaro, che stipuli per l' erede assente. *Praet. pupien. form. libell. pro legato rei singularis glos. valere n* 17.

66. La Clausola *omni meliori modo* nei testamenti opera che il testamento sia valido, non ostante che nel medesimo non sia stata lasciata la legittima ai figli, purchè per altro la clausola predetta venga espressa nel Legato fatto ai figli medesimi, poichè se venga apposta infine del testamento, potrebbe dubitarsi della sua validità. *Marta de clausc'. Claus* 26. *lib.* 3 *n.* 10. *Grat. discept. forens. cap* 702. *n* 8 *Peregrin. Decis.* 54 *n.* 3 *Rot. Decis* 254 *part.* 14. *n.* 10 et 11.

67. La clausola *omni meliori modo* non supplisce al titolo di Instituzione universale, ma soltanto obliqua la disposizione. Sostiene altresì i legati lasciati nel testamento nullo per l' immediata disposizione delle Leggi, ed è sì grande la sua efficacia, che l' atto

sempre si reputi fatto secondo la maniera permessa dalle leggi, e produce l'effetto, che la disposizione debba intendersi in maniera, che non sia contraria alle patrie leggi. *Altograd. cons.* 78. *n.* 17. *De Luc. de Testam. disc.* 58. *n.* 3. *Capijc. consult.* 86. *n.* 20. *Rot. in recent. dec.* 599. *num.* 10. *par.* 19. *Nuperr. decis.* 301. *num.* 9. *tom.* 8. *Florent. donat.* 18. *sept.* 1742. *cor. Meoli art.* 3. *pag.* 21. *Pisc. validit. Testam.* 29. *sept.* 1772. *cor. Mansill.*

68. La clausola *codicillare*, opera allorchè il Testamento manca di alcune solennità, come sarebbe il numero dei testimoni ec., ed acciocchè la medesima sia efficace, che l'erede viva nel tempo che si apre il Testamento; ed opera altresì che il successore *ab intestato* sia tenuto, detratta la trebellianica di restituire all'erede scritto nel Testamento. *De Pret. de interpret. ultim. volunt. lib.* 2. *interpret p. dub.* 1. *solut.* 11. *pag.* 9. *Mart. de claus. part.* 3 *claus.* 11. *et de success. leg. part. p. quaest.* 26. *art.* 4. *Urceol. consult. for. cap.* 6. *n.* 19.

69. La clausola, *quod valeat in vim cuiusq. voluntatis, si non valet in vim Testamenti, vel codicilli*, produce l'effetto, che il Testamento avrà forza di semplice, e imperfetta volontà fra i figli, niente operando in favore degli estranei. *Merlin. de legitim. lib.* 1. *tit* 2. *quaest.* 1. *n.* 22., *et lib.* 5. *tit.* 2. *quaest.* 4.

70. La clausola *derogatoria* si suole apporre nelle disposizioni di ultima volontà, o

per derogare alle già fatte disposizioni, o a quelle che fossero per farsi in futuro. L' uso di questa clausola si troverà spiegata distintamente nella Sezione dei Testamenti ec.

71. La clausola *per se, o per conto di chi spetta*, comprende tutti quelli che hanno interesse nell' assicurazione, e l' altra clausola *per se, e per conto di chi spetta*, secondo lo stile dei Mercanti comprende ogni, e qualunque genere di persone. *Ombros. t.* 6. *decis.* 36 *n.* 21., *e tom* 7. *decis.* 36. *num.* 33. 34.

72. La clausola *ponens*, opera lo stesso che l' altra *constituti*, e si adatta benissimo alla cessione dei diritti di anteriorità. *Omb. tom.* 10. *decis.* 30. *n.* 12.

73. La clausola *juraverunt ec.* nel giuramento deferito ai Cristiani s' intende *tactis scripturis*, ed in quello deferito agli Ebrei s' intende *tacto calamo*. *Tusch. l. c. conclus.* 302. *n.* 32., *et* 35. *Ombros. tom.* 11. *dec.* 15. *n.* 32.

74. La clausola *nei modi, e nomi* di sua natura ripete le qualità, ed il titolo di sopra espresso, specialmente se vi sarà aggiunta la dizione *come sopra*. *Gratian. discept. foren. cap.* 621. *n.* 28. *Ombros. tom.* 12. *decis.* 39. *n.* 2.

75. La clausola *promissione de rato*, non può dal Notaro estendersi coll' altra clausola *alias*.

76. La clausola *jurans ec.* estendendosi secondo le formule notariali, non solo contiene il giuramento *promissorio*, ma an-

cora il giuramento *assertorio*. *Ombros. tom.* 4 *decis.* 34. *n.* 25.

77. La clausola, *e suoi* s' intende degli eredi estranei. *Thes. quaest. for.* 95. *n.* 6. 11. *lib.* 2. *Ombr. tom.* 11. *dec.* 40. *n.* 106.

78. La clausola *in circa*, con la medesima si toglie la modica differenza. *Bart. in dict. in circa* 154. *n.* 4. *Ombros. tom.* 3. *decis.* 71. *n.* 6.

79. Le clausole *pure*, *mere*, *libere*, *simpliciter*, *irrevocabiliter*, *et inter vivos*, non spiegano la causa, ma il nome, ed il titolo del contratto di donazione, e le medesime sogliono apporsi dai Notari nel contratto di donazione. *Ang. cons.* 254. *num.* 5. *Ombr. tom.* 2. *decis.* 13. *n.* 21.

80. La clausola *principaliter* unita all' altra *in solidum*, opera l'effetto che gli obbligati si reputano *correi debendi*, ma non produce quest' effetto se è mancante di quest'ultima. *Alexand. cons.* 52. *n.* 10. *Ombr. t.* 10. *dec.* 33. *n.* 8.

81. La clausola *nel modo medesimo* ripete le cose di sopra espresse, ma soltanto le prossime, e l' immediate. *Bart. de dict.* 107. *Ombros. decis.* 22. *n.* 18. 19.

82. La clausola, *salva sempre ogni eccezione, o rimedio ec.* esclude il consenso, e l'acquiescenza, e preserva i diritti. *Rot. dec.* 101. *n.* 13. *et seq. par.* 4. *tom.* 2. *rec. Ombr. tom.* 8. *dec.* 11. *n.* 12.

83. La clausola, *cum omnibus quae bona habent super se, infra, seu intra se*, abbraccia ancora le servitù passive. *Ombros. tom.* 4. *dec.* 6. *n.* 46.

84. La clausola, *o per chi egli cederà le sue ragioni*, è equipollente all' altra clausola, *et quibus dederit*, la quale allorchè è apposta nella dispositiva di un contratto di concessione livellaria produce l' effetto, che l' enfiteusi ecclesiastica, *pro se, suisque haeredibus, et successoribus*, si presume transitoria ancora agli eredi estranei. *Cephal. cons.* 440. *n.* 6. 7. *Ombr. tom.* 8. *decis.* 49. *n.* 7.

85. La clausola ceterata *sed eam firmam habere promiserunt ec.* importa che per niuna causa e diritto possa revocarsi la donazione. *Tason. in l. Gallus §. idem credendum n.* 20. *ff. de liber. et posth. Omoros. tom.* 9. *dec.* 1. *num.* 13.

86. La clausola *dedit, tradidit, consignavit*, importa la dazione in soluto, e induce la traslazione del dominio. *Conciol. alleg.* 5. *n.* 16. *et* 17. *Ombros. tom.* 9. *dec.* 31 *num.* 8.

SEZIONE IV.

Articolo I.

Dei Principj di Diritto Romano sulla Proprietà.

1. La proprietà è un diritto sopra una cosa corporea, dal quale nasce la facoltà di disporre della medesima, e di richiamarla a se, purchè non osti la legge, un patto, o la

volontà del Testatore. *L.* 21. *cod. mandati l. unic. cod. de reb. alien., et non alien.* (1)

2. Nessuno può esser costretto a cedere una sua proprietà se non per causa di utilità pubblica, e mediante una giusta e preventiva indennizzazione. *L.* 11. *l.* 13. *l.* 14. *cod. de contrah. empt. l.* 1. *cod. de rescind. vend. tot. tit. cod. ut nemini liceat in empt. specier. se excus. §. ult. instit. de his qui sunt sui, vel alien. jur. l.* 12. *ff. de relig. l.* 14. *§.* 1. *ff. quemadm. servit. amitt.*

3 La proprietà di una cosa non tanto immobiliare, che mobiliare attribuisce un diritto di accessione in tutto ciò che essa produce, o che vi si unisce per accessione

---

(1) Dopochè per poter godere del connaturale stato di quiete si trovarono gli uomini obbligati fin da principio ad ammettere un particolar diritto di ritenere, usufruire, ed in altri far trapassare tanto in vita, che per dopo morte quelle cose, che fossero stati i primi a prendere, o occupare, il qual Diritto si chiamò *Dominio*, e non bastando i dettami della ragione perchè gli uomini fossero osservanti di questa, come delle altre Leggi ebbero a formare una potenza atta a costringerli, non meno, che abile, ed efficace a stabilirne i regolamenti colle sue Leggi, il quale fu l'impero civile, e per quel che si appartiene al dominio delle cose dovè quella impiegarsi a regolarne *l' acquisto*, *l' alienazione*, *la difesa*, e *vindicazione*, e *la perdita*. *Ved. Prospetto delle Leggi civili dei Romani nella Introd. n* 22. 27., *e part.* 3. *tit.* 1. *n.* 2.

tanto naturalmente, quanto col benefizio dell'arte, ed anche allorquando alle cose nostre accede qualche cosa, come colla piantazione, colla sementa, e colla percezione dei frutti. *L. 4. l. 6. l. 7. l. 26. l. 30. ff. de adquir. rer. domin. §. 13. 19. 20. 21. 22. instit. de rer. divis. l. 9. prin. ff. de adquir. rer. domin. §. 32. et 33. instit. de rer. divis. l. 23. §. 1. ff. de adquir. rer. domin.*

4. Secondo l'antico Diritto Romano il dominio delle cose si divideva in *quiritario, e bonitario*. Il primo si acquistava solamente dai cittadini Romani con modi civili. *Ulpian. fragm. tit.* 19. §. 2. Il secondo si acquistava da chiunque in qualsivoglia modo naturale. *Teoph. §. ult. instit. de libert.* Questa distinzione fu tolta da Giustiniano con una sua costituzione. *L. unic. cod. de nud. jur. quirit. tollen.*

5. I Prammatici poi hanno diviso il dominio in *civile, e naturale*, ed hanno detto competere quello al marito sopra i beni dotali; questo alla moglie, fondando la loro divisione principalmente nella *L. 23. cod. de jur. dot., nella leg. 9. cod. de rei vindicat. e nella leg. unic. §. 15. cod. de rei uxor. act.*

6. Hanno altresì diviso il dominio *in pieno, e meno pieno*. *Pieno*, allorquando la proprietà è unita all'usufrutto presso di una stessa persona, la quale possa disporne, ed a se richiamare la cosa. *Meno pieno*, allorchè la proprietà, e l'usufrutto trovansi divisi presso diverse persone; E quello che ha la proprietà, ha il *dominio diretto*, e

quello che ha il godimento della cosa ha il *dominio utile*.

7. Il *dominio diretto* appartiene al padrone del feudo, dell' enfiteusi, del diritto chiamato *jus superficiei*; ed il *dominio utile* al vassallo, all' enfiteuta, al superficiario. Vedremo a suo luogo l' uso di questa divisione.

8. Il modo di acquistare il dominio delle cose si distingue in modo di *diritto naturale*, o *delle genti*, o in modo di *diritto civile* §. 1. *instit. de rer. divis.* I primi si riducono *all' occupazione*, *all' accessione*, *ed alla consegna*.

9. L' *occupazione* si definisce una giusta apprensione delle cose corporee fatta con animo d' impadronirsene, mediante la quale diventano proprie del primo occupante quelle cose, che non sono di alcuno. *L.* 3. *prin. ff. de adq. rer. domin.* §. 12. *instit. de rer. divis.* Reputansi poi di nessuno quelle cose, le quali per natura non sono in dominio di alcuno, o sono state abbandonate dal loro padrone con animo di non averle più fra le sue cose. §. 47. *instit. de rer. divis. L.* 1. *l.* 2. §. 1. *l.* 5. *ff. pro derelicto*. All' occupazione si riferiscono la *caccia*, la *pesca*, la *bellica occupazione*, e *l' invenzione*.

10. Uno dei modi di acquistare il dominio delle cose secondo il diritto delle genti è la *consegna*. Questa ha bisogno di essere accompagnata da uno dei titoli abili a trasferire il dominio, o almeno sussidiata dalla prescrizione. *L.* 31. *ff. de adquir. rer. dom.*

l. 1., *et seq. ff. de publ. in rem act.*, ed essa da per se sola non vale, ma ricerca l'intervento della volontà del padrone. *L. 55. ff. de oblig., et act. l.* 2. *ff. de his qui sunt sui, vel al jur. l.* 11. *ff de reg. jur.*

11. La consegna si distingue in *vera*, ed in *finta*. La vera dicesi consistere in una dazione di una cosa mobile dalla mano di una persona in quella di un'altra, o se trattasi di una cosa immobile, nell' induzione in possesso della cosa stessa. *L.* 8. *ff. de pecub. l.* 1. §. *penul. ff. de adquir. possess.*

12. La *finta*, colla medesima si finge di consegnare una cosa, quando realmente non è vero, e si suddivide in consegna, *brevi manu*, *simbolica*, *et longa manu*.

13. La prima è quando uno finge di consegnare una cosa ad un'altro, il quale già la possedeva per un' altra causa, come se alcuno abbia dato a titolo di comodato un'anello ad un suo amico, e poi gli abbia fatto del medesimo un regalo. §. 44. *inst. de rer. divis. l.* 3. §. 1. *pen. ff. de donat. inter vir., et uxor.*

14. La *simbolica* è quella, che si fa con qualche segno esterno, come per esempio la consegna delle chiavi di una casa, quella di un istrumento, e simili. §. 45. *inst. de rer. divis. l.* 74. *ff de contrah. empt. l.* 1. §. *pen. ff. de adquir. poss.*

15. E la terza è quando la cosa si pone in cospetto di colui, che vuole acquistarla. *L.* 79. *ff. de solut., et liber. l.* 1. §. *pen. ff. de adquir. vel amit. poss.*

16. La *consegna* non ha forza di trasferire il dominio, se non vien fatta dal padrone, o da altri per sua volontà. §. 42. *et* 43. *inst. de rer. divis. l.* 38. §. 1. *ff. de donat. inter vir., et uxor.*, con animo, e potestà di trasferire il dominio, e con una causa abile e quest' effetto. *L.* 31. *ff. de adquir. rer. domin.* Deve altresì concorrere l' accettazione di quegli, a di cui favore s' intende di voler trasferire il dominio. *L.* 55. *ff. de oblig., et act.*

17. Ciò che si è detto fin quì riguarda le cose corporee, e non le incorporee, le quali non si possono consegnare, ma solo *quasi* consegnare, e questa *quasi consegna* consiste per parte del concedente nella pazienza; per parte del ricevente nell' uso e nell' esercizio. *L.* 1. §. *ult. ff. de servitut. rust. praed. l. ult. ff. de servitut.*

18. Quantunque la *consegna* accompagnata da un titolo sia un modo di trasferire il dominio; nulladimeno nel contratto di compra, e vendita, nel quale la cosa venduta, e consegnata non passa in dominio del compratore, se prima non paga il prezzo, o non conviene nel contratto una dilazione a pagarlo. §. 31. *inst. de res. divis. l.* 5. §. 18. *ff. de trib. act. l.* 19. *l.* 53. *ff. de contrah. empt.*

19. Quanto ai modi di acquistare la proprietà delle cose secondo il diritto civile, questi o sono *universali*, o sono *singolari*.

20. Gli *universali* sono cinque. 1. *Hae-*

reditatis adquisitio. 2. Bonorum possessio. 3. Adquisitio per arrogationem. 4. Addictio bonorum libertatum servandarum causa. 5. Adquisitio per sectionem bonorum, et ex S. C. Claudiano.

21. I singolari sono quattro. 1. *Usucapio.* 2. *Donatio.* 3. *Legatum*, et 4. *Fideicommissum singulare. §. 11. et seq. instit. de rer. divis. §. ult. instit. per quas person. cuique adquir.*

22. Le cose finalmente, la di cui proprietà non appartiene ad alcuno, e l'uso a tutti, sono l'aria, l'acqua piovana, il mare, ed i lidi del medesimo. Può ognuno usare di queste cose, come meglio crede, purchè però non ne impedisca l'uso agli altri. *L. 2. §. 8., e 9. l. 3. l. 4. ff. ne quid in loc. publ. l. 1. l. 4. l. 5. §. ult. ff. de rer. divis.*

23. E qualora alcuno impedisca agli altri il diritto di usare delle suddette cose, si può contro di lui intentare l'utile interdetto *ne quid in loco publico ec.*, ed anche l'azione delle ingiurie. *D. l. 1. §. 8., et 9. ff. ne quid in loc. publ. l. 13. ff. ult. ff. de jniur.*

24. Secondo il Diritto Romano ad ognuno è lecito di andare a caccia degli animali che radono la terra, quanto di quelli, che si sollevano per aria, salva la seguente distinzione.

25. Si distinguono le bestie in *fiere*, e *mansuete*. Si chiamano fiere quelle, le quali per loro natura vanno quà, e là vagando,

come i pesci, gli uccelli, le api, i pavoni, i colombi, i cervi, e simili, concedendosi su di queste il dominio al primo, che le occupa. §. 12 14. 15. *instit. de rer. divis. l.* 5. §. 2. 3. 4. 5. *ff. de adquir. rer. domin.* §. 12. e 16. *instit. de rer. divis.*

26. Le mansuete poi sono gli animali domestici, come le galline, le anitre, le pecore, e simili; e queste quando sono state una volta occupate, rimangono sempre del padrone, ancorchè abbiano smarrita la di lui abitazione, e colui che se ne impadronisce commette un furto. *L.* 5. §. 6. *l.* 44. *ff. de adquir. rer. domin.* §. 16. *instit. de rer. divis.*, a meno, che il padrone non le abbia abbandonate con animo di non averle più per cose sue. §. 47. *instit. de rer. divis. l.* 1. *l.* 2. §. 1. *l.* 5. *ff. pro derelicto.*

27. Premessa detta distinzione può andarsi a caccia di tali animali non tanto nei pubblici luoghi, quanto nei privati proprj, o altrui, di maniera che la preda appartiene al cacciatore, ancorchè l' abbia fatta nell' altrui fondo senza il consenso, o contro la volontà del padrone del fondo stesso. §. 12 *instit. de rer. divis l.* 3. §. 1. *ff. de adquir. rer. domin.*

28. Poichè quantunque le Leggi Romane proibiscano di cacciare negli altrui terreni contro la volontà dei padroni, ai quali perciò concedono l' azione delle ingiurie contro i cacciatori. *L.* 16. *ff. de servit. praed. rustici l* 3. §. 1. *ff. de adquir. rer. domin.* §. 12. *instit. de rer. divis. l.* 13. §. *ult. ff.*

de jniur., nulladimeno la proibizione del fondo non priva il cacciatore di far sua la preda come primo occupante. *L. 3. prin. ff. de adquir. rer. domin. §. 12. instit. de rer. divis.*, con tutto che possa il padrone instituire l' azione d' ingiurie contro il cacciatore. *D. l. 13. §. ult. ff. de jniur.*

29. Nei pubblici fiumi, come nel mare ad ognuno è lecito a forma del Diritto Romano, di pescare. *§. 3. instit. de rer. divis. l. 13. §. ult. ff. de jniur.*, ad eccezione, che se alcuno abbia per più anni egli soltanto pescato in un sito digressivo del fiume pubblico, o del mare, può proibire agli altri di esercitare il diritto della pesca. *L. 7. ff. de divers. tempor. praescrip. L. 15. in princ. ff. commun. praed.*

30. Il tesoro è qualunque cosa nascosta, o sotterrata, della quale non vi è alcuno, che possa giustificare di esserne il padrone, e che viene scoperta per solo effetto del caso. La proprietà del tesoro appartiene a quello che lo trova nel proprio fondo; E se il tesoro è trovato nel fondo altrui, appartiene per metà a quello che lo ha scoperto, e per l' altra metà al proprietario del fondo. *L. 31. §. ff. de adquir. rer. domin. l. 63. prin. ff. eod. §. 39. instit. de rer. divis. l. unic. cod. de thesaur.* (1)

---

(1) Si deve avvertire, che secondo le particolari Leggi degli Stati si trova quasi da per tutto esserne stata formata una regalìa a fa-

31. Ma non è reputata un tesoro, nè si acquista dall' inventore qualunque cosa, che alcuno abbia nascosto in un muro, o sotto terra per assicurarsene; talmentechè se egli abbia alienato il luogo in cui era nascosta la cosa, ivi lasciandola per dimenticanza, può a se richiamarla, quantunque sia stata ritrovata dall' acquirente del luogo medesimo. *L.* 31. §. 1. *ff. de adquir. rer. domin. l.* 44. *ff. de adquir. vel amitt. poss. l.* 67. *ff. de rei vind.*

32. Le cose gettate in mare, per sollevare il peso della nave, appartengono al loro padrone, onde se qualcheduno se le appropria commette un furto. Qualora però siano gettate cose, che coll' aspersione dell' acqua si corrompano, e periscano, in questo caso chi le raccoglie le fa sue senza timore di commettere delitto alcuno. *L.* 3. *ff. de leg. Rhod. de jactu. L.* 43. §. 11. *ff. de furtis. L.* 4. §. 2. *ff. de incend. min. naufrag.*

33. Tutto ciò, che il mare rigetta, e tutto ciò, che nel medesimo, e nei suoi lidi nasce, appartiene al primo occupante. §. 18. *instit. de rer. divis. l.* 1. §. 1. *in fin. ff. de adquir. vel amitt. poss.*

34. Le cose perdute, e ritrovate da qualcheduno si devono restituire al padrone.

---

vor del Fisco, accordandone soltanto la partecipazione del quarto, o altra quota agli Inventori.

§. *ult. in fin. instit. de rer. divis. l.* 43. §. 4. *et seq. ff. de furtis*; senza poter pretendere alcun premio, per quanto si possa onestamente riceverlo, se viene offerto. *L.* 5. *e* 15. *ff. de prascript. verb.* All' effetto poi, che l' inventore delle cose perdute sfugga il pericolo di esser creduto un ladro, deve depositarle presso di una pubblica persona, o almeno renderlo noto al pubblico per mezzo di avviso, o manifesto. *L.* 43. §. 8. *ff. de furtis*. Che se non si presenta il padrone, per quanto il Diritto Romano non contempli esplicitamente questo caso, ciò nonostante pare, che a similitudine del tesoro le cose ritrovate debbano appartenere all' Inventore. (1)

35. Le cose abbandonate dal padrone con animo di non averle altrimenti nel suo patrimonio divengono proprie del primo occupante. §. 47. *instit. de rer. divis. l.* 1. 2. *ff. pro derelicto*, salvo che il padrone di

---

(1) È per altro vero, che anche i sacri canoni, specialmente nel *Can. si quid invenisti, et can. maiti* 14. *quaest.* 5. si uniformano alle Leggi civili, con accordare a quello che ha smarrito la cosa l' azione del furto.

È poi opinione religiosa di quelli, che sostengono, che fatta una diligente ricerca, se non ritrovasi il padrone delle cose smarrite, debbansi consegnare al Vescovo del luogo, acciò le distribuisca ai poveri, e le eroghi in cause pie. *V. Peregr. de Jur. Fisc. lib.* 4. *tit.* 3. *n.* 29.

un fondo da lui abbandonato può entro a due anni richiamarlo a se, restituendo prima al nuovo coltivatore del medesimo le spese, che vi avrà fatte. *L. 3. cod. de omn. agr. deserto.*

36. Le cose prese in guerra, affinchè si acquistino con un dominio irrevocabile, o a favore della Sovranità, per cui si faccia la guerra, o a favore degli stessi privati apprensori di consenso, e permissione dell'istessa Sovranità, è necessario un suo atto, da cui si rilevi avere esso deposto l'animo di più riaverle. *L. 1. prin. ff. de acquir. vel amitt. possessi. L. 51. ff. de acquir. rer. dom. §. 17. instit. de rer. divis. Puffendorff. de jur. nat. et gent. lib. 8. cap. 6. §. 22.*

37 Finalmente sono riservati a favore del fisco i *beni vacanti*, cioè i beni di quelli, che muojono senza alcun erede testamentario, o legittimo, o essendovi, che non adisca di fatto l'eredità; i quali, come cose derelitte, resterebbero ancor essi soggetti all'originario acquisto del primo occupante, se non fossero, come sono universalmente dal Diritto Romano per prudenti motivi riservati al fisco. *L. 1., et 4. cod. de bon. vacant.*

Si avverte, che quanto abbiamo detto intorno alla proprietà ec. può essere stato, ed è in alcune parti derogato, o modificato dalle Leggi particolari dei diversi Principati Italiani, alle quali remissivamente.

Articolo II.

Dei Principj di Diritto Romano sul Possesso.

1. La parola Possesso presa nel suo senso naturale, e grammatico significa la nuda ritenzione di una cosa. *L.* 9. *ff. de rei vindicat. l.* 1. *prin.*, *et* §. 1. *ff. de adquir.*, *vel amitt. possess. l.* 2 §. 1. *ff. pro haerede*, competa, o non competa al possessore un qualche diritto reale sopra la cosa medesima. *L.* 15. §. 1. *ff. qui satisd. cog. l.* 37. *ff. de adquir. rer. domin. l.* 12. *prin. ff. de adquir. vel amitt. poss.*

2. Presa poi in senso civile, e giuridico significa la ritenzione di una cosa corporea con animo di averla per se. *L.* 1. §. 9. *ff. de vi*, *et vi armata*. *L.* 2. §. 1. *ff. pro haerede*, onde è, che la cosa deve esser certa. *L.* 76. §. 1. *ff. de rei vindicat. l.* 26. *ff. de adquir. vel amitt. poss.*, atteso che una cosa incerta non si può possedere. *L* 3 § 2. *l.* 26 *ff. eod.*

3. Quegli poi che possiede una cosa con animo di averla per se, ma che sa di non essergne il padrone, si dice possessore *di mala fede*, ed il suo possesso chiamasi *naturale*. *Leg.* 6. *prin.*, *et* §. 1. *ff. de adquir. vel amitt. poss. l.* 15. *ff. commod. l.* §. *ult. ff. uti possidebis*.

4. Si dicono possedere soltanto naturalmente gli *usufruttuarj*. *L.* 12 *ff. de adquir.*

vel amitt. poss. I creditori *pignoratarj*, e quelli, che ritengono una cosa a titolo precario. *L.* 13. §. 1. *ff. de public. in rem act. L.* 16. *ff. de usur., et usucap. L.* 35. *de pignorat. action.*

5. Parimente posseggono soltanto naturalmente i *conduttori*: *i comodatarj*, in quanto che ritengono le cose locate, o comodate con animo di goderle essi soli, sapendo però di non esserne padroni. *L.* 9. §. *ult. ff ad exhib.*, anzi neppure hanno il possesso di tali cose, cioè di quel possesso, che è necessario per prescrivere. *L.* 6. §. 2. *ff. de precar. l.* 9. *ff. de adquir. vel amitt. poss.* §. 4. *inst.t. per quas person. cuiq. adquir. l. ff. commod. l.* 16. *ff de usurp. et usucap.*

6. Si distingue altresì il possesso in *naturale*, e *civile*. Si appella *naturale* quello che consiste nel fatto, o sia nella semplice ritenzione di una cosa, e tanto che si tratti di possesso di *buona*, che di *mala fede*. *L.* 5. §. 13. *l.* 19. §. 1 *ff. de adquir. vel amitt. possess.* E chiamasi possesso *civile*, quello, il quale consiste in un diritto, lo che avviene: quando la Legge finga, che alcun possegga una cosa, che non egli stesso, ma altri per lui la possiede, come un *Inquilino*. o *Pigionale*, un *Comodatario*, un *Depositario*, e così discorrendo. *L.* 18. *l.* 44. §. *ult. l.* 45. *l.* 46. *ff. de adquir. vel amitt. poss. l.* 15. *l.* 16. *ff. commod. l.* 16. *ff. de usurp. et usucap.*, e di questa distinzione sembra,

che ne abbia parlato *Costantino nella leg.* 10 *cod. de adqu r.*, *et retin. poss.*

7. Un altra divisione si fa del possesso, ed è, che il possesso altro è *giusto*, altro *ingiusto*. *Giusto* chiamasi quello che è accompagnato dai seguenti giusti titoli, cioè *Pro soluto*, *Pro emptore*; *Pro haerede*: *Pro donato*: *Pro derelicto*: *Pro legato*: *Pro suo*: E secondo i Prammatici: *Pro permutato*, *et pro adiudicato*, *Ingiusto* altresì dicesi quello, che non è accompagnato dai suddetti titoli: *L.* 3. §. 5. *ff. de acquir. vel amitt. possess.*

8. Il possesso poi differisce dal dominio in maniera, che l' uno niente ha di comune coll' altro. *L.* 12. §. 1. *l.* 52. *prin. ff. de adquir. vel amitt. poss. l.* 1. §. 2. *ff. uti pos.* Infatti il dominio non si perde se non quando volendosi trasferirlo in altri, si trasferisce realmente; al contrario si perde, il possesso, quando non si vuole più averlo, ancorchè non si sia trasferito in colui, al quale si voleva darlo, *L.* 17. §. 1. *l.* 18. §. 1. *l* 1. §. 4. *ff. de adquir vel amitt. possess.*

9. Oltre di che il Dominio è di diritto, il possesso al contrario è di fatto, ed in conseguenza non si acquista se naturalmente non si prende. *L.* 1. §. 3. *l.* 23. *ff. eod. l.* 19 *ff ex quib. causis major.*, poichè la divisione di diritto reale, o sia *in re*, e *ad rem* non appartiene ai giudizj possessorj, ma soltanto ai petitorj. *Huber. digress.* 4. 10. 4.

10. Il possesso non si acquista, che coll'animo, e col corpo insieme. *L.* 3. §. 1. *ff. eod. l.* 153. *ff. de regul. jur.*, ed i modi di acquistarlo sono la consegna *vera*, o *finta*, (1) *l'occupazione*, e *l'accessione*, ma questo possesso non ha luogo, che nelle cose corporali, poichè nelle cose incorporali, cioè nei *diritti*, nelle *servitù*, e simili non si dà che un *quasi possesso*.

11. Il possesso si ritiene coll'animo, e col corpo insieme, e coll'animo soltanto. *L.* 3. §. 8. *l.* 6. §. 1. *l.* 7. 25. §. *ult. l.* 46. *ff. de adquir. vel amitt. poss. l. ult. cod. de acquir. vel amitt. poss*, o coll'animo proprio, e col corpo di altri, come del *colono*, dell'*usufruttuario*, del *comodato*, e simili. *L.* 3. §. 8, *et* 12. *l.* 25. §. 1. *l.* 40. §. 1. *ff. de adquir. vel amitt. possess. l.* 1. §. 45. *ff. de vi, et vi armata*.

12. Nella stessa maniera, che si acquista il possesso, nella stessa maniera si perde, cioè coll'animo, e col corpo insieme, o sia abbandonando la cosa con animo di non volerla possedere, ma non soltanto col corpo, o sia abbandonando semplicemente la

---

(1) La consegna *fintamente*, o *per breve mano* si fa mediante il *costituto possessorio*, che consiste nella dichiarazione che fa l'istesso alienante di ritener la cosa alienata a disposizione dell'Alienatario, come suo *Procuratore*, e produce l'istesso effetto della vera, e naturale tradizione. §. 43. *Inst. de rer. divis. l.* 9. §. *Interdum ff. de adquir. rer. domin.*

cosa, nè tampoco coll'animo semplicemente senza abbandonare ad un tempo stesso la cosa stessa. *L.* 8. *l.* 27. *ff. de adquir. vel amitt. possess. l.* 153. *ff. de regul. juris.*

13. Beati si reputano in diritto i possessori, poichè ordinariamente non sono obbligati a mostrare il titolo del loro possesso, e richiesti di questo titolo possono rispondere *possideo, quia possideo. L.* 11. *cod. de petit. Haered. l.* 28. *cod. de rei vindicat.*

14. Se posseggono in buona fede fanno suoi i frutti che percipono dalla cosa, e ritengono la cosa medesima finchè altri non prova di esserne il padrone. *L. ult. ff. de adquir., vel amitt. possess. l.* 1. *in fin, ff. uti possid.*, e possono difendere il loro possesso anche di propria privata autorità, e discacciarne immediatamente chiunque gli avesse discacciati, ovvero intentare l'interdetto *unde vi*, ancorchè il loro possesso derivi da furto. *L.* 1 §. 9. 27., *et* 30. *l.* 3. §. 5. *l.* 17. *ff. de vi, et vi armata.*

15. Finalmente in pari causa migliore si reputa la condizione dei possidenti, giusto, o ingiusto, che sia il loro possesso. *L. ult. ff. de adquir. vel amitt. possess.*, ed in dubbio si sentenzia in loro favore. *L.* 5. §. 1. *ff. de calumn. l.* 1. §. 1. *ff. uti possidebis. L.* 33. *l.* 129. §. *ult. l.* 128. *prin. ff. de reg. jur.*

SEZIONE V.

ARTICOLO. I.

Della definizione, e divisione dei Contratti, e dei loro requisiti sostanziali.

DIRITTO ROMANO

1 Il contratto è una convenzione sopra una cosa medesima obbligatoria da una parte, e dall' altra, mediante la quale ci obblighiamo a dare o fare una qualche cosa *l. 3 ff. de obbligat onibus.* (1)

2 Si divide il contratto in *proprio, improprio, e improprissimo*.

3. Il contratto proprio è quello da cui nasce l'obbligazione da una parte, e dall'altra, conforme è il contratto di compra, e vendita, ed altri consimili.

4 Il contratto improprio è quello, in cui una parte solamente si obbliga come il mutuo, o sia imprestito di denaro.

5 Il contratto improprissimo è quello, mediante il quale niuna parte si obbliga, ma bensì la fatta obbligazione si toglie di mezzo, e perciò si chiama *distratto*, e fra questi è l'atto di *quietanza*.

---

(1) Dai Giuspubblicisti si distinguono i contratti in Contratti *benefici*, e in contratti *onerosi e misti*. *V. Pufendorf de jur naturae, et gentium lib. 5 cap. 2. §. 8* questa divisione è molto esprimente.

6. Si dividono poi i contratti in Contratti *nominati*, ed in Contratti *innominati*.

7. I contratti nominati sono quelli, ai quali la legge ha dato il proprio nome, conforme è il contratto di compra, e vendita, e simili. *L. juris gentium 7. in princ. ff. de pactis.*

8 I contratti innominati non hanno dalla legge il proprio nome, ma si comprendono sotto il nome generale di contratti, nome che può convenire a qualunque contratto, non tanto nominato, che innominato, fra i quali il contratto di permuta. *Cod. de rerum permutatione.*

9. I contratti innominati sono di quattro sorte, cioè: *Do, acciocchè tu dia. Do a te, acciocchè tu faccia. E faccio, acciocchè tu dia.*

10. Nei contratti *nominati* non vi è luogo al pentimento, ancorchè la cosa sia intiera, cioè che le cose siano intatte, e non sia stata innovata cosa alcuna per parte dei contraenti *L. iniust. Cod. de obligat. Cod. de obligat., et act. L. 1. l. 11. ff. de action. empt. et vend. l. incivile 12 cod. de rei vindicat. l. 5. ff de condict. caus. dat. caus. non secuta.*

11 Nei contratti innominati si dà luogo alla penitenza, *re integra*, cioè quello, che ha adempito il contratto per sua parte, prima, che l'altro adempia, si può pentire. *D. L. si pecuniam 5. ff. de condict. caus. dat. caus. non se.*

12 I contratti altri sono *bonae fidei*,

cioè di buona fede, ed altri *stricti iuris*, cioè contratti di buona fede, perchè in essi deve considerarsi ciò che è buono, giusto e conveniente, e nei quali non si sta a rigore, e strettezza delle parole, ma gli si dà una certa estensione ed interpretazione secondo ciò, che è più conveniente, anco rapporto alle cose non espresse. *L. bona fides 31 ff. Depositi.*

13. I contratti poi di stretto gius sono il *mutuo, la stipulazione*, ed altri di che in d. §. *Actionum Instit.* rispetto ai quali non si può dare una larga interpretazione fino al punto, che vi si intendano le cose non espresse, ma deve starsi al rigore delle parole, e strettamente deve attendersi il proprio, e rigoroso significato di esse.

14. Le cose sostanziali dei contratti sono quelle, che danno l'essere, la sostanza, la forma, e perfezione, senza le quali il contratto non può sussistere, conforme nella vendita i di cui requisiti sostanziali sono il consenso, la cosa che si vende, ed il prezzo, altrimenti il contratto è nullo. *L. nec emptio ff. de contrh emp.*

15 Le *solennità* dei contratti sono quelle, che si richiedono dalle leggi, non tanto civili, che municipali nei Contratti dei Pupilli, minori, furosi, prodighi, e delle donne per la validità dei medesimi. *L. 9 in prin. ff. de auctor. Tutor, e nella 16. Cod. de praemin. sine dec. jud. non alien. Bal. in leg quacumq. 3 ff. de publ. in. remact.*

16. Le cose *naturali* de contratti sono quelle, che secondo la natura del contratto

tacitamente vi s' intendono, benchè non vi siano espresse, pariandosi dei contratti di buona fede, come sopra si è spiegato, le quali si possono ancora di consenso delle parti togliere dal contratto, senza che resti nullo, come se dal Contratto di Compra, e vendita si togliesse la promessa dell' evizione, che è di natura del contratto, e che non è necessario apporla nel medesimo; ma nei contratti di stretto gius ciò che non è apposto nel contratto non vi si può intendere. *L.* 3. 21. *ff. si cert pet. Bald. in l. p. n.* 1. *cod. Commod. l.* 11 *ff. de act. empt.*

17. E finalmente le cose *accidentali* del Contratto sono quelle, che per accidente intervengono nei medesimi per patto dei contraenti, che, o ad apporle, o non apporle, i contratti nulladimeno si sostengono, conforme nel contratto di compra, e vendita apponendo il patto, che il Compratore debba affittare al Venditore il fondo vendutogli. *L.* 79. *ff de contrh. emp.*

Articolo II.

Dei patti, e loro definizione.

18. Il patto è un nome generale, il quale comprende in se ogni convenzione, e contratto, ed allorchè questo patto prende nome speciale non si chiama più dal suo genere, nè si dice piu patto, ma bensì contratto; Così tutti i contratti *nominati*, sotto il nome generale sono patti, e sotto lo speciale si chia-

mano contratti, come sono quelli di vendita, di locazione, di deposito. Il patto poi generalmente preso si definisce „ il consenso di „ due, o più persone, le quali concorrono in „ una medesima volontà di dare l'uno all'altro, o di fare vicendevolmente qualche cosa, ed appellasi *pactum a pactione, et pactum quasi ex pace factum. Bart. in L. p in prin. ff. de pactis.* (1)

I patti altri si chiamano *patti nudi*, ed altri *vestiti* secondo i Prammatici nella *L. 5 §. sed cum nulla ff. de pactis, et in l.* 10. *cod. de pactis.*

2o Il patto *nudo* è una convenzione di due, ò più, là quale sta nei puri termini, e confini di una sola convenzione, e non ha forma, solennità, o causa, da cui possa desumer forza, ed efficacia a produrre azione secondo i *Prammatici* in detta *L. 5 §. sed cum nulla ff. de pactis*, poichè quando i patti non hanno la veste ritrovata, e voluta dalla Legge sono *nudi*, e non partoriscono azione alcuna, a meno della promessa della Dote per patto nudo e ciò in favore della dote. *L. unic. in princ. cod. de rei uxor. act. della donazione* fatta per patto *nudo l. 35. §.*

---

(1) *Vid. Cicer. de offic* 1. *c.* 7. „ *ibi* „ Fundamentum justitiae est fides, idest, dictorum, conventorumqüe constantia, et veritas, eaque de causa fidem appellatam, quia fiat, quod dictum est. *Vid. l.* 1. *ff. de pactis.* „ *ibi* „ Ulpianus: quid tam congruum fidei humanae quam ea, quae inter eos placuerunt servare?

fin. ff. de donat., della promessa di pagar ciò, che un' altro deve. §. *de constit. pecun.* dei frutti dei denari prestati per portarsi di là dal Mare, o sia *Cambio marittimo l. 5. in fin. ff. de nat. foen*, ed altri casi di che nel *Saliceto in l' lege in §. sed cum nullo ec.*

21. Il patto *vestito* è una convenzione di due, o più persone, che non fermandosi nei confini del solo consenso passa in proprio nome di contratto, ed in una forma, solennità, e causa, per la quale prende forza, e vigore di produrre l' azione. *Salicet. in detta l. legem* 10. *Cod. de pactis*.

22. Si vestono i *patti nudi* in primo luogo *re*, cioè coll' intervento della cosa in quei contratti, *che re contrahuntur*, poichè se Tizio promette di imprestare a Sempronio cento scudi, con questa sola promessa non nasce il contratto del *mutuo*, ma intervenendovi la *cosa* cioè il denaro, e numerandolo a Sempronio, il patto da doversi imprestare si veste colla cosa imprestata, e produce l' obbligazione, e l' azione per la restituzione. *L.* 21 *ff. si certum petatur*.

23. Si vestono in secondo luogo i *patti nudis verbis*, cioè con la *stipulazione*, conforme si vedrà in appresso nelle sezioni delle formule relative.

24. Si vestono in 3. luogo *i patti nudi o literis*, cioè allorchè Tizio confessi nell' atto pubblico, o privato di aver ricevuto scudi cento da Sempronio, per quanto non gli abbia di fatto ricevuti, da quelle *lettere* nasce l' obbligazione, conforme si vedrà nelle seguenti sezioni delle formule dei contratti.

25. Si vestono in quarto luogo i *patti nudi dal solo consenso*, conforme si vedrà nelle formule relative nelle seguenti sezioni.

26. Si vestono i patti nudi in quinto luogo *interventu rei*, nei contratti innominati, cioè Tizio ha pattuito con Sempronio di permutare il suo cavallo con quello di Sempronio; questo patto in origine è nudo, ma coll' intervento della cosa, cioè del Cavallo consegnato da Tizio, si veste il patto, e produce l' azione per obbligare Sempronio all'adempimento della convenzione. *L. §. 5. §. et si quidem ff. de praescrit. verbis.*

27 Si vestono i patti nudi in sesto luogo nell' istesso contratto postivi incontinente per coerenza del contratto, cioè allorchè per esempio Tizio vende a Sempronio la sua Casa col patto di redimerla per il medesimo prezzo. *L. 5. Cod. de pact. inter empt. et venditor.*

28. Si vestono i *patti nudi* in settimo luogo col giuramento, come nella *l. ut jus jurandi 7. ff. de oper. libert., et auth sacramenta puberum Cod. si adversus vendit.*

29. Si veste in ottavo luogo *il patto* nudo finalmente *legis auxilio* cioè coll' aiuto della legge, conforme succede in qualunque patto nudo, che produce azione, poichè tutti quei patti, che producono azione, si dice, che la producono con l' ajuto della legge, conforme sopra si è spiegato.

30. Si dividono altresì i patti *in taciti ed espressi*. Il patto *espresso* è quello, del

quale i contraenti fra di loro hanno espressamente convenuto, e concordato.

31 Il patto tacito poi è quello di cui le Parti non hanno fatta menzione, ma che in forza della legge s' intende fatto, ex grat. Tizio tiene a pigione una Casa per una pigione determinata: tutti i mobili, che il conduttore vi ha trasportati sono tacitamente obbligati a favore del Locatore Padrone della casa per la pigione, e deteriorazione della medesima per quanto di ciò non sia stata fatta parola nel contratto di Locazione, e conduzione. *L. 2. ff. in quit. caus. pign., vel hypot.*

32. Si dividono ancora i patti in *patti chiari e oscuri*. I patti *chiari* non ammettono oscurità ne ambiguità, e che da tutti sono intesi egualmente, nè si possono diversamente interpretare. Gli *oscuri* ed ambigui poi sono quelli, che possono avere vario, e diverso significato, e interpretazione, derivando l'oscurità da qualche parola, dizione, o patto, che può intendersi in diverse maniere *L. veteribus 39 verb. obscurum ff de pactis.*

33 Il patto *oscuro* s' interpreta contro quello, che fa il patto, nelle di cui facoltà è il parlar chiaro, onde deve imputare a se stesso se non si è saputo spiegare, e parlar chiaro. *D. l. veteribus ff. de actis*.

34 Il patto oscuro altresì si interpreta contro quello in favor del quale, o per il quale è stato apposto secondo i Prammatici *ind. l. veteribus ff. de pactis*.

35. La pollicitazione differisce dal patto

perchè si sostanzia nella sola promessa di uno *l. 3. ff. de pollicit.*, la quale perciò non obbliga il promittente, se prima non viene accettata dall'altra parte. *l 2. §. quis Donatarius 6. et l. absenti ff. de donat. l. nulla pollicitat §. Cod. de contr. stipulat.*

36 Nulladimeno la pollicitazione fatta a Dio, alla Chiesa, ai Poveri, o alla Causa pia obbliga immediatamente, conforme ancora obbliga, allorchè è fatta a favore della Città, o della Repubblica per qualche causa. *D. in l. penult. Cod. de sacrosanct Eccl.*

Articolo III.

Delle Obbligazioni, definizioni, e divisioni di esse, e del quasi contratto.

1. L'obbligazione è un vincolo della legge, mediante il quale necessariamente siamo astretti a dare, o pagare qualche cosa a forma della legge, che ci comanda.

2. È un effetto proprio dell'obbligazione di astringere il debitore al pagamento del suo debito, o a dare qualche cosa, contro la sua volontà. *L. debitor 108 ff. de verb. significat.*

3. L'obbligazione e di tre specie, cioè *naturale soltanto, civile solamente, e naturale e civile insieme, cioè mista.*

4. La *naturale* prende il nome dalla natura da cui nasce, e si chiama vincolo di equità, e di convenienza, con il quale siamo astretti a far qualche cosa, e siccome il

diritto naturale è di due sorti, primevo, e secondario; così l' obbligazione naturale altra è primeva, ed altra secondaria.

5. La prima nasce dal solo, e mero instinto naturale comune ai bruti, e agli uomini, e la seconda appartiene solamente agli uomini, e si chiama *jus gentium primaevum* la quale propriamente è l' obbligazione naturale, perchè nasce dal consenso, e dall' equità naturale, e disposizione del gius delle genti primevo, secondo *Bart.* nel *l. Iulianus verum* 90. *ff de condict. indeb*

6. Dalla obbligazione naturale sola si enumerano molti effetti dai prammatici nella *l. ex hoc jure ff. de justit., et jure*, cioè.

7. La sola obbligazione naturale non produce azione, essendo l' azione *de jure civili ex gr.* se Tizio promette per patto nudo non assistito dalla legge a Sempronio scudi dieci, non nasce azione alcuna con la quale Sempronio possa astringere Tizio al pagamento degli scudi dieci promessi.

8. Serve però il patto nudo a liberare il debitore dal pagamento verso il suo creditore, come avviene, quando il creditore fa il patto nudo *de ulterius non petendo*, cioè di mai più dimandare cosa alcuna, producendo questo patto l' eccezione del patto *non petendo l. si unus* 27. §. *pactus ne peteret ff de pactis*, ed in questa forma l' obbligazione naturale ha effetto in *excipiendo*, cioè partorisce *eccezione.*

9. Serve ancora a non potere ripetere ciò che sarà stato pagato in conseguenza soltanto dell' obbligazione naturale, conforme ac-

caderebbe se si pagasse ciò, che *ex nudo pacto* ci fossimo obbligati a pagare, o sivvero si soddisfacesse ad un legato ordinato in un testamento meno solenne, non potendosi di ragione ripetere il pagamento stato fatto.

10. Un' altro effetto della sola obbligazione naturale deriva dal potersi alla medesima fare accedere la fideiussione, *L. fideiussor obligari* 16. *§. fidejussor. ff. de fidejussor.*, conforme seguirebbe, se alla obbligazione del pupillo, che è meramente naturale, vi accedesse la mallevadoria, ed in questo caso il mallevadore resterebbe efficacemente obbligato. *L. Marcellus* 25. *ff. fidejussor*.

11. Altresì per il mero debito naturale si può costituire il pegno. L. *quaesitum. ff. pignor.*; egualmente il debito naturale si può compensare col debito efficace *L. etiam* 6. *ff. de compensat.*

12. L' ultimo effetto dell' obbligazione naturale consiste nel potere innovare, e dedurla in costituto, conforme si vedrà a suo luogo, e con detta innovazione domandare ed ottenere il pagamento. *L.* 1. *§. illud ff. de novation. et l.* 1. *§. debitum nutom ff. de constit. pecun.*

13. La sola obbligazione civile nasce per disposizione della Legge. *L. legitima* 6. *ff. de pactis*, e si considera in due maniere, prima per l' approvazione, conforme si fa regolarmente in tutti i contratti introdotti dal gius delle genti, che il gius civile ha approvati, e secondo per l'intenzione,

come nei contratti inventati dalla Legge civile, conforme sono la stipulazione, l'obbligazione *literarum*, la donazione *propter nuptias*, ed il contratto enfiteutico. *ff. in tit. de jur. natur. gent., et civil.*

14. Gl' effetti dell' obbligazione civile sono due. Primo produce l' azione, per quanto non dia l' esazione, per l' eccezione che si può opporre non *numeratae pecuniae*, e per il patto *de non petendo*, per il quale viene esclusa l' azione di domandare il pagamento.

15. In secondo luogo all' obbligazione civile soltanto può intervenire la mallevadoria. *L. fidejussor obligari 3. §. fidejussor ff. de fidejussorib. et l. si ex cautione in verb. Hypot. data, et de non num. pecun.*

16. E quanto all' obbligazione naturale e civile insieme, cioè mista, convien premettere, che questa obbligazione civile si dice, allorchè all' obbligazione naturale è congiunta la civile, conforme segue in tutti i contratti, ed anche nei quasi contratti, delitti, e quasi delitti, in cui, o dal consenso, o altra equità naturale, nasce la naturale obbligazione, ed anche la civile dall' approvazione, o invenzione della legge civile, e questa si chiama efficace obbligazione, della quale parla l' Imperator Giustiniano. *Instit. tit. de obligationibus ec.*

17. Abbiamo detto, che l' obbligazione mista nasce ancora dai quasi contratti, poichè per quanto da una delle parti non v' intervenga il consenso espresso, come segue

nei contratti, nulladimeno la legge è quella che acconsente per quella delle parti, che non ha prestato il consenso, non potendosi presumere, che alcuno, benchè assente, e ignaro, non gradisca di migliorare le sue condizioni.

18. Da altri contratti poi nasce l'obbligazione mista, e si celebrano *verbis* colle parole, e la *stipulazione* è propriamente l'obbligazione *verborum*, poichè in questo contratto vi è necessaria una certa solennità di parole, che consistono nell'interrogazione, e nella risposta, di che nel *tit.* 16. *dell' instit. de verbor. obligat. con altri seguenti, e nel ff. de verbor. obligat., e nel cod. de contrahen., et commit. stipul.*, nei quali si spiega quasi tutta la materia dei contratti, mentre tutti i patti, e convenzioni possono dedursi in stipulazione.

19. La stipulazione perciò si definisce essere un contratto nominato, che si stabilisce, mediante un concetto di parole, colle quali chi è interrogato, risponde, che darà, e farà ciò che è stato interrogato di dare, o di fare. Vien poi detta stipulazione dal verbo *stipulo*, che presso gli antichi significava una cosa ferma, e la stipulazione si intende una ferma obbligazione, e perciò i Notari dicono spesso *hanno fermato e stipulato*, ovvero *intervenendovi mutue stipulazioni ec.* Ma siccome fra le stipulazioni, si comprende ancor quella, che appellasi *stipulatio sub conditione;* così crediamo di dover quì spiegare cosa sia la *condizione*.

20. La condizione dagli *interpreti* del Diritto Romano comunemente si definisce *una circostanza, la quale sospende l' atto per causa di un evento incerto, e futuro.*

21. Da questa definizione resulta, che le condizioni riguardanti il passato, od il presente, le impossibili e le necessarie non possono propriamente dirsi condizioni, perchè non sospendono l' atto. *L.* 10. §. 1 *ff. de condit. inst.*, §. 11. *instit. de inut. stipulat. L. 7. de verbor. obligat.* §. *penult. instit. eod.*

22. Nulladimeno gli interpreti sogliono dividere le condizioni *in possibili*, ed *impossibili*. Distinguono le prime in *potestative*, *casuali*, *e miste*. Le seconde in impossibili *per natura*, *per legge*, *e per i buoni costumi*, e per perplessità di parole.

23. Le condizioni *potestative* son quelle le quali dipendono dalla volontà di colui, al quale vengono ascritte v. gr. *se ascenderai il Campidoglio.*

24 Le *casuali* sono quelle, le quali dipendono dall' azzardare, v. gr. *se verrà la nave dall' Asia.*

25. Le *miste* sono quelle, le quali dipendono parte dall' arbitrio di colui, a cui sono ascritte, e parte dalla fortuna. *L. 4. ff. de haered instit. l. 4. l. 20. ff de condit. instit. l.* 11. §. 1. *ff. de condit., et demonstrat.*

26. Le condizioni *impossibili per natura* diconsi quelle, al di cui adempimento è di ostacolo la natura delle cose, come se si fos-

se dato per condizione ad uno di toccare il cielo con un dito, §. 11. *instit. de inut. stipul.*, o di dare una cosa, la quale non esista più in natura; *L.* 104. §. 1. *ff. de legat. p.*, o altre simili condizioni si ascrivano, delle quali somministrano esempj le *ll.* 72. §. *pen. ff. de cond., et demonstrat.* §. 5. *inst. de verb. obligat.*

27. Le condizioni impossibili *per legge* o *per costumi* diconsi quelle, l'adempimento delle quali è contrario alle Leggi, ed ai buoni costumi. *L.* 14. *l.* 15. *ff. de cond. inst. l.* 20. *ff. de condit., et demonstrat. l.* 27. *ff. ad leg. falcid.*, e fra queste si annoverano ancora le condizioni *derisorie, ed inette*. *L.* 27. *ff. de condit. inst. l.* 35. §. 1. *ff. de verb. obligat.*

28. Le condizioni *impossibili* per *perplessità di parole* sono quelle, le quali non possono avere alcun'esito attesa la contrarietà delle espressioni. *L.* 16. *ff. de cond. inst. arg. leg.* 58. *ad leg. falcid.*

Crediamo cosa utile di dar ora qualche nozione dei due rei stipulandi, et promittendi.

29. Quello che interroga si appella *reus stipulandi*, e quello che risponde all' interrogazione promettendo qualche cosa chiamasi *reus promittendi*. *L.* 1. *ff. de duob. reis constit.*

30. Due, o più *rei stipulandi, vel credendi*, diconsi, quando a più per una stessa causa principalmente lo stesso è dovuto *in solidum* da uno, o più.

31. E due *rei promittendi, vel debendi*, sono quando due, o più per una stessa causa principalmente promettono, e si obbligano, e per una medesima somma si costituiscono egualmente debitori *in solidum*, ed è loro volontà di esser ciascuno di loro tenuto per l'intiero pagamento.

32. All'effetto, che si verifichi che gli obbligati in numero di più, così da una parte, come dall'altra si chiamino *plures rei debendi stipulandi*, vi si richiedono più cose, così *Paolo di castro in l. 2. ff. de duobus reis*.

33. Che i *rei stipulandi* in primo luogo stipulino la stessa cosa, e quantità di denaro, *ed i rei debendi, vel promittendi* promettano, e si obblighino parimente ad una stessa cosa, e quantità, poichè se promettessero diverse cose, non si potrebbero chiamare *duo rei promittendi*. *D. leg. 2. ff. et l. si id, quod 15. ff. eod.*

34. Secondariamente che per una stessa cosa, e causa da più si faccia, e la stipulazione, e la promessa, poichè la diversità della causa dedotta nell'obbligazione vizia la costituzione *duorum reorum* secondo *Bart. e Paol. in det. leg. si id quod ff. eod., e in det. leg. fin. in 2. quaest.*

35. Che ognuno in terzo luogo prometta in *solidum*, essendo questa la principal sostanza, e natura di *due rei debendi*. *D. l. 2., et l. reus §. cum tabulis ff. eod.*

36. Che ognuno di loro in quarto luogo sia *principalmente* obbligato, poichè, se uno

fosse obbligato, come *principale*, l' altro, come *accessorio*, allora non si potrebbero chiamare *duo rei debendi*, ma principale, e mallevadore. *Bart. in l. eamd. 9. ff. eod.*

37. I due *rei stipulandi*, oppure *promittendi* si costituiscono in due maniere, cioè espressamente, o tacitamente; *espressamente*, quando ciò si contiene nell' istrumento, o in altra forma si stabilisce dalle parti, che siano *due rei stipulandi, vel promittendi. D. l. reos § cum tabulis, et l. 3. in fin. prin. ff eod., et auth. hoc ita in princ. cod. de duob. vel plurib. reis deb.*, e *tacitamente*, allorchè si rileva dall' istrumento che vi è la parola *in solidum. D. l. reos in fin. ff. eod.*

38. A più *rei stipulandi* è dovuto il pagamento del debito, e ciascun di loro *in solidum* può domandarlo, ed esigerlo, ed in questo caso, quando uno dei due *correi stipulandi* domanda, è obbligato promettere con cauzione di rilevare il debitore, qualora nuovamente dall' altro *correo stipulandi* fosse per l' istessa cosa molestato, *l. fidecom. 11. §. sic evenit 21. ff. de leg. 3.*, e perchè è una sola l' obbligazione, ricevendo uno dei correi solamente l' intiero pagamento del debito, si estingue l' obbligazione rispetto al *correo* il quale vien rigettato, se poi ancor esso domanda il pagamento.

39 Rapporto poi all' obbligazione dei *due rei debendi* per l' *auth. hoc ita eod. de duob. vel plur. reis deb.*, per quanto siansi obbligati in *solidum*, il creditore non può

convenire uno soltanto dei medesimi, ma deve convenirli ambidue, dividendosi poi fra i *correi debendi* l'azione, ed obbligazione *ope exceptionis*, e così qualsivoglia dei *correi debendi* può esser convenuto per la sua rata e porzione solamente del debito, a meno delle seguenti limitazioni.

40. Primo, se uno dei *correi* fosse assente. 2. Se fosse povero, *et non solvendo.* 3. Se dalle parti fosse renunziato a questo benefizio, e 4. quando i *due rei debendi* sono intimati, il pagamento dell'uno giova all'altro, allorchè si tratta di debito civile, e non per causa di delitto.

41. E per quanto la diversità della causa, e della cosa promessa vizj la costituzione *duorum reorum debendi*, non si vizia però per la diversità del tempo, potendo uno promettere *pure*, e l'altro *in diem*, *ut in l. ex duobus ff. eod.*

42. La suddetta regola si limita nelle mallevadorie, le quali non possono accessoriamente obbligarsi in maniera diversa dall'obbligazione del debitor principale. *L graece 7. §. illud ff. de fidejussor.*

43. Finalmente si avverte, che non solo in tutti i contratti, quanto nei Testamenti si possono costituire più *rei debendi*. *Leg. eamdem ff eod.*

44. Si viziano le stipulazioni *ratione rei*, cioè, che la cosa promessa per impossibilità di natura non si può dare, ma le cose che non esistono, ma che possono sperarsi, come sono i frutti da nascere, si possono promet-

tere e dedurre *in stipulazione*. *L. inter stipulantem* 83. §. *sacram* 5. *ff. de verbor. oblig.*

45. Si vizia anche la stipulazione *ratione rerum, quae non sunt in nostro dominio*, ed essere il loro commercio proibito dalla legge, *ratione legis*, come sono le cose sante, sacre, religiose, pubbliche.

46. Si vizia parimente la stipulazione per ragione dei contraenti, *ratione personarum*, allorchè si promette il fatto altrui. §. *si quis alium instit. de inutil. stipulat.* Questa regola però soffre molte limitazioni da vedersi nei DD., e soltanto si avverte, che se alla promessa del fatto altrui si aggiunge *la penale*, allora il promissore resta obbligato per ragione della *penale*. *L. stipulatio ista ff. de verbor. obligat.*

47. Finalmente l'aquiliana stipulazione, e la legittima susseguente accettilazione toglie di mezzo qualunque obbligazione, e produce novazione alla primiera obbligazione *L.* 78. §. *ff. de acceptilat.* §. 2. *inst. quib. mod. toll. oblig.* (1)

---

(1) Cajo Aquilio Gallo ingegnosissimo inventore di formule immaginò detta stipulazione, come narra *Cicerone de nat. decr. lib.* 3., e 30. *de offic. lib.* 3. *c.* 14. *pro Caecina c.* 27.

SEZIONE VI.

Articolo I.

Del giuramento da deferirsi dai Notari, e dei suoi effetti.

1. Il giuramento è quell'atto d'invocazione, ed assunzione del *nome divino* in conferma, ed in testimonianza della verità. *Bald. in l. 3. ff. de jure jur.* (1)

---

(1) *Pufendorf de jur. nat., et gent. lib. 4: cap.12 de jur. jur. §. 2.* definisce il giuramento, *assertio religiosa, qua divinae misericordiae renunciamus, aut divinam poenam in nos deposcimus.*

Cicerone dà al giuramento una definizione più breve, cioè, *religiosa affirmatio*. E Clemente Alessandrino lo definisce in questi termini, *definita locutio cum Dei assuntione.*

Sembra per altro superfluo il giuramento negli affari, che non possono occultarsi, come sono i contratti. È opportuno a questo proposito il passo di Demostene *de falsa legatione pag. 209. C. Ed. Genev.* „ ivi „ *Qui vos latuerit, cum dijs punendum relinquite Quem vero ipsi deprehenderitis, de eo nihil jam illis mandatotis.*

Ma soprattutto è da tenersi a memoria ciò che Pittagora comandava ai suoi Scolari, cioè, che *ut ad jurandum raro, ac tarde accedant, ubi vero semel jurassent, ut prorsus sacramenti fidem servarent.*

Ed altresì ciò che Isocrate rispose a Demonico. *Ed. Paris pag. 7. Pecuniae causa per nul-*

2. Il giuramento si divide in *enunciativo*, *confirmativo*, e *litis decisivo*. *Bald. in det. legge*.

3. Il secondo si chiama *solidativo* o sia *confirmativo del contratto*, o sia *distratto*. *Auth. sacramentu puberum cod. si adv. vend.* ed è questo il giuramento che si suole deferire nei contratti. *Oinot. in §. si quis postulante instit. tit. de act. n* 4.

4. Presso gli Italiani si presta il giuramento nella seguente maniera. Se si tratta di persone private, si presta il giuramento col toccare le scritture *tactis scripturis*. Dai Cardinali, Vescovi, e Sacerdoti si presta toccato il petto, *tacto pectore*. Dagli Ebrei

---

lum deum jurabis, etiam si liquido id facere possis: ne alius perjurius, aliis avarus esse videaris, *L' Alteserra ad c.* 13. *X. de judic.*, attesta, che nelle Spagne, e nelle Gallie non si deferisce nei contratti il giuramento. Gli interpreti del Diritto Romano poi avvertono, che il giuramento è irrito, e nullo, allorchè accede agli affari di sua natura illeciti e turpi, e che repugnano al ben pubblico, o apportano frode al terzo *L. 5. §. 1. cod. de legib. l. 7. §. 16. ff. de pactis*, *et l. 112. §. 4. ff de legat.*

Finalmente declama saviamente contro l' abuso della delazione del giuramento il celebre Card. de Luca nel suo teatro della giustizia, e della verita. *Lib* 15. *de judic.*

I Notari adunque a meno, che la Legge non imponga loro la delazione del giuramento, non debbono abusarne col deferirlo tanto frequentemente nei loro atti.

tacto calamo, toccata la penna, i quali altresì possono essere obbligati a prestare il giuramento sopra il *Tefelin Tephilinis*, o sopra la Sacra Bibbia a delazione del loro *Rabbino*; e dai Cavalieri di S. Stefano, e Gerosolimitani toccata la croce, *tacta cruce*. *Guazzin. def.* 14. *cap* 6. *n.* 2. *Murquard. de Judaeis p.* 2. *cap.* 6. *Scacc. de Judic. lib.* 2. *cap.* 8. *n.* 634. *Mascard. de probat. conclus.* 944. *n.* 15. *Conciol. resol. crimin. verb. testes resol.* 2. *in fine*.

5. Il giuramento prestato dal *prodigo*, dal *pupillo*, dal *mentecatto*, dal *furioso* è inoperativo. *Fenzon. ad Statut. urb. cap.* 38. *n.* 12.

6. Nei contratti innominati produce l' effetto, che non vi sia più luogo alla penitenza. *Ciarlin. det controv.* 240. *n.* 45.

7. Il giuramento deferendosi nei giorni festivi è *illecito* ma per altro è *valido*. *Praet. Papien. formul. Jurament. a part. oblig. gloss.* 2. *Mantic. de tacit. ec.*

8. L'obbligazione, e promessa di chi giura, deve osservarsi dal successore, come fatto del suo Autore. *Suarez de relig. tom.* 2 *tract. de juram. lib.* 1. *cap.* 5.

9. Il giuramento non deve essere *vincolo di iniquità*, nè può supplire il consenso. *Ombros. tom.* 12. *decis.* 19. *num.* 34., 50., *e* 54.

10. Il giuramento non conferma il contratto nullo *de jure civili*. *Ombros. tom.* 11. *decis.* 15. *n.* 44.

11. Il giuramento aggiunto generalmen-

te in fine del contratto si estende a tutte le cose contenute nel medesimo, come se fosse stato apposto in ciascuna parte di esso. *Omb. tom. 4. dec. 34. n. 23*

12. Il giuramento per quanto non aumenti l'obbligazione, nulladimeno la rende più efficace, ed opera, che liberamente, e di certa scienza il contraente è acceduto all'atto. *Ombros. tom. 3. decis. 51. n. 5.*

13. Il giuramento supplisce al difetto d'insinuazione, per quanto alcuni Prammatici opinino, che rendasi necessario, che debba renunziarsi all'insinuazione con special giuramento. *Tom. 4. decis. 7. n. 4. 5. 6.*

14. Il giuramento delle donne, e dei minori non ha nessuna efficacia, se non è prestato colle solennità volute dalla Legge. *Ansald. in addit. ad dec. 76. n. 32. Ombros. tom. 8. decis. 33. n. 6.*

15. La donna non *cerziorata* non viene obbligata dal giuramento. *Natt. cons. 166. Ombros. tom. 11. dec. 15. n. 75.*

Articolo II.

Della retta intelligenza di diverse parole che dai DD. si chiamano appellativae significationes.

1. Si appellano *figli* ancor quelli che sono nati da nozze illegittime, e sotto nome di figli non si contengono i nipoti, a meno che dalle congetture non si rilevi il

contrario della volontà dei disponenti; Per altro sotto nome di figli si contengono ancó le figlie. *L.* 6. *ff. de Testam. tutel.*

2. La pratica però dimostra, che se si tratti di ultima volontà i nipoti tanto del figlio, che di figlia si comprendono sotto nome di figli; ma non vengono, nè si comprendono i nipoti di fratello. Se poi si tratti di contratti di stretto gius sotto nome di figli, non si comprendono i nipoti; sotto l' appellazione di *liberorum* si comprendono non tanto i maschi, che le femmine. *Barb. in l. liberos. ff. de verb. signifi. Montan. de tut. cap.* 12. *Rot.* 212. *num.* 1. *p.* 2. *divers. Rot. p.* 2. *divers. dec.* 125. *n.* 8. *Caball. conr.* 181. *n.* 4. *l b.* 1. *Rot. dec.* 345. *p.* 16. *recent. Rot. dec.* 7. *n.* 30. *p.* 10. *rec. Rot. p.* 2. *divers.* 123. *n.* 34.

3. Nei fidecommissi sotto nome di figli, o figlie non vengono i loro nipoti, ed in materia di legato di alimenti. *Gratian. discept. for cap.* 629. *per tot. Magon. decis. Flor.* 71. *n.* 10. *Pontirol. in respons. pro Mambell. Surd. de alim. tit.* 9. *quaest.* 36.

4. Nei contratti sotto nome di figli vengono soltanto i maschi, poichè in questo caso le parole s' interpretano strettamente. *Magon. decis. Luren.* 7. *n.* 32. *Rot. p.* 2. *divers. decis.* 125. *n*; ma nelle ultime volontà vengono anco le femmine. *Rot. Flor. in Massen. Fideicomm.* 9. *Aug.* 1717. *cor. Pucinin.*

5. Sotto nome di figli non vengono i nipoti nati, o concepiti dopo la morte del

Testatore, per quanto la disposizione riguardi l'evento futnro, ma sotto nome di nipoti vengono ancora i pronipoti. *Pontir. dict. respons. Montan. de tutor. cap.* 12. *n.* 13. *Fussar. de substit. quaest.* 320. *Altagr. cons.* 12. *n.* 18. *lib.* 2.

6. Sotto nome di *posteri*, e discendenti, per quanto vengano le femmine, a meno che non vi sia lo statuto, che escluda le medesime. *Rot. par.* 11. *rec. decis.* 283., *et par.* 12. *dec.* 244. *n.* 4.

7. Sotto nome di figli non vengono i *figli naturali*, non tanto se si tratti di atti fra i vivi, che di ultima volontà. Alcuni DD. sono di parere, che i figli naturali vengano sotto nome di figli, ma che debbano preferirsi i legittimi, e naturali. *Michal. de fratr. p.* 3. *cap.* 22. *Altogr. cons.* 63. *n.* 10. *lib.* 2.

8. I Maschi discendenti da *femmina* non sono differenti dai maschi discendenti da altri maschi, purchè non sia contemplata l'agnazione. *Rot. par.* 2. *divers. dec.* 15. *n.* 1., *et part.* 9. *recent. dec.* 402. *n.* 26. *Cabal. coos.* 118. *lib.* 1.

9. Sotto nome di fratelli vengono anco le *sorelle*, e soltanto i consanguinei. *Michal. de frat. par.* 3. *cap.* 16 *per tot.*, per altro sotto nome di fratelli propriamente vengono i fratelli di primo grado. *Barbos. loc. cit. Thusc. Lit. f. conclus.* 451.

10. Sotto nome di discendenti vengono non solo i discendenti dai maschi, quanto delle femmine. *Marzimed. dec. sen.* 2. *per tot.*

11. Sotto nome di *Città, di Castello, di Cittadini* nelle cose favorevoli viene ancora il *Territorio*, ma non nelle cose *odiose*. *Sabell. resolut. cap.* 49. *per tot.*

12 Sotto nome di *Casamento* vengono le Botteghe che esistono nella continenza del medesimo, e tutto ciò che esiste sotto l'edifizio. *Si ved. il surd. l. cit. Barbos. appell.* 39., e sotto detto nome vengono le vetrate, l'orto, giardino, e la stalla. *Surd. dec.* 134 *gratian. discept. for. cap.* 896. *n.* 28.

13. Sotto nome di *pertinenze della casa* viene tutto ciò, che è destinato a perpetuo uso della medesima, per quanto non sia affisso. *Altogr. cons.* 99. *n.* 24. *lib.* 2.

14 Sotto nome di pertinenze, *e delle cose* vengono ancora i *Bovi aratori*, i Bestiami, e cose simili esistenti nel fondo per causa di cultura. *Duran. dec* 345. *n.* 2. *Barbos. appell.* 203. *n.* 2.

15. Sotto nome di *beni* senza alcun contrassegno universale, per proprio significato vengono i *stabili, i mobili, il denaro, i nomi di debitori, i diritti, e le azioni*. *L. bonor.* 49. *ff. de verbor. signif. Pisan. fidecom. de Campiglia* 22. *Iunn.* 1773. *cor. D. quintil. Fellegrin. e a Florent. detraction. cor. D. Aud. Mesl.* a meno che il Testatore non abbia parlato con distinta menzione di *beni, e di diritti*. *Rot. Rom. rec. dec.* 539. *n.* 4. 5. *p.* 19. *t. p., et Rot. Florent. cor. Magon. dec.* 146. *n.* 61.

16. Sotto nome di *mobili*, secondo la proprietà delle parole si comprende tuttociò

che è atto a moversi da un luogo ad un altro, comprendendo ancora *il denaro*. *Mant. de conjectur. ultimar. volunt. lib.* 9 *tit.* 3. *n.* 1. *Merlin. de pignor. lib.* 2 *questo.* 49. *Sabell. res. cap.* 10. *n.* 29. *l. chorus* 77. §. *ff. de legat.* 3. *Omb. Thaes. Dec.* 23. *n* 1. *d.* 2 *Florent. praelat.* § 1765. *cor. D. Aud. Franc. Rossi*. Ma per comune, e volgare significato per *mobili* s' intendono gli utensili, le suppellettili, e cose simili, *Nepolit. Tut.* 28. *Iun.* 169. *i cor. Venturin. p.* 19.

Articolo III.

Degli Istrumenti, e loro definizione.

1 L' Istrumento perciò che riguarda il Notariato si definisce, una solenne, e ordinata scrittura fatta per mano di autentica persona, conforme è il Notaro, acciò faccia pubblica fede, e pruova; onde il contratto è il *contenuto*, e l' istrumento è il continente.

2. Il pubblico Istrumento richiede quattro solennità estrinseche. Pr. il notaro legittimo, che scriva l' istrumento. Sec. che il Notaro, sia abile a farlo, e che non abbia impedimenti legali. Terzo, che sia *rogato* dalle parti. Quarto che pubblichi l'istrumento avanti le parti, e i Testimoni, i quali a detto effetto debbono chiamarsi, e devono tutti intendere, e saper ciò, che si fa, ed il Notaro non può, nè deve tacere particolarità alcuna dell' Istrumento, ma il tutto deve spiegare e dare ad intendere alle parti, e

nel caso di dover renunziare a qualche legge, benefizio, o privilegio deve spiegar loro la forza di dette leggi, benefizj, e privilegj, e della importanza dei medesimi, con dover far menzione negli Istrumenti di averle cerziorate.

3. Le solennità intrinseche degli Istrumenti sono dieci. Primo. l' invocazione del nome di Dio. Sec. l' anno. Terzo il giorno. Quarto il mese, e l' indizione. Quinto il nome del proprio Sovrano, e del Pontefice sedente. Sesto il luogo del contratto. Sett. I testimoni. Ottavo. Il nome del Notaro. Nono il segno, o sigillo del Notaro, e Dec. La serie del fatto.

4. I Testimoni instrumentali regolarmente devono esser due, i quali devono esser presenti al contratto, sentire, e intendere tuttociò, che si pubblica. *l. ubi numerus ff. de testibus.*

5. L' *istrumento* come sopra definitivo si chiama pubblico, e fa fede per l' una, e l'altra parte, e deve starsi al pubblico istrumento fintantochè non si provi il contrario. *L. cum precibus Cod. de probat., et l. rationes cum similibus cod. de probat.*

SEZIONE VII.

Formule di diversi semplici atti Notariali.

Num. I.

Formula di recognizione di mano.

„ Avanti di me sottoscritto NN. Nota-
„ taro a . . . Residente di studio . . . si è
„ costituito il Sig. . . . del Sig. . . . domi-
„ ciliato a . . . . ed in mia presenza ha fir-
„ mato l' Atto predetto questo dì . . . in . . .
„ In fede
„ NN. . . . Notaro a . . .

Num. II.

Formula di estrazione di partite

„ Estratte le suddette partite di parola
„ in parola dal Libro intitolato . . . a c. . . .
„ spettante al Sig. . . . stato presentato a me
„ sottoscritto NN. Notaro residente di Studio
„ a . . . da detto Sig. . . . debitamente contrab-
„ bollate e registrate, o *gabellate* dette Partite
„ sotto dì . . . in . . . e collazionate, confron-
„ tano, salvo ec. questo dì . . . in
„ NN. Notaro a . . .

Num. III.

Formula di collazionatura di atto privato.

„ Collazionata la presente Copia col suo

„ Originale, debitamente bollato, e registra-
„ to, o *gabellato* in . . . sotto dì .... stato
„ a me NN. . . . Notaro resid. a . . . pre-
„ sentato dal Sig. . . . a cui nell' atto ho
„ restituito, e confronta salvo ec. questo dì ....
„ in . . .

„ NN. Notaro a . . . .

Num. IV.

Formula di atto di sopravvivenza, o sia attestato di vita, che può anche appellarsi atto di notorietà.

„ Al nome di Dio Amen

„ Avanti di me NN. . . . Notaro a . . .
„ residente di studio . . . . ed in presenza
„ degli infrascritti Testimoni aventi i requi-
„ siti voluti dalla Legge sono comparsi o si
„ sono *costituiti* il Sig. NN. . . . . ed il Sig.
„ NN. . . ed il Sig. NN., i quali per il pre-
„ sente pubblico Instrumento fanno fede in-
„ dubitata a chiunque sarà presentato il pre-
„ sente Atto, che il Sig. Antonio . . . domicilia-
„ to a . . . è vivente, gode perfetta salute,
„ e corre l' età di Anni quaranta in circa,
„ ed avere piena cognizione del medesimo,
„ essendo da molti anni a questa parte suoi
„ familiari, ed amici.

„ Contemporaneamente è comparso il
„ prefato Sig. Antonio... avanti di me Nota-
„ ro infrascritto, ed in presenza dei suddetti
„ Fidefacienti, e dei Testimoni sottoscritti,
„ il quale ha dimostrato di godere perfetta

„ salute, richiedendomi il presente Atto per
„ valersene, e servirsene, come crederà più
„ conveniente.

„ Fatto il presente Pubblico Istrumento in
„ questa Città di Firenze l' anno, mese, e
„ giorno, che sopra nel . . . quivi sempre
„ presenti il sig. . . . del Sig. . . . ed il
„ Sig. . . . del Sig. . . . . Testimoni richie-
„ sti; E detto sig. NN. dd. Fidefacienti det-
„ ti Testimoni con me Notaro hanno sotto-
„ scritto dopo lettura fatta del presente.

Rogans ec. (1)

(1) Aviamo fatto osservare nell' Introduzione, che per molti, e molti secoli i Notari Italiani hanno chiusi i loro Atti colla parola abbreviata *rogans. ec.* nel caso di un solo comparente, o *rogantes ec.* nel caso di più contraenti, e non senza ragione, poichè i Notari essendo Ministri Pubblici devono esser pregati dalle Parti ad esercitare il loro ministero. Or dunque con qual più breve, e significante espressione può spiegarsi di essere stato pregato il Notaro a rendere in pubblica forma un' Atto, o un Contratto, o un Testamento, se non che colla parola *rogans ec. o rogantes ec.* Noi pertanto siamo d'avviso, che sia più conveniente di restituire alla chiusa degli atti Notariali la significante adattatissima antica voce *rogans ec. o ragantes ec.* con abbandonare per sempre *il fatto, e passato*, o altra espressione, che o nulla conclude nella nostra lingua, o se conclude qualche cosa, non arriverà mai a spiegare quanto la parola *rogans, o rogantes ec.*

Num. V.

Formula di deposto di morte a perpetua memoria.

„ Al Nome di Dio amen

„ Avanti di me NN.... Notaro Resi-
„ dente ed in presenza degli infrascritti Te-
„ stimoni aventi i requisiti voluti dalla Leg-
„ si sono costituiti il Sig. NN.. . .ed il Sig.
„ NN. . . . i quali in vigore del presente pub-
„ blico Istrumento hanno deposto, e depon-
„ gono per la verità, ed a perpetua memoria,
„ e di chiunque potrà di ragione spettare, ed
„ appartenere, qualmente fino del dì . . .
„ passò da questa all' altra vita il Sig. NN...
„ di questa Città di Firenze senza figli, e
„ discendenti maschi legittimi, e naturali,
„ avendo sempre condotta una vita celibe,
„ non avendo mai proceduto ad alcuna dispo-
„ sizione di ultima volontà, la di cui eredi-
„ tà si devolvè ab intestato al Sig..... che
„ fino al presente l' ha goduta, e la gode
„ pacificamente.

„ È quanto sopra hanno deposto, per
„ aver pienamente conosciuto detto defunto
„ Sig. NN. . . .avendolo in vita veduto, e
„ trattato continuamente, attesa la familia-
„ rità, ed amicizia, che passava fra di loro,
„ e detto fu Sig. NN.

„ Fatto il presente pubblico Istrumento
„ in Firenze l' anno, mese, e giorno, che
„ sopra nello studio di me Notaro sottoscrit-

„ to posto . . . quivi presenti . . . . E dette
„ fidefacienti, detti Testimoni con me No-
„ taro hanno sottoscritto dopo lettura fatta
„ del presente. Rogantes etc.

Osservazioni.

Diritto Romano, e Gius Toscano.

1 Nel silenzio dei Formularj Notariali i più antichi, specialmente Toscani, e nel silenzio ancora della nuova legge Organica; sopra il Notariato, quanto alla recognizione di mano, pare, che debba starsi all' inveterata consuetudine specialmente in Toscana di continuare ad eseguirla col ministero Notariale anche senza la formalità dei due testimoni attesochè la consuetudine ha forza di legge, tantopiù allorchè, conforme succede rispetto alla recognizione predetta, è in osservanza, è uniforme, pacifica, e non interrotta *Florent. nullit. obligat. et execut.* 10 *April* 1743. *cor. Paperini*

2 L' istesso ha luogo quanto all' estrazione delle partite, e collazione degli Atti avvertendo però, che l' estrazione delle partite senza l' intervento, o la citazione di quelli che vi hanno interesse non fa niuna pruova *Urceol. decis. Flor.* 41. *N.* 1. *Bic. decis.* 257 *n.* 13. *et dec.* 28. *n.* 17

3. Relativamente poi ai certificati di vita, e di morte, consimili agli atti di notorietà per le medesime sopraindicate ragioni possono riceversi dai Notari; come pure, tutti gli

altri atti, che non si oppongono alle Leggi, e che non ledono i buoni costumi.

4 Finalmente si è tralasciato di apporre nelle indicate formule la delazione del giuramento, poichè quanto alla recognizione di mano, allorchè il notaro si trova presente alla sottoscrizione dell' atto si rende del tutto inutile il giuramento, ed allorquando chi ha firmato l' atto non in presenza del notaro, ma che in persona gli ratifica di aver fatta la propria firma all' atto, si rendè parimente inutile il giuramento; e tanto più, che le recognizioni di mano in sostanza servono a identificar soltanto la firma di chi ha sottoscritto l' atto.

5 In ultimo luogo aviamo anco tralasciata la delazione del giuramento anche negli Atti di notorietà per le ragioni da noi indicate nell' Articolo *del Giuramento*; lo stesso ci protestiamo di fare nelle formule di tutti gli altri atti, per i quali la legge non imporrà al Notaro l' obbligo di deferire il giuramento, ma ciò remissivamente.

Num. VI.

Formula di Atto d' Adozione

Al nome di Dio Amen ec.

„ Avanti di me sottoscritto NN. ....
„ Notaro a ... Residente a . ed in presenza
„ degli infrascritti testimoni, aventi i requisi-
„ ti voluti dalla legge si sono costituiti il sig.
„ Pietro . . . ed i Sigg. NN. ed NN. . . .

„ Padre, e figlio Proprietarj domiciliati . . .
„ il quale Sig. Pietro, ... ha dichiarato
„ di trovarsi mancante di prole, e desideran-
„ do di supplirvi con procedere all' adozione
„ del prefato Sig. NN. Figlio di detto Sig.
„ NN., alla qual cosa i predd. Sigg.. Padre,
„ e figlio pienamente aderendo; Di quì è che

„ In vigore del presente pubblico Istru-
„ ment apparisca, e sia noto, qualmente il
„ prenominato Sig. . . . adotta per suo figlio
„ l' antedetto Sig. NN.... e questi all' incontro
„ promette di ricouoscere in avvenire per suo
„ Padre adottivo il riferito Sig. Pietro . . .
„ con adempire non tanto l' uno, che l' altro
„ a tutti quegli atti, che di ragione si con-
„ vengono l' uno verso l' altro, e viceversa;
„ il tutto però senza la minima alterazione
„ dei diritti derivanti dalla patria potestà,
„ che si competono al medesimo Sig. Pietro,
„ i quali diritti egli si riserva a tutti gli
„ effetti di ragione, avendomi in fine dette
„ parti pregato di ridurre in pubblica forma
„ conforme ho fatto il presente atto di ado-
„ zione.

„ Fatto il presente pubblico Istrumen-
„ to ec. . . .

L' indicata preservativa dei diritti di patria potestà non occorrerà, allorquando si tratti di adozione, che sia fatta da un' ascendente dell' adottato.

Num. VII.

Altra formula di Atto di Adozione, allorchè si fa avanti il Magistrato, o avanti il Giudice.

„ Al Nome di Dio Amen.

„ Avanti l'Ill. . . . (*si descriva il nome del Giudice, o del Magistrato competente, avanti del quale si deve procedere all'adozione*) si è presentato il Sig. NN. . . . . „ il quale ha esposto, che trovandosi avanzato in età senza figli, e senza speranza „ di averne; perciò per supplire col benefizio della legge, a ciò, che dalla natura non „ gli è stato permesso, desidera di adottare „ il Sig. NN in età di anni. . . . figlio del „ Sig. NN., a cui aderendo ambidue dd. Sigg. „ NN. Padre e figlio; Di quì è che

„ Il prefato Sigg. NN. (*l'adottante*) „ adotta, e riceve in suo figlio il riferito „ Sig. NN. . . . ; e come tale vuole, che „ gli succeda, non tanto in forza di testamento, che ab intestato, e goda di tutti „ quei benefizj, e privilegj, che a forma delle Leggi possono godere i figli adottivi, „ e promette altresì per l'avvenire di tenerlo, e reputarlo, come suo figlio proprio „ sotto l'obbligo della sua propria persona, „ beni, ed eredi presenti, e futuri nel modo „ migliore, che di ragione, presenti detti Sig. „ NN. Padre, e Figlio, ed accettanti nel „ modo e forma sopra espressa, e non altrimenti.

„ Sopra le quali cose tutte per essere uti-
„ li, e vantaggiose al ridetto Sig. NN. adot-
„ tato, e per essere state fatte legittimamente
„ il prefato Ill. Sig. Giudice. . . . ha, inter-
„ posto la sua autorità, e decreto, comandan-
„ done la piena, ed inviolabile osservanza.

„ Ed io sottoscritto NN. . . . Notaro a
„ . . . . . Residente di studio a . . . . essendo
„ stato pregato dalle parti predette a ridurre
„ in pubblica forma l' atto predetto, l' ho fatto
„ mediante il presente Pubblico Istrumento.

„ Fatto in . . . .

Osservazioni.

Diritto Romano,

1. L' adozione è un Atto Legittimo mediante il quale chi non è sotto la nostra patria potestà, noi lo riceviamo a similitudine dei proprj figli, e nipoti di figlio. *Vinn. partit. in Iur. Civ. Lib.* 1. *cap.* 5. (1)

---

(1) Dall' interpretazione delle LL. delle XII. Tavole ebbero origine gli atti legittimi, cioè quelle formule, senza le quali qualunque affare civile era irrito. Per quanto poi gli atti legittimi in senso amplificato si reputassero tutte le azioni, che si sperimentavano presso i magistrati; nulladimeno in senso ristretto si consideravano in parte per le formule delle azioni, ed in parte per gli atti legittimi, cioè *per la Mancipazione*; *Manumissione*; *Emancipazione*; *Cessione in jure*; *Adizione di eredità, e repudia*: *Azione del Servo*; *Dazione del Tutore*: *e per l' accettilazione*. *Gravin*; *de orig. Iur. Civ. lib.* 2. §. 80. *Heinec. antiq. Rom. Tom. pr. in procm., et Lib.* 1. *Tit.* 11.

2. L' adozione si divide in adozione specialmente detta, e in arrogazione. Quelli, che sono sotto l'altrui potestà possono adottarsi §. 1 *Instit. de adoption. Lib.* 2. *ff de adoption.*

3. Tre sono le persone, che sono necessarie nell' adozione, cioè, quegli, che da in adozione, l' adottante, e l' adottato, purchè quegli che da in adozione abbia la patria potestà sopra quello, che si vuol dare in adozione §. 2 *Idstit. hoc. tit.*

4. E necessario il consenso, o espresso, o tacito di quello, che si dà in adozione, e perciò anche l' infante può farsi adottare. *L.* 5. *ff. de adoption. et. L.* 42. *cod. eod.* (1)

5. L' adottante non può esser quello, che perpetuamente non è atto alla generazione; è necessario poi che sia maggiore di anni diciotto dell' adottato: Non può ripetere per la seconda volta l' adozione a meno del padre, che può adottare il figlio dopo, che lo ha liberato dalla patria potestà. §. 4., *et* 9. *Instit. eod. L.*, 23. *ff. de liber., et post l.* 40. §. 1. *ff de adoption.*, *et.* §. 4. *Instit. eod. l.* 12. *et* 37. *ff. eod.*

6. Quanto alla Forma è necessario, che l' adozione si faccia avanti il Magistrato, o Giudice competente, (*in toscana si veda in fine di*

---

(1) L' infanzia è la prima età, e dura fino agli anni sette, e l' infante maschio, quando ha compita l' età di anni dieci e mezzo, dicesi prossimo alla pubertà, e la femmina, quando ha compita l' età di anni nove. La pubertà poi è l' età di anni quattordici nel maschio, e nella femmina anni dodici. *Vignol. Teor., e prat Not. T.* 1. *pag.* 90.

queste osservazioni) presenti quelli, che desiderano l'adozione, e che sia proceduto all'atto conveniente. *L. ult. cod. de adopt. l. 4. ff. de offic. proconsul.*

7. E rapporto agli effetti l'adottato resta sottoposto alla patria potestà dell'adottante, se questi non è estraneo, cioè fuori della linea dei parenti; L'adottato finalmente acquista i diritti della successione ab intestato *L. 2. ff. et. §. 1 instit. tit. de adopt.*

8. Le donne essendo incapaci della patria potestà non possono adottare. Per altro possono essere autorizzate a quest'atto con Rescritto del Principe, ma non per gli effetti di acquistare la patria potestà *Montelat. Inst. Iur. Civ. Lib. 1. Tit. XI. de adopt.*

Gius Toscano.

9 Nel silenzio delle Leggi Toscane quanto all'atto di adozione pure che debba aver luogo nel caso di adozione il diritto Romano, giacche così comanda *la legge del 15. Nov. 1814. Art. 6.*

10. Dipiù l'inveterata consuetudine in Toscana, che resulta da tutti i Formularj fin quì pubblicati nel Granducato, dimostrandoci, che i Notari come Giudici ordinarj hanno sempre ricevuti gli atti di adozione; Perciò pare, che debba tenersi ferma la detta consuetudine, e la pratica costante a favore dei notari di ricevere gli atti di Adozione.

Num. VIII.

Formula di Atto di Arrogazione.

„ Al Nome di Dio amen.

„ Avanti l'Ill. Sig (*il nome del Giudice, o Magistrato*), ed in presenza di me sottoscritto „ to NN. Notaro a . . . . Residente di studio „ a . . . . e degli infrascritti Testimoni aventi i requisiti voluti dalla Legge si è costituito „ to il Sig. Antonio . . . . del fu Sig. . . . . „ domiciliato a . . . . il quale ha esposto, che „ attesa la sua grave età, senza figli, e senza speranza di averne ha umiliate preci al „ R. Trono, di S. A. Imp. . . . . per l'effetto di essere autorizzato a surrogare per suo „ figlio il Sig. Vincenzio del fu Sig. . . . proprietario domiciliato in Via dei Bardi, le „ quali preci fino del dì . . . . sono state risolute con Benigno favorevole Rescritto; In conseguenza il medesimo Sig. Antonio . . . . . „ previa l'accettazione di detto Sovrano Rescritto, la di cui copia autentica ha rilasciata „ annessa al presente atto dopo essere stata da „ me letta alle parti predette e Testimoni infrascritti (*i Notari Toscani osservino le avvertenze generali del presente Formulario quanto all obbligo, che corre loro relativamente ai documenti, che si rilasciano annessi agli Istrumenti*) Per il presente pubblico Istrumento „ arroga il predetto sig. Vincenzio . . . . . „ quì ancor esso presente, ed accettante, e lo „ riceve in suo figlio arrogato, e sotto la sua „ patria potestà, e vuole, che egli succeda ad

„ esso Sig. Arrogante, non tanto in vigore
„ di testamento, che ab intestato, egualmen-
„ te che fosse suo figlio legittimo, e natu-
„ rale, e nato di vero, e legittimo matri-
„ monio, promettendo d' inviolabilmente os-
„ servar quanto sopra sotto l' obbligo della
„ sua propria persona, beni ed eredi presen-
„ ti, e futuri nel modo migliore che di ra-
„ gione.

„ Il quale Ill. Sig. (*il giudice o Magistrato*) vedute dette Preci, e B. R. ed esa-
„ minato, ciò che, dovevasi esaminare, e sen-
„ tito, che detto Sig. Vincenzio . . . . accon-
„ sente a d. arrogazione; perciò in esecuzio-
„ ne di detto B. R. concede detto Sig. Vin-
„ cenzio . . . . in figlio arrogato di detto Sig.
„ Antonio . . . nelle forme volute dalle leg-
„ gi, ed interpone ogni, e qualunque sua
„ autorità; e decreto.

„ Ed i prefati Sig. Antonio . . . e Vin-
„ cenzio . . . . hanno pregato me Notaro
„ sottoscritto a ridurre in pubblica forma
„ quanto sopra conforme ho fatto mediante
„ il presente pubblico Istrumento.

„ Fatto in .... L' anno, mese, e gior-
„ no che sopra . . . .

Osservazioni

Diritto Romano.

L' Arrogazione è un' atto della legge, mediante il quale chi è *sui iuris*, o Padre

di famiglia passa sotto la patria potestà di un' altro . *L.* 2. *ff. et* §. *instit. de adoption.* (1)

2 All' effetto di procedere legalmente all' arrogazione sono necessarie due persone, l' Arrogante, e l'Arrogando. Questi se sarà pupillo, o adolescente dovrà essere assistito dal suo tutore, o curatore. *L. quod ff. de adopt.*

3. È proibita l' arrogazione non solo per quelle medesime cause, per le quali è vietata l' adozione, quanto ancora per altre cause, che sono proprie dell' arrogazione, cioè per ragione dell' età: per ragione di precedente delitto. Quanto all' età, se sarà l' arrogante minore di anni sessanta, ammeno, che l' arrogando non sia persona congiunta all' arrogante: Se sarà affetto da malattia, per cui non sia atto a generare; rispetto ai figli: se l' arrogante avrà figli, o un figlio solamente,

---

(1) L' arrogazione deriva *a rogatione* dalla preghiera che si faceva nei tempi di Roma Repubblica al Popolo *calatis comitiis*, convocati i comizj con l' autorità dei Pontefici, conforme se si fosse dovuto trattare di una causa pubblica del popolo Romano *Gravin. ad XII tabul. N* 85 *p.* 451 Estinti i Comizj i Principi solevano con Rescritto concedere l' arrogazione, riunendosi in loro anche il carattere di Pontefici massimi. Infatti ai tempi di Antonino Pio le arrogazioni facevansi avanti il Principe *L.* 38. *ff. de adopt*, ma con molte formalità, e solennitá, che poi furono tolte da Giustiniano nella *L. ult. cod de adopt. Vid. Heinec. ant. Roman. lib.* 1. *tit.* 11. *N.* 17.

a meno, che non sia furioso, o non atto a generare, o di una vita *cattiva*. È rapporto al delitto se il Padre vuole arrogare un figlio, che abbia ricevuto fuori del matrimonio. *L.* 15. *in Gin: ff: de adopt. l. 7. ord: de nat: lib:*

4. È proibito altresì ai tutori, e curatori di arrogare quelli, dei quali hanno sostenuta la loro tutela, e cura, qualora siano minori di anni venticinque, a meno dei figliastri, la di cui tutela, e cura sia stata sostenuta dai loro Patrigni. *D. L. nec ei in prin: ff. eod:*

5. Altre quattro cause debbono riguardarsi affinchè possa avere effetto l' arrogazione, cioè la parentela, i costumi, le facoltà, la cauzione. La parentela, poichè non può aver luogo l' arrogazione, se non nel caso, che per necessità di natura, o in conseguenza di una pietosa, ed onesta ragione dall' arrogante si porti affetto all' arrogando; i costumi, cioè, che l' arrogatore conduca una vita sobria, e pudica; le facoltà, cioè, che l' Arrogatore non adotti uno più ricco di se stesso; la cauzione, cioè, l' Arrogatore dia Mallevadore per il caso, che se l' arrogato morirà dentro l' età pubere, debba l' Arrogatore restituire tutti i beni dell' arrogato a chi di ragione. *L. non aliter* 18., *et* 2. *seqq. ff. §. cum autem instit. de adopt.*

6. Quanto alle formalità dell' arrogazione si rendono necessarie tre cose. 1. il Rescritto del Principe, 2. Il consenso di quelli fra i quali si tratta dell' arrogazione, 3. La cognizione di causa presso il Magistrato competente. *L* 2. *ff.* 1. *Instit. eod: l. neque.*

absens, et l. seq. §. 1. ff. eod., et d. l. 1. 5. § adrogationib. et L. 2. et 3. cod. etc.

7. Gli effetti dell' Arrogazione sono i seguenti, cioè, che l' arrogato acquista i diritti di figlio per succedere all' arrogatore, e per l' effetto di acquistare la sua agnazione, e dignità, passando sempre nella di lui potestà; Che morto l' arrogato impubere, l' arrogatore restituisca tutti i beni a quelli a cui pervennero fuori dell' arrogazione; che morendo l' arrogatore non diseredi l' arrogato, ne senza giusta causa lo emancipi, se non nel caso, che gli lasci la quarta parte dei suoi beni, detta la *Quarta Piana*, oltre i beni passati nell' Arrogatore conseguenza dell' Arrogazione. *Instit. de tut. in princ. §. alio instit. quib. modi testam inf. l. 15., et 40 cod. de adopt. l. qui ex liber. §. ult. secundum tab. L. Papinianus §. si impub. ff. de inoff. add. d. §. cum. autem, et seq. instit. et L. 2. 18., et seqq. ff. de adopt.*

Gius Toscano.

Anche rapporto all' arrogazione, per i notari Toscani ha luogo quanto si è detto in fine delle osservazioni sopra le adozioni.

Num IX.

Formula d' Atto di Emancipazione Generale.

„ Al Nome di Dio Amen ec.

„ Avanti il sig. (*il nome del Giudice, ma in Toscana è nelle facoltà del Notaro di ricevere gli Atti di Emancipazione senza l'intervento del Giudice*) ed in presenza di „ me Notaro, e Testimoni infrascritti aventi i requisiti voluti dalla Legge si è costituito il sig. N. figlio del sig. N., il „ quale ha esposto, che essendo già di anni „ . . . è abile a fare i suoi affari, contrattare, comparire in giudizio, e fare altre „ cose senza il consenso, ed autorità di „ detto suo padre, ha richiesto umilmente al medesimo di esser liberato dalla patria potestà, ed emancipato, sulla qual richiesta volendo detto suo padre acconsentire reputandola giusta, e di convenienza di detto suo figlio; Perciò

„ In vigore del presente pubblico istrumento, il precitato sig. N. padre ha emancipato, ed emancipa il prefato sig. N. di „ lui figlio, e lo libera dalla patria potestà „ a tutti gli effetti di ragione, e segnatamente all' effetto, che in avvenire senza „ la di lui autorità, ma da per se solo possa negoziare, contrattare, comparire in „ giudizio, e far tuttociò che può fare un „ uomo libero, e fuori della patria potestà, „ *et sui juris*.

„ Sopra le quali cose tutte il prenominato sig. N. *Giudice* veduto quanto fu da „ vedersi, e riconosciuta la convenienza di „ detta emancipazione interpone la sua autorità, e decreto. Della qual' emancipazione io Notaro sottoscritto sono stato pregato di formarne il presente Atto.

„ Fatto ec.

Osservazioni.

1. L' emancipazione è un' atto della Legge mediante il quale si scioglie la patria potestà. §. 6. *instit. quib. mod juspatr. potest. solvit. l 5. princ. cod. de dol. malo.* (1)

2. Soltanto i padri hanno la facoltà di emancipare, perchè in loro soltanto risiede la patria potestà. *D. §. instit.*, e *det. legge l. cit.*

---

(1) In origine l'emancipazione era in Roma Repubblica la trina vendita immaginaria, colla quale si dimettevano, i figli dalla patria potestá. E siccome la vendita delle cose in favore per mancipazione, cioè *adhibito aere, et libera*, e sia la bilancia di bronzo Questo era l'antico modo di emancipare. Dipoi sotto l'Imperator Anastasio fu introdotta la maniera di emancipazione con Rescritto del Principe *L. 5 Cod. de emanc. lib.*, e finalmente sotto l'Imperator Giustiniano fu ammesso ai Padri di famiglia di emancipare i loro figli avanti il Magistrato competente col consenso del figlio, dichiarando, di scioglierlo dalla Patria potestà *L. ult. cod. de emanc. liber. Vid. Heinec. antiq. Rom. Lib. 1. tit. 12.*

3. Possono essere emancipati anco gli infanti, ma se sono in età da spiegare la propria volontà, perchè si richiede il loro consenso, altrimenti si rende necessario il Rescritto del Principe. *L. 5. cod. de emancipat. lib. novell.* 89. *cap.* 11.

4. I minori rimasti senza padre, che trovansi sotto l' altrui tutela, e cura possono con Rescritto del Principe liberarsi in parte dalla tutela, e cura, a cui sono soggetti, qualora abbiano compiti gli anni 20, se sono maschi, o di anni 18, se sono femmine, purchè giustifichino la loro probità, e capacità di amministrare le proprie sostanze. *L.* 1. *l.* 2. *cod. de his, qui veniam aet. impet.*

5. Il minore emancipato può far tutti quegli atti, che sono di semplice amministrazione, senza che possa essere restituito in intiero in tutti quei casi, nei quali neppure il maggiore lo potrebbe essere. *L.* 1. 2. 3. *cod. de his. qui ven. aetat. impetr.*

6. Il minore emancipato con Rescritto del Principe non può vendere, nè alienare in altra maniera i suoi beni immobili, nè fare alcun' atto senza osservare le forme prescritte al minore non emancipato, a meno di quelli di pura amministrazione. *L. 3. cod. de his, qui veniam aetat. impet.*

Num. X.

Formula di Atto di Emancipazione ad un solo Atto.

„ Al Nome di Dio Amen ec.

„ Avanti di me sottoscritto NN. Notaro a . . . . ed in presenza degl' infrascritti testimonj aventi i requisiti voluti dalla Legge si è costituito il signor Raimondo . . . . insieme con il sig. Pietro . . . . . suo figlio, il primo dei quali ha esposto, che in ordine al decreto proferito dal Magistrato . . . . del dì . . . . in esecuzione del Sovrano Rescritto del dì . . . emanato alle preci di esso sig. Raimondo . . . gli sia stata data la facoltà di emancipare il detto sig Pietro . . . . suo figlio all'unico effetto di (*si esprima la causa*); ed essendo ora in grado di valersi dell' indicata facoltà; Di qui è che

„ Per il presente pubblico istrumento apparisca e sia noto, qualmente il precitato sig. Pietro . . . . . colla debita reverenza ha fatto, e fa istanza al predetto suo sig. padre, affinchè si degni di liberarlo, e scioglierlo dai vincoli della sua patria potestà per l' oggetto di poter legittimamente, e validamente (*si esprima l' oggetto, per il quale è stata concessa la facoltà di fare l' emancipazione*), alla qual richiesta aderendo il detto sig. Raimondo . . . . ha liberato, e libera, ha emanci-

„ pato, ed emancipa il detto sig. Antonio „ . . . . suo figlio presente, ed accettante, „ ed il medesimo proscioglie dai vincoli del- „ la sua patria potestà solamente però, ed „ unicamente all' effetto, che il medesimo „ possa validamente, e legittimamente (*si dica l' oggetto ec.*)„ intendendo e volendo, „ che per tutti gli effetti di ragione il me- „ desimo sig. Pietro suo figlio resti soggetto „ a questi vincoli della sua patria potestà. „ ai quali è stato fino ad ora, e si trova „ presentemente sottoposto, e non altrimenti.

„ Fatto ec.

Gius Toscano.

1. Se il figlio di famiglia è maggiore di età, e presente può procedersi alla di lui emancipazione espressa per mezzo di atto ricevuto da pubblico Notaro, avanti il quale deve comparire, non tanto il figlio, che richiede l' emancipazione, quanto il padre, o altro ascendente, che vi aderisce *Leg. del* 15. *Nov.* 1814. *dell' Emancip. art.* 31.

2. Se il figlio di famiglia maggiore è assente l' emancipazione non può farsi, che avanti il Giudice, con l' assistenza di un Curatore all' assente, e coll' intervento di persona rivestita di sua speciale procura. *Detta legge art.* 32.

3. Se il figlio di famiglia è minore, e presente, l' emancipazione non può farsi del pari, che avanti il Giudice, il quale deve conoscere e dichiarare la giustizia delle cau-

se di essa, e deve provvedere alla tutela del figlio emancipato. *D. leg. n.* 33.

4. Se il figlio di famiglia è minore, e assente si rende altresì necessaria l'assistenza di un Curatore, o l'intervento di persona rivestita di sua special procura. *Det. legge art.* 34.

5. In tutti i sopraddetti casi devono essere autorizzate dal Giudice, e rese pubbliche per mezzo di editti le emancipazioni per un atto. *D. l. art.* 35.

6. Non può procedersi all'emancipazione generale, ed espressa del figlio di famiglia, finchè non abbia compita l'età di anni diciotto. *D. l. art.* 36.

7. Tutte le emancipazioni espresse, e generali debbono rendersi pubbliche per mezzo di editti, e deve delle medesime conservarsi un registro particolare nel tribunale, a cui sono soggetti l'emancipante, e l'emancipato. *D. leg. art.* 35.

8. Di tutte le emancipazioni espresse, e generali, che avranno parte in ogni luogo del Granducato, dovrà in oltre conservarsi un registro presso il Magistrato Supremo di Firenze, nel quale verrà inscritto nella sua integrità l'atto dell'emancipazione. *D. leg. art.* 38.

9. Le suddette emancipazioni non produrranno alcun effetto legale riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui l'atto delle medesime verrà inserito in detto Registro. *D. leg. art.* 39.

10. Non può il padre essere astretto

all' emancipazione del figlio, se non quando dilapidasse le sostanze, ed i beni del figlio medesimo, e ne maltrattasse la persona o per altri giusti motivi. *D. l. art.* 40.

11. Finalmente non può il figlio essere astretto ad accettare l' emancipazione dal padre, se non quando maltrattasse la di lui persona, anche con ingiurie verbali, o con allontanarsi in altra guisa dalla dovuta reverenza, e subordinazione. *D. l. art.* 41.

SEZIONE VIII.

Formule di diversi Atti che frequentemente si compiscono col ministero Notariale.

Num. I.

Formula di Atto di Adizione di Eredità liberamente.

„ Al Nome di Dio Amen ec.
„ Avanti di me sottoscritto NN. Notaro
„ a . . . . residente di Studio in via . . . . .
„ al num. . . . ed in presenza degli infra-
„ scritti testimoni aventi i requisiti voluti
„ dalla Legge: si è costituito il sig. Fulgen-
„ zio del fu Anastasio Salimbeni proprietario
„ domiciliato in Arezzo in Via il
„ quale ha esposto che fino sotto dì . . . .
„ del corrente mese di Marzo 1816. passò
„ da questa all' altra vita ab intestato, e
„ senza figli il sig. Antonio Salimbeni suo
„ Zio Paterno, essendo rimasto superstite q-

„ nicamente esso Sig. Fulgenzio, a cui in
„ conseguenza si è deferita tutta la di lui
„ Eredità in forza delle leggi veglianti; E
„ volendo quella adire liberamente, atteso,
„ che sia per essere piuttosto lucrosa, che
„ pregiudicevole; Perciò.

„ Per il presente pubblico Istrumento il
„ prefato Sig. Fulgenzio Salimbeni per se e
„ suoi eredi, e successori ha adita, ed adi-
„ sce liberamente ed a tutti gli effetti di
„ ragione l' Eredità intestata dal predet-
„ to defunto suo Sig. Zio Antonio Salimbe-
„ ni riservandosi di prendere nelle forme il
„ possesso di tutti i beni rimasti in detta E-
„ redità, ed al medesimo devoluta intiera-
„ mente a forma delle Leggi veglianti, pro-
„ mettendo altresì di pagare tutti i debiti
„ rimasti in detta Eredità sotto l' obbligo
„ della sua persona, beni, ed Eredi presen-
„ ti, e futuri, ed i beni degli eredi nel mo-
„ do migliore che di ragione ec.

(*Se poi esiste il Testamento, si muti, e si aggiunga l'occorrente ed indicando le condizioni, e gli obblighi ingiunti all' erede.*

„ Fatto ec.

Num. II.

Formula di Atto di Adizione di Eredità col Benefizio della Legge, e dell' Inventario.

Al Nome di Dio Amen.

„ Avanti di me NN. . . . Notaro a. . . .
„ Residente di Studio a . . . ed in presenza

„ degli infrascritti testimoni aventi i requi-
„ siti voluti dalla Legge si è costituito il
„ Sig. Bartolommeo del fu Andrea Somigli
„ Trattore di seta domiciliato in Prato, il
„ quale ha esposto, che fino del dì . . . .
„ passò da questa a miglior vita il Sig. Pie-
„ tro Somigli dopo aver fatto il testamento
„ nuncupativo fino del dì . . , . per i rogi-
„ ti del Sig. Dottore NN. Notaro a debita-
„ mente registrato, ed avere instituito suo
„ erede universale esso sig Bartolommeo So-
„ migli, il quale temendo che detta eredità
„ sia piuttosto dannosa, che lucrosa, siasi
„ determinato di quella adire col Benefizio
„ di legge, ed Inventario; Di quì è che

„ Per il presente Pubblico Istrumento
„ apparisca, e sia noto, qualmente il preci-
„ tato Sig. Bartolommeo Somigli per se, suoi
„ eredi, e successori ha adita, ed adisce con
„ Benefizio di Legge, ed Inventario, ed in
„ ogni migliore, e più valido modo, che di
„ ragione gli è lecito, e permesso la predet-
„ ta eredità paterna, protestandosi espressa-
„ mente di voler godere di tutti quei bene-
„ fizj e privilegj, che le leggi concedono a
„ chi in tal forma adisce, e si mescola nel-
„ le Eredità, e promette, e si obbliga di
„ fare un esatto inventario di tutti i beni
„ mobili, ed altro rimasto nell' eredità pre-
„ detta, e di far quant' altro prescrivono le
„ leggi, e di render conto di detta Eredità
„ Beneficiata ad ogni richiesta di qualunque
„ interessato nella medesima sotto l' obbligo
„ della sua persona, beni, ed eredi presenti,

„ e futuri, e beni degli eredi in ogni ec.

„ Fatto ec.

(*Se si tratti di Eredità devoluta ai minori, i Tutori dovranno intervenire all' atto onde si varj l' occorrente.*

Osservazioni

Diritto Romano.

1. L' eredità può essere accettata puramente, e liberamente, e col benefizio della legge, e dell' Invèntario. *§. 5 inst. de obligat. quaes quasi ex cantract. L. 5. §. 2. ff. de obligat. et action. l. 10. l. ult, cod. de jur. delib.*

2. Il Tutore per l' infante, ed il curatore per il furioso, imbecille, o demente accettano l' eredità, e gli impuberi coll' autorità del tutore. *L. 7. §. 2. cod. de jur. delib. l. ult. §. 3., et ff. cod. de curat. fur. §. 1 inst. de aut tut. l. 5 cod. de jur. delib. l. 3. cod. integr. restit. min.*

3. Gli atti conservatorj, di vigilanza, e di amministrazione provvisionale non sono atti di adizione di eredità, se con essi non siasi assunto il titolo, o la qualità di erede. *L. 20 §. 1., et 2. l. 14. §. 8. ff de acquir. vel amitt. haered. L. 1. et 2. Cod. de repub. vel abstin. haered.*

4. Siccome l' erede col mischiarsi, o coll' accettare liberamente l' eredità si assume tutti i pesi, ai quali era soggetto il defunto. *L. 24. ff. de verbor. obligat. L. 62.*

ff. de regul. jur. e fa un quasi contratto con i Legatarj, e fidecomissarj §. 5. *inst. de obligat. quae quasi ex contract. Nasc. L.* 3. §. *ult. ff. quib. ex caus. in possess. eat.*, e ciò potendo arrecare grave pregiudizio agli eredi; così originariamente dal Pretore, e successivamente dalle *LL.* 23. §. 1 *ff. de haered. instit. l.* 1. §. *ff. de jur. delib.* è stato accordato un termine a chi lo domanda, dentro il quale deliberi se voglia, o nò mischiarsi, e repudiare la deferitagli eredità.

5. Questo termine è di un' anno, dentro il quale se muoja l' erede, i di lui eredi godono del rimanente dell' anno. *L.* 19 *cod. de jur delib.* L'Imperator Giustiniano per altro credè, che neppur con ciò si fosse provvisto all' indennità degli eredi; perciò il benefizio, che Gordiano aveva concesso soltanto ai militari di non esser tenuti oltre le forze dell' eredità lo estese a tutti i cittadini, qualora avessero fatto un' Inventario di tutti i Beni ereditarj. *L. ult. princ.* §. 2. *Cod. de jur. de lib*

(*Dall' osservazioni sopra la seguente formula si rileverà ciò che sia di ragione rapporto all' Inventario; anco secondo il gius Toscano.*)

Num. III.

Formula di Atto d' Inventario Solenne.

„ Al Nome di Dio amen.
„ Avv. di me sottoscritto NN. Notaro

„ a . . . Residente di studio a . . . ed in
„ presenza degli infrascritti testimoni aventi
„ i requisiti voluti dalla Legge si è costitui-
„ to il sig. NN . . . il quale ha esposto, che
„ in ordine al Pubblico istrumento di Adi-
„ zione di Eredità col Benefizio della Leg-
„ ge, ed Invent. del dì . . . . rogato da me
„ Notaro sottoscritto, debitamente registrato
„ a dì . . con detto Benefizio. L' Eredità
„ testata del Sig Francesco Casati di lui pa-
„ dre, essendosi riservato di procedere all'
„ opportuno Inventario solenne ai termini
„ delle Leggi veglianti.

Ha esposto ancora di aver proceduto a
„ tutti quegli Atti prescritti da dette Leggi
„ onde devenire legalmente al presente In-
„ ventario solenne ed essendo in ordine agli
„ atti predetti destinato il presente giorno
„ per eseguire il medesimo; Di quì è che

„ Per il presente Pubblico Istrumento
„ apparisca, e sia noto, qualmente il pre-
„ cirato sig. Antonio Casati cost. av. il
„ Sig. NN. Cancelliere del . . . in ordi-
„ ne alle facoltà conferitegli per Decreto
„ di detto Tribunale del dì. . . . Il santis-
„ simo Nome di Dio invocato, e premesso
„ il nome della S. Croce ✠ nel presente At-
„ to (*qualora la descrizione degli oggetti*
ereditarj si faccia contemporaneamente a
quest' istrumento; *All' incontro l'apposizio-*
ne della S. Croce si faccia nell' Inventario
a parte, che secondo le leggi Toscane si fa
anco privatamente, e si esibisce nel Tribu-
nale avanti cui si procede all' Inventario so-

lenne) ha dichiarato e dichiara di aver ri-
„ trovato nell' eredità testata di detto defun-
„ to suo Padre i mobili , i denari contanti,
„ bestiami, grasce, crediti, ed altro, quì
„ appresso descritto cioè (*quì si descrivano gli oggetti ereditarj , salvo quantosopra è stato detto*)

„ E quanto ai beni stabili, e LL. di
„ Monte , detto sig. NN. si rimette ai Catasti,
„ Pubblici comunitativi, ed ai Libri del
„ Monte . . . dicharando di non aver per
„ ora trovato altra cosa attenente all' Eredi-
„ tà predetta, e se altro ritroverà in avve-
„ nire promette e si obbliga di aggiungerlo
„ a detto Inventario, o farne altro di nuovo,
„ e tutto nel modo migliore che di ragione

„ Fatto ec.

(*questa formula benchè fatta secondo lo stile Toscano può adattarsi, mutatis mutandis ancor dove le Leggi prescrivano altre Formalità* .

Osservazioni .

Diritto Romano

1. L' Inventario deve considerarsi in una fedele descrizione di tutte le cose appartenenti all' Eredità . *L. 7. princ. ff. de admin. tut. junct. l. ult. §. 2. et. 12. cod. de jur. delib.*

2. Deve esser fatto alla presenza di *pubblici attuari* dei creditori , e dei legatari , i quali si debbono intimare ad intervenire alla

conferenze dell' Inventario, e se non compariscono, si devono chiamare almeno tre testimoni: Altresì l' erede deve sottoscrivere l' Inventario medesimo, e se non può ciò fare, si deve chiamare un' altro attuario, il quale in presenza dei testimoni si sottoscriva per l' erede. *L. fin. §. 2. cod. de jur. delib. Novel* 1. *cap.* 2. §. 1.

3. L' Erede deve incominciar l' Inventario entro trenta giorni, che si computano dal momento, che l' erede ha saputo di esserlo, e deve compirlo nel termine di altri sessanta giorni *L. ult §. 2. cod. de jure delib.*

4. Qualora l' erede si trovi in luogo fuori di quello in cui sono situate le cose ereditarie; allora ha un Anno di tempo da computarsi dalla morte del Testatore. *L. ult. § 3. cod. de jur. delib.*

5. L' Erede beneficiato deve farsi autorizzare giudicialmente alla vendita delle cose ereditarie suscettibili di deperimento, o la di cui conservazione importar possa del dispendio. *L. 5. §. 1. L. 6. 7. prin. ff. de jur' delib.*

6. Durante i termini accordati per far l' Inventario, e per deliberare, l' erede non può esser costretto ad assumerne la qualità, e non può procedersi da alcuna condanna contro di esso, e se renunzia all' eredità quando sono spirati i termini, o prima, le spese da esso fatte legittimamente sino a tale epoca sono a carico dell' eredità *L. fin. §. 9., et* 11. *cod. de jur. delib.*

7. L' erede veniva condannato al doppio

di ciò, che aveva con mala fede sottratto, o nascosto dell' eredità. *D. L. fin.* §. 10. *cod. de jur. delib.*, ne poteva detrarre la falcidia. *L.* 24. *ff. ad L. falcid. L.* 6. *ff. de his quae, ut indig. e d. L. fin.* §. 10. *cod. de jur. delib.*

8. Le spese dei sigilli, quelle dell' Inventario, del rendimento di conti sono a carico dell' eredità. *L. ult.* §. 9. *cod. de jur. delib.*

9. L' erede beneficiato deve render conto dei beni descritti nell' Inventario, e dei loro frutti, e se ne avrà fatta l' esatta descrizione non sarà tenuto, se non dentro le forze dell' eredità medesima, e se sarà contumace sarà sottoposto all' esecuzione reale, ed anco personale se la legge lo permette. *Rot. decis.* 31. *n* 2. *part.* 13. *recent. Niccol. consult. forens. Cap.* 32. *N.* 37.

10. Allorchè l' erede beneficiato sa che vi sono dei creditori anteriori dovrà esser cauto, potrà obbligare il creditore da dimettersi alla promessa della restituzione ai creditori anteriori, e poziori *ad Text. in Leg. dolo ff. ad Leg. falcid.*

Gius Toscano.

11. In Toscana le formalità sostanziali dell' Inventario sono le seguenti, cioè 1. la presenza di tre Notari, e tre cittadini fiorentini, ed in loro vece del Cancelliere, o altro Ministro Pubblico del Tribunale competente 2. Che i Creditori, non tanto certi,

che incerti si citino per un giorno certo ad intervenire alla confezione dell' Inventario. Legge del 12. Agosto 1668.

12 Finalmente la pratica porta che avanti il Tribunal competente dall' erede beneficiato si faccia la relativa domanda; che si ammette, e nel decreto di ammissione si assegna il termine di giorni quindici ai Creditori incerti a comparire avanti il tribunale in un giorno determinato ad esser presenti alla confezione dell' Inventario, avvertendo, che i creditori certi debbono citarsi personalmente, e gli incerti per mezzo di editti; dandosi altresì nell' istesso Decreto la facoltà al Cancelliere, o altro ministro del Tribunale medesimo d' intervenire all' Inventario, e nel giorno determinato deve procedersi alla confezione di detto Inventario per mezzo di Pubblico Notaro.

Num. IV.

Formula di Atto di astensione di eredità.

„ Al nome di Dio amen ec.
„ Av. di me sottoscritto NN. Notaro a ...
„ Residente di Studio a . . . ed in presen-
„ za degli infrascritti Testimoni aventi i re-
„ quisiti della Legge è comparso il Sig. Er-
„ menegildo del fu Ascanio Patassi Orefice
„ domiciliato in Volterra, il quale ha espo-
„ sto, che finò del . . . . passò all' altra vita
„ il predetto di lui Padre senza aver fatto
„ Testamento, o altra disposizione di ulti-

„ ma volontà, e che perciò la di lui ere-
„ dità siasi devoluta ad esso Sig. Ermene-
„ gildo Patassi, il quale temendo, che la me-
„ desima sia piuttosto oberata dai debiti, di
„ quello che possa apportargli qualche uti-
„ lità è venuto nella determinazione di a-
„ stenersi di adirla; e perciò

„ Per il presente Pubblico Istrumento
„ apparisca, e sia noto, qualmente il pre-
„ nominato sig. Ermenegildo Patassi ha di-
„ chiarato e dichiara di astenersi, conforme
„ si astiene di adire l'eredità suddetta Pa-
„ terna, dalla quale perciò si protesta di non
„ voler risentire il minimo utile, o aggra-
„ vio, e non altrimenti, ne in altro modo.

Num. V.

Formula di Atto di Repudia di Eredità.

„ Al Nome di Dio amen.

„ Avanti di me sottoscritto Pietro Saini
„ Notaro a Perugia Residente di Studio in
„ Via . . . ed in presenza degli infrascritti
„ testimoni aventi i requisiti voluti dalla
„ Legge è comparso il Sig. Alessandro del
„ fu Filippo Calcidoni Professore di Musica,
„ il quale ha esposto di essere stato insti-
„ tuito Erede Universale dal Sig. Ascanio
„ Sansedoni in ordine all' ultimo suo Testa-
„ mento Nuncupativo dal dì 8. Aprile 1800
„ rogato dal Sig. Paolini Notaro a Perugia
„ debitamente registrato, e sapendo che ac-
„ cettando detta Eredità sarebbe per arre-
„ cargli dei gravi danni, e spese per essere
„ totalmente affetta, ed obbligata a favore

„ dei di lei Creditori; onde è venuto nella
„ determinazione di quella repudiare a tutti
„ gli effetti di ragione; Quindi è che

„ In vigore del presente Pubblico Istru-
„ mento apparisca, e sia noto, qualmente
„ il divisato Sig. Alessandro Calcidoni di
„ sua certa scienza, e libera volontà, e per
„ se suoi eredi, e successori ha dichiarato
„ di repudiare, conforme col presente Atto
„ repudia l' Eredità del predetto defunto sig.
„ Ascanio Sansedoni, dalla quale perciò si
„ protesta di non voler risentire danno, o u-
„ tile di sorte alcuna, e non altrimenti, ne
„ in altro modo ec. „ Fatto ec.

Osservazioni

Diritto Romano.

1. La renunzia all' Eredità Paterna, che si fa dal figlio si chiama: *Astensione*, e la renunzia ad un Eredità qualunque, che si fa dall' estraneo si chiama *Repudia*. La ragione della differenza nasce dal considerarsi i figli eredi *suoi, e necessarj*, poichè vivente il padre si reputano condomini del di lui patrimonio, e morendo i padri diconsi quasi di loro eredi. E si dicono *necessarj*, poichè fu loro imposto dalle antiche leggi Romane la necessità di essere eredi. Ciò che si è detto dei figli si applica ancora ai discendenti costituiti sotto la patria potestà del Testatore, i quali dopo la di lui morte non sono per ricadere sotto la potestà d' un' altro. §.

instit. de haered. qual., et dist. L. 33. §. 1. *ff. de Test. milit. L.* 11. *ff de liber. et posth. l.* 12 *ff. qui test fac. poss.* Dal che ne deriva, che essi acquistano l' eredità *ipso jure* e si dicono, che non accettano, ma si mescolano in essa. *L.* 11., e 12. *ff. de adquir. velomit. haered.*

2 Agli eredi suoi, e necessarj accordò il Pretore di potere *astenersi* dall' eredità paterna, temperando così il rigore delle leggi antiche, che si obbligavano necessariamente ad accettar la medesima con loro danno e pregiudizio, allorchè era gravata di debiti. §. 2. *instit de haered. qual., et diff. l. n.* 12. *l.* 57. *ff. de adquir., vel omitt. haered. L.* 89 *ff. de legat. p.*

3. Gli eredi estranei poi possono ad arbitrario immischiarsi, o astenersi dall' eredità, perchè non sono eredi *suoi*, ma possono accettarla, o repudiarla §. 3 *inst. de Haered. quali, et dist.*

4. La repudia può farsi espressamente con parole denotanti renunzia, o tacitamente lasciando scorrere il tempo prefinito ad adire l' eredità; Può anche farsi per procura, purchè costi dal mandato speciale, ed anche può farsi per lettera. *Marant: in L, in lus potest: in* 99. *de acquer: Paerred: Rot: cor: Bich: decis.* 66. *n.* 5. *Gen: de script: priv: libr:* 3. *quaest.* 21.

Gius Toscano.

5. Inordine alla Legge del 29. Marzo

1447. fu ordinato, che le repudie fossero pubblicate nel Palazzo dei Signori, e dipoi con altra Legge dell' anno 1777.

fu ordinato, che detta Pubblicazione fosse fatta nel Magistrato Supremo di Firenze.

Num. VI.

Formula di Atto di accettazione di Tutela.

„ Al Nome di Dio Amen.

„ Avanti di me sottoscritto NN. . . . . „ Notaro a Firenze Residente di Studio „ . . . . . ed in presenza degli infra- „ scritti testimoni aventi i requisiti voluti „ dalla Legge è comparso il Sig. Antonio „ del Sig. Bernardo Bernardi Possidente do- „ miciliato in Firenze in Via dei Panza- „ ni, il quale ha esposto di essere stato „ eletto con Decreto del Magistrato . . . . „ o Tribunale . . . . . del dì . . . . Tutore „ dei Sigg. NN. . . . . figli pupilli del fu „ Sig. Placido Onesti Proprietario domicilia- „ to in Firenze in Via S. Egidio, con l' ob- „ bligo di accettare detta tutela, e dar cau- „ zione per la fedele amministrazione del Pa- „ trimonio di detti Pupilli, e per il puntua- „ le rendimento di conti; e volendo adempi- „ re a quanto sopra; di quì è che

„ Per il presente Pubblico Istrumento „ apparisca, e sia noto, qualmente il preno- „ minato Sig. NN. ha accettato, ed accet- „ ta nel modo migliore, che di ragione la „ suddetta Tutela.... e promette, e si ob-

„ bliga di fare un diligente Inventario di
„ tutto ciò, che riguarda il patrimonio di
„ detti Pupilli, di fedelmente amministrare
„ il Patrimonio medesimo, di provvedere
„ alla buona educazione di detti Pupilli, ed
„ altresì di rendere esatto, e fedel con-
„ to della sua amministrazione, a forma
„ delle Leggi veglianti, ed il tutto sotto
„ l'obbligo di sua propria persona, beni,
„ ed eredi presenti, e futuri, ed i beni dei
„ suoi eredi nel modo migliore che di ragione.

„ E per maggiormente assicurare, il sud-
„ detto Patrimonio Pupillare di quanto, co-
„ me sopra ha promesso, e si è obbligato il
„ suddetto Sig. NN. . . . . Tutore il
„ Sig. Patrizio del fu Sig. Onorio Cicogni
„ Agente di Beni domiciliato a Signa Co-
„ mune di detto luogo, benchè sappia di non
„ essere tenuto, ma voglia non ostante effi-
„ cacemente obbligarsi, unitamente, insieme,
„ e solidamente, obbligato col suddetto Sig.
„ NN. Tutore, ed a favore di detto Patri-
„ monio Pupillare sta Mallevadore solidale,
„ come sopra renunziando a tutti i benefizj,
„ e privilegj a favore dei Mallevadori intro-
„ dotti il tutto sotto obbligo della propria
„ sua persona, beni, ed eredi presenti, e fu-
„ turi, ed i beni dei suoi eredi nel più va-
„ lido modo, che di ragione.

„ Fatto ec.

*Si avverte, che se fra i Tutori vi è la don-
na Vedova, conviene, che per la validità
dell' atto intervenga il Mondualdo coll' ob-
bligo ed ipoteca della metà delle sue doti.*

Si avverte ancora, che le osservazioni legali riguardanti i Tutori sono indicate nella prima parte sotto il titolo delle tutele ec.

Num. VII.

Formula di Atto di Renunzia alla Tulela.

„ Al Nome di Dio Amen.

„ Avanti di me sottoscritto NN. Resi-
„ dente di Studio . . . . ed in presenza de-
„ gli infrascritti testimoni aventi i requisiti
„ voluti dalla legge si è costituito il Sig. NN.
„ il quale ha asserito di essere stato depu-
„ tato Tutore dei figli Pupilli del fu Diome-
„ de Artenti di . . . in ordine all' ultimo
„ di lui Testamento Nuncupativo del dì . . .
„ rog . . . . e competendo al medesimo una
„ legittima scusa per essere dispensato da
„ detta tutela (*si enunci la scusa*); Perciò.

„ Per il presente Pubblico Istrumento il
„ prenominato Sig. NN. atteso l' essere . . .
„ venendo scusato dall' accettare le tutele;
„ perciò renunzia nel più valido modo, che
„ di ragione alla elezione di Tutore di detti
„ Pupilli, riservandosi di notificare nelle for-
„ me la presente renunzia a chi di ragione,
„ onde sia provvisto all' interesse di detti
„ Pupilli.

„ Fatto ec.

Ha luogo ancor quì l' avvertenza di che nella precedente formula rapporto ai principj legali sulle Tutele ec.

Num. VIII.

Formula di Atto di Buona Fede.

„ Al Nome di Dio Amen.

„ Avanti di me sottoscritto NN. Notaro „ a Sesto, Residente di Studio in detto luo- „ go, ed in presenza degli infrascritti Te- „ stimoni aventi i requisiti, voluti dalla Leg- „ ge si è costituito il Sig. Anselmo del fu „ Arcangiolo Pulidoni Agente di Beni Ru- „ rali il quale per il presente Pubblico Istru- „ mento dichiara, che per quanto in ordine al „ Pubblico Istrumento del dì . . . . rogato „ da . . . . debitamente registrato apparisca „ avere esso Sig. Pulidoni somministrato con „ titolo di mutuo al Sig Ascanio Ardinghi „ di Legnaja la somma di Lire 4000., nul- „ ladimeno la verità è, che detta somma „ appartiène al Sig. Benedetto del fu Sig. „ Bartolommeo Bonini di Pistoja suo Priuci- „ pale, e soltanto esso Sig. Comparente ha „ prestato il nome per evitare al predetto „ Sig. Bartolommeo Bonini di agire in av- „ venire contro detto Sig. Ardinghi con il „ quale è congiunto in parentela.

„ Fatto ec.

Osservazioni.

1. Le dichiarazioni di buona fede, allorchè non hanno per oggetto di distruggere gli effetti di un contratto, ne di attribuirgli

una natura differente da quella resultante dal medesimo, ma che soltanto sono dirette a far conoscere, che la proprietà dell' atto appartiene a quello nominato nella dichiarazione di buona fede, sembra che possano riceversi dai Notari, come atti validi a tutti gli effetti di ragione.

Num. IX.

Formula d' Atto di Promessa del fatto alieno.

„ A Nome di Dio amen.

„ Avanti ec.

„ Si è costituito il Sig. NN., il quale „ in vigore del presente Pubblico Istrumen- „ to, e benchè sappia di non esser tenuto, „ ne in alcuna forma obbligato, nulladimeno „ promette, e si obbliga a favore del Sig. „ NN. quì presente, ed accettante di fare, „ ed operare in modo, che dal Sig. France- „ sco . . . . sia (*si esprima il fatto da ese- „ guirsi dal terzo, e che forma il soggetto „ della promessa*), con usare, e praticare „ tutte quelle diligenze, che saranno al me- „ desimo possibili, onde segua l' effetto, che „ dal detto Sig. Antonio . . . . sarà fatto, „ ed eseguito quanto sopra, alla pena man- „ cando di usare tutte le dette diligenze, „ della refezione di tutti i danni, spese, e in- „ teressi, il tutto sotto l' obbligo della sua „ persona, beni, ed eredi presenti e futuri, „ e i beni dei suoi eredi in ogni ec. (e . . . .

„ *Dove è conservato il sistema ipotecario s'*
„ *ipotechi specialmente un Immobile, onde*
„ *possa farsi l'inscrizione ipotecaria*)
„ Fatto ec.

Osservazioni.

1. È regola di ragione, che nessuno in generale può obbligarsi, o stipulare in suo proprio nome, che per se medesimo *L.* 17. §. 4. *l.* 23. *l.* 27. §. 4. *in fin. l'ult. ff. depactis. l.* 38. *prin. et* §. 1., *et* 17. *l.* 83. *prin. l.* 126. §. 2. *ff. de verb. oblig.*

2. Nulladimeno, allorquando alla promessa, o alla stipulazione vi è aggiunta una pena, o la promessa dei danni, e interessi, o sivvero l'obbligazione di fare per parte sua tutto il possibile, affinchè il terzo si presti all'adempimento della promessa, questa è valida *L.* 38. *prin.*, *et* §. 1. 2. *l.* 83. *prin. ff. de verb. obligat. l.* 65. *ff. de fidejuss.* §. 3. 21. *inst. de inut. stipul.*

3. Occorre in questo luogo l'avvertir per sempre, che da lungo tempo a questa parte essendo tolta la differenza fra i patti *nudi*, e i patti *vestiti*, talchè tutti hanno la stessa forza delle *stipulazioni*, e producono azione al pari di essa; onde quegli, che si costituisce debitore per un terzo, si considera come un vero fidejussore.

4. Di più l'Imperatore Leone avendo ammesso di poter fare stipulazioni senza usare alcuna solennità di parole, volle, che fosse bastante, che le parti spiegassero la

loro qualunque volontà con le parole §. 1. *inst. de verb. oblig. l.* 10. *Cod. de contrah., vel committ. stipulat.*

SEZIONE IX.

Formule di diversi Mandati di Procura di Sostituzione, e di revoca dei medesimi.

Num. I.

Formula di mandato di Procura Generale.

„ Al nome di Dio Amen.

„ Avanti di me sottoscritto D. P. C „ Notaro a S. Casciano Residente di Studio „ nella strada Regia, ed in presenza degli „ infrascritti Testimoni aventi i requisiti vo- „ luti dalla Legge è comparso il Nobile „ Sig. Cavaliere Amerigo del fu Nobile Sig. „ Cavaliere Orazio Sangalli Patrizio Bolo- „ gnese domiciliato in S. Casciano, il quale „ per il presente Pubblico Istrumento costi- „ tuisce, nomina, e deputa per suo Procura- „ tore il Sig. Domenico del fu Doroteo Fro- „ sini Agente di affari domiciliato in Firen- „ ze in Via dell' acqua quì presente, ed ac- „ cettante, (*e se il Procuratore è assente si dica*) assente ma come se fosse presen- „ te, e lo ha autorizzato, e lo autorizza a li- „ beramente amministrare tutti i Beni pre- „ senti, e futuri, che spettano, ed appar- „ tengono, e che in futuro potranno appar- „ tenere ad esso Sig. Mandante con piena,

„ ed assoluta facoltà al medesimo suo Pro-
„ curatore di percipere, ed incassare tutti
„ i frutti, e rendite non tanto naturali, che
„ civili di qualsivoglia Immobile, e di qua-
„ lunque capitale appartenente, o che atter-
„ rà in futuro all' antedetto Sig. Mandante,
„ compresi specialmente i frutti di qualsivo-
„ glia luogo di monte, che siano di ragio-
„ ne dovuti al medesimo Sig. Costituente; e
„ quindi fare tutte le spese, che occorrera-
„ no alla giornata, e che saranno utili, e
„ necessarie non solo per la percezione di
„ dette rendite, quanto per il trattamento,
„ e mantenimento della Casa, e famiglia di
„ esso Sig. Mandante ed in specie, non de-
„ rogando alla generalità lo autorizza

„ Ad esigere, e farsi pagare da qual-
„ sivoglia debitore del Sig. Costituente tutte
„ quelle somme, delle quali tempo per tem-
„ po saranno riconosciuti debitori per depen-
„ denza non solo di frutti, censi, canoni, e
„ prestazioni, o di qualsivoglia altra rendi-
„ ta non tanto annua, che mensuale, quan-
„ to per dependenza di capitali non frutti-
„ feri, che infruttiferi, niuno affatto esclu-
„ so, ne eccettuato, ed a quest' effetto fare,
„ ed eseguire avanti qualunque tribunale, o
„ giudice competente tutti quegli atti, ed
„ istanze che potranno essere necessarj per
„ astringere qualunque debitore ad eseguire
„ il pagamento del loro debito, con elegge-
„ re uno, o più procuratori legali, onde ot-
„ tenere l' intento predetto.

„ A disdire le locazioni, ed affitti di

„ qualsivoglia Casa, e Bottega, Podere, o „ altro fondo di qualsivoglia sorte, che tempo per tempo saranno veglianti, e quelle „ di poi rinnovare, o colla medesima, o con „ altre persone per il medesimo, o altro „ maggiore, o minore canone; che ne sarà „ trovato da detto suo Procuratore, e per „ quel tempo, che dal medesimo sarà creduto più utile, e vantaggioso al medesimo „ Sig. Mandante.

„ A disdire, e dipoi rinnovare con altre „ persone le respettive colonie parziarie dei „ Poderi, e Beni di Campagna spettanti al „ Sig. Mandante, o che gli potranno in futuro appartenere, e con quei patti, e condizioni, che dal medesimo suo Procuratore saranno creduti più utili, e vantaggiosi.

„ A rinnovare, e respettivamente ricondurre tutte quelle concessioni, e respettive conduzioni Livellarie, che a forma „ delle respettive investiture venissero a terminare, e respettivamente pagare in tal' atto „ tutti quei Laudemj non tanto grossi che „ piccoli, che saranno di ragione dovuti, e „ con stabilire i nuovi canoni in quella somma, o somme, che parimente saranno di „ ragione dovute.

„ A far render conto della respettiva „ loro amministrazione qualunque Agente di „ campagna, o altro subalterno amministratore di qualsivoglia parte, e porzione del „ patrimonio di esso Sig. Mandante, con „ fare a ciascuno di essi le opportune revisioni e saldi delle respettive loro amministrazioni.

„ A cedere nell' atto del pagamento e
„ restituzione di qualunque capitale, frutti,
„ prestazioni, canoni, o rendite le ragioni
„ competenti a detto Sig. Costituente, ed
„ occorrendo a promettere altresì la restitu-
„ zione della somma da esigersi per una sola
„ volta; con più la rata di gabella, e spesa
„ in tutti i casi, che di ragione con obbli-
„ gare ed ipotecare non tanto generalmente,
„ che specialmente, uno o più immobili ap-
„ partenenti, o che apparterranno in futuro
„ al detto Sig. Mandante.

„ A cedere, e trasportare con garanzia,
„ o senza garanzia, o sivvero prosolvendo, et
„ non prosoluto a qualunque persona i capita-
„ li, e crediti di detto Sig. Costituente con
„ quei patti, e condizioni, che crederà più
„ convenienti, e di esigere il prezzo, o va-
„ luta, e farne ricevuta, e quietanza con sur-
„ rogare il cessionario nell' Inscrizione ipote-
„ caria del Sig. Mandante presa in qualun-
„ que tempo, ed avanti qualunque Conserva-
„ tore di Ipoteche, acconsentire a qualun-
„ que atto relativo, e di mutazione di do-
„ micilio, e come meglio sarà creduto da
„ detto suo Procuratore.

„ A prendere con titolo di mutuo, o
„ o imprestito fruttifero, o a censo, ogni e
„ qualunque somma, che crederà più conve-
„ niente, e con il frutto patti e condizioni
„ che crederà più utili e vantaggiose, con
„ obbligare non tanto generalmente che spe-
„ cialmente a favore del sovventore, e da-
„ tore del denaro uno, o più beni stabili,

„ che attengono, o che atterranno a detto
„ sig. Mandante, e che crederà del suo Pro-
„ curatore più convenienti, con ritirare il
„ capitale, o capitali, e farne ricevuta, e
„ quietanza.

„ A vendere, ed alienare, affittare, o
„ concedere con titolo di Enfiteusi, o livel-
„ lo uno, o più beni stabili non tanto ur-
„ bani, che rustici per quel prezzo e cano-
„ ne, e con quei patti, e condizioni, che
„ crederà più utili e vantaggiosi, anco rap-
„ porto alla durazione dell' affitto, o livelli
„ con ritirare il prezzo e canoni e farne ri-
„ cevuta e quietanza, e promettere l'evi-
„ zione, o molestia, ed ipotecare non tanto
„ generalmente che specialmente uno, o più
„ immobili, come sopra, e rapporto al cen-
„ so, o censi imporre i medesimi sopra uno,
„ e più beni stabili ad esso sig. Mandante,
„ come sopra appartenenti, o che gli spet-
„ teranno in futuro, e crearli in conformità
„ della Bolla del Sommo Pontefice S. Pio V.
„ e non altrimenti.

„ A dare, e somministrare con titolo di
„ mutuo, imprestito fruttifero, o censo, e
„ fare qualunque altro impiego lecito, e
„ permesso dalle leggi di qualunque somma,
„ e con quei patti, e condizioni, che detto
„ suo Procuratore crederà più convenienti.

„ A promovere, e difendere qualunque
„ giudizio, e quello proseguire, ed ultima-
„ re in una, o più istanze, con appellarsi
„ da qualunque Decreto, o Sentenza, do-
„ mandare qualunque revisione, ed eseguire

„ qualunque Sentenza nel modo che crederà
„ più opportuno.

„ A farsi immettere in possesso di qua-
„ lunque immobile non tanto in forza di Sen-
„ tenza, che di altro atto autentico, e le-
„ gale, e conforme prescrivono, e prescri-
„ veranno le Leggi, e fare tutti gli atti
„ possessorj, che saranno di stile, e di ra-
„ gione.

„ A procedere a qualunque vendita di
„ immobili per mezzo del pubblico incanto,
„ dei quali avrà ottenuto il possesso, e con
„ quelle condizioni che crederà più conve-
„ nienti, con ritirare il prezzo, cedere, e
„ promettere, come sopra, e farne ricevuta,
„ e quietanza.

„ A procedere a qualunque accordo, ac-
„ comodamento, anche per via di staglio,
„ stralcio, e transazione sopra qualunque
„ pendenza, questione, dubbio, o causa, e
„ devenire a qualunque liberazione, saldo,
„ fine, e quietanza.

„ A devenire a qualunque inscrizione
„ ipotecaria, e a qualsivoglia cancellazione
„ e radiazione di detta inscrizione, o inscri-
„ zioni ipotecarie avanti qualunque ufizio di
„ conservazione d' ipoteche, e ciò nel mo-
„ do, e forma, che detto suo Procuratore
„ crederà più conveniente.

„ Ad eleggere una o più volte uno, o
„ più Procuratori, e Avvocati non solo per
„ la difesa di qualsivoglia causa, lite, o
„ pendenza non tanto insorta, che da insor-
„ gere, quanto per istruire, e proseguire
„ qualunque causa, o giudizio.

„ A sostituire una, o più volte uno, o „ più Procuratori ad negocia con le medesi- „ me, a più limitate facoltà, a condizione, „ che in qualunque caso di sostituzione, deb- „ ba ciò nonostante star sempre fermo il „ presente mandato generale.

„ A creare, e stabilire qualunque socie- „ tà, non tanto per accomandita, che in „ qualunque altra forma permessa dalle leg- „ gi, e con quei capitali, patti, e condi- „ zioni, che detto suo Procuratore crederà „ più utili, e vantaggiosi.

„ A disdire, e rinnovare qualunque so- „ cietà non tanto stabilita, che da stabilirsi „ ad arbitrio pienamente di detto sig. Man- „ datario, e ad accordare qualunque salvo „ condotto, a convenire in qualunque accor- „ do, e reparto, e a procedere a qualunque „ relativa transazione.

„ A stipulare qualsivoglia pubblico istru- „ mento, o atto privato, che occorresse far- „ si per l'esecuzione di alcuna delle suddet- „ te cose con tutti i patti, e condizioni che „ sono di natura di simili atti, e che detto „ suo Procuratore crederà necessarj, ed utili „ e vantaggiosi ad esso sig. Mandante.

„ A prestare, e deferire qualunque le- „ cito giuramento sopra l'anima di esso sig. „ Costituente, e tante volte quante farà di „ bisogno relativamente alle cose predette, „ e ciascuna di esse.

„ Ad accettare qualunque eredità, e „ donazione non tanto liberamente, che nei „ modi permessi dalla Legge: e procedere

„ a qualunque inventario, e possesso, e fare
„ tutti quegli atti relativi, e che esigeranno
„ le Leggi veglianti.

„ E generalmente a fare ed operare intor-
„ no a tutte, e ciascuna delle cose suddette
„ tutto quello, e quanto fare, ed operare
„ potrebbe il medesimo sig. Mandante, se
„ presente si ritrovasse, ed ancorchè fossero
„ cose tali, che richiedessero un più gene-
„ rale, e speciale mandato. Promettendo,
„ conforme promette di aver sempre rato,
„ grato, valido, e fermo tutto quello, e
„ quanto sarà fatto, ed operato intorno a
„ tutte, e ciascuna delle suddette cose dal
„ suddetto suo Procuratore in esecuzione del
„ presente Mandato, e di rilevarlo da ogni
„ molestia, danno, e pregiudizio, che po-
„ tesse risentire per tal causa, ed il tutto
„ sotto l'obbligo della persona di detto
„ sig. Mandante, suoi eredi, beni presenti,
„ e futuri, e dei beni dei di lui eredi nel
„ modo migliore di ragione.

„ Fatto ec.

Num. II.

Formula di Mandato di Procura speciale in testa di due Procuratori.

„ Al Nome di Dio Amen ec.

„ Avanti ec. . . . . si è costituito il
„ sig. Pancrazio del fu sig. Cilidonio Lam-
„ berteschi fabbricatore di panni domicilia-
„ to in Prato, e per il presente pubblico

„ istrumento elegge e deputa per suoi Pro-
„ curatori il sig. Amaddio del sig. Angiolo
„ Palmini negoziante domiciliato in Firenze
„ in via Calimaruzza; ed il sig. Vincenzio
„ del fu sig. Stanislao Ruini mercante do-
„ miciliato parimente in Firenze in detta
„ via in solidum, ed a condizione che ciò
„ che avrà principiato ad eseguire uno dei
„ medesimi, l' altro possa proseguirlo, ed
„ ultimarlo, assenti, ma come se fossero pre-
„ senti, e li autorizza ad esigere, e farsi
„ pagare dal sig. Andrea Grisostomi mer-
„ cante Merciajo domiciliato in Firenze la
„ somma di lire mille, valuta di Pannine
„ vendute a detto Grisostomi per detto prez-
„ zo d' accordo, e farne ogni più opportuna
„ ricevuta, e quietanza: E generalmente
„ con facoltà di fare, ed operare intorno a
„ ciò tutto quello, e quanto fare, ed ope-
„ rare potrebbe detto sig. Mandante se pre-
„ sente si ritrovasse, ed ancorchè fossero co-
„ se tali, che richiedessero un mandato più
„ speciale del presente, ed il tutto con le
„ clausole amplissime ad agendum, exigen-
„ dum cum libera, et ut alter ego ec., pro-
„ mettendo ec., rilevando ec., omni ec.

„ Fatto ec.

Num. III.

Formula di Procura di una Donna ad esigere i frutti dei suoi estradotali.

„ Al Nome di Dio Amen ec.

„ Avanti di me ec. . . . . è comparsa „ la sig. Cassandra Aretusi moglie del sig. „ Sigismondo Prudenti proprietaria domici- „ liata nella Città di Pescia, la quale per „ il presente pubblico istrumento costituisce, „ e deputa per suo Procuratore il sig. Pietro „ Ardinghelli computista domiciliato a Pon- „ tadera qui presente, ed accettante, e lo „ autorizza ad esigere e farsi pagare dal sig. „ NN. . . . i frutti non tanto decorsi, e ma- „ turati, quanto quelli da decorrere, e ma- „ turare in futuro del capitale di Sc. 1000, „ che detto sig. NN. . . . ha, e tiene passi- „ vamente, ed a favore di detta sig. Man- „ dante con titolo d'imprestito fruttifero in „ ordine al contratto del dì . . . rog. ec. . . . „ da . . . . debitamente registrato, o gabella- „ to, il qual capitale forma parte degli „ estradotali di detta sig. Mandante, con far- „ ne tempo per tempo amplissima ricevuta „ e quietanza.

„ E generalmente ec. (*si dica come nella formula precedente*)

„ Fatto ec.

Num. IV.

Formula di Mandato di Procura da durare dopo morte.

„ Al Nome di Dio Amen ec.

„ Avanti di me ec. . . . si è costituito „ il sig. NN..... il quale in vigore del pre- „ sente pubblico istrumento ha costituito, e „ costituisce, elegge, e deputa per suo Pro- „ curatore il sig. NN. . . . quì presente, ed „ accettante, da durare dopo morte di esso „ sig. Mandante, adita, o non adita la sua „ eredità, e da non potersi per qualsivoglia „ causa sospendere, e revocare, ad esigere „ (*qui si esprimeranno le facoltà*)

„ Altresì esso sig. Mandante ordina, e „ vuole, che il presente mandato debba in- „ tendersi confermato, e fatto di nuovo, „ ogni, e qualunque volta, che apparisse „ essere stato revocato; Ed in questo caso „ detto suo Procuratore ora per allora nova- „ mente lo costituisce suo Procuratore a tut- „ te, e ciascuna delle cose predette, e pro- „ mette di non revocare il presente manda- „ to nel modo, e forma suddetta, e tutto „ ciò che sarà fatto, ed operato da detto „ suo Procuratore promette di perpetuamen- „ te tenerlo fermo, e rato, remossa qualun- „ que opposizione, ed eccezione, non tanto „ di fatto, che di ragione alla pena del dop- „ pio, da esigersi effettivamente in qualun- „ que tempo, nel caso, che venga in qualche „ modo contravvenuto a quanto sopra; E ciò

„ nonostante debba restare nel suo pieno vi-
„ gore tutto quello, e quanto da detto sig.
„ Mandante è rimasto come sopra ordinato,
„ ed il tutto sotto l'obbligo della sua propria
„ persona ec.

„ Fatto ec.

Num. V.

Formula di Atto di Revoca di Procura.

„ Al Nome di Dio Amen ec.

„ Avanti di me ec. .... si è costituito
„ il sig. Diotisalvi del fu Graziadio Spinazzi
„ tappezziere domiciliato in Livorno in Piaz-
„ za grande, il quale in vigore del presente
„ pubblico istrumento reveca il Mandato di
„ Procura da esso fatto sotto dì .... per
„ i rogiti ..... debitamente regi-
„ strato in testa del sig. NN...., talchè
„ l'effetto sia, che da questo giorno in av-
„ venire detto Mandato non abbia alcun'ef-
„ fetto, e vigore, e come se mai stato fatto
„ non fosse a tutti gli effetti di ragione.

„ Fatto ec.

(*Quanto alla Procura di sostituzione vedi l'antecedente formula di Procura generale a forma della quale potrà facilmente farsi il Mandato di sostituzione.*)

Diritto Romano,

1. Il Mandato, che deriva dalla dazione della mano a *manus datione*. *Isidor. origin. lib.* 4. *cap* 24. è un contratto *consensuale*, di buona fede, con il quale una persona commette un' affare a un' altra, la quale s' incarica di eseguirlo gratuitamente. *L.* 1. *ff. de procurat. l.* 1. *prin. et §.* 4. *ff. mandati prin. instit. de obligat ex consense §. ult. instit. de mandato.*

2. Il mandato essendo un contratto consensuale può farsi in qualunque maniera, purchè costi della volontà dei contraenti; e perciò può farsi per pubblica, e privata scrittura, per lettera, e per nunzio, ed anche tacitamente, allorchè alcuno maneggia gli affari di un' altro con di lui scienza, e pazienza. *L.* 1. *§.* 2. *ff. mandati l.* 2. *§.* 2. *ff. de obligat., et action. §.* 1., *et* 2. *inst. de obligat ex cons. l.* 6. *§.* 2. *l.* 18. *ff. l.* 6. *cod. mandati : §.* 1. *inst. de jis per quos ager. poss.*

3. Parimente l' accettazione del Mandatario può essere espressa in qualunque maniera, et anco tacita, come se egli abbia dato esecuzione al mandato, ma non può dedursi dal solo silenzio del mandatario. *L.* 98. *§.* 5. *ff. de solut. §.* 4. *instit. de inut. stipulat. l.* 8. *§.* 1. *ff. de procural. arg. l.* 142. *ff. de regul. jur.*

4. In cinque maniere può farsi il mandato: 1. In favore solamente del mandante. *L.* 42. §. 2. *ff. de procurat. l.* 2 §. 1. *ff. mandati, prin. et* §. 7. 1. *Instit. de mand.* 2. In favore del mandante, e del mandatario, come se Tizio commettesse a Sempronio di dare a Cajo del denaro con titolo di mutuo, onde poi Cajo dasse a mutuo questo danaro a Tizio. *Prin.* §. 2. *instit. eod. l.* 22. §. 2. *ff. mandati.* 3. In favore solamente di un Terzo, come se si commettesse a Sempronio di maneggiare gli affari di Tizio. *L.* 6. §. 4. *ff. èod. prin., et* §. 3. *instit. de mand.* 4. In favore del Mandante, e di un terzo, come se Tizio fosse stato incaricato da Cajo di maneggiar gli affari, che Cajo aveva in comune con Mevio. §. 4. *instit. eod.*, e 6. in favore del mandatario, e di un terzo, come se Mevio avesse commesso a Cajo di dare a Sempronio del denaro a usura. §. 5. *inst. eod.*

5. Il mandato di sua natura è gratuito, e se interviene mercede è un contratto di locazione di opere. *L.* 1. §. *ult. l.* 36. §. 1. *in fin. ff. mand.* §. *ult. instit. de mand.* Ciò nonostante può il mandatario ricevere dal mandante una remunerazione, ed il contratto conservare la natura di mandato. *L.* 7. *prin. l.* 7. *l.* 10. §. *ult. l.* 12. *prin. ff. eod.*

6. Per quanto il mandato concepito in termini generali non comprenda che gli atti di amministrazione. *L.* 60. *l.* 63. *ff. mandati:* nulladimeno i Prammatici hanno introdotto l' uso, che un mandatario generale

quando ha la libera amministrazione, la quale si suol praticare colla clausola *cum libera*, possa transigere, ed alienare, appoggiando la loro opinione specialmente nelle *LL.* 58. e 59. *ff* 10. *cod. mandati l.* 11. §. *ult. l. seq. ff. de pignorat. act.*

7. I minori, e le altre persone soggette all'altrui cura non possono accettare alcun mandato. *L.* 6. *ff. de verb. obligat. l.* 10. *ff. de curat. furios. l.* 3. *cod. de rest. in integr.*

8. Si estingue il mandato, non solo per la revoca del mandante, quanto per la renunzia del mandatario, purchè o l'una, o l'altra sia fatta prima di dar mano all'affare, altrimenti se intempestiva vi è luogo alla refusione dei danni. *L.* 12. §. *pen. l.* 15 *l.* 5. §. 1. *l.* 27. §. 1. 2. *ff. mandati*, §. 9. *et* 11. *instit. de mand.*

9. Si estingue ancora per la morte naturale, o civile del mandante, o del mandatario, e per la decozione dell' uno, o dell'altro. *L.* 26. *l.* 27. §. 3. *l.* 57. 58. *ff. l.* 15. *cod. eod l. ult. in fin. ff. de solut.* §. 10. *inst. de mand. l.* 19. *l.* 20. *l.* 21. *ff. de procurat.*

10. Il mandante può quando vuole revocare la procura. *L.* 12. §. *pen. ff. mand. jum. l.* 9 *cod. ad exhib.*

11. Per quanto di sua natura il mandato, sia revocabile, nulladimeno si limita questa regola, nel caso, che sia apposta nell'atto la clausola *de non revocando*, e la cosa non sia più intiera, come pure quando

il mandato viene fatto in un atto obbligatorio dall'una, e dall'altra parte. *R. Rom. decis.* 24. *n.* 14. *par.* 6. *recent.*, *et dec.* 354. *par.* 4. *tom.* 1. *rec.*

12. Finalmente, allorchè il mandato di Procura è munito della clausola *de non revocando*, non termina colla morte, nè può revocarsi, quando *est in rem propriam*, e colla clausola del costituto e della cessione ec. *Rot. Rom. p.* 2. *divers. dec.* 174. *n.* 3. *et* 4., *et rec. dec.* 46. *n* 10. *par.* 12.

Num. VI.

Formula di Atto di assistenza al Parto.

„ Al Nome di Dio Amen ec.

„ Avanti di me sottoscritto NN. Notaro a . . . . . ed in presenza degli infrascritti Testimoni . . . . . è comparso il sig. N. . . . il quale ha esposto, che fino del dì . . . . è passato da questa all'altra vita il sig. N. con aver lasciata superstite la sig. NN. di lui moglie col ventre pregnante; E siccome la sopravvenienza di un figlio potrebbe escludere dalla successione di detto defunto sig.N. il sig. N. di lui più prossimo congiunto: perciò è venuto nella determinazione di assicurarsi legittimamente della nascita vera, e vitale di detto Feto, avendo a quest'effetto domandato, che siano deputati i sigg. NN. Professori di Chirurgia, acciò assistano al Parto di detta sig. NN., ed avendo la

„ medesima dati segni manifesti della im-
„ minente nascita di detto Feto; perciò es-
„ sendo stata collocata (*si indichi in luogo*
„ *nel quale sia stata collocata la Partoriente*)
„ ed ivi introdotti i suddetti sigg. NN. per-
„ sone come sopra deputate ad osservare, e
„ riconoscere quanto era opportuno, remossa
„ ogni persona sospetta, ed alla presenza dei
„ sopraddetti sigg. NN. fatta ogni opportu-
„ na diligenza per assicurarsi, che nel luogo,
„ dove la detta sig. NN. Partoriente è col-
„ locata non vi erano, nè vi potevano essere
„ creature di fresca nascita, nè potevansi
„ ivi introdurre, è stata rilasciata la mede-
„ sima alla custodia, ed assistenza della NN.
„ Levatrice, non potendosi introdurre altra
„ persona, la quale indi a poco fece osser-
„ vare ai sopraddetti sigg. NN. Periti custo-
„ di destinati, come sopra, all' effetto d'in-
„ vigilare, che non seguisse frode, ed in-
„ ganno alcuno, che la detta sig. NN. si
„ era sgravata di una creatura di sesso ....
„ la quale a vista, e piena soddisfazione di
„ essi è stata fatta vedere, come di fatto è
„ stata veduta esser di sesso . . . . . .
„ . . . . . e successivamente è stata con-
„ segnata a NN., affinchè ne abbia la cu-
„ stodia, a forma di quanto gli è stato pre-
„ scritto, e non altrimenti ec.

„ Fatto il presente Pubblico Istrumen-
„ to ec.

Osservazioni.

Il *Baldo nel cons* 69. *libr.* 5. è di opinione, che i Testimoni assistenti al Parto debbano rendere la ragione della ragione, acciò il loro deposto sia valido, cioè che non solo hanno veduto la creatura movere le labbra, e le braccia, quanto ancora respirare, ed aspirare. In materia di Parti legittimi, e naturali si veda *L. Alfonso a Caranza nel suo Trattato de' Parti legit. nel cap.* 2., *e segnatamente negli art.* 12. *e* 13. *per tot., a cui remissivamente.*

Fine della Prima Parte del Tomo Primo.

INDICE

Introduzione Pag. 3

SEZIONE I.

Avvertenze Generali.

Articolo I.

Dell' Ufizio Notariale, e della definizione del Notaro, dei doveri dei Notari, e loro attribuzioni, non tanto generalmente, che specialmente per i Notari Toscani, e dei requisiti per essere ammesso in Toscana all' esercizio del ministero Notariale.

Diritto Romano. 3
Gius Toscano. 13
Estratto della Legge del 15. Nov. 1814. 34
Appendice riguardante i requisiti per l' elezione al Notariato in Toscana. 35

Articolo II.

Dello stato delle Persone quanto alla loro capacità di contrattare, di disporre, e di ricevere, non solo per atti tra i vivi, che di ultima volontà. 41
Diritto Romano. ivi
Gius Toscano. 57

Articolo III.

Delle tutele, cure, e dei tutori, e curatori.

Diritto Romano. 66
Gius Toscano. 74

SEZIONE II.

Articolo I.

Dei Benefizj, e Privilegj, e delle Renunzie ai medesimi.
Diritto Romano, e Diritto Canonico. 81
Gius Toscano. 92
Delle Renunzie ai Benefizj, e Privilegj.
Diritto Romano. 94

SEZIONE III.

Articolo I.

Delle Clausole necessarie apporsi nei Contratti, e nelle disposizioni di ultima volontà. 96
Diritto Romano, Diritto Canonico, e Gius Toscano. 97

SEZIONE IV.

Articolo I.

Dei principj di Diritto Romano sulla proprietà. 116

Articolo II.

Dei principj di Diritto Romano sul possesso. 128

SEZIONE V.

Articolo I.

Della definizione, e divisione dei Contratti, e dei loro requisiti sostanziali. 133

Articolo II.

Dei patti, e loro definizione. 136

Articolo III.

Delle obbligazioni, definizioni, e loro divisioni, e del quasi contratto, delle stipulazioni, e delle condizioni. 141

SEZIONE VI.

Articolo I.

Del Giuramento da deferirsi dai Notari, e dei suoi effetti. 153

Articolo II.

Della retta intelligenza di diverse parole, che dai Dottori si chiamano appellativae significationes. 155

Articolo III.

Degli Istrumenti, e loro definizione. 159

SEZIONE VII.

Formule di diversi semplici Atti Notariali.
N. 1. *Formula di Recognizione di mano.* 161
N. 2. *Detta di estrazione di partite.* ivi
N. 3. *Detta di collazione di atto privato.* ivi
N. 4. *Detta di atto di sopravvivenza ec.* 162
N. 5. *Detta di deposto di morte a perpetua memoria.* 164
Osservazioni. 165
N. 6. *Detta di atto di adozione.* 166
N. 7. *Detta di altro atto di adozione.* 168
Osservazioni di Diritto Romano. 169
Dette di Gius Toscano. 171
N. 8. *Detta di arrogazione.* 172
Osservazioni di Diritto Romano. 173
Gius Toscano. 176
N. 9. *Detta di atto di emancipazione.* 177
Osservazioni. 178
N. 10. *Detta di emancipazione ad un solo atto.* 180
Gius Toscano. 181

SEZIONE VIII.

Formule di diversi atti, che frequentemente si compiscono col ministero Notariale.

Digitized by Google

N. 1. *Formula di atto di adizione di Eredità liberamente.* 183
N. 2 *Detta di adizione di eredità col benefizio di legge, e d' inventario,* 184
Osservazioni di Diritto Romano 186
N. 3. *Detta di atto d' inventario solenne.* 187
Osservazioni di Diritto Romano. 189
N. 4. *Detta di astensione di eredità.* 192
N. 5. *Detta di atto di repudia di eredità.* 193
Osservazioni di Diritto Romano. 194
Gius Toscano. 195
N 6. *Detta di atto di accettazione di Tutela.* 196
N. 7. *Detta di atto di reuunzia alla Tutela.* 198
N. 8. *Detta di atto di buona fede.* 199
Osservazioni. ivi
N. 9. *Detta di atto di promessa del fatto alieno.* 200
Osservazioni. 201

SEZIONE IX.

Formule di diversi mandati di Procura, di sostituzione, e di revoca dei medesimi.

N. 1. *Formula di mandato di procura generale.* 202
N. 2. *Detta di mandato di procura in testa di due procuratori.* 209
N. 3. *Detta di procura di una Donna ad esigere ec.* 211
N. 4. *Detta di mandato di procura da durare dopo morte.* 212
N. 5. *Detta di atto di revoca di procura.* 213
Osservazioni di Diritto Romano. 214
N. 6. *Detta di atto di assistenza al parto.* 217
Osservazioni. 219

ERRORI	pag.	CORREZIONI
Introduzione.		*Introduzione.*
sino	12	lino
intendevano	15	intendeva
alla Toscana	38	In Toscana
pentrameti	39	pentametri
Prima Parte.		*Prima Parte.*
che le parti	18	che nè le patti
1815.	34	1814.
nella nota	38	*si aggiunga*, dell'Imperatore Massimiliano
contottoció	47	*si aggiunga*, vale
estranei	53	stranieri
foemina	54	foeminae
la nota di num. 1.	66	*si cancelli*
Oinotorno	72	Oinotomo
ne egent	89	ne egeat
punendum	152	puniendum
per quanto	157	*si cancelli*
definitivo	160	definito
Nella Nota	178	
Delle cose *si aggiunga*		si faceva
In detta Nota dopo la parola bronzo *si aggiunga*		Così seguiva dell' Emancipazione.
In detta Nota libera		libra
conferenze	198	confezione

FORMULARIO

AD USO

DEI NOTARI D' ITALIA

E SPECIALMENTE

DEI TOSCANI

CON AVVERTENZE, OSSERVAZIONI, E ALLEGAZIONI ESTRATTE DAL DIRITTO ROMANO, DAL DIRITTO CANONICO, DAL GIUS TOSCANO, E DAI PRAMMATICI, CON NOTE D'ISTORIA, E DI ERUDIZIONE.

DEL DOTTORE

PASQUALE CECCHI

INSIEME CON

GIOVAN-BATISTA CECCHI FIGLIO

NOTARI REGJ A FIRENZE.

Opera necessaria agli Apprendisti della Scienza, ed Arte Notariale, ai Notari, ed a qualunque altro ordine di Persone utilissima.

TOMO I. PARTE II.

FIRENZE 1816.

NELLA STAMPERIA DEL GIGLIO

PRESSO GIUSEPPE VIGIANI.

SEZIONE X.

Formule di Contratti riguardanti le diverse maniere di rinvestire il denaro in impieghi leciti, e permessi dalle leggi.

Num. 1.

Formula di contratto di mutuo.

„ Al Nome di Dio amen.

„ Avanti di me sottoscritto NN. Notaro a . . Residente di Studio . . . . ed in presenza degli infrascritti testimoni aventi i requisiti voluti dalla Legge è comparso il Sig. Domenico del fu Sig. Giuliano. . . di professione cambista domiciliato in . . . il quale ha somministrato e somministra con titolo di mutuo, o imprestito senza frutto al Sig. Andrea del fu . . . . possidente domiciliato a . . quì presente, ed accettante la somma di Scudi 1000. in contanti effettivi per supplire ai proprj affari.

„ La qual somma di scudi 1000. l' antedetto sig. Domenico . . . . in presenza di me Notaro, e testimoni infrascritti ha pagata al predetto sig. Andrea . . . in monete di Argento effettive, e perciò gliene fa amplissima ricevuta, e quietanza. „

„ Promette, e si obbliga poi l' antedetto Sig Andrea . . . di restituire liberamente all' antedetto Sig. Domenico . . . suoi eredii e successori la suddetta somma di scud

„ 1000. dentro il tempo, e termine di un'an-
„ no a datare dal dì del presente istrumento,
„ renunziando espressamente alla purgazione
„ della mora, e ad ogni, e qualunque altro e-
„ quitativo rimedio, che di ragione.

„ Convengono altresì dette Parti, che
„ alla restituzione del suddetto capitale deb-
„ ba procedersi con eguale moneta di argen-
„ to sonante avente attualmente corso di mo-
„ neta, e non in carta monetata, non ostan-
„ te qualunque legge, od ordine in contra-
„ rio, a cui detto Sig. Andrea... Debitore
„ renunzia espressamente.

„ Parimente convengono, che a carico
„ di detto Debitore dovranno essere tutte le
„ spese del presente Istrumento, compresa una
„ copia autentica del medesimo da consegnar-
„ si a detto sig. Creditore; come pure a ca-
„ rico del Debitore medesimo dovrà essere
„ il diritto di registro, o gabella, e qual-
„ sivoglia altra spesa relativa.

„ Promettono finalmente dette parti non
„ tanto realmente, che personalmente l'in-
„ violabile osservanza del presente atto, e per
„ l'esecuzione eleggono per domicilio le pre-
„ dette loro respettive dimore.

Qualora in detto Istrumento, ed altri consimili istrumenti, e dove non è conservato il sistema ipotecario, si convenga l'obbligazione dei Beni in generale, si dica.

„ Ed agli effetti predetti detto sig. NN.
„ obbliga, ed ipoteca generalmente a favore
„ di detto signore N. la sua propria persona, be
„ ni, ed eredi presenti, e futuri, ed i be-

„ ni dei di lui eredi nel più valido modo,
„ che di ragione. „

E nei luoghi, in cui é conservato il sistema ipotecario, e che si voglia l' ipoteca speciale di uno, o più fondi, o beni immobili, si dica.

„ Ed all' effetto di assicurare il predet-
„ to sig. NN. Creditore della restituzione
„ non solo di detto Capitale, quanto ancora
„ del pagamento di detti frutti (*qualora sia-*
„ *no stati pattuiti i frutti*,) il precitato Sig.
„ NN. Debitore obbliga, ed ipoteca special-
„ mente a di lui favore, suoi eredi, e suc-
„ cessori.

„ Un Podere con Casa da Lavoratore
„ denominato il Poggiolo posto nella Comuni-
„ tà di . . . composto di terre lavorative,
„ vitate, fruttate, ulivate, e boschive, a cui
„ confina a primo via dello sprone, 2. Lo-
„ renzo Artimini, 3. Vincenzio Brignoli, e
„ 4. Ortensio Caramani salvi altri più veri,
„ e noti vocaboli, e confini, e tale quale
„ trovasi descritto e confinato ai catasti di
„ detta Comunità, in cui è descritto.

„ It. una Casa posta in . . . segnata di
„ Num. . . . a cui confina a P. . . . (*come*
„ *sopra*) i quali beni il predetto NN. De-
„ bitore dichiara essere di sua libera pro-
„ prietà, e più che suscettibili dell' impres-
„ sione di detta speciale ipoteca, *et quate-*
„ *nus* si obbliga di surrogarne altri a pia-
„ cimento di detto Creditore, ed in tutti i
„ casi si sottopone alle pene prescritte dalle
„ Leggi. „

Num. II.

Formula d' imprestito fruttifero fatto da più Datori del denaro a più Debitori con uno, o più Mallevadori.

Al Nome di Dio amen ec. l' anno.

„ Avanti di me sottoscritto NN. Not. .. „ si sono costituiti li Sigg. Dionisio Fran- „ cesco Parisi . . . Possidenti domiciliati nel „ Popolo di S. Vincenzio Comunità di Pop- „ pi, i quali non tanto unitamente, che se- „ paratamente, hanno somministrato e som- „ ministrano con titolo d' imprestito frutti- „ fero alli Sigg. Pandolfo, e Vincenzio fra „ di loro fratelli, e figli del fu Ridolfino „ Angellotti Proprietarj domiciliati nella „ Città di Prato presenti, ed insieme, ed „ insolidum accettanti la somma di scudi 500. „ Moneta Toscana per supplire ai loro affa- „ ri.

„ La qual somma di scudi 500. alla vi- „ sta di me Notaro, e Testimoni infrascrit- „ ti i precitati sigg. Fratelli Parisi hanno „ effettivamente pagata a detti sigg. Fratel- „ li Angellotti in tante Monete di Argento „ dette Francesconi di Paoli dieci fiorentini „ per ciascheduno, facendone loro amplissi- „ ma ricevuta e quietanza.

„ Promettono, e si obbligano poi detti fratelli „ Angellotti insieme, e solidalmente di resti- „ tuire liberamente a detti sigg. Fratelli Parisi,

„ o ad uno di essi, e a loro, e ciascun di loro
„ eredi, e successori ed al loro domicilio l'in-
„ dicata somma di scudi 500. dentro il tem-
„ po, e termine di Anni tre, a datare dal
„ dì del presente Istrumento, remossa qua-
„ lunque eccezione, e purgazione di mora,
„ alla quale detti sigg. Debitori rennnziano
„ espressamente; e di corrispondere altresì
„ a favore dei predetti sigg. Creditori, il
„ frutto restaurativo alla ragione del .... per
„ cento all'anno, da pagarsi alla scadenza
„ di ogni anno, a datare come sopra al do-
„ micilio di detti Sigg. Creditori, e con che
„ la suddetta restituzione, ed il pagamento
„ di detti frutti, debba eseguirsi in moneta
„ sonante d' Argento (*Si dica come nella*
„ *precedente formula*), ed il tutto sotto l'ob-
„ bligo solidale delle respettive loro proprie
„ persone, beni, ed eredi presenti, e futuri,
„ e dei beni dei loro eredi nel modo miglio-
„ re, che di ragione (*e dove veglia il si-*
„ *stema ipotecario, conviene regolarsi, come*
„ *si è detto nella precedente formula; lo stes-*
„ *so si avverte quanto al patto del paga-*
„ *mento delle spese dell' atto, ed al diritto*
„ *di registro, o gabella*)

„ E per maggiormente assicurare l'ante-
„ detti Sigg. NN. Creditori, loro, e ciascun
„ di loro eredi, e successori sono contempo-
„ raneamente comparsi li sigg. Francesco,
„ e Giovanni fra di loro fratelli, e figli del
„ fu sig. Diacinto Accolti possidenti, domi-
„ ciliati . . . i quali benchè sappiano di non

„ esser tenuti, ma vogliano non ostante effi-
„ cacemente obbligarsi, unitamente, ed in-
„ sieme ed in solidum fra di loro, è solidal-
„ mente a favore dei suddetti sigg. Creditori
„ stanno Mallevadori non solo alla restitu-
„ zione di detto capitale, che al pagamento
„ dei suddetti frutti alle convenute scaden-
„ ze, renunziando per quanto faccia di biso-
„ gno a tutti i privilegj a favore dei Malle-
„ vadori introdotti, ed in specie non dero-
„ gando al benefizio dell' *epistola del D. A-*
„ *driano*, ed all'altro benefizio *novae con-*
„ *stitutionis de fidejussoribus*, essendo sta-
„ ti detti Sigg. Fidejussori preventivamente
„ cerziorati dell' importanza di detti benefizj
„ da me Notaro sottoscritto, ed il tutto sot-
„ to l' obbligo solidale delle loro respettive
„ persone, beni, ed eredi presenti, e futu-
„ ri, e dei beni dei loro eredi nel modo mi-
„ gliore, che di ragione.

(*se nel luogo, dove si celebra l' atto vi è il sistema ipotecario si obblighi, e si ipotechi specialmente qualche fondo, e si dica come nella precedente formula*)

Num. III.

Formula di mutuo, o Imprestito fruttifero fatto a persone minori di età, o pupilli per dimettere altro imprestito.

„ Al Nome di Dio amen ec.
„ Avanti di me. . . . si è costituito il
„ Sig. Atanasio del fu sig. Aniceto Polidori

„ proprietario domiciliato in Siena nella qua-
„ lità di tutore del Sig. Angiolo Bonini figlio
„ pupillo del fu sig. Guglielmo Bonini possi-
„ dente parimente domiciliato in questa Cit-
„ tà di Siena, e come amministratore del
„ di lui Patrimonio, il quale ha esposto,
„ che il Patrimonio di detto Pupillo trovasi
„ aggravato da più e diversi debiti, fra i
„ quali un debito di Scudi 1000. dipendente
„ da Imprestito fatto di egual somma, col
„ frutto al sei per 100. all' anno dal Sig. Si-
„ gismondo Cappini al ridetto defunto Sig.
„ Guglielmo Bonini in ordine al Pubblico
„ Istrumento d' Imprestito fruttifero del dì ...
„ rogato dal Sig. N. Notaro a Siena, debita-
„ mente registrato.

„ Ha esposto ancora, che detto Creditore
„ avendo fatta reiterata istanza ad esso
„ Sig. Comparente per ottener la restituzione
„ di detto suo Capitale, il quale non potendo
„ colle rendite del detto Patrimonio Pupillare
„ procedere all' estinzione di detto debito,
„ e non convenendo attualmente distrarre
„ qualche immobile per liberare detto Pupillo
„ dal debito predetto, ha procurato di trovare
„ altra somma corrispondente, che gli è stata
„ offerta ad un frutto minore con subentrare
„ però nelle ragioni del Creditore da dimettersi.

È finalmente ha esposto, che per l' effetto
„ di stipular l' atto opportuno, e relativo al
„ suddetto nuovo imprestito, ha avanzata
„ la necessaria Istanza all' Ill. (*Gin-*

„ *dice o Magistrato competente*) per essere
„ autorizzato a prendere detta somma con
„ detto titolo, ed erogarla contemporanea-
„ mente nella dimissione del debito predet-
„ to, ed avendo fino del dì . . . ottenuto
„ l' opportuno decreto facoltativo per cele-
„ brare l' atto dell' indicato imprestito colle
„ sopra espresse condizioni, al qual atto vo-
„ lendo ora procedere; Di quì e che

„ Per il presente pubblico Istrumento
„ apparisca, e sia noto, qualmente il Sig.
„ Arcangelo del fu Sig. Ottavio Petrini Cam-
„ bista domiciliato in questa città di Siena
„ ha somministrato e somministra con titolo
„ d' imprestito fruttifero alla ragione del
„ 6. per cento all' anno al nomato sig. An-
„ giolo Bonini figlio Pupillo di detto defunto
„ Sig. . . . e per esso, ed in nome del me-
„ desimo al prefato Sig. Antonio Polidori,
„ come suo Tutore ed Amministratore in
„ ordine alle facoltà stategli conferite con
„ Decreto del dì. . . del Magistrato . . . letto
„ alle Parti predette, e testimoni infrascritti e
„ dipoi stato rilasciato annesso al presente atto
„ in copia autentica per rimettersi al pubbli-
„ co gen. Archivio . . . unitamente al pre-
„ sente Istrumento, senz' obbligo di regi-
„ strarlo al mio Protocollo, presente detto
„ sig. Atanasio Polidori, ed accettante, pre-
„ via però la protesta di obbligar soltanto la
„ persona beni, ed eredi presenti, e futu-
„ ri di detto suo Pupillo, e previa altresì
„ solenne dichiarazione, che tutto quello,
„ e quanto prometterà, e converrà nel pre-

„ sente Istrumento, debba intendersi fatto
„ coerentemente al suddetto Decreto, e non
„ altrimenti.

„ La qual somma di scudi 1000. l' an-
„ tedetto Sig. . . . Tutore. . . commette al
„ riferito sig. . . . Creditore di pagarla di-
„ rettamente al prefato sig . . . Creditore
„ di detto Pupillo per le cause sopra espres-
„ se, e per saldo, ed estinzione del suddetto
„ debito, e ciò nell' atto di subingredere
„ nelle ragioni di detto Sig. . . . Creditore
„ contro detto Pupillo, e suo patrimonio.

„ Convengono altresì le parti predette
„ che il capitale suddetto di scudi 1000. deb-
„ ba restituirsi liberamente al suddetto sig.
„ Arcangiolo Petrini Creditore dentro il tem-
„ po e termine di anni sei, a datare dal dì
„ del presente Istrumento, e di corrispon-
„ dergli frattanto il frutto alla ragione del
„ 5. per 100. all' anno, a datare come so-
„ pra, e pagarsi alla scadenza di ogni an-
„ no al domicilio di detto creditore, renun-
„ ziando espressamente alla purgazione della
„ mora, siccome ad ogni, e qualunque altro
„ equitativo rimedio, che di ragione; e an-
„ che alla restituzione di detto capitale, quan-
„ to ancora al pagamento di detto frutto deb-
„ ba procedersi in moneta sonante di argen-
„ to (*si ricorra alle formule precedenti*);
„ ed a condizione altresì, che le spese del
„ presente Atto più una copia autentica del
„ medesimo da conseguarsi al detto Sig. . . .
„ Creditore come pure il diritto di registro,
„ o gabella, ed Inscrizione (*qualora occor-*

ra) debbano essere intieramente a carico „ di detto Pupillo Debitore, obbligando, ed „ ipotecando, siccome detto sig. Tutore ob- „ bliga, ed ipoteca a favore di detto sig ... „ Creditore la persona, beni, ed eredi pre- „ senti e futuri di detto pupillo, ed i beni „ dei di lui eredi nel modo migliore, che „ di ragione (*se l'atto si stipula in luogo, in cui sussista il sistema ipotecario si ricorra alle formule precedenti per l'impressione dell'ipoteca speciale*)

„ Incontinenti si è costituito il preci- „ tato sig. Sigismondo Cappini Creditore di „ detto Pupillo sig. Angiolo Bonini di scudi „ 1000. Capitale da esso somministrato con „ titolo d'Imprestito fruttifero al prelodato „ defunto sig. Guglielmo Bonini suo Padre „ in ordine, e per le cause di che nel sud- „ detto Pubblico Istrumento del ... . con „ animo di ricevere dal suddetto sig. An- „ giolo Bonini, e per esso dal prefato sig. „ Arcangiolo Petrini la ridetta somma di „ scudi 1000. cede traslativamente, e non „ estintivamente, ed a tutti gli effetti di „ ragione a favore del prenominato Sig. Ar- „ cangiolo Petrini presente, ed accettante, „ tutte le ragioni, azioni, diritti, anterio- „ rità, privilegj, ed ipoteche, competenti ad „ esso Sig. Cappini contro la persona, e be- „ ni di detto Pupillo Sig. Angiolo Bonini, „ come erede universale dell' antedetto suo „ defunto Padre sig. Guglielmo Bonini in „ ordine e per le cause di che in detto Pub- „ blico istrumento d' imprestito fruttifero

„ del dì . . . rog. dal Sig. . . . Notaro a
„ Siena, ponendo, e surrogando detto sig.
„ Arcangelo Petrini in dette ragioni, azio-
„ ni, anteriorità, privilegj, ed ipoteche, e
„ segnatamente nell'inscrizione ipotecaria pre-
„ sa a favore di esso sig. Cedente fino sotto
„ dì . . . all'Ufizio della conservazione del-
„ le ipoteche della Città di Siena Vol. ....
„ Art. . . . . ed acconsente altresì, che dal
„ Sig. Conservatore, e Ministri di detto Ufi-
„ zio sia presa nota ai libri, in cui trovasi
„ accesa detta Iscrizione ipotecaria, sia pre-
„ sa nota di detta cessione, e sia proceduto
„ alla mutazione del domicilio nelle forme
„ solite, e consuete, ed il tutto a condizio-
„ ne che le suddette ragioni cedute non pos-
„ sano mai, ne in alcun tempo ritorcersi con-
„ tro di esso sig. Cedente neppure in concor-
„ so e non altrimenti.

„ E detta Cessione di ragioni ferma
„ stante, esso Sig. Arcangelo Petrini d' or-
„ dine, commissione, e presenza di detto sig.
„ Atanasio Polidori in detti mm. e nn., ed
„ alla presenza ancora di me Notaro, e te-
„ stimoni infrascritti ha effettivamente pa-
„ gata la detta somma di scudi 1000. al pre-
„ nominato sig. Sigismondo Cappini, il qua-
„ le nel tirare a se la somma predetta ha
„ fatto della medesima amplissima ricevuta,
„ saldo, fine, e quietanza primieramente al
„ predetto sig. Arcangelo Petrini, e di-
„ poi a favore di detto Patrimonio Pupilla-
„ re Bonini, e di chiunque altro, che di ra-
„ gione col patto perpetuo di mai più dò-

„ mandar cos' alcuna per detta dependenza,
„ ne contro detto patrimonio pupillare, ne
„ contro le persone di detto pupillo, e chi
„ legittimamente lo rappresenta ed in ogni ec.
„ avendo contemporaneamente rilasciata a
„ detto Sig. Cessionario la copia autentica
„ di detto Istrumento d' Imprestito, sic-
„ come ancora la Nota originale di detta
„ fatta Iscrizione; onde possa valersene a
„ detto Ufizio della conservazione delle ipo-
„ teche per dare esecuzione a quanto sopra
„ è rimasto convenuto, e stabilito.

„ Promettono finalmente dette parti l'in-
„ violabile osservanza del presente Istrumen-
„ to, e per l' esecuzione eleggono per domi-
„ cilio. . . .

„ Fatto ec.

La presente formula può dar de'lumi per altri consimili atti, specialmente per quelli che riguardano gli Interdetti ed i Corpi morali, e di Regia, e Pubblica Amministrazione onde quanto alle formalità si abbia presente ciò che è stato detto nella P. I. Sez. I. Art. II. e III.

Num. IV.

Formula d' Imprestito fruttifero, con fidejussione della Moglie per il suo Marito colla metà delle sue Doti.

„ Al nome di Dio amen ec.

„ Avanti di me sottoscritto. . .

(Si dica come nelle altre precedenti formu-

le, mutatis mutandis, fino all' articolo della Mallevadoria e poi si soggiunga.

„ E per maggiormente assicurare detto
„ Sig. NN. della restituzione non solo del
„ suddetto capitale, quanto del pagamento
„ di detto annuo frutto alla convenuta sca-
„ denza, contemporaneamente è comparsa la
„ Sig. Teresa Ardini moglie di detto Sig.
„ NN. la quale inerendo al Decreto di Mon-
„ dualdo del dì . . . proferito dall'Ill. Sig.
„ (*Il Giudice o Magistrato*) unitamente,
„ insieme, e solidalmente col predetto di lei
„ Marito, ed a favore di detto Sig. NN.
„ Creditore stà Mallevadrice solidale sotto
„ l' obbligo ed ipoteca della metà soltanto
„ delle sue doti e non altrimenti, ne in al-
„ tro modo, il qual mondualdo è stato rila-
„ sciato annesso . . . (*si dica, come nelle al-*
„ *tre precedenti formule, allorchè si rila-*
„ *sciano annessi all' atto dei documenti.*)

„ Ed attesa la suddetta Mallevadoria,
„ il precitato sig. NN. di lei marito pro-
„ mette, e si obbliga di rilevare indenne,
„ e senza danno e spesa di sorte alcuna la
„ precitata sig. Teresa sua Consorte per la
„ fatta mallevadoria a di lui favore come
„ sopra, ed obbliga, ed ipoteca specialmen-
„ te a di lei favore tutti i beni mobili, che
„ ha e possiede, e che esistono nella loro
„ Casa di abitazione, ... (*si stia però alle condizioni, che sogliono apporsi nei mondualdi.*

„ Promettono ec.

„ Patto ec.

Stando la Moglie Mallevadrice per tutte le sue Doti, conviene, che preventivamente ottenga il Rescritto dal Principe, e dipoi il Mondualdo. Quanto poi alle vedove, ed alle Innutte maggiori di eta, il preventivo Mondualdo sarà sempre necessario e siccome nell' atto, che viene alle Donne interposto il Mondualdo si stila farle renunziare ai privilegj alle medesime competenti così non aviamo creduto ripetere inutilmente nell'esecuzione del Mondualdo le renunzie predette.

Vi sono de' casi però, che il Giudice interpone il Mondualdo nell' atto del Contratto, allora dovranno apporsi le renunzie ai privilegj ec. di che nell' articolo de' privilegj Part. I. del presente Formulario.

Num. V.

Formula d' imprestito, o di Cambio Marittimo.

„ Al Nome di Dio amen ec.

„ Avanti di me sottoscritto. . . si è co-
„ stituito il sig. Francesco del Sig. Dome-
„ nico Tanfani Negoziante domiciliato in Li-
„ vorno in Piazza Grande, il quale in vigore
„ del presente Pubblico Ist. ha somministra-
„ to e somministra con titolo di cambio ma-
„ rittimo al Sig. Paolo del Sig. Mariano Ales-
„ si Negoziante domiciliato parimente in Li-

„ vorno in via . . . presente, ed accettante
„ la somma di Pezze diecimila da otto rea-
„ li, che alla vista di me Notaro, e Testi-
„ moni infrascritti ha effettivamente pagate
„ al suddetto Sig. Paolo Alessi, che glie ne
„ ha fatta amplissima ricevuta, e quietanza.

„ Il quale imprestito con titolo di cam-
„ bio marittimo le parti predette hanno fat-
„ to con li appresso patti condizioni, e di
„ chiarazioni, cioè

1. Che detto imprestito debba intendersi
„ fatto per l'effetto, che detto Sig. Paolo
„ Alessi possa fare il viaggio per Costanti-
„ nopoli sopra la detta Nave denominata l'Au-
„ stria, che è per fare nel dì primo dell'
„ imminente mese di Aprile 1816., nel qual
„ viaggio, e ritorno, se altro non succederà
„ consumerà il tempo di mesi sei.

2. „ La restituzione di detto Capitale
„ dovrà farsi liberamente da detto Sig De-
„ bitore a favore di detto sig. Creditore den-
„ tro il tempo e termine di mesi diciotto a
„ datare da questo dí . . . . e nell' istessa
„ moneta di Pezze da otto reali avente at-
„ tualmente corso di moneta nella Piazza di
„ Livorno, con più gli interessi mercantili
„ alla ragione del 12. per cento all' anno.

3. „ Lo schifo, e chiglia di detta nave,
„ gli attrezzi, e arredi della medesima, ar-
„ mamenti, e vettovaglie ed il carico consi-
„ stente nelle seguenti mercanzie cioè . . . .
„ debba il tutto restare obbligato, ed ipote-
„ cato, conforme detto sig. capitano Alessi

„ obbliga, ed ipoteca specialmente a favore
„ di detto Sig. creditore all' effetto di assi-
„ curarlo maggiormente della restituzione non
„ solo di detto capitale, quanto del frutto
„ mercantile, come sopra convenuto.

4 „ Dovranno finalmente competere a
„ favore di detto sig. . . . . Creditore
„ tutti i benefizj, e privilegj concessi dalle
„ leggi, e consuetudini mercantili per vi è
„ più assicurarlo della restituzione, e paga-
„ mento suddetto, e non altrimenti.

„ Promettono finalmente dette Parti
„ non tanto realmente, che personalmente
„ l' inviolabile osservanza del presente Istru-
„ mento, e per l' esecuzione. . .

„ Fatto ec.

Osservazioni.

Diritto Romano
e
Diritto Canonico

1. Il Cambio marittimo è una convenzione, mediante la quale si attribuisce al mutuante la facoltà di ricevere dal mutuatario qualche cosa oltre la sorte per il pericolo di trasportare oltre mare la sorte, o capitale medesimo. Di questo cambio permesso dalle Leggi Romane se ne tratta in tutto il titolo *de naut. fœnor.* del Digesto vecchio, e del Codice di Giustiniano, ma secondo il G. Canonico questo commercio regolarmente

è reputato usurario. *Cap. Naviganti* 10. *de usuris* (1)

2. Nulladimeno i Canonisti sono scissi, nel sentimento rapporto all'essere, o non essere questo contratto lecito, o illecito ai quali remissivamente. *Si Ved. il Casar. de commerc disc.* 62. *N.* 22., *ed il Cyriac. controv.* 368. *N.* 19. che sostiene, che il mercante mutuando ad altro mercante, può convenire col Debitore, che sotto la speranza di guadagno, che poteva ritrarre dal proprio denaro erogandolo in affari commerciali, può convenire, che gli sia restituito il capitale con qualche guadagno. *Ved. anche il Lup. in cap. naviganti N. 3. o de usur. e ved. il Grats discept. forens Cap.* 58. *per tot. Rot. p.* 14. *recent. Dec.* 74. *n.* 18, e 19. (2)

---

(1) La grandezza dell'usure marittime è fondata sopra due cose, sul pericolo del Mare il quale fa sì che altri non esponga ad imprestare il suo denaro, se non per ritrarne molto vantaggio: e la facilità, che dà il commercio a chi impresta di eseguire con prontezza affari grandi, ed in gran copia: dove per lo contrario le usure terrestri, non avendo per fondamento veruna di queste due ragioni, vengono o proscritte dai Legislatori, o pure (la qual cosa è più sensata) ridotte a giusti confini. *Montesq. Spirit. del Leg. lib.* 22. *Cap.* 20.

(2) Si veda la nota alle osservazioni del Contratto di assicurazione marittima.

Num. VI.

Formula di Atto di Mutuo o Imprestito fruttifero.

„ Al Nome di Dio Amen ec.

„ Avanti di me sottoscritto D. . . . . „ Not. Regio a ... Residente di Studio .... ed „ in presenza degli infrascritti testimoni a- „ venti i requisiti voluti dalla legge si è co- „ stituito il Sig. Ippolito del Sig. Ottavio „ Biagioni possidente domiciliato in Pistoja „ il quale in vigore del presente pubblico „ Istrumento ha somministrato e somminis- „ stra con titolo d'imprestito fruttifero alla „ ragione del cinque per Cento la somma di „ Zecchini mille Romani al sig. Ansano del „ fu Romualdo Peroni possidente domiciliato „ parimente in Pistoja quì presente, accet- „ tante, e stipulante.

„ La qual somma di Zecchini mille do- „ vendo servire per pagare la dote al Sig. „ Romualdo Parrini futuro sposo della Sig. „ Diomira figlia del predetto Sig. Ansano „ Peroni dopo la dazione dell' anello nuzia- „ le, e previa la cessione delle ragioni da „ farsi dal predetto futuro sposo a favore di „ detto Sig . . . Datore del denaro; hanno „ perciò convenuto le dette parti, che det- „ to sig. Ippolito Biagioni depositi frattanto „ la suddetta somma di Zecchini mille nella „ Cassa dello Spedale di Pistoja per pagarsi „ poi nel modo e forma suddetta, e non al- „ trimenti.

„ Contemporaneamente è comparso il Sig. „ Anacleto Andreini Cassiere di detto Spe„ dale, al quale il prenominato Sig. Ippo„ lito Biagioni di consenso di detti Sigg. „ Peroni, e Parrini in presenza di me No„ taro e testimoni infrascritti ha effettiva„ mente pagati detti Zecchini 1000. il qua„ le Sig. Cassiere, ha dichiarato di aver ri„ cevuto detta somma con titolo di Deposito „ per pagarsi nel modo, e forma sopra es„ pressa, e non altrimenti; il qual pagamen„ to convengono dette parti, che debba esc„ guirsi con presenza e consenso del predet„ to sig. Biagioni Creditore, a cui unica„ mente dovrà spettare di assicurarsi di tut„ te le cautele riguardanti l'erogazione di „ detto deposito, siccome ancora dell'adem„ pimento di dette condizioni.

„ Ed atteso il deposito predetto il riferito „ sig. Ansano Peroni fa al suddetto sig. Bia„ gioni amplissima ricevuta, e quietanza nel „ modo migliore di ragione.

„ Promette, e si obbliga poi detto..... „ Debitore di restituire liberamente detta „ somma di Scudi 1000. all' antedetto Sig. „ ... Creditore dentro il tempo, e termine „ di anni quattro, ed alla scadenza di ogni „ Anno la rata corrispondente, a datare dal „ dì del presente Istrumento, e di corrispon„ dere frattanto sopra detti Zecchini 1000. „ il frutto restaurativo alla ragione del cin„ que per 100 all'anno, e da pagarsi detto „ Frutto, e restituirsi detto Capitale al do„ micilio di detto sig. ... Creditore, ed in

„ eguale moneta d'oro effettiva avente at-
„ tualmente corso in Pistoia, e non in carta
„ monetata non ostante qualunque legge,
„ od ordine in contrario, a cui detto Sig...
„ Debitore renunzia espressamente.

„ All'oggetto poi di assicurare detto sig.
„ Creditore della restituzione di detto Capi-
„ tale, e del pagamento di detti frutti, il
„ precitato sig. . . . Debitore obbliga la sua
„ propria persona, beni, ed eredi presenti,
„ e futuri ed i beni dei di lui eredi in ogni ec.
(*nel caso di conservazione del sistema ipote-
cario, si stili come nelle precedenti formule*)

„ Promettono finalmente dette Parti l'in-
„ violabile osservanza del presente atto, e
„ per l'esecuzione eleggono per domicilio le
„ suddette loro attuali respettive dimore.

„ Fatto ec.

Num. VII.

Formula di Atto di mutuo o imprestito di Grano.

„ Al Nome di Dio Amen ec.

„ Avanti di me . . . . . è comparso il
„ sig. Pio Paladini del fu sig. Pancrazio Ne-
„ goziante di Grano domiciliato nella città
„ di Prato, il quale per il presente pubbli-
„ co Istrumento ha somministrato con tito-
„ lo di mutuo al sig. Pandolfo Pistoj Nego-
„ ziante di Grano staja cinquecento Grano
„ buono, e mercantile, che in presenza di
„ me Notaro, e testimoni infrascritti gli ha

„ consegnato, facendone al medesimo am-
„ plissima ricevuta, e quietanza.

„ La qual partita di Grano l'antedet-
„ to Sig. . . . . debitore promette, e si ob-
„ bliga di restituirla a detto Sig. . . . . .
„ creditore alla prossima raccolta del Gra-
„ no, in egual numero di staja, bontà e
„ qualità, ogni, e qualunque eccezione re-
„ mossa, e sotto l'obbligo della sua pro-
„ pria persona, beni, ed eredi, presenti, e
„ futuri, ed i beni dei di lui eredi in ogni ec.
„ (*nel caso del sistema ipotecario si ricorra*
„ *alle precedenti formule*)

„ Promettono ec.

„ Fatto ec.

Num. VIII.

Formula di Atto di mutuo, o imprestito di Zucchero.

„ Al Nome di Dio Amen ec.

„ Avanti di me ec. . . . . si è costi-
„ tuito il sig. Fulgenzio Solleciti del fu . .
„ . . . . Negoziante di Droghe domiciliato
„ a Milano, il quale in vigore del presente
„ pubblico Istrumento ha somministrato con
„ titolo di mutuo al sig. Arcangelo del fu
„ sig. Vittore Pandolfini parimente Nego-
„ ziante di Droghe, casse quattro di Zuc-
„ chero di libbre 200. l'una, di qualità
„ detto Zucchero . . . . che alla vista di me
„ Notaro, e testimoni infrascritti ha conse-
„ guate a detto sig. Solleciti, che glie ne

„ fa amplissima ricevuta, e quietanza, e
„ promette e si obbliga di restituire libera-
„ mente dette casse quattro di Zucchero al
„ suddetto sig. Solleciti alla prossima fiera
„ di Reggio in egual peso, qualità, e bontà,
„ e non altrimenti, obbligando, ed ipote-
„ cando all' effetto predetto la sua propria
„ persona, beni, ed eredi presenti, e futu-
„ ri, ed i beni dei suoi eredi nel modo mi-
„ gliore di ragione. (*qualora sia conservato*
„ *il sistema ipotecario si ricorra alle prece-*
„ *denti formule*).

„ Promettono ec.

„ Fatto ec.

Osservazioni.

Diritto Romano.

1. Il mutuo è un contratto reale nominato per cui uno dei contraenti consegna all' altro una cosa che coll' uso si consuma, o sia una cosa *fungibile*, coll' obbligo a quest' ultimo di restituirgli un' altra cosa della medesima specie, quantità, e qualità. *L.* 2. §. 1 *ff. de reb. cred. l.* 1. § 2. *ff. de oblig. et act. prin. instit quib. mod. re contrahit. oblig.*

2. In forza del contratto di mutuo, il mutuatario diviene padrone della cosa mutuata, la quale venendo in qualche modo a perire, perisce per di lui conto. *L.* 2. §. 2. *et* §. 4 *ff. de reb. credit. L.* 1. §. 4. *ff. de oblig., et act. prin., et* §. 3. *instit. quib. mod. re contrahit. oblig.*

3. Non possono darsi a mutuo cose, le quali, benchè della medesima specie, sono però diverse nell' individuo, come gli animali. *L.* 2. § 1., *et* 3. *ff. de reb. cred. L.* 1. §. 1. *ff. de obligat., et action. prin. instit. quibus mod. re contrahit. obiig.*

4. Allorchè nell' atto non è fissato il termine alla restituzione, e al pagamento, deve il medesimo eseguirsi nel giorno presente. *L.* 14. *ff. de regub. jur. l.* 41. § 1 *ff. de verbor. oblig.*; nulladimeno è in arbitrio del giudice di concedere al mutuatario un congruo termine pér la restituzione della cosa ricevuta con titolo di mutuo. *Arg. l.* 17. §. 5. *ff. commodat.*, dovendosi dal giudice medesimo aver presente il detto del G. Cons. *Paolo haec aequitas suggerit., et si jure deficiamur l.* 3. §. 5. *ff. de aq., et aq. pluv. arcen.*

5. All'effetto, che il mutuante possa domandar l' interesse, o frutto del suo denaro è necessario che l' abbia convenuto per patto, ancorchè sia patto nudo, atteso che l' uso ha tolta la differenza fra il contratto di buona fede, e di stretto gius, *e tra patto nudo, e non nudo.* (1)

---

(1) Secondo l'antico diritto romano l'usura convenzionale non poteva mai eccedere la legittima. Questa si divideva in *centesima*, ed in *minore*. La centesima che era la maggior di tutte, consisteva nel *dodici* per cento all'anno e si chiamava centesima, perchè era la centesima parte del capitale, la quale si pagava ogni mese, poichè i Romani usavano di pagare

6. L' usura, o il frutto è convenzionale, o legittimo. La prima è quella, che le parti stabiliscono con il patto, e la seconda è quella che accorda la legge, cioè a favore del pupillo e del fisco qualora il suo debitore gli differisce di fargli il pagamento del debito. *L.* 17. §. 5. *ff. de usur. L.* 3. *cod. in quibus in integr. rest. necess. non est*. A favore del venditore, allorchè il compratore percipe il frutto della cosa vendutagli senza averne pagato il prezzo. *L.* 18 §. 1. *ff. de usur. l.* 5. *cod. de act. empt.*

7. Accorda la Legge altresì il frutto a favore del Socio, che converte in proprio uso il denaro della Società, a favore del padrone contro quegli, che amministrando i di

---

le usure ogni mese. Questa usura si divideva in dodici once, servendo così di asse all' usura minore. — Quindi l' usura minore era di un oncia, o sia dell' uno per cento all' anno, di due once, di tre, di quattro, e via discorrendo, ed era detta minore, perchè era sempre minore della centesima. *L.* 26 *cod de usur.* Ai mercanti, ed ai banchieri era concessa l' usura dell' otto per cento all' anno, alle persone illustri il quattro, e ad ogni altro cittadino il sei. *L.* 26. §. 1. *cod. de usur. Novel* 136. 4. *e* 5

L' usura centesima era permessa nel mutuo di denaro da trasferirsi di là dal mare, ed in quello di cose *fungibili*. *L* 26. §. 1. *cod. eod.*; anzi in questi ultimi era promessa l' usura anco maggiore della centesima, lo che era un eccezione singulare. *Novel.* 34.

lui affari senza sua scienza, usa per se dei denari del padrone medesimo, e contro quegli, che ha promesso una dote in cose fungibili, ne differisce il pagamento, oltre due anni. *L. ult. §. ult. cod. de jur. dot. L.* 1. §. 1. *ff. de usur. Leg.* 38. *ff. de negot. gest.* (1)

8. La *mora*, altra è *ex persona*, altra *ex re*. La prima è, quando alcuno interpellato in tempo, e luogo opportuno non paga il suo debito. *L* 32. *ff eod.*, quantunque l'interpellazione non sia che una sola, o giudiciale, o stragiudiciale. *Argum. l.* 87. §. 1. *in fin. ff. de legat.* 2. *l.* 23 *ff. de verb. oblig. l.* 72. *ff. de solut.*

9. La *mora ex re* è introdotta dalla Legge, senza che vi sia bisogno d' interpel-

---

(1) L' Imperatore Leone il Filosofo conobbe per esperienza, che conveniva tollerare le usure. Basilio il Macedone suo Padre avendo proibito le usure, ne avvenne, che niuno volle altrimenti somministrar denaro a mutuo gratuitamente, onde fu costretto ad abrogare la legge paterna per essere troppo severa. „ Propter „ paupertatem res illa non in melius (conforme „ si era proposto il Legislatore), sed contra in „ pejus vertit. Qui enim ante usurarum spe ad „ mutuandam pecuniam prompti fuerunt post „ latam legem, quod nihil lucri ex mutuo percipere possint, in eos, qui pecuniis indigent, „ difficiles, atque immites sunt.. .. propterea „ quod humana natura ad illius (legis) sublimitatem non perveniat, egregium illud praescriptum abrogamus. *Novel.* 85.

lazione, o del fatto dell' uomo. *L.* 23. §. 1. *ff. de usur.*, e per quanto non si cada *in mora* senza antecedente interpellazione, nulladimeno non è necessario che la medesima si faccia sempre dall' uomo, ma si fa anche in sua vece dalla Legge, conforme avviene in tutti quei casi, di che nei suddetti §§. 6. e 7., o dal *giorno*, se nell' obbligazione è apposto un giorno certo, poichè *dies interpellat pro homine*. *L.* 4. §. *ult. ff. de leg. commiss.*

10. È poi necessario, che il debitore sia costituito *in mora*, coll' interpellazione, allorchè l' obbligazione è sospesa dall' incertezza di un giorno, o di una condizione. *Arg. l.* 21. *l.* 24. *ff. quando dies legat. ced.*

11. Per togliere però qualunque dubbiezza sarà opportuno, che negli atti si apponga il patto, che il debitore sarà *in mora*, alla scadenza del termine convenuto per il pagamento senza obbligo di precedente interpellazione.

Num. IX.

Formula del Contratto di Cambio con Mallevadore solito praticarsi in Italia.

„ Al Nome di Dio Amen ec.

„ Avanti di me sottoscritto NN. Nota-
„ ro a Firenze, residente di Studio al Canto
„ agli Aranci al num 7572., ed in presen-
„ za degli infrascritti testimoni aventi i re-
„ quisiti voluti dalla Legge è comparso il

„ sig. NN. . . . . il quale in vigore del pre-
„ sente pubblico Istrumento ha accomodato
„ a Cambio, e Ricambio al sig. NN. . . .
„ quì presente, ed accettante lire fiorentine
„ settemila, porta il medesimo in contanti,
„ e specialmente in moneta suddetta per te-
„ nerle sopra li cambj delle Fiere di Besan-
„ zone (*o altra piazza*) con patto, e con-
„ dizione, che il cambio non ecceda più di
„ lire . . . . per cento all' anno, poichè in-
„ tende detto creditore di rilasciare, e con-
„ donare gratuitamente al ridetto suo debi-
„ tore quel di più, che sopra le dette lire
„ . . . . per cento producessero le fiere a
„ capo d' anno; Ed atteso che le dette fiere
„ possono produrre anche meno di dette lire
„ . . . . per cento all' anno, resta perciò
„ fra dette parti convenuto, e stabilito, che
„ facendo le fiere meno di dette lire . . . .
„ per cento all' anno, il detto creditore da
„ tutte le solite provvisioni di un terzo per
„ cento tanto di quì di fiera, che risparmia
„ il detto debitore per aver preso sopra di
„ se il carico di cambiare possa avere, e
„ contare in suo vantaggio quel tanto, che
„ fino al compimento di dette lire . . . . .
„ per cento all' anno non avranno prodotto
„ le fiere, purchè non si ecceda mai l' im-
„ portare di dette provvisioni, e ciò in con-
„ traccambio di quel di più, che detto cre-
„ ditore rilascia al detto suo debitore nel
„ caso, che il prodotto delle fiere fosse mag-
„ giore di dette lire . . . per cento a capo
„ d' anno.

„ Con patto altresì stabilito fra dette
„ parti, che non pagando detto NN. . . . .
„ debitore gli interessi sopra convenuti, in-
„ tendono, e vogliono dette parti di forma-
„ re per l'importare di detti interessi anno
„ per anno un' altro cambio con i medesimi
„ patti, e condizioni dette di sopra, con
„ doversi aumentare al capitale predetto, e
„ così seguitare fino alla totale estinzione.

„ Con patto espresso ancora fra dette
„ parti stabilito, che a carico di detto de-
„ bitore sia il recapitare il presente conto
„ in fiera tutte quelle volte, che farà di
„ bisogno senza spesa, il che non facendo
„ ogni danno posar dovrà sopra del mede-
„ simo, e nulladimeno dovrà pagare detto
„ cambio per ragione di lucro cessante, e
„ di danno emergente a tutte di lui spese,
„ e non altrimenti.

„ E qualora le fiere rendessero meno
„ di detti . . . . . per cento a capo d'anno,
„ nulladimeno promette, e si obbliga il sud-
„ detto debitore di restituire non tanto il
„ suddetto capitale, che i cambj, e ricambj,
„ e quel di più che è rimasto, come sopra
„ convenuto, con più le spese occorse fino
„ all' intiero, e real pagamento.

„ Nel caso poi di morte, o di qualun-
„ que altro accidente, che fosse per succe-
„ dere (*che Dio non voglia*) convengono
„ dette parti, che si continui a cambiare
„ per dette fiere fintantochè non sia intiera-
„ mente restituito detto capitale, e pagati
„ detti interessi come sopra.

„ Convengono inoltre le parti predette, „ che nel caso, che il suddetto creditore „ manchi di osservare quanto prescrivono le „ Leggi veglianti per la qual inosservanza „ non siano altrimenti dovuti i suddetti in- „ teressi, ciò non ostante s' intenda sommi- „ nistrato il suddetto capitale al predetto „ debitore a titolo di mutuo, e s' intenda „ dovuto il detto cambio del . . . . . per „ cento all' anno a titolo di lucro cessante, „ e danno emergente, perchè così per patto „ espresso, e non altrimenti, dichiarando, „ che tuttociò che da detto debitore verrà „ pagato, debba primieramente imputarsi in „ conto di detti cambj, e ricambj, e dipoi „ in conto del capitale predetto.

„ La qual somma di lire 7000. il pre- „ citato sig. NN. . . . . Sovventore alla vi- „ sta di me Notaro, e testimoni infrascritti „ ha effettivamente pagata, e numerata a „ detto sig. NN. debitore in moneta d' ar- „ gento sonante, il quale nel tirare a se det- „ ta somma glie ne ha fatta amplissima ri- „ cevuta, e quietanza.

„ E finalmente convengono le parti an- „ tidette che a carico di detto . . . . debi- „ tore debbano essere tutte le spese del pre- „ sente Atto, più il diritto di gabella ec. . .

„ E per maggior cautela, e sicurezza di „ detto . . . . creditore sta mallevadore, e „ come principale, principalmente obbligato „ insieme, e solidalmente col predetto . . . . „ debitore, ed a favore del suddetto . . . . . „ creditore non tanto per la restituzione di

„ detto capitale, che per il pagamento de-
„ gli interessi, e spese, e per quant' altro
„ che sarà di ragione.

„ Promettono finalmente dette parti
„ l' inviolabile osservanza del presente Atto
„ sotto l' obbligo solidale quanto a detto de-
„ bitore, e mallevadore delle loro respettive
„ persone, beni, ed eredi presenti, e futuri
„ nel modo migliore che di ragione. (*Nei*
„ *luoghi in cui sussiste il sistema ipotecario*
„ *si faccia come nelle precedenti formule*).

„ Fatto ec.

Osservazioni.

1 Il Cambio Nundinale è un contratto reale, mediante il quale si somministra agli altri il nostro denaro per riaverne altrettanto nell' istessa, o quivalente specie in determinato tempo, luogo, o fiera. *Ved. Prospet. dell. LL. Civ. Part. 3. Art.* 117. *Edizione di Fir. dell' anno* 1785. *presso Cambiagi*. (1)

2. In due maniere si dice dare, o respettivamente ricevere denaro a cambio; La prima si chiama diretta, l' altra obliqua. La

---

(1) In materia di Cambj, e di usure, e dei contratti relativi per rilevare ciò che sia lecito, o illecito a forma del Diritto Canonico, conviene aver ricorso alla dotta Decretale del Sommo Pontefice Benedetto Decimo quarto. Il Cambio Nundinale sembra essere stato introdotto in Italia fino dell' anno 1527. dai Genovesi. *Ved. De Luc. de Camb Disc. p. n.* 8.

diretta è quando un contraente riceve dall'altro il denaro per realmente cambiarlo, volendone il dante o per industria, o negozio o per altro suo bisogno realmente la valuta nel luogo destinato. In questo caso ha luogo la considerazione dei *Moralisti, e Canonisti* abbracciata anco dalla Rota Romana, che se il dante sa di certo l'inabilità del ricevente, e che dovendosi valere del denaro in altri usi non possa dare il pieno alla tratta nel luogo destinato, ed allora non può appellarsi cambio reale, ma *simulato e secco. De Luc. de Camb. Disc. 27. § Bisogna dunque ec.*

3. L'obliqua poi consiste, allorchè il ricevente prende a cambio il danaro dal Datore in prestito per servirsene nei suoi bisogni ed in usi totalmente diversi dal cambiarli *per piazza, o fiera*. In questo caso certamente non si dice prendere il denaro a cambio, poichè effettivamente questo contratto è un puro, e semplice mutuo. *De Luc. loc. cit. §. la maniera obliqua*.

4. Ma siccome in detto caso il dator del Denaro, o mutuante non intende tenere ozioso sotto mutuo il suo denaro destinato al traffico, e negoziazione di cambj; perciò il mutuatario per il rimborso, ed indennità del mutuante da facoltà, e mandato al medesimo di prendere da altri, o pure da se stesso a cambio l'equivalente somma, e quella ritenere, e girare sopra cambj a danno del mutuatario, finchè segua il rimborso del mutuo o sivvero il medesimo debitore ne assume l'ob-

bligo in se medesimo, ed in questo caso se egli non fa correre gli spacci necessarj, non possono dirsi dovuti i cambj, come cambj, essendo impossibile dare il corso di questi senza la realità degli spacci, ma si devono al creditore i medesimi come danni, ed interessi dovuti da un procuratore, che accettando il mandato, e trascura di eseguirlo; e così il debitore soffrirà minore interesse, non soffrendo quello delle provvisioni. *De Luc. loc. cit.*

5 E questo è quel contratto, stato tanto frequentemente praticato in Italia, e che tuttavia si pratica anco fra i privati, che non sono mercanti; ed in questo consiste l'equivoco di molti non pratici delle Città grandi, e piazze mercantili, senza la qual pratica è impossibile di bene intendere la materia dei Cambj e distinguere i termini, dalla confusione dei quali nascono gli equivoci. *De Luc. loc. cit. §. E questo ec.* (1)

---

(1) L'eminentissimo Cardinale, de Luca, che visse, e scrisse nel secolo Decimosettimo la sua dottissima opera Legale sotto il titolo di *Teatro della verità, e della giustizia* merita in tutti i rapporti qualunque considerazione, onde assicurarsi, che la sua opinione relativamente al Cambio di cui si tratta è quella la più coerente alle disposizioni dei sacri Canoni.

Non tralasciamo altresì di avvertire, che può esigersi lecitamente il frutto concorrendovi i requisiti di Paolo di Castro, cioè 1. che chi dà il denaro sia solito a negoziare, 2. che sia pronta l'occasione di impiegare il denare

6. Sopra un credito precedente, allorchè sia vero, e legittimo può crearsi il contratto di cambio, considerandosi dai prammatici, che il creditore astenendosi di agere coattivamente contro il suo Debitore, benignamente procede con il medesimo formando un contratto di cambio, purchè per altro non s'incontri in atti simili niuna frode. *De Luc. de Camb. d. 3. n. 4., et disc. 5. n. 7. Gait. de cred. capit. 2. tit. 7. qu. 6. a n. 2191. ad n. 2231. Omb. decis. Rot. Flor. Tom. 11. decis 18. n. 29.*

7. *In Toscana* in ordine alla Legge, del 31. Agosto 1693., ed altra del 28. maggio 1717 fu ordinata la settennale intimazione da farsi dal Creditor Cambista al suo Debitore, per l'effetto di rammemorare al medesimo il suo debito, ed indurne in esso una scienza precisa; ed altresì fu prescritto, che morendo il Debitore, fosse tenuto il creditor Cambista far notificare agli eredi il loro debito dentro il termine di un' anno, mentre fossero nello Stato, ed essendo il creditore, o gli eredi del debitore fuori dello Stato fiorentino, dovesse farsi detta Notificazione dentro due anni, e passati dd. tempi dovessero

---

3 che il Debitore sia moroso al pagamento, costretto altresì dal Creditore ad eseguirlo. I quali requisiti si presumono intervenire nelle Città, ed Emporj mercantili, di maniera tale che niuno è obbligato a giustificarli. *D. de Luc. de Dot n. 6. disc. 68 et disc. 161. Vid. Casareg. de commerc. disc. 41. n. 16. 17. 18.*

cessare gli interessi fintanto che detta notificazione non fosse seguita.

8. E con editto del dì 27. Settembre 1782 fu ordinato, che i creditori cambisti dovessero notificare giudicialmente per forma impreteribile il debito all'Erede del debitore principale cambista dentro l'anno dal dì della morte del detto debitore; altrimenti restasse impedito il corso dei frutti del cambio. *Art.* 1. (1)

---

(1) È necessario, che il prezzo legale *dell'interesse* non sia molto superiore al prezzo corrente, poichè se il prezzo legale ascendesse all'*otto o dieci* per cento, la maggior parte del denaro da imprestarsi passerebbe in mano dei *Prodighi, e dei Progettisti*.

All'opposto, se il prezzo legale dell'interesse è semplicemente fissato un poco al di sopra dell'infimo prezzo corrente, si da comunemente la preferenza ai più *saggi*, e si da ad imprestito piuttosto a questi, che ai *prodighi*.

In questa maniera una gran parte del capitale del paese va nelle mani più capaci di farlo valere con vantaggio.

Conviene altresì osservare, che il prezzo corrente ordinario dei *Terreni* dipende in ogni luogo dal prezzo corrente ordinario dell'*interesse*.

La maggior sicurezza di un *terreno* con alcuni altri vantaggi, i quali accompagnano sempre questa specie di proprietà, dispone quegli, che possiede un capitale a preferire generalmente una rendita minore, che ricaverà da un *terreno* a quella, che potrebbe avere dando ad *imprestito ad interesse* il suo denaro;

9. Che rispetto al debitore, al quale non fosse stato notificato giudicialmente il suo debito dentro il settennio, ma che abbia pagato in conto di frutti, continui ad esser fruttifero il cambio, purchè le somme pagate a questo titolo in una, o più volte, giungano ad estinguere i due terzi di tutto l' importare del debito per dependenza dei medesimi frutti §. *rispetto poi*

10. In caso diverso la scienza desunta da tale pagamento non possa supplire alla mancanza della settennale notificazione per l' effetto di tener vivo il frutto del cambio; ma tanto le somme pagate per ragione di frutti dall' erede del debitore principale non notificato giudicialmente dentro l' anno come sopra, quanto le altre in quota minore dell' importare dei due terzi dell' intiero debito dipendente da detti frutti pagate dal Debitore non notificato dentro il settennio, non siano repe-

---

Questi vantaggi servono per compensare quello, che vi è di meno della rendita, ma non possono compensarne, che una certa varietá; poichè se fosse più grande, e che la rendita di un *terreno* fosse troppo inferiore all' interesse del denaro, nessuno più comprerebbe terreni, ed il loro prezzo ordinario sarebbe subito scemato.

All' opposto, se questi vantaggi fossero più che un compenso di questa diversità, ognuno comprerebbe *terreni*, e subito questi alzerebbero di prezzo. *Ved. Smith. sulle ricchezze delle Nazioni Tom. 2. cap. 4. §. E anche necessario ec. e seg.*

tibili, nè imputabili in diminuzione della sorte del cambio, fermo stante nel resto il disposto delle enunciate Leggi. § *Ed in caso ec.*

N. X.

Formula di Atto di Ratifica di Debito dipendente da Cambiali mercantili da Piazza a Piazza.

Al Nome di Dio amen.

Avanti di me sottoscritto NN. . . . Notaro a . . . . Residente di Studio a . . . . ed in presenza degli infrascritti testimoni aventi i requisiti voluti dalla Legge si è costituito il Sig. Piero del fu Paolo Mercati Negoziante domiciliato in Firenze in Via Chiara, il quale per il presente pubblico Istrumento ratifica, et quatenus ec. dichiara, e confessa di esser vero, e legittimo debitore del Sig. Matteo del fu Simone Nipitelli negoziante domiciliato parimente in Firenze in Via dei Legnajoli qui presente accettante, e stipulante, di Lire Fiorentine settemila per la valuta della Cambiale del dì primo Marzo 1816. corrente del seguente tenore, cioè Firenze a di primo marzo 1816. Per lire settemila Fiorentine „ Per la fine di Giugno prossimo pagherò per questa prima, e sola di cambio al Sig. Matteo Nipitelli lire settemila valuta di seta d'accordo „ Pietro Mercati „ A me medesimo Firenze pagabile in Livorno al domicilio di Isaia Ar-

„ bib „ A di detto accetto Buono per lire
„ Settemila Fiorentine Pietro Mercati „

„ La qual cambiale Esso Sig. Pietro
„ Mercati ratifica in tutte le sue parti, e
„ promette, e si obbliga di farne la totale
„ estinzione alla scadenza stabilita nella me-
„ desima, il tutto però col patto espresso fra
„ dette parti stipulato, che col presente at-
„ to non s'intenda mai fatta novazione di
„ sorte alcuna alla Cambiale predetta, sic-
„ come ancora ad ogni, e qualunque altro di-
„ ritto, azione, ragione, ipoteca, e privilegio
„ ad esso Sig. Matteo Nipitelli competente,
„ e che competere gli potrà in futuro in or-
„ dine alla cambiale predetta, e per causa,
„ e dependenza della medesima, e non al-
„ trimenti.

„ Per cautelare poi detto Sig. Nipitelli
„ per il pagamento in scadenza di detta
„ Cambiale, esso sig. Mercati obbliga, ed
„ ipoteca specialmente a di lui favore un
„ Casamento posto in Firenze in via dei Fe-
„ derighi Popolo di S. Antonio, a cui con-
„ fina a Primo . . . . . salvi altri più
„ veri vocaboli, e confini, e tale quale tro-
„ vasi descritto, e confinato ai catasti della
„ Comunità di Firenze in conto di detto Mer-
„ cati, il quale altresì dichiara esser detto
„ casamento di sua libera proprietà, e più
„ che suscettibile dell' impressione di detta
„ speciale ipoteca, altrimenti si sottopone
„ alle pene prescritte dalle leggi veglianti.

„ Promettono finalmente dette Parti l'in-
„ violabile osservanza del presente atto, e

„ per l'esecuzione eleggono per domicilio
„ le suddette loro respettive dimore.

„ Fatto ec. (1)

OSSERVAZIONI

1. Per lettera di cambio s' intende ogni lettera, o sia *Cambiale*, che da Piazza, e Piazza venga tratta da una sopra un altra persona, affinchè in un determinato Paese di ordine di Persona di altro luogo venga pagata una certa somma: O sivvero una lettera, che imponga anco allo stesso traente il pagamento di una certa somma in una piazza diversa all' ordine del traente medesimo, ed è questa la definizione che danno della Cambiale *il Du Puy nel suo Trattato delle lettere di cambio Cap. 2. N. 1, ed altri Prammatici, e singolarmente il Baldasseroni nel suo dotto*

(1) È raro il caso, che delle Cambiali mercantili se ne formi un pubblico Istrumento; Nei paesi però dove resti conservato il sistema ipotecario, la maniera per render soggetta ad ipoteca di beni immobili una cambiale è quella da noi indicata nella formula predetta.

Un' altra ragione ci ha più particolarmente determinati di dare una formula di Cambiale Mercantile, ed è quella di far conoscere agli apprendisti la maniera di creare simili Cambiali, ed alcuni principj legali relativi alle medesime pur troppo necessarj sapersi da chiunque tratta di affari.

trattato delle Lettere di Cambio Part. I. Art. n. 1. (1)

2 E' massima, che tre sono i contratti che contiene una Lettera di Cambio, cioè u-

---

(1) Gli Antichi Romani pare che non avessero avuta cognizione dell'uso delle lettere di cambio, almeno secondo la forma, che si pratica attualmente nelle Piazze di Commercio.

È per altro vero, che i Romani conobbero quel contratto, che si stipula fra due Persone, mediante il quale una di esse si obbliga di pagare all' altra una data somma di denaro in un Paese diverso. Cicerone volendo spedire ad Atene il figlio per ivi intraprendere i suoi studj scrisse perciò al suo amico Attico, acciò gli trovasse qualcuno a cui facesse comodo di pagare in Roma qualche somma di denaro per l'effetto di contarne al di lui figlio in Atene l'equivalente. *Epist. ad atticum XII. 24 e XX 25.*

E le regole di Diritto Romano che appellano alla contrattazione che si fa nel ricevere in un Paese una somma col patto di restituirla in un'altro servono di base per molti Canoni della Legislazione relativa al Contratto di Cambio, Tali sono le Leggi, di che nel *titolo IV. del Lib. XIII. delle Pandette De eo quod certo loco dari oportet.*

L'utilità poi delle Cambiali è stata riconosciuta ancora dalla nostra Santa Chiesa Cattolica, mediante la famosa Bolla *In eum pro nostro Pastorali officio* del Santo Pontefice Pio V. in ordine la 118. riportata da molti prammatici e segnatamente dal *Casaregi de Commerc. Disc. 218. n. 2. in fine.*

L'Invenzione delle Lettere di Cambio secondo l'opinione più plausibile si attribuisce

no di *compra e vendita* fra il Traente, e l' acquirente, l' altro di *mandato* fra il Traente, e l' acquirente e l' altro di *mandato* fra il Traente, ed il Trattario. *D. Baldass. p. prima art. 3.*

3. Il Pagherò non è una lettera di Cambio, perchè non è diretto ad alcuno, non contiene alcun' mandato, od ordine diretto ad alcuna terza Persona di pagare per conto del mandante: non contiene *Tratta*, ne molto meno il giro da Piazza a Piazza, che è ciò che forma la caratteristica della Cambiale. *D. Baldasser. loc. cit.*

4. Il Pagherò, benchè concepito colle formule di Cambiale si riduce ad una mera confessione di Debito unita alla promessa di estinguerlo in un dato tempo concepita con

---

ai nostri Fiorentini, che dopo la Pace di Costanza, e così dopo il 1010 erigendosi in Repubblica si diedero al commercio per mare, e per terra, egualmente che i Lombardi, i Genovesi, i Veneziani, i Pisani per aumentare non solo la potenza della loro Patria, quanto per accrescere le proprie sostanze. *Ved. d. Baldasser. nella Prefazione, ed il Murat. Antich. Ital. Tom. 1 Dissert. 17*

Finalmente trattano della materia delle cambiali „ il medesimo Baldasseroni, e Dupuy, „ Alessandro Turamini, Sigismondo Scaccia „ Raffaello Torre, Antonio Merenda Samuel „ Ricard, Giacomo Savarij, Gio. Cristofano „ Franckio, il Fhoonsen, il de la Porte, il Poithiers, Samuel Strickio, P. Girardeau l'Ainè „ ed il Casaregi nella sua opera intitolata, il Cambista istruito per ogni caso di fallimento.

una formula semplice, e suscettibile, di qualunque cessione senza le solite formalità Notariali in forza della clausola all' ordine S. P. cioè (*senza procura*) la quale suole apporsi in simili recapiti. *D. Baldasser. loc. cit.*

5. Trattandosi di Cambiali accettate, e scadute, o di cambiali ritornate in protesto di non pagamento suole accordarsi specialmente in Toscana a favore del Possessore liberamente, ed a vista l' esecuzione reale, e personale contro l' accettante, o respettivamente contro il cedente; Allorchè poi si tratta di Pagherò, o sia di *Cambiali in Piazza* si ammettono a favor del Debitore tutte quelle eccezioni dilatorie, formalità legali, e benefizj che hanno luogo in tutti i giudizj esecutivi. *D. Baldasser. loc cit.*

6. In Toscana dopo la pubblicazione della provida Legge del 26. Ottobre 1782. fu introdotta la massima, che si dovesse accordare l' esecuzione parata non tanto reale, che personale per le Cambiali, e per qualunque altro credito fra mercante, e mercante, e si dovesse negare per i Pagherò, quando questi non fossero fatti fra mercante e mercante, considerandosi in caso diverso, come crediti della natura di tutti gli altri. *D. Baldasser. loc. cit.* (1)

---

(1) Solone ordinò ad Atene, che non si obbligasse più il corpo per debiti civili. Fu ottima questa legge negli affari civili ordinarj.

7. E con altro egualmente providissimo Motuproprio del 5. Sett. 1814. sono state reputate per semplici promesse e obbligazioni quelle lettere di Cambio tratte, o girate o accettate dai non mercanti; lo stesso è stato dichiarato dei Biglietti all'ordine. (1)

8. E' regola di ragione, che il Traente, o sia il *Datore* della Lettera di Cambio è obbligato a favor dell' acquirente, e suoi giratarj per il puntual pagamento della

---

ma non in quelli di commercio. Poichè essendo obbligati i Negozianti a confidare delle gran somme per riprenderle in breve tempo, si rende perciò necessario, che il Debitore soddisfaccia sempre nel tempo prefinito ai suoi impegni, ed è ciò che sempre suppone la coazione anche nel corpo.

Negli affari, poi, che derivano dai contratti civili ordinari la legge non deve concedere la coazione sul corpo, perchè ella deve far più caso della libertà di un cittadino, che della comodità di un altro. Ma nelle convenzioni, che derivano dal commercio la legge deve far più conto della pubblica comodità, che della libertà di un cittadino. „ Ved. l'Istruzione emanata da Caterina II. Imperatrice delle Russie per il nuovo Codice delle leggi per il suo vastissimo Impero art. 534

(1) Il motivo di questa Regia risoluzione è stata la necessitá di riparare sollecitamente ed efficacemente ai gravi inconvenienti prodotti nel sistema economico delle famiglie dalla facilità con cui i non mercanti sono stati indotti a firmare dei recapiti propriamente destinati a niun'altra cosa, se non che al comodo del commercio.

Cambiale, finchè questa non sia effettivamente pagata, giacchè la cessione si fa *pro solvendo, e non pro soluto. Casareg. il Cambista istruito Cap. 5. n. 3., e nel Trattato di commerc. disc. 51. n. 8.*

9. Qualunque Trattario è in libertà di accettare, o recusare il mandato del Traente ad estinguere una cambiale; Onde dipende dalla sua volontà l'accettare, o non accettare la medesima, dovendo però subito, e senza dilazione dare la sua risposta al Portatore della lettera, o con apporre la sua accettazione, o col denegare la medesima. *D Baldasser. part. 2. art. 3.*

10. E' regola, che il Portatore che rappresenta il Traente, e il Remittente è in dovere di presentar la lettera di cambio al Trattario per l'accettazione senza alcuna dilazione, e subito che l'ha ricevuta. *D. Baldasser. part. 2. art. 2.*

11. Mancando il prenditore, o chi per esso di presentare al Trattario senza alcuna dilazione la cambiale per ottenerne l'accettazione, è regola, che egli resta tenuto a tutti i danni, e pregiudizj, che possono derivare da una tal negligenza, e ciò a favore di chi restasse dannificato. *D. Baldasser. P. 2. art. 2. § 5.*

12. I Girati sono obbligati a favore dei loro Giratarj, o Cessionarj nella stessa forma, che il Traente lo è a favore del prenditore, o sia del primo Cessionario, onde non venendo pagata alla scadenza una Cambiale dal Trattario, ancorchè precedentemen-

te accettata, rimane sempre il Traente obbligato a favore del Padrone del Cambio fino all' effettiva estinzione della medesima. *D. Baldasser. Part. p. Art.* 16. *n.* 2. *Part.* 2. *Art.* 15.

13. Tutti i Giratarj unitamente al Traente sono obbligati a favor del Possessore della Cambiale, purchè la possegga con titolo oneroso; ed essendo egli un mero *Adietto* al pagamento, una tale azione compete in questo caso a chi sia il vero Padrone della lettera di Cambio. *D. Baldasser. Part.* 2. *art.* 16.

14. Finalmente dai suddetti elementari principj se ne deduce in conseguenza che l'obbligazione dell' Accettante, del Traente, degli Indossanti, e della Persona, per cui è fatta la Tratta, mentre questa sia diversa da quella del Traente, è *solidale* a favore del Padrone del Cambio, il quale per la puntuale soddisfazione della lettera, spese, ricambj, provvisioni, e interessi ha *solidalmente* a suo favore obbligati tutti i sopra descritti interessati nella Cambiale, conforme in fra gli altri stabiliscono il *Casareg. nel Cambista Instruito cap.* 3. §. 97. *e detto Baldass. part.* 3. *art.* 13.

Num. XI.

Formula di Atto di protesto di Lettere di Cambio.

„ Al Nome di Dio amen ec.

„ Avanti di me ec. . . . . si è so-
„ stituito il sig. NN. Negoziante domicilia-
„ to in Firenze in Piazza del Granduca, il
„ quale mi ha presentato le infrascritte let-
„ tere di Cambio, delle quali scadendo il
„ giorno dell' accettazione (*o del pagamento*),
„ ed essendo dal sig NN. . . . . Debitore
„ negata l' accettazione (*o il pagamento*)
„ per causa (*s' indichi il motivo*); Perciò.

„ In vigore del presente pubblico Istru-
mento sig. NN. . . . Possessore di dette
„ lettere di Cambio riservandosi ogni, e qua-
„ lunque diritto ad essò competente si prote-
„ sta solennemente non tanto contro detto Sig.
„ . . . . Debitore, quanto contro qualunque
„ altro di ragione obbligato di tutti i cam-
„ bj, e ricambj, spese, danni, provvisioni,
„ ed interessi in ogni miglior modo, che di
„ ragione per valersene in qualunque Piaz-
„ za ec. perchè così ec.

„ Le Cambiali di che sopra sono del
„ seguente tenore, cioè

„ A dì . . . . . .

„ Fatto ec.

Osservazioni.

1. Il Protesto è un' atto, mediante il quale il Portatore di una Lettera di Cambio, che non riceve il debito compimento nell' accettazione, sia nel pagamento, dichiara nella più solenne forma di volersi riservare tutte quelle ragioni, che gli si possono competere contro il Traente, Trattario, ed altri obbligati per la refezione di tutti quei danni, che derivano per causa della denegazione dell' accettazione, o del pagamento. *Franck. Instit Jur. camb l b.* 1. *sect.* 4. *tit.* 1· §. 3.

2. Due sono gli effetti, che produce l' atto del Protesto. Il primo è quello di conservare illesi i diritti di regresso a favore di chi è proprietario della cambiale contro il Traente, ed altri di ragione obbligati per la restituzione del cambio, interessi, danni, e spese. *D. Franck lib.* 1. *sect.* 4 *tit.* 1. §. 14.

3. Il secondo effetto di Protesto è quello di giustificare, che il Portatore ha effettivamente fatte, ed eseguite quelle diligenze, di cui la qualità di Procuratore del Traente, e Remittente lo rendono debitore per l'effetto di procurare la più sollecita accettazione della cambiale ad esso a quest'effetto rimessa: pruova che in questa materia non può farsi altrimenti, che mediante il solo atto di Protesto. *Casareg. Cambista istruito cap.* 6. §. 20. *e* 21.

4. L' atto di Protesto si fa finalmente

dal Portatore tutte le volte che viène ricusata l' accettazione, o il pagamento della cambiale, ed in tutti due i casi, e tanto se l' accettazione è ricusata liberamente, quanto se è ricusata con qualche condizione, che alteri la sostanza della Tratta, e tanto ancora se il pagamento sia negato totalmente, o in parte, o differito. *Franck. Instit. Jur. camb. sect.* 4. *tit.* 1. §. 4.

Num. XII.

Formula di Contratto di costituzione di Censo consignativo.

„ Al Nome di Dio Amen ec.

„ Avanti di me sottoscritto D. P. C. „ Notaro a Pistoja residente di studio in via „ . . . . ed in presenza degli infrascritti testimoni aventi i requisiti voluti dalla legge si è costituito il sig. Benedetto del fu „ sig. Angiolo Santini proprietario domiciliato in Pistoja, il quale per il presente „ pubblico istrumento, ha dichiarato spettargli, ed appartenergli con piena ragione di dominio, e di possesso un Podere (*si descriva, e si identifichi chiaramente il fondo, sopra cui deve imporsi il Censo*) ed essere inoltre il detto Podere capace di produrre un' annua rendita per la parte domenicale non minore dell' infrascritto annuo censo, al netto di qualunque spesa, ed aggravio; perciò sopra detto Podere, come sopra posto, e

„ confinato il medesimo sig. NN. liberamente costituisce, ed impone un annuo perpetuo, ma sempre redimibile censo di lire fiorentine dugento dieci libero, ed esente da qualunque aggravio, onere, diminuzione o defalco, e pagabile ogni sei mesi la rata, fino all' attuale redenzione di esso, e remossa qualunque eccezione, e non altrimenti.

„ Il qual censo, come sopra costituito, ed imposto, il detto sig. NN. per se, suoi eredi, e successori dà, vende, concede, e trasferisce al sig. Luigi del fu sig. Minimo Devoti proprietario domiciliato parimente in Pisteja quì presente, e per se, suoi eredi, e successori accettante, e comprante, ad avere, tenere, e possedere colla clausola del costituto, costituzione di Procuratore, cessione pienissima di ragioni, e colla promessa della difesa generale, generalissima, e dell' evizione in forma amplissima, non tanto del censo, come sopra imposto, e venduto, quanto di detto Podere sopra del quale é stato costituito, ed imposto in ogni e qualunque caso di evizione, o molestia, che possa sopravvenire, ancorchè questa proceda per natura del censo medesimo, e respettivamente del suddetto Podere, o per preordinata disposizione degli autori, tanto mediati, che immediati di detto sig. NN. venditore, e tanto nel giudizio petitorio, che nel possessorio benchè sommarissimo, e di nuda, e semplice detenzione, e tante volte,

„ quante sarà per accadere la detta mole-
„ stia, o evizione, da estendersi tali pro-
„ messe, e clausole a forma delle regole di
„ ragione.

„ La qual costituzione, vendita, e re-
„ spettiva compra di detto annuo censo fan-
„ no le parti predette per il prezzo di lire
„ fiorentine settemila, ed a tutte spese, e
„ gabella di detto sig. NN. venditore, che
„ così per patto espresso.

„ Il qual prezzo di lire 7000. dal pre-
„ detto sig. Compratore in presenza di me
„ Notaro, e testimoni infrascritti è stato ef-
„ fettivamente pagato al suddetto Venditore
„ che ha tirato a se in tante buone, e cor-
„ renti monete di argento facienti la detta
„ somma, e tanta essere il medesimo con-
„ fessante, chiamandosi soddisfatto, e pa-
„ gato dell' intiero prezzo di detto censo,
„ come sopra imposto, e venduto, e del
„ medesimo fa a favore di detto sig. Com-
„ pratore presente, ed accettante ogni op-
„ portuna ricevuta, saldo, fine, e quietan-
„ za generale, e generalissima, renunziando
„ a qualunque eccezione e benefizio nel modo
„ migliore, che di ragione.

„ Le parti predette convengono altresì
„ per patto espresso, che sia sempre in fa-
„ coltà di detto sig. Venditore, suoi eredi,
„ e successori il redimere il censo, come
„ sopra imposto, e venduto per lo stesso
„ prezzo di lire 7000, nonostante il decorso
„ di qualunque tempo, benchè lunghissimo
„ e più che centenario, con obbligo però al

„ medesimo, e suoi ec. di farne precedere
„ la disdetta almeno due mesi avanti l'ef-
„ fettuazione di tal redenzione, e di paga-
„ re i frutti del censo medesimo, da decor-
„ rere fino alla scadenza di detti due mesi.
„ Ed all' incontro resta convenuto, che det-
„ to sig. Compratore, e suoi ec. non possa
„ mai, nè in alcun tempo obbligare detto
„ sig. Venditore, o suoi ec. ad eseguire una
„ tale redenzione di detto annuo censo, nè
„ totalmente, nè parzialmente, dovendo
„ detto censo per parte di esso sig. Compra-
„ tore esser sempre, e perpetuamente irre-
„ petibile.

„ Dichiarano finalmente le parti pre-
„ dette, che la presente costituzione, vendi-
„ ta e respettiva compra di detto censo in-
„ tendono di averla fatta coerentemente al
„ disposto della Bolla del Sommo Pontefice
„ S. Pio V. dell'anno 1568 sopra la forma
„ di creare i censi, e che perciò debba in-
„ tendersi, ed aversi per apposto nel presen-
„ te Istrumento tuttociò che a forma di det-
„ ta Bolla si fosse dovuto apporre, e fosse
„ stato tralasciato, e debba all'incontro aversi
„ per non apposto tutto ciò che non fosse
„ coerente al disposto di essa, perchè così
„ per patto espresso, e non altrimenti.

„ Promettono finalmente le parti pre-
„ dette l'inviolabile osservanza del presente
„ contratto, e per l'esecuzione eleggono per
„ domicilio le suddette loro respettive dimore.

„ Fatto ec.

Qualora acceda al contratto di censo il mallevadore potrà servir di regola la formula già indicata nei precedenti atti, inserendola dopo il pagamento del prezzo. Nel caso poi di apposizione di preambula ipoteca, o di deposito, o di cessione di ragioni si ricorra alle respettive formule degli atti di vendita ec.

Osservazioni.

Diritto Canonico.

1. Cinque sono le Bolle Pontificie che appellano alla materia del Contratto di censo. La prima, che è la fondamentale fu promulgata dal Sommo Pontefice S. Pio V. nell' anno 1569, mediante la quale si prefiniscono gli estremi del contratto di censo consignativo, e ciò per togliere di mezzo contratti illeciti, ed usurarj che precedentemente si praticavano con ardente stimolo di avarizia e con manifesto disprezzo delle Leggi Divine. *D. Bull. in Proem.*

2. La seconda Bolla è del medesimo S. Pontefice pubblicata nel 10. luglio 1570, in ischiarimento di alcuni dubbj insorti nell' esecuzione di detta prima Bolla. La terza è del Sommo Pontefice Clemente VIII. del 1. Maggio 1592. sopra la riduzione di tutti i censi creati superiormente al sette per cento, ridotti da qualunque Università, e Comunità dello Stato ecclesiastico a soli scudi sette per cento all' anno.

3. La quarta Bolla è del Sommo Pontefice Gregorio XIII. del 4. Aprile 1593, mediante la quale si autorizzano i Genovesi a pagare il prezzo del contratto di censo anche con i Luoghi di Monte di S. Giorgio, essendo stato reputato il pagamento in detti Luoghi di Monte egualmente idoneo. E la quinta Bolla è del Sommo Pontefice Clemente VIII. del 13. Settembre 1601, che dichiara, e conferma la precedente suddetta Bolla del Sommo Pontefice Gregorio XIII. (1)

4. Il censo consignativo altro non è che un diritto di percipere una responsione sopra un immobile altrui acquistato con giusto titolo transitorio agli eredi, e successori qualunque, restando l'immobile presso l'impositore del censo, o il debitore. *Montelat. Elem. Jurisprud. J. C. Tom. 2. p. 293.*

5. Non si può creare, nè costituire il

---

(1) Del censo consignativo non si sa l'origine: alcuni però sono di opinione, che questo contratto prima dei tempi di Martino Papa V., che regnò nel 1423. fosse del tutto incognito, poichè questo Sommo Pontefice con una sua costituzione, che è la prima sotto il titolo *de empt. et vendit. inter extravag commun.* approvò questo contratto, ed ordinò che si osservasse sotto una certa forma il solito osservarsi, lo che dimostra l'avere digià avuto origine dalla consuetudine. La detta costituzione fu poi confermata da Calisto Papa III, conforme resulta dal *C. 2. cod. tit. de empt et vendit. inter extravag. commun. Ved. il Cenc. de Censib. per tot.*

censo consignativo, se non in cose immobili, o che si reputino immobili, e che siano di sua natura fruttifere, e che nominatamente siano designate con confini certi. *D. Prima Bolla di S. Pio V. §. Hac igitur.*

6. Non può crearsi questo censo se non con denaro effettivo, che venga numerato presenti i testimoni, ed il Notaro, e non che sia stato precedentemente ricevuto il giusto prezzo. *D. Boll. §. Rursum.* (1)

7. Sono proibiti gli anticipati pagamenti dell'annuo censo, nè possono dedursi in patto. *D. Boll. §. Solutiones.*

8. Sono parimente vietate le convenzioni non tanto direttamente che indirettamente, riguardanti l'obbligo dei casi fortuiti in quella delle parti, che per natura del contratto non sia tenuta per detti casi fortuiti. *D. Boll. §. Conventiones.*

9. E altresì proibito qualunque patto che tolga o restringa la facoltà di alienare l'immobile sottoposto al censo, volendosi dal Sommo Pontefice che l'immobile medesimo possa sempre, e liberamente alienarsi, senza pagamento di Laudemio, o di quinquagesima, o di qualunque altra quantità, o cosa, non tanto tra i vivi, che per ultima volontà; E nel caso di vendita di detto immobile fu concessa al padrone del censo la prelazione a qualunque altro creditore, e

---

(1) Quanto allo stato di Genova si osservi la detta Bolla di Gregorio XIII.

che il debitore sia in dovere di notificare al padrone del censo le condizioni della vendita dell' immobile censito, colla dilazione di un mese a dichiararsi. *D. Boll. §. Quemadmodum, et §. Ubi autem.*

10. Sono irriti, e nulli i patti che obbligano il debitore moroso al pagamento del censo, all' interesse del lucro cessante, o sivvero al cambio, o a certe spese, o a certe provvisioni, o alle spese da liquidarsi con giuramento del creditore, o alla perdita dell' immobile censito, o di qualche parte del medesimo: o alla perdita di qualunque altro diritto derivante dal contratto di censo, o in altra forma acquistato, e finalmente il patto d' incorrere in qualche pena. *Detta Bolla §. Pacta continentia.*

11, È proibito ancora di aumentare il censo, e novamente crearlo sopra l' istesso, o sopra altro immobile in favore del medesimo creditore, o di sua interposta persona per i censi non tanto decorsi, che da decorrere in futuro. *D. Boll. §. Immo.*

12. Sono ancora nulli tutti i patti che contengono l' obbligo del pagamento degli oneri a quello che per diritto, e per natura del contratto non gli dovrebbero spettare. *D. Boll. §. Sicut.*

13. Tutti i censi debbono reputarsi periti, o totalmente, o parzialmente a proporzione della perenzione del fondo censito, o che siasi reso infruttifero; Ed altresì, che possa estinguersi il censo per l' istesso prez-

zo in qualunque tempo, e nonostante qualunque prescrizione di lunghissimo tempo, anche immemorabile, e di cento, e più anni, e non ostante qualunque patto, che direttamente, o indirettamente tolga la facoltà predetta, con qualsivoglia clausola, e parola sia concepito. *D. Bolla § Postremo.*

14. Deve precedere alla restituzione del prezzo del censo l'intimazione di mesi due da farsi dal debitore del censo al creditore del medesimo. E dopo l'intimazione, per altro dentro l'anno, potrà il creditore costringere il debitere, anco dissenziente, alla redenzione del censo, e fatta la disdetta, o l'intimazione cessar devono i frutti (1). In qualunque tempo potrà estinguersi il censo, previa sempre l'intimazione suddetta, e non ostante quanto sopra, ed ancorchè molte, e molte volte sia stata fatta la suddetta intimazione, e mai ne sia seguito l'effetto. *D. Boll. § Cum vero.*

15. Sono proibiti altresì tutti quei patti, che contengono, che il prezzo del censo fuori del caso predetto possa ripetersi dal debitore, o per causa di penale. *Detta Bolla §. Pacta etiam.*

16. E fu giudicato *usurarjo* qualunque contratto, che in altra forma fosse posto in essere dopo la pubblicazione di detta Bolla, è che espressamente, o tacitamente fosse

---

(1) *Ved il Leotard. de usur. quaest. 68. n. 9. De Luc. de Cens disc. 31. n. 8., et disc. 75. n. 6.*

contrario alla medesima, accordando al Fisco qualunque diritto di vindicazione. *D. Bolla §. Contractusque.*

17. Si dichiara finalmente in detta Bolla, che il prezzo una volta costituito non possa mai accrescersi, nè diminuirsi per qualunque accidente, o varietà di tempo, o qualità dei contraenti. *Detta Bolla §. Declarantes.*

18. Si dichiara colla successiva Bolla del medesimo Sommo Pontefice Pio V. sopra indicata, che debba intendersi infruttifero l'immobile censito soltanto quello che intieramente, o parzialmente si rende perpetuamente infruttifero; non quello che per uno, o più anni non frutta per causa di tempeste, o per qualunque altro caso, da doversi ciò intendere, salva la disposizione del Gius comune. *Detta Bolla §. Nos haec.*

19. Si dichiara ancora, che è proibito il patto, o la convenzione fra i contraenti, che si apponesse specialmente nell'istrumento di censo, riguardante il rifacimento delle spese, ma che non è proibito il rifacimento di quelle spese, che per disposizione del Gius si ripetono, e che sono aggiudicate per ordine del Giudice. *D. Bolla §. Praeterea.*

20. Si dichiara altresì, che possono darsi mallevadori per il caso di evizione del fondo censito, e possono obbligarsi altri beni per detto caso soltanto di evizione. *D. Bolla § Postremo.*

21. Si dichiara egualmente, che per

causa di costituzione di doti possono crearsi i censi senza che si faccia l'effettiva contazione del prezzo avanti il Notaro, e i Testimoni. *D. Bolla §. Postremo.*

22. E finalmente si dichiara quanto al Regno di Sicilia, che se nell'atto della creazione del censo, non potrà sborsarsi il denaro effettivamente, in suo luogo il compratore del censo dovrà nell' atto medesimo dèl contratto esibire al Venditore l'apoca, o la cedola di Banco idonea corrispondente all'intiero prezzo del censo. *D. Bolla §. Denique.*

23. Niuno può imporre il censo sopra la cosa altrui, se non vi acconsente il proprietario della medesima, lo che è tanto vero, che se sono più i proprietarj della cosa è necessario il consenso di tutti all' effetto di potere imporre il censo sopra la totalità della medesima. *Cenc. de cens. quaest.* 14. *n.* 5, *et* 8.; ma se si tratti d' imporre il censo sopra una porzione soltanto è bastante il consenso soltanto del padrone di detta porzione, e ciò che è speciale, serve che il consenso sia tacito. *Cenc. de cens. l. cit.*

24. Il padrone diretto disgiuntamente dal Livellario, ed il Livellario separatamente dal padrone diretto può imporre il censo, il primo sopra il dominio diretto del fondo Enfiteutico, ed il secondo sopra il dominio utile del fondo medesimo, attesoche è sufficiente per la validità del censo, che l'immobile sopra cui si impone sia atto a fruttare. *Cenc. de cens. quaest.* 14. *n.* 15. *et seq*

25. Il minore senza il consenso del cu-

ratore non può procedere all' imposizione del censo: e nel caso che il minore sia privo del curatore, e crei il contratto di censo, quest' atto è valido, ma può rescindersi col rimedio della restituzione in integrum. *Odd. de restit. in integr. par.* 1. *quaest.* 17. *art.* 7. *Rot. post Cenc. de cens. decis.* 21, *et decis.* 19. *n.* 13.

26. La donna ancora senza il decreto del Giudice competente impone nullamente il censo, specialmente secondo il Gius Toscano da noi già indicato nella prima parte.

27. Il figlio di famiglia, anco maggiore non può imporre il censo sopra il peculio avventizio, o profettizio, sopra il quale il padre abbia l' usufrutto, ma bensì può imporlo sopra il peculio castrense, o quasi castrense. *Cenc. quaest.* 17. *per tot.*

28. Il marito sopra il fondo dotale inestimato non può imporre il censo; bensì può imporlo sopra il fondo dotale stimato, che corrisponde alla veudita. *Cenc. quaest.* 18. *n.* 6.

29. L' erede fidecommissario semplicemente gravato dopo la sua morte a trasmettere il fidecommisso, può sopra i beni soggetti al medesimo imporre il censo, da durare però durante la vita dell' imponente. Se poi all' erede fidecommissario è proibita l' alienazione, è nulla l' imposizione del censo, a meno che la medesima non venga fatta per causa necessaria, conforme sarebbe la riparazione delle cose ereditarie; Ad eccezione

ancora che il censo venga imposto per causa di dote non tanto da costituirsi, che da restituirsi, a condizione che si giustifichi la versione del prezzo del censo nel pagamento della dote; e ad eccezione finalmente di miglioramenti fatti dall' erede sopra i beni fidecommissi, sopra i quali miglioramenti può imporre il censo. *Rot. post Cenc. dec.* 40. *n.* 87. *Cenc. quaest.* 18. *n.* 6. *Rot. post Cenc. decis.* 40. *n.* 8. *Fusar. de Fidecomm. quaest.* 206. *n.* 5. *Rot. post Cenc. dec.* 52. *per tot. Rot. cor. Coccin. dec.* 244. *et Rot. post Cenc. dec.* 55. *n.* 6.

30. Il feudatario sopra il fondo feudale regolarmente non può imporre il censo, a meno che il medesimo non s' imponga per durante soltanto il proprio diritto, conforme in questa maniera può farlo l' usufruttuario; il feudatario altresì può imporre il censo, col riservarsi di impetrar l' assenso del padrone del feudo, ed è bastante quest'assenso, dopo che è celebrato il contratto di censo; Così si deve dire dell'enfitensi. *Ventrigl. super bull. de Cens. quaest.* 21. *n.* 16. *Cenc. quaest.* 21. *n.* 16. *Rot. part.* 16 *rec. dec.* 47. *n.* 2, *et part.* 17. *dec.* 21. *n.* 6. *Fulgin. de Jur. Emphyt. tit. de alienat. quaest.* 3. *n.* 11. *Rot. dec.* 168. *n.* 15: *part.* 19. *tom. p., et Rot post Cenc. dec.* 402., *et dec.* 48.

31. Il Benefiziato non può sopra i beni del benefizio, e sopra quelli assegnati con titolo di Patrimonio ecclesiastico imporre il censo, a meno che il censo non sia imposto per necessità, e con evidente utilità della

Chiesa e previo il Beneplacito Apostolico, (1) a meno ancora che il Benefiziato non imponga il censo per durante la sua vita naturale soltanto. *Rot post. Cenc. Dec* 30. *per tot. Felician. de censib. Tom. I. lib.2. cap. 3. n.* 10.

32 Sopra i LL. di Monte allorchè sono dichiarati per immobili può imporsi il censo. *Rot. post. Cenc. decis.* 441. *n.* 1. Può imporsi altresì sopra i mulini, che per altro perpetuamente siano fondati nel suolo; E può crearsi ancora il censo sopra un' altro censo, atteso che il censo si reputa per cosa immobile. *Cenc. quaest.* 29. *n.* 7. *Paulut. dissert.* 98 *art.* 1. *n.* 34. *Rot, cor. Seraph. decis.* 234. *n.* 4. *et cor. Cenc. decis.* 14., *et* 83.

33. Il censo non può imporsi sopra un fondo certo, e designato à forma di detta Bolla Piana, e generalmente sopra tutti gli altri beni del costituente, ed in questo caso il censo è nullo, perchè non manca della macchia di contratto usurario. *Rot. post. Cenc. Dec.* 80. *n.* 3.

34. Se poi il censo s' impone sopra una cosa certa, e limitata, aggiunta poi l' ipoteca sopra gli altri beni del costituente per il caso di evizione, il censo in questo caso è validissimo. Conforme ancora è valido il censo, allorquando si costituisce sopra più im-

---

(1) In Toscana è necessario il preventivo Decreto del Tribunal competente, ed il consenso dei Patroni, mediante il qual Decreto sia dichiarata l' utilità, congruità, e convenienza per il Benefizio impositore del censo.

mobili certi, e designati con i loro vocaboli, e confini; Ed è finalmente valido il censo, allorquando s'impone sopra un immobile in comune, attesochè si suppone, che l'impositore del censo abbia prescelto il fondo censito in conto della sua porzione dei Beni in comune. *Urceol. cons. Forens. Cap.* 22. *n.* 31. *Leotard. de usur. quaest.* 28. *N.* 43. *Gratian. Disceptat. forens* 141. *n.* 11. *Covarruv. lib.* 3. *variar. cap.* 7. *n.* 6. *Paulut. Dissert.* 72. *N.* 57. *De Luc. de regal. Disc.* 160., *et Palm. alleg.* 194. *n.* 15.

35. Il compratore del fondo non avendo denaro da pagare il prezzo, può imporre il censo sopra la cosa comprata, purchè dall' istrumento resulti dell' effettivo intero pagamento del prezzo del fondo, il qual prezzo poi non importa, che venga restituito al Compratore con titolo di prezzo del censo. *Cenc. de cens. quest.* 4. *n.* 21. *Gratian disceptat. cap.* 588. *per tot.*

36. Il Creditore del Censo può compensare il prezzo del censo col prezzo del fondo da esso acquistato; ed è permesso il patto, che se il censo si estingue, il prezzo debba rinvestirsi in beni stabili per assicurazione della dote, o per altra assicurazione, ed in questo caso il Debitore del censo deve procurare, che segua il rinvestimento, altrimenti il censo non si direbbe estinto. Può estinguersi altresì il censo anche con altra cosa fuori del denaro. *Cenc. quest.* 97. *et* 108.

37. Il Censo non può estinguersi a minuto, e neppure può farsi il finto pagamen-

to, conforme sarebbe la compensazione. *Gratian disceptat. Forens.* 105. *n.* 9 *et* 10. *Surd. decis.* 191. *n.* 17. *e* 18. *Rot.* 354. *n.* 9. *part.* 5. *tom.* 1. *recent.*

38. Concorrendo però il consenso espresso del Creditore può estinguersi il censo in rate, ed a proporzione dei pagamenti devesi diminuire il frutto *Rot. decis.* 435. *n.* 5 *et* 6 *part.* 13. *et decis.* 396. *N.* 24 *part.* 15. *recent. Surd. decis.* 191. *n.* 17., *et* 18. *Rot. cor. Merlin. dec.* 741. *N.* 6.

39. E' illecito il patto, che il Padrone, o Creditore del censo conduca il fondo censito con titolo di locazione, e conduzione, e che la conduzione duri fintanto che non sia estinto il censo. *Cenc. quest.* 60. *n.* 41.

40. Finalmente è valido il patto, che il Creditore del censo per più facile esazione dei frutti possa, in caso di morosità del Debitore, di propria autorità prendere i frutti del fondo censito, maggiormente se nell' atto del censo vi è apposta la clausola del costituto, e del precario, purchè per altro adisca il Tribunale, e semplicemente faccia istanza per l' associazione al possesso. *Cenc. del Cens. question.* 4., *et p.* 7.

Num. XIII.

Formula del Contratto di Censo Vitalizio in denaro effettivo.

„ Al Nome di Dio amen ec.
„ Avanti di me sottoscritto. . . . ed in

„ presenza degli infrascritti Testimoni aven-
„ ti i requisiti voluti dalla Legge si è co-
„ stituito il Sig. N. . . . . Proprieta-
„ rio domiciliato in Siena, il quale in vi-
„ gore del presente pubblico Istrumento crea,
„ e costituisce a favore del Sig. N. del fu
„ sig. N. Panfili Possidente domiciliato in
„ Cortona quì presente, ed accettante Lire
„ 2100. di rendita annua vitalizia sopra la
„ testa di esso sig. Panfili, e promette, e si
„ obbliga di pagar liberamente, e senza al-
„ cuna diminuzione, e defalco al prefato sig.
„ Panfili di lui vita natural durante so-
„ lamente, ed alla scadenza di ogni mese
„ la rata corrispondente, al medesimo Sig.
„ Vitaliziato, ed al suo domicilio, a datare
„ dal primo marzo corrente 1816 ed in mo-
„ nete sonanti di oro, o di argento, aventi
„ attualmente corso in Toscana.

„ Questa costituzione di Censo vitalizio
„ è stata fatta per il prezzo di lire 4000.,
„ che il predetto sig. Panfili in presenza di
„ me notaro, e testimoni infrascritti ha pa-
„ gata effettivamente al predetto Sig. N. che
„ nel tirare a se detta somma ne fa al me-
„ desimo amplissima ricevuta, e quietanza,
„ col patto perpetuo di mai più domandar
„ cosa alcuna per detta dependenza.

„ Convengono poi dette Parti per patto
„ espresso, e non altrimenti, che mancando
„ detto Sig. N. suoi eredi, e successori al
„ pagamento di detto vitalizio per l'impor-
„ tare di due rate, s'intenda, e si abbia
„ per sciolto e risoluto il presente vitalizio
„ a tutti gli effetti di ragione.

Convengono finalmente che a metà di „ ciascuna di dette Parti debbano esser le „ spese del presente atto, più il diritto di „ registro, o gabella, e qualsivoglia altra „ spesa relativa all' atto presente.

„ Per cautelare maggiormente detto sig. „ Panfili per il puntuale pagamento di det- „ ta prestazione vitalizia, il suddetto sig. „ NN. obbliga la sua propria persona beni „ ed eredi presenti, e futuri, ed i beni dei „ di lui eredi nel modo migliore, che di ra- „ gione (*nei luoghi dove è conservato il sistema ipotecario, si apponga l' ipoteca speciale colla solita formula, di che negli atti precedenti*)

„ Promettono finalmente dette parti l'in- „ violabile osservanza del presente atto e per „ esecuzione ec.

„ l'atto ec.

Osservazioni.

Diritto Romano.

1 Il vitalizio altro non è, che l' acquisto di un' annua pensione, o rendita, o ancora di una cosa mobile a vita dell' acquirente, o per un incerto, e indeterminato numero di anni. *Navarr. in comment. ad Bull. 5. Pij V. Gaill. observ. 7., et. 8. n. 2. Lib. 2.*

2 I necessarj requisiti sono, che il vitalizio si faccia per un tempo incerto, e indeterminato, e sull' evento della causalità: che il denaro all' oggetto del vitalizio stato

pagato non sia restituito, e che il vitalizio resti estinto colla persona del vitaliziato. *L. si jactum retis* 15. *ff. de action. empt. Bartol. in L. cotem ferro* 11. *§. qui maximos n.* 6. *ff. de publican, et vectigal. Cenc. de censib. dec.* 514. *Costantin. ad statut urb. annot.* 46. *Art.* 3.

3. Il vitalizio può costituirsi, non tanto sulla vita di quello, che somministra il denaro, quanto sulla vita di un terzo, che non ha diritto alla prestazione vitalizia, e può costituirsi sopra la vita di uno, o più persone. *Arg. L.* 5. *L.* 12 *cod. de usufruct. l.* 4. *l.* 37 *ff. de usufruct., et quemad. l.* 3. *princ. ff. quib. mod. usufruct. Leotard. de usur. quest.* 49. *in prin. Gaill. pract. observat libr.* 2. *observat* 8. *n.* 4. *Leotard. d. Quest.* 49. *N.* 23.

4. Qualunque contratto di vitalizio sopra la vita di una persona che al tempo del contratto già fosse morta, non produce alcun' effetto. *Arg. l.* 31. *ff. de oblig., et act.*

5. La circostanza della malattia del vitaliziato, quella dell'età, della maggiore, o minore difficoltà di esigere, o simili deve tenersi a calculo per giudicare dell'equità, o iniquità del prezzo del censo vitalizio.

6. Quantunque comunemente i DD. annoverino questo contratto fra gli *Aleatorj*, o sia di sorte, nei quali non si ha riguardo alla quantità del prezzo per non potersi conoscere il vero valore dell'oggetto contrattato, nulladimeno vogliono, che si osservi una certa equità nel prezzo desumen-

dola da tutte le circostanze del concreto caso. *Olea de cession. jur. et act. tit.* 6 *quest.* 10. *n.* 17. *Sabell. §. Census n.* 1.

7. Nel censo vitalizio finalmente non è necessaria la numerazione del denaro nell'atto dell'Istrumento, ma serve la confessione del vitaliziante di averlo di già ricevuto amminicolata per escludere l'eccezione del non numerato denaro. *Altograd. cons.* 19. *per tot.*

Gius Toscano.

8. In Toscana sono stati fino al presente regolati i vitalizj secondo il metodo da lungo tempo introdotto nell'Amministrazione del R. Arcispedale di S. Maria Nuova di questa città di Firenze, comunemente detto *la Scala di S. Maria Nuova*.

9. Questo metodo quanto alla misura della vita media comune fu appoggiato alla *L. Haereditatum ff. ad Leg. Falcid.*, accordando indistintamente non tanto all'Uomo, che alla Donna dagli anni 20. ai 25. Scudi 5. e un quinto per Cento: Dagli anni 25. ai 30. scudi 5. e tre quinti per Cento: Dagli anni 30. ai 35. scudi 6. per Cento: Dagli anni 35. ai 40. scudi 6. e due quinti per cento: Dagli anni 40. ai 45 scudi 6., e quattro quinti per Cento: Dagli anni 45. ai 50. scudi 7. e un quinto per Cento: Dagli anni 50. ai 55. scudi 7. e 3. quinti per Cento: Dagli anni 55. ai 60. scudi otto per cento: Dagli anni 60. ai 65. scudi 8 e quattro quinti per cento: Dagli anni 65 agli anni 70.

scudi nove e tre quinti per cento; E finalmente dagli anni 70. in là una discrezione, non passando gli scudi 10. e due quinti, e gli scudi 11. e un quinto. (1)

Num. XIV.

Formula di Contratto di Censo Personale Perpetuo.

„ Al Nome di Dio Amen ec.

„ Avanti di me sottoscritto D. N. Notaro a S. Sepolcro, ed in presenza degli „ infrascritti Testimoni aventi i requisiti voluti dalla Legge si è costituito il sig. Settimio del fu Ottavio Pindari possidente „ domiciliato in questa Terra del Monte S. „ Savino, il quale per il presente pubblico „ istrumento e per se, suoi eredi, e successori ha promesso, è si è obbligato, conforme promette, e si obbliga di perpetuamente pagare in contanti effettivi al sig. „ Gio. Batista del fu Mattias Prudenti In-

(1) L'esperienza ha dimostrato, che l'avere regolate le prestazioni vitalizie colla scala predetta ha prodotto molto scapito ad alcune Pubbliche Amministrazioni, che si erano obbligate di soddisfarli. E' di parere l'autore, che uno dei motivi sia stato quello di aver regolati i Vitalizj a favor degli uomini, egualmente, che a favor delle donne, senza punto considerare la notabile diversità, che passa dalla costituzione fisica della Donna a quella dell'Uomo; ma ciò sia detto remissivamente.

„ gegnere domiciliato a . . . . e dai di lui
„ eredi, e successori in infinito la somma
„ di scudi cento ogni anno a datare dal dì
„ del presente istrumento, ed alla scadenza
„ di ogni mese la rata corrispondente.

„ Ed in correspettività di detta pro-
„ messa, ed obbligazione l'antedetto signor
„ Gio. Batista Prudenti ha effettivamente
„ pagato al riferito sig. Settimio Pindari la
„ somma di scudi duemila in altrettanti
„ francesconi in argento alla vista di me
„ Notaro, e testimoni infrascrittti, il qual
„ sig. Pindari nel tirare a se detta somma
„ nè ha fatto, e fa all'antedetto sig. Gio.
„ Batista Prudenti ampiissima ricevuta sal-
„ do, fine, e quietanza, col patto perpetuo
„ di mai più domandargli cosa alcuna per
„ detta dependenza.

„ E per l'osservanza di quanto sopra
„ l'antedetto sig. Pindari obbliga la sua
„ propria persona, beni, ed eredi presenti,
„ e futuri, ed i beni dei di lui eredi nel
„ modo migliore che di ragione (o sivvero)
„ obbliga, ed ipoteca specialmente un po-
„ dere con casa da lavoratore e tutte le ter-
„ re che lo compongono posto nel popolo di
„ S. Salvi comunità di Fiesole, alborato,
„ fruttato, e seminativo, a cui confina a
„ primo strada che va a Rovezzano; se-
„ condo detto sig. Pindari; terzo sig. Poli-
„ dori, e quarto Prioria di S. Salvi, salvi
„ altri più veri vocaboli, e confini, e tale
„ quale trovasi descritto, e confinato ai ca-
„ tasti della comunità di S. Salvi in conto

„ del medesimo sig. Pindari, che dichiara
„ essere di sua libera proprietà, e suscetti-
„ bile dell' impressione di detta speciale ipo-
„ teca, altrimenti si sottopone alle pene
„ prescritte dalle Leggi veglianti.

„ Fatto ec.

Osservazioni.

Diritto Canonico.

1. Il censo meramente personale è quello che si costituisce, benchè raramente, sopra la persona del debitore, il quale in correspettività del denaro che riceve, promette perpetuamente di pagare al creditore una pensione o in contanti, o in natura sotto l' obbligo dei proprj beni,

2. Questo censo potrà dirsi lecito, allorquando si acquisti per un giusto prezzo stabilito dalla Legge, o dalla consuetudine e che il venditore del censo possa colla sua opera, ed industria farvi un guadagno, o abbia effettivamente beni, o abbia la speranza di averne, dai quali possa trarne la promessa pensione, e finalmente che non sia costretto a redimere il censo, ma che possa sempre estinguerlo per l' istesso prezzo. *Vid. Paol. Antoine in Tract. Theol moral. tit. de contractib. cap. 7.*, al quale remissivamente.

Num. XV.

Formula di Contratto di assicurazione marittima.

„ Al Nome di Dio Amen ec.

„ Avanti di me sottoscritto . . . . . „ si è costituito il sig. NN. . . . negoziante „ dimorante in Genova, il quale per il pre„ sente pubblico istrumento ha proceduto, e „ procede a favore del sig NN. domiciliato „ parimente in Genova capitano della nave „ detta la Speranza, quì presente, ed ac„ cettante per se, suoi eredi, e successori „ all' assicurazione dell' infrascritte mercan„ zie con gli appresso patti, e condizioni, e „ non altrimenti.

„ 1. Le mercanzie, come sopra state as„ sicurate sono le seguenti, cioè (*se ne fac„ cia la precisa descrizione*) che sono di „ proprietà di esso sig. capitano NN., e che „ sono di già state caricate in detta nave.

„ 2. L' assicurazione dovrà estendersi „ sopra tutto l' importare delle mercanzie, „ ascendente a pezze 30000., e l' epoca del „ rischio dovrà principiare il primo del pros„ simo mese di maggio 1816. giorno della „ partenza di detta nave dal porto di Ge„ nova, e terminare il giorno dell' arrivo „ di detta nave al porto di Costantinopoli, „ porto stabilito per lo scarico di dette „ mercanzie.

„ 3. Il premio, o il costo di detta as„ sicurazione è stato fissato concordemente di

„ pezze . . . . metà delle quali il predetto
„ sig. capitano . . . . in presenza di me No-
„ taro, e testimonj infrascritti ha numera-
„ to, e contato in specie metalliche di ar-
„ gento aventi attualmente corso di moneta
„ in Genova al suddetto sig. . . . . assicu-
„ rante, che glie ne fa ricevuta, fine, e
„ quietanza, e l'altra metà promette e si
„ obbliga di eseguirne il pagamento libera-
„ mente dentro mesi quattro a datare dal dì
„ del presente Istrumento, remossa qualun-
„ que eccezione.

„ 4. Saranno a rischio dell'assicuratore
„ tutte le perdite, e danni, che accaderan-
„ no alle suddette mercanzie per burrasca,
„ naufragio, incagliamento, abbordo fortui-
„ to, cambiamenti forzati di rotta di viag-
„ gio, e di bastimento per getto, incendio,
„ preda, ruberia, arresto per ordine di po-
„ tenza, dichiarazione di guerra, rappre-
„ saglia, e generalmente per qualunque al-
„ tra fortuna di mare.

„ 5 In caso di contese che potessero suc-
„ cedere fra dette parti relativamente al pre-
„ sente atto, le medesime si rimettono pie-
„ namente al giudizio del sig NN. . . . . .
„ e generalmente per qualunque altra for-
„ tuna di mare.

„ Per l'esecuzione ec.

„ Fatto ec.

Diritto Romano.

1. L' assicurazione è una certa convenzione, mediante la quale qualcheduno si assume l' infortunio di un' altro, in correspettività del prezzo ricevuto per tale assunzione d' infortunio. (1)

---

(1) Gli antichi Romani non principiarono a conoscere i comodi della navigazione se non per la contingenza della prima guerra Cartaginese. *Vender Schillig. Diatrib. de jactu cap.* 3. *n.* 1. ed in conseguenza neppur la relativa legislazione.

Dal popolo dell' Isola di Rodi, o Rodo posta nel Mar Carpazio confini dell' Asia verso Europa, ed in vicinanza della Caria *Sam. Pat. Lib* 5. *Micc. Cap.* 11.; popolo che per l' eccellente perizia delle cose marittime fu chiamato *Populus Nauticus*, detto *Sam. Pet. Lib.* 11. *can.* 7, trassero i Romani le Leggi sulle materie marittime, e segnatamente dalla Legge *Rodia de jactu* espressa in questi termini. „ Si navigium tempestate oppressum „ fuerit, et una cum merciuni jactu; antenna- „ rum cornua, malus, gubernaculum, ancorae, „ epoltiaque fracta sint: hae omnia in consor- „ tium contributionis, veniunto, una cum navis, „ et salvatarum mercium aestimatione, *Gregor.* „ *Tolos. sint. Jur lib* 29 *cap.* 10. *n.* 10.

Questa famosa Legge *Rodia de jactu* per quanto fosse osservata dai Romani unitamente alle altre Leggi Rodie, non furono però approvate, se non sotto l' ottavo Imperatore, cioè Antonino Pio, ed al medesimo deve at-

2. L' assicurazione poi secondo lo *Scaccia* §. 7 *quaest. pr. n.* 239., ed il *Casareg. de commerc. disc. pr. n.* 2. si assomiglia al contratto di compra e vendita. Si dice ancora un contratto di compra, e vendita del pericolo, ed è di buona fede. *Rot. part.* 19. *rec. dec.* 573. *n.* 1.

3. Si dice ancora esser questo contratto quello, mediante il quale uno dei contraenti si incarica dei rischj, e delle disgrazie di mare che corrono le mercanzie, o la nave che le trasporta, e si obbliga di rilasciare all' altro una certa somma con titolo di prezzo di questo rischio.

4. Si chiama assicuratore quello che s' in-

---

tribuirsi l' inserzione di detta *Leg. Rodia de jactu* fra le Leggi Romane.

Ai reclami di Eumedone cittadino di Nicomedia, che avea patito deplorabile naufragio rispose detto Imperatore: „ Ego quidem mundi Dominus sum: Jus vero maris Lege Rhodia „ judicetur, in quibus ei, legum nostrarum non „ adversatur. *L. daeprecat.* 9. *ad L. Rhod.*

Quindi fu promulgata la Legge particolare del *getto* da osservarsi in tutto l' Impero Romano, cioè „ Ut si levandae navis gratia „ jactus mercium factus est; omnium contribu„ tione sarciatur, quod pro omnibus datum est. *L.* 1 *ff. hoc. tit.*

Queste sono le Leggi fondamentali del Gius marittimo, dalle quali sono poi nate tutte le massime in materia di *avaria*, o sia di contribuzione, e dei cambj, ed assicurazioni marittime. *Ved l' esposizione della L. Rodia del D. Luigi la Vista per tot.*

carica dei rischj, ed assicurato quello che se ne è sgravato.

5. Questo contratto è molto in uso nelle piazze marittime, ed è approvato dalle Leggi, atteso il sospetto del pericolo. *L. cum propunas cod. de naot. foenor. L. si periculi ff. eod. Alex. in L. a Titio n. 3. ff. de verb. oblig. L. Decem ff. eod.*

6. Per la validità di questo contratto si richiedono cinque requisiti: 1. che vi sia l'eguaglianza fra il prezzo, e il pericolo: 2 che il richiedente l'assicurazione non obbligbi l'assicurante a far altro contratto in diversa maniera: 3. che il richiedente medesimo avverta l'assicurante di tutti i pericoli ad esso noti: 4. che la cosa da assicurarsi esista realmente come si asserisce, e non si muti; e 5. che la cosa non sia certa, ma esposta al pericolo. *Azor. instit. moral. part. 3 lib. 11. cap. 18. Sot. de iust., et jur. lib. 6. quaest. 7. art. 1. Salon. de contract. assecurat. art. 2 conclus. 2.*

Num. XVI.

Formula d'imprestito fruttifero, con il subingresso nelle ragioni di un Creditore avente il privilegio della Legge interdum.

„ Al Nome di Dio Amen ec.

„ Avanti di me sottoscritto D. P. C. „ Notaro a Firenze, residente di studio in „ via dei Servi, ed in presenza degli infra- „ scritti testimonj aventi i requisiti voluti

„ dalla Legge è comparso il sig. Eustachio
„ del fu sig. Giovacchino Rutilensi benestan-
„ te domiciliato in Firenze in piazza detta
„ degl' Agli, il quale in vigore del presente
„ pubblico istrumento ha somministrato con
„ titolo d' imprestito fruttifero al sig. Am-
„ brogio del fu sig. Agostino Liberani pos-
„ sidente, parimente domiciliato in Firenze
„ in via delle Torricelle quì presente, ed
„ accettante la somma di lire seimila, con
„ animo di subentrare nelle ragioni compe-
„ tenti al sig. Ambrogio Dorini capo mae-
„ stro muratore parimente domiciliato in Fi-
„ renze per aver migliorato a proprie spese
„ un Casamento posto in Firenze in via del
„ Cocomero appartenente al suddetto Ago-
„ stino Liberani.

„ Promette, e si obbliga poi esso sig.
„ Liberani di restituire liberamente detta
„ somma al predetto sig. Rutilensi dentro il
„ tempo, e termine di anni due a datare da
„ questo suddetto giorno, ed in egual mone-
„ ta di argento sonante, e di corrisponder-
„ gli frattanto il frutto alla ragione del cinque
„ per c. all' anno a datare, come sopra, e pa-
„ gabile alla scadenza di ogni anno al do-
„ micilio del medesimo sig. Creditore.

„ Convengono altresì, che a carico di
„ detto sig. Debitore debbano essere tutte le
„ spese del presente atto, più il diritto di
„ gabella, e di trasporto d' Inscrizione ipo-
„ tecaria, ed una copia autentica del pre-
„ sente Istrumento da conseguarsi a detto

„ sig. Creditore, perchè così, e non altri-
„ menti.

„ E fermo stante quanto sopra, il pre-
„ citato sig. Dorini cede traslativamente,
„ e non estintivamente, ed a tutti gli effetti
„ di ragione a favore di detto sig. Rutilensi,
„ suoi eredi, e successori tutte le sue ragio-
„ ni, azioni, anteriorità, privilegj, ed ipo-
„ teche, che ha, e tiene contro detto sig.
„ Dorini in ordine, e per le cause di che
„ nell' atto privato del dì . . . . . debitamente
„ registrato in Firenze . . . . di liquidazione
„ del suo credito di miglioramenti, come
„ sopra stati fatti nel suddetto casamento,
„ stato inscritto all' ufizio delle Inscrizioni
„ delle Ipoteche di questa città di Firenze
„ sotto dì . . . . volume . . . . articolo . . . . .
„ surrogando detto sig. Creditore in detta
„ Inscrizione Ipotecaria, ed acconsentendo,
„ che il sig. Conservatore di dette Ipoteche
„ proceda all' opportuna mutazione di domi-
„ cilio; presente detto sig. Creditore, ed ac-
„ cettante detta cessione di ragioni, e con-
„ fessante di aver ricevuto detto atto nel suo
„ originale unitamente alla nota di detta
„ presa Inscrizione ipotecaria, e promette di
„ restituirlo liberamente a detto sig. Liberani
„ allorchè sarà stato rimborsato del suddetto
„ capitale, e pagato di detti frutti, e non
„ altrimenti

„ E detta cessione ferma stante il pre-
„ fato sig. Eustachio Rutilensi alla vista di
„ me Notaro, e Testimoni infrascritti ha ef-

„ fettivamente pagata detta somma di lire
„ 6000. al predetto sig. Dorini, il quale nel
„ tirarla a se, ne ha fatta al medesimo am-
„ plissima ricevuta, e quietanza primiera-
„ mente a detto sig. Rutilensi, e dipoi al sud-
„ detto sig. Liberani, col patto perpetuo
„ di mai più domandargli cosa alcuna per
„ detta dependenza.

„ Promettono finalmente dette parti l'in-
„ violabile osservanza del presente Contrat-
„ to sotto l' obbligo delle respettive loro pro-
„ prie persone, beni, ed eredi presenti, e
„ futuri, ed i beni dei loro eredi nel modo
„ migliore di ragione.

„ Fatto ec.

Osservazioni.

Diritto Romano.

In aumento delle osservazioni da noi fatte nelle precedenti formule del contratto di mutuo, è opportuno ora di aggiungere, che il creditore di miglioramenti è un creditore privilegiato in forza del Testo nella *L. Interdum ff. qui potiores in pign.*, purchè giustifichi due cose. 1. Di esser creditore di una somma certa, e 2. di aver erogata la detta somma nel rifare, e conservare un qualche immobile. *Rodrig. de conc. credit. art. 7. n. 25. Grat. discept. 25. n. 23. Thom. dec. 160. n. 7. Emerix. Jun. dec. 337. n. 2.*

Num. XVII.

Formula di Contratto d' imprestito con cessione di Ragioni Dotali con privilegio dell' auth. resquae, *perchè provenienti da Fidecommisso.*

„ Al Nome di Dio Amen ec.

„ Avanti di me . . . . . si è costituito „ il sig. NN. il quale ha somministrato con „ titolo d' imprestito fruttifero al sig. NN., „ come marito, e legittimo amministratore „ della sig. . . . . la somma di Sc. 4000. „ con animo di subentrare nelle ragioni do- „ tali di detta sig. . . . . state tassate in „ detta somma di Sc. 4000. da scorporarsi „ dal fidecommisso ascendentale indotto dal „ fu sig. . . . . instituito con suo Testamen- „ to solenne del dì . . . . ricevuto da Mess. „ . . . . in ordine alla sentenza di scorporo „ del dì . . . . proferita dal Magistrato . . . . (*Si prosegua come nella precedente formula mutatis mutandis, e dipoi si continui*)

„ E ferino stante quanto sopra il prefa- „ to sig. NN. come marito, e legittimo „ amministratore della detta sig. . . . . , „ cede traslativamente, e non estintivamente „ dette ragioni Dotali, a tutti gli effet- „ ti di ragione prima a favore di detto sig. „ . . . . presente, ed accettante, e dipoi a „ favore di detto fidecommisso scorporato, „ e promette dette ragioni essere presso „ di se, vere, certe, intatte, ed illese a „ verun altro cedute, affette, nè obbligate,

„ e per tali, e come tali sempre mantener-
„ le, purchè non si ritorcano mai, nè in
„ alcun tempo contro di esso signor Ce-
„ dente, neppure in concorso, ed il tutto
„ sotto l'obbligo di sua persona, beni, ed
„ eredi presenti, e futuri, ed i beni dei
„ suoi eredi in ogni ec.

„ E detta cessione ferma stante, non
„ altrimenti ec. (*Si prosegua, mutatis mu-*
„ *tandis come nell'antecedente formula*)

„ Fatto ec.

Osservazioni.

Diritto Romano.

1. In aumento parimente di quanto si è indicato nelle precedenti osservazioni, conviene avvertire, che a forma del Testo nell'*auth. resquae cod. commun. de legat.* per privilegio in favore della dote non tanto da costituirsi, che da restituirsi è lecita l'alienazione di qualunque genere di beni, in primo luogo i beni liberi, cioè quei beni che non sono sottoposti ad alcun vincolo di fidecommisso, i quali se non sono bastanti, in secondo luogo i beni sottoposti a fidecommisso ascendentale, i quali possono alienarsi non solo per la dote, quanto ancora per la donazione *propter nuptias*.

2. Non vi è luogo però alla indicata distrazione di detti beni vincolati a fidecommisso, allorchè la donna ha beni proprj, o esistano beni materni atti a costituire una

dote congrua, e conveniente. *Peregrin. de Fideicomm. art. 42. n. 66. Rot. recent. dec. 66. n. 30. par. 1. et in nuper. dec. 327. n. 16. tom. 2.*

Num. XVIII.

Formula d' Instrumento di cessione, e trasporto di credito.

„ Al Nome di Dio Amen ec.

„ Avanti di me ec. . . . . è com-
„ parso il sig. Raimondo del fu . . . . . .
„ Raimondi Merciajo domiciliato in questa
„ città di Cortona, il quale in vigore del
„ presente pubblico Istrumento ha ceduto, e
„ trasportato, conforme cede, e trasporta,
„ *pro solvendo*, *et non pro soluto*, o sivve-
„ ro con garanzia non tanto di fatto che di
„ diritto a favore del sig. Annibale Ridol-
„ fini possidente domiciliato parimente in
„ Cortona quì presente, ed accettante, il
„ credito di lire 5000., che detto sig. Rai-
„ mondi cedente ha, e tiene contro il sig.
„ Filippo Giovagnoli possidente domiciliato
„ a Castiglion Fiorentino, ancor esso pre-
„ sente, ed acconsenziente, in ordine al pub-
„ blico Istrumento di Imprestito del dì . . . .
„ rog. . . . . debitamente registrato, per
„ farsi, godersi, e disporsi, come di cosa
„ sua propria a contare da questo dì, po-
„ nendolo, e surrogandolo in tutte le di lui
„ ragioni, e costituendolo Procuratore *in rem*
„ *propriam*, e lo surroga altresì nell' inscri-

Digitized by Google

„ zione ipotecaria presa da detto sig. cedente all' ufizio del Conservatore delle Ipoteche di Arezzo sotto dì . . . . vol. . . . , art. . . . avendo detto sig. cedente altresì rilasciato a detto sig. cessionario la copia autentica di detto Istrumento, e la nota di detta fatta Inscrizione.

„ La qual cessione, e trasporto dd. parti hanno fatto, e fanno per il prezzo corrispondente di lir. 5000, ed a tutte spese, e gabella di detto cessionario, e non altrimenti.

„ La qual somma di lire 5000. detto sig. cessionario in presenza di me Notaro, e testimoni infrascritti ha effettivamente pagata a detto sig. cedente, che gliene fa amplissima ricevuta, e quietanza.

„ Promettono ec.

„ Fatto ec.

Osservazioni.

Diritto Romano.

1. Chi cede, o vende un credito, o altro diritto incorporale, deve garantirne l' esistenza al tempo della cessione, quantunque questa si faccia senza garanzia. *L.* 4. *l.* 6. *ff. de haered.. relact. vend. l.* 74. *§. ult. ff. de errit. L.* 30. *ff. de pignor. et hypoth.* a meno che non abbiano altrimenti convenuto i contraenti. *D. L.* 4. *ff. de haered., veluct. vend.*, o il compratore, o cessionario non sia stato dolosamente ingannato dal ce-

dente, o venditore. *L.* 74. §. *ult ff. de evict.*

2. Allorchè il cedente ha promessa la solvibilità del debitore, tale promessa si estende sino a che è arrivato il giorno in cui il debitore deve pagare. *L.* 4. *ff. de haered. vel act. vend. argum. l.* 27. *l.* 29. §. 1. *l.* 56. §. 3. *ff. de evict.*

3. Arrivato detto giorno, se il cessionario differisce ad esigere, ed il debitore in questo frattempo diviene insolvibile, il cedente resta liberato dalla sua promessa, ed il cessionario soffrir deve tutto il danno, perchè esso è avvenuto per di lui colpa. *L.* 44. §. 5. *ff. famil. ercis. c.* 15. *ff. si quis omiss. caus. test. l.* 203: *ff. de regul. jur.*

4. Possono farsi simili cessioni, o col consenso del debitore, o contro sua volontà. *L.* 1 *cod. de novat. l.* 3. *cod. de haered., vel act. vend.*, o possono altresì farsi, o colla consegna del documento, o mediante scrittura, o anche verbalmente. *L.* 17. *cod. de fid. instrum. princ. instit. de empt., et vend.*

5. Finalmente il debitore pagando al suo creditore prima che sappia la cessione, resta liberato dal debito. *L.* 3. *cod. de novat.*

Num. XIX.

Formula di Contratto d' imprestito fruttifero fatto alla Donna Vedova con Mondualdo contemporaneo .

„ Al Nome di Dio Amen ec.

„ Avanti l' Illmo. sig Auditore . . . ,
„ Giudice del Tribunale . . . . . ed avanti
„ ancora di me NN. . . . Notaro a . . . .
„ ed in presenza degl' infrascritti testimoni
„ aventi i requisiti voluti dalla Legge si è
„ presentata la sig. Irene del fu sig. Luigi
„ Cherubini vedova del sig. Alamanno Vel-
„ lutelli proprietaria domiciliata nella città
„ di Arezzo , e si è costituito ancora il sig.
„ Angiolo del fu Serafino Solleciti senza pro-
„ fessione, e benestante , la qual sig. Irene
„ Vedova Vellutelli ha esposto, che i di lei
„ beni estradotali sono aggravati da un de-
„ bito di Sc. 1000. fruttifero al 6. per 100.
„ creato dal di lei autore a favore del sig.
„ Ortensio Onesti cambista domiciliato in
„ Arezzo, in ordine alla Scritta di cambio
„ del dì . . , . . debitamente registrata, la
„ quale Scritta essendole stata disdetta, non
„ ha altro mezzo attualmente di estinguere
„ detto debito, se non che di creare altro
„ debito consimile, con far subingredere il
„ nuovo Sovventore nelle ragioni detto sig.
„ Ortensio Onesti, ed avendo ritrovato det-
„ to sig. Angiolo Solleciti, che le somminis-
„ trerebbe detta somma con l' infrascritte
„ migliori condizioni ; Perciò domanda di es-

„ sere autorizzata a creare detto debito con
„ le infrascritte condizioni, dal quale sig.
„ Auditore . . . . . riconosciuta giusta la
„ causa di obbligarsi in detta signora Irene
„ Vedova Vellutelli, e monita la medesima
„ di tutti i benefizj, e privilegj competenti
„ alle donne, dei quali ha dichiarato esser-
„ ne pienamente informata, e nonostante
„ volendo efficacemente obbligarsi, ha re-
„ nunziato, e renunzia ai medesimi nel più
„ valido modo, che di ragione; e detta re-
„ nunzia ferma stante, il prefato sig. Au-
„ ditore ha autorizzato, ed autorizza la me-
„ desima a creare il suddetto debito colle
„ infrascritte condizioni, e non altrimenti.

„ In conseguenza di quanto sopra il
„ prenominato sig. Angiolo Solleciti per il
„ presente pubblico istrumento ha somminis-
„ strato, e somministra con titolo d'impre-
„ stito fruttifero alla ragione del 5. per 100.
„ all'anno con titolo di lucro cessante, e
„ danno emergente, e per ogni altro mi-
„ glior titolo che di ragione, e specialmen-
„ te per trattarsi di denaro destinato a rin-
„ vestimento, alla predetta sig. Irene Vel-
„ lutelli presente, accettante, e stipulante
„ la suddetta somma di Scudi 1000. con gli
„ infrascritti patti, e condizioni, e non al-
„ trimenti.

„ 1. Che detta somma di Scudi 1000.
„ debba ritenersi con detto titolo dalla pre-
„ detta sig. Debitrice per il tempo, e ter-
„ mine di anni sei, e non disdicendosi l'una
„ parte all'altra quattro mesi avanti, debba

„ intendersi prorogato il tempo a detta re-
„ stituzione per altri due anni.

„ 2. Che detta sig. Debitrice debba cor-
„ rispondere a detto sig. Creditore il frutto
„ restaurativo del cinque per cento all'anno
„ a datare dal dì del presente Istrumento,
„ e pagarsi alla scadenza di ogni anno al
„ domicilio di detto sig. Creditore.

„ 3. Che detto capitale di Scudi 1000.
„ debbasi da detto sig. Creditore depositare
„ presso il sig. NN. Banchiere, e quindi
„ pagarsi direttamente al suddetto sig. Or-
„ tensio Onesti per saldo, ed estinzione di
„ detto suo Credito nell' atto della cessione
„ delle di lui ragioni in buona e valida for-
„ ma a favore di detto sig. Solleciti.

„ 4. Che essendo detto Capitale di Sc.
„ 1000. soggetto a rinvestimento non si pos-
„ sa il medesimo liberamente restituire
„ all' antedetto sig. Solleciti, ma ciò debba
„ farsi contemporaneamente in altro rinve-
„ stimento idoneo, cauto, e sicuro di con-
„ senso di detto sig. Creditore.

„ 5. Finalmente, che le spese del pre-
„ sente atto, più il diritto di registro, o
„ gabella, come pure il diritto d' Inscrizio-
„ ne, ed una copia autentica del presente
„ atto da consegnarsi a detto sig. Creditore,
„ debbano essere intieramente a carico di
„ detta sig. Debitrice.

„ Ed ora per quando sarà eseguito il
„ suddetto deposito, la medesima sig. Debi-
„ trice ha fatto, e fa al suddetto sig. Cre-
„ ditore di detta somma di Sc. 1000. am-

„ plissima ricevuta, saldo, finè, e quietan-
„ za nel modo migliore di ragione.

(*Per l' obbligazione dei Beni si continui come nelle precedenti formule d' Imprestito, e poi si soggiunga quanto segue*)

„ Sopra le quali cose tutte il prenomi-
„ nato Illmo. sig. Auditore . . . . ha inter-
„ posto, ed interpone ogni, e qualunque sua
„ e di detto Tribunale, e Magistrato, Au-
„ torità, e Decreto.

„ Promettono ec.

„ Fatto ec.

(*Hanno luogo le istesse osservazioni di che nelle precedenti formule del mutuo*)

XVIII.

Formula di Atto di Deposito

„ Al Nome di Dio amen.

„ Av. di me sottoscritto . . . . . si è
„ presentato il sig. Angiolo del fu Serafino
„ Solleciti . . . . inerendo al convenuto nel
„ pubblico Istrumento d' Imprestito fruttifero
„ del di . . . rogato da me Notaro infra-
„ scritto debitamente registrato ha dato, con-
„ tato e numerato al sig. NN. Banchiere . . . .
„ . . . . . presente, a se traente la
„ somma di scudi mille moneta Fiorentina
„ di lire sette per scudo ricevente con titolo
„ di Deposito e tanti esser confessante: La
„ qual somma è l' istessa, che detto Sig.
„ Solleciti ha somministrata con titolo d' Im-
„ prestito fruttifero alla Sig. Irene Vellu-

„ telli in ordine al suddetto Pubblico Istru-
„ mento al quale ec.

„ Per doversi detto Deposito pagare di-
„ rettamente al sig. Ortensio Onesti Credi-
„ tore di detta Sig. Vellutelli per saldo, ed
„ estinzione del Capitale di Scudi 1000., di
„ cui è creditore in ordine alla Scritta di
„ Cambio del dì . . . . . e nell' atto della ces-
„ sione delle sue ragioni da farsi a favore
„ di detto sig. Solleciti nelle forme solite, e
„ consuete, e del rilascio di detta scritta o-
„ riginale, e della nota della fatta Inscrizio-
„ ne.

Da eseguirsi il pagamento suddetto con
„ presenza, e consenso di detto Sig. Deposi-
„ tante, a cui spetti unicamente di assicu-
„ rarsi dell' identità della Persona che deve
„ ritrovare, e di tutte le cautele riguardanti
„ l' erogazione del presente deposito, e non
„ altrimenti. „

Fatto ec.

Osservazioni

Diritto Romano

1. Il Deposito è un contratto reale, e di buona fede, mediante il quale alcuno si assume l' obbligo di custodire gratuitamente un' altrui cosa mobile, e di restituirla in natura in qualunque tempo sia di piacimento del Deponente *L.* 1. *princ. et* 8 *ff deposit.* §. *pen. instit. quib mod re contr. obl.*

2. Il Depositario ordinariamente non è

tenuto, che di dolo, e di colpa lata, poichè il deposito il più delle volte si fa in grazia non del depositario ma del deponente. *L.* 20. *L.* 32. *ff. depositi*. *L.* 23. *ff. de regul. jur.*

3. Il depositario non è tenuto per i casi fortuiti, fra quali si annovera quello di una forza irresistibile. *L. p. cod. Depont.*

4. Il Depositario, che scientemente usa della cosa depositata è tenuto di furto, ed è macchiato d'infamia. *L.* 76. *ff. de furtis.* §. 6. *Inst. de oblig. quae ex delict. nassunt.*

Gius Toscano

5 Con Reale motuproprio del dì 22. Dicemb. 1814. sono stati ripristinati gli ordini di dovere in Firenze far nella Cassa del R. Arcispedale di S. M. Nuova i Depositi di somme in Contanti, derivanti, o per ordine Giudiciario, o in sequela di particolari convenzioni, all'oggetto della cessazione dei frutti sopra le somme medesime.

6. Gli emolumenti sono i seguenti: lire 3. 10. -- da scudi uno agli scudi dugento Fiorentini; e dagli Scudi Dugento fino a qualunque somma, lire una, e soldi quindici per ogni cento scudi simili.

XX.

Formula di Atto di Recognizione di Debito

„ Al Nome di Dio amen ec.

„ Per il presente Pubblico Istrumento „ apparisca, e sia noto, qualmente costitui- „ to av. di me sottoscritto NN. Notaro a... „ ed in presenza degl' infrascritti Testimoni.. „ il sig. Diotisalvi del fu Filippo Amidei Ma- „ gnano domiciliato nel Popolo di S. Quirico „ a Legnaja, Comunità del Galluzzo, il qua- „ le si riconosce vero, e legittimo debito- „ re del Sig. NN. presente, e stipulante del- „ la somma di Lire 400. per dependenza, „ (*si esprima la causa*) la qual somma det- „ to Amidei promette, e si obbliga di dare, „ e pagare a detto NN. Creditore nel tem- „ po, e termine di un Anno, ed alla sca- „ denza di ogni mese la rata corrispondente, „ e mancando al pagamento di due rate, „ o facendo tanto debito, che ammonti all' „ importare di due rate s' intenda decaduto „ dalla detta composizione, e sia in facoltà „ di detto Creditore di agere contro detto „ debitore per ogni reliquato di suo debito, „ remossa sempre qualunque eccezione, e „ purgazione di mora, a cui detto debitore „ renunzia espressamente, e perchè così per „ patto espresso; Ed il tutto sotto l' obbligo ec.

„ Fatto ec. „

Num. XXI.

Formula di Contratto di Delegazione

„ Al Nome di Dio amen ec.

„ Avanti di me ec. . . . . .

„ Si è costituito il sig. Pancrazio del fu Pan-
„ dolfo Spiritosi Mercante di quadri domi-
„ ciliato in Chiusi, il quale ha esposto di
„ esser creditore del Sig. Ferdinando del
„ fu ..... Pistelli ancor esso quì presente, della
„ somma di scudi 400. per dependenza (*si es-*
„ *prima il titolo del credito*), siamo venuti nel-
„ la determinazione di pareggiare e saldare
„ detto loro respettivo debito, e credito, me-
„ diante l' infrascritta delegazione; Di quì
„ è che

„ Per il presente Pubblico Istrumento il
„ medesimo sig. Pancrazio Spiritosi, suoi eredi,
„ e successori, ha dato, ceduto, e trasportato
„ siccome da, cede, e trasporta a favore del
„ suddetto sig. Ferdinando Pistelli, ed in pa-
„ gamento del ridetto suo debito, il credito,
„ che in simil somma ha, e tiene contro il
„ Sig. Francesco Pinzauti per le suddette
„ cause, e dependenze, presente il ridetto
„ Sig. Pancrazio Spiritosi, e detto creditore,
„ e respettivo Debitore accettante per se,
„ suoi eredi, e successori in ogni miglior
„ modo, che di ragione.

„ In conseguenza di che il prenominato
„ Sig. Francesco Pinzauti a ciò presente, e
„ per se, suoi eredi, e successori si ricono-
„ sce debitore del sudddetto Sig. Pancrazio

„ Spiritosi della sopra indicata somma di
„ scudi 400., e promette, e si obbliga di
„ quella liberamente pagare al medesimo,
„ ed al suo domicilio, o a chi dal medesi-
„ mo sarà ordinato, remossa qualunque ec-
„ cezione. •

„ Ed attesa la detta cessione, e trasporto il predetto sig. Pancrazio Spiritosi si
„ chiama intieramente pagato, e soddisfatto
„ da detto sig. Ferdinando Pistelli della ri-
„ detta somma di scudi 400 di cui andava
„ creditore del medesimo per l'accennata de-
„ pendenza, e promette di mai più preten-
„ dere o domandare cosa alcuna contro di
„ esso per detta dependenza.

„ Fatto ec.

Osservazioni

1. La delegazione è un' atto, mediante il quale un debitore rilascia al suo creditore un altro debitore, che si assume di pagare il debito.

2. Questa delegazione non può verificarsi altrimenti, che quando vi è un delegante, ed un delegato. Il delegante è il debitore, ed il delegato è un nuovo debitore, che chiamasi *expromissor*. È dunque necessario il consenso, e dell' uno, e dell' altro, e si richiede inoltre, che tra il delegato, ed il creditore intervenga stipulazione. *L.* 1. *l.* 6. *cod. de novat. l.* 45. §. *pen. ff. mand.* Ma allorchè si tratti di delegazione fra le persone commercianti è valida la delegazione senza sti-

pulazione, poiche può farsi anche per patto nudo, se vi concorrano altri requisiti. *Vid. Altograd. cons.* 6. *N.* 28. *Marzimed. Decis.* 66.

3 Fraternizza colla delegazione l'*accollo* essendo una traslazione in se medesimo di un' altrui obbligazione, conforme succede, allorchè il compratore si assume col prezzo di dimettere i Creditori del Venditore; ma se mancherà la stipulazione dei creditori, il venditore non resterà liberato dal pagamento de' debiti accollati. *Merlin. de pignor. dec.* 106. *n.* 14.: E se l'accollatario sarà moroso al pagamento sarà tenuto ai danni, ed agli interessi.

SEZIONE XII.

Formule di diversi Contratti d' impiego di denaro in affari di Società mercantili.

Num. I.

Formula di Contratto di Società col Beneficio dell' accomandita.

„ Al Nome di Dio amen ec.

„ Avanti di me sottoscritto D. P. C. „ Notaro Regio a Firenze Residente di Studio al Canto agli Aranci al N. . . . ed „ in presenza degli infrascritti Testimoni a„ venti i requisiti voluti dalla Legge sono „ comparsi li sigg. Adamo del fu Gesualdo „ Parigi, Benedetto del fu Siriaco Piccini,

„ Carlo di Vincenzio Patriarchi, Domenico
„ di Andrea Salerni tutti possidenti domici-
„ liati in Firenze, ed il sig. Egidio di An-
„ tonio Cresci Negoziante parimente domi-
„ ciliato in Firenze, ed avente Banco in
„ piazza del Granduca, i quali hanno es-
„ posto di volere intraprendere una Società
„ col benefizio dell' Accomandita sotto la
„ Ditta *Cresci e compagni* per esercitare qual-
„ sivoglia genere di commercio, non solo in
„ cambj, quanto in mercanzie, e spedizio-
„ ni, ed in qualunque altra specie di Nego-
„ ziazione, è di avere fissati, e stabiliti con-
„ cordemente fra di loro i patti e condizio-
„ ni della medesima, i quali volendo ridurre
„ in pubblica forma a tutti gli effetti di ra-
„ gione, È perciò che

„ Per il presente Pubblico Istrumento
„ apparisca, e sia noto, qualmente li preno-
„ minati sigg. Parigi, Piccini, Patriarchi,
„ e Salerni da una parte ed il prefato sig.
„ Egidio Cresci dall' altra parte hanno for-
„ mata, e stabilita una *Società di commer-*
„ *cio per Accomandita* quanto a detti primi
„ quattro Sigg. Parigi, Piccini, Patriarchi,
„ e Salerni, e così nella qualità di interes-
„ sati accomandanti, e ciascheduno per il
„ capitale di scudi 5000., e quanto a detto
„ Sig. Egidio Cresci nella qualità di Interes-
„ sato accomandatario, ed institore col capi-
„ tale di scudi 5000. e con i seguenti patti,
„ e condizioni, cioè.

„ 1. Tutti i precitati sigg. Interessati ac-
„ comandanti dovranno godere di qualunque

„ benefizio immunità e privilegio stato con-
„ cesso a favore di chi da con titolo di ac-
„ comandita dalle Leggi veglianti, e segna-
„ tamente dalla legge del di . . . . . e perciò
„ dovrà il predetto sig. Egidio Cresci acco-
„ mandatario, ed Institore, fare nel tempo
„ prescritto da dd. Leggi la confessione, ed
„ esibizione della presente accomandita nel
„ Tribunale di . . . . e farne prendere l'op-
„ portuno registro nelle forme solite, è con-
„ suete al vegliante libro delle Accoman-
„ dite.

„ 2. Il Corpo, è Capitale di detta ra-
„ gione debba essere di scudi 25000. di mone-
„ ta Fiorentina di lire 7. per scudo, e questo
„ capitale è stato posto in detta Ragione dai
„ suddetti sigg Interessati Accomandanti, e
„ Accomandatario nelle suddette respettive
„ somme; il qual Capitale di scudi 25000.
„ dovrà sempre stare nella medesima per il
„ di lei servizio, e negoziazione, e per tutto
„ il tempo della sua durazione, senza poter-
„ si mai distrarre, ne diminuire da veruno
„ di detti sigg. Interessati, salvo i casi, e
„ nei modi di disdetta, o di terminazione
„ nel presente Istrumento convenuti.

„ 3. Detta Ragione dovrà erigersi nel
„ Banco di detto sig. Accomandatario posto
„ in Firenze in Piazza del Granduca al n.
„ 350, ed esercitarsi in qualunque genere di
„ commercio, non solo di cambj, quanto in
„ mercanzie, e spedizioni, e qualunque al-
„ tra specie di negoziazione.

„ 4. Dovrà la ridetta Ragione di Com-

„ mercio cantare in nome di Cresci e Com-
„ pagni, e sotto questo nome dovranno inti-
„ tolarsi tutti i libri, e scritture, e firmarsi le
„ cambiali, contratti, lettere ec. relative
„ alla medesima.

„ 5 Dovrà aver principio la Ragione an-
„ tedetta il dì Primo Maggio prossimo av-
„ venire 1816., e durare anni cinque intieri,
„ e non discendendo l'una parte all' altra
„ un Anno avanti la terminazione di detto
„ quinquennio debba intendersi riconfermata
„ per altri anni cinque.

„ 6. Il governo, amministrazione, com-
„ plimento, e firma della detta Ragione do-
„ vrà risedere in d. sig. Egidio Cresci, il qua-
„ le dovrà firmare nella seguente maniera.
„ *Cresci e Compagni*. „

7. Dovrà detto Sig. Egidio Cresci fedel-
„ mente accudire, ed amministrare la ridetta
„ Ragione con tutta la sua persona, opera,
„ industria, e vigilanza a favor della mede-
„ sima da buono, e diligente Padre di fami-
„ glia, e qualunque lucro, ed utile, che sa-
„ rà per fare colla sua personale industria,
„ anco di senserie, provvisioni, onorarj di
„ qualunque natura siano, niuna cosa esclusa
„ ne eccettuata, lo dovrà fare per la detta
„ Ragione senza potere Esso intraprendere
„ direttamente, ne indirettamente per se, o
„ per altri, o sotto nome di altre persone, ne
„ sotto alcuna forma, e pretesto non solo verun
„ affare di commercio, pendenza, o interes-
„ se, e neppure prender parte in alcun con-
„ to sociale: ma ancora qualunque, benchè

„ minima incombenza, fuori delle cose ap-
„ partenenti alla detta Ragione, talchè a tut-
„ ti gli effetti dovrà intendersi locata alla
„ Ragione tutta la sua industria personale;
„ e tutto quello, che in contrario fosse per
„ fare fuori della presente Ragione debba es-
„ ser nullo, e invalido. E l altresì ogni utile,
„ e vantaggio, che per dette cause fosse per
„ risentire, dovrà spettare, ed appartenere
„ liberamente a questa Ragione, e sua Ac-
„ comandita, ed ogni danno, che ne acca-
„ desse dovrà sempre, ed in ogni tempo po-
„ sare sopra il ridetto sig. Ermenegildo Cre-
„ sci, promettendo il medesimo, conforme
„ promette, e si obbliga fintantochè veglie-
„ rà detta Ragione di esattamente osservare
„ tutto quello, e quanto è stato convenuto
„ nel presente articolo, e non altrimenti.

„ 8. Sarà lecito, e permesso a ciascuno
„ dei Sigg. Interessati Accomandanti di an-
„ dare personalmente, ed in qualunque tem-
„ po a riscontrare, e verificare lo stato del-
„ la Ragione, e della Cassa, o qualunque
„ altra cosa, che gli piacesse di voler vede-
„ re, e dovrà esser sempre considerato, co-
„ me un Condomino della Ragione, per il
„ quale non ci dovrà essere niuna cosa di
„ segreto, ne di nascosto; E qualora non gli
„ piacerà di farlo personalmente, lo potrà
„ fare anche per mezzo di procuratore, pur-
„ chè questo sia di piacimento dell' Institore
„ ed antecedentemente con esso concordato.

„ 9. Ai soli Sigg. Socj Accomandanti
„ dovrà esser lecito, e permesso di cedere i

„ loro respettivi capitali, ed interessi presi
„ nella presente Ragione, a condizione, che
„ i Cessionarj siano di piacimento del cor-
„ po dei sigg. Interessati Accomandanti, e
„ non altrimenti. Al predetto sig. Accoman-
„ datario poi resta espressamente proibito di
„ poter cedere tutto, o parte del suo capi-
„ tale, ed interesse

„ 10 Dovrà detto sig. Accomandatario,
„ ed Institore tenere, e far tenere per detta
„ ragione un esattissima e legale scrittura
„ a partite doppie, e per bilancio, ed indi-
„ spensabilmente almeno i seguenti Libri,
„ cioè (*qui s' indicheranno i libri, e loro divisione e qualità*) E tutti i suddetti Libri
„ dovranno tenersi esattamente in giorno, e
„ con quel metodo, che sarà determinato
„ dai sigg. Interessati Accomandanti, ed in
„ forma da dar sempre una piena soddisfa-
„ zione non solo a detti Sigg. Accomandan-
„ ti quanto a qualunque altra persona terza,
„ che avrà contrattato colla Ragione mede-
„ sima.

„ 12. La Cassa generale della detta Ra-
„ gione dovrà tenersi da un Cassiere, che
„ avrà la facoltà di far le ricevute per la
„ Ragione, il di cui nome dovrà esser regi-
„ strato al libro delle Accomandite per ren-
„ der ciò noto al Pubblico. Questo Cassiere
„ dovrà essere idoneo, e di piacimento, ed
„ elezione di detti Sig. Accomandanti, e Ac-
„ comandatario.

„ 13. Non potrà il Cassiere far per se
„ alcun minimo lucro, ne sulle monete, ne

„ in altro, ma ogni utile, che resulterà da
„ qualunque sorte di commercio delle mone-
„ te, o di altro, dovrà andare a profitto, e
„ vantaggio della Ragione, e ne dovrà dare
„ un' esatto discarico con il legale registro,
„ che dovrà tenere nel libro „ *Compre, e ven-*
„ *dite di monete* „

„ Nell' ultimo giorno di ogni mese a
„ datare dal dì, che dovrà aver principio
„ la presente Ragione dovrà farsi da detto
„ Cassiere il riscontro di cassa, e formarsi
„ il resto di cassa; indi descriverà la fat-
„ tura delle monete, delle quali ne sarà fatta
„ la contazione alla presenza del sig. Insti-
„ tore, che apporrà il visto sotto detta fattu-
„ ra, dopo la firma, che vi avrà apposta il
„ Cassiere.

„ 15. La Scrittura della Cassa dovrà
„ esser tenuta sempre in giorno, ed in ma-
„ niera, che resulti ad ogni momento il ve-
„ ro stato della medesima; E resta proibito
„ al Cassiere non solo di tenere denaro fuo-
„ ri della cassa situata nella detta Ragione,
„ ma ancora di tenere i proprj, o gli altrui
„ denari nella detta Cassa promiscuamente
„ con quelli della Ragione.

„ 16. Non potrà neppure il Cassiere fa-
„ re imprestiti con i denari della Ragione,
„ e di prender monete, o robe in serbo, o
„ in pegno, e non altrimenti.

„ 17. Sarà in facoltà di detto sig. Acco-
„ mandatario, ed Institore di prendere denaro
„ a cambio, o imprestito fruttifero per la detta
„ Ragione, con che il denaro sia versato nel-

„ la Cassa della Ragione, e gli atti relativi
„ dovranno esser muniti della firma dell'In-
„ stitore, e del Cassiere, che dovrà confessa-
„ re di aver ricevuto il denaro, e di averlo
„ posto nella cassa, senza le quali formalità
„ la Ragione non dovrà mai esser tenuta, nè
„ obbligata verso i Sovventori; Dovrà altresì
„ l'Institore dare avviso ai sigg. Accoman-
„ danti delle somme prese a cambio, o im-
„ prestito, e non altrimenti.

„ 18. Il sig. Institore per l'impiego, e sti-
„ ma della sua persona, e per tutte le sue in-
„ gerenze sopraindicate dovrà conseguire la
„ mensual provvisione di Scudi . . . . . .

„ 19. Il sig. Institore, previo il consenso
„ dei sigg. Interessati accomandanti, prenderà
„ al servizio della Ragione tutte quelle Perso-
„ ne, che il medesimo stimerà necessarie, e
„ potrà accordar loro la conveniente mensuale
„ provvisione; e non potranno esser licenziate,
„ e remosse dalla medesima, che nella ma-
„ niera istessa, che dovranno essere eletti.

„ 20. Resta proibito espressamente non solo
„ agli impiegati al servizio di detta Ragione,
„ quanto ancora al Cassiere ed Institore di
„ tener conti passivi con detta Ragione, an-
„ corchè si tratti di antecipazione di provvisio-
„ ne, o di utili, colla comminazione dell'am-
„ menda del doppio dell'importare del debito
„ contro quello che lo avrà creato, e non
„ altrimenti.

„ 21. Le chiavi della residenza della Ra-
„ gione dovranno precisamente restare presso
„ il sig. Institore, da trasportarsi ogni sera

„ chiuse in cassa di ferro alla casa del sig.
„ Institore, e non altrimenti.

„ 22. Tutti i sigg. Interessati Accoman-
„ danti, ed Accomandatario dovranno essere
„ interessati a tutti gli utili che resulteranno
„ dalla totale e generale negoziazione, e da
„ tutte le intraprese della presente Ragione
„ dal dì primo maggio prossimo avvenire,
„ giorno del suo principio; Ed all' incontro
„ dovranno soccombere a tutti i danni, che
„ la medesima potrà soffrire (che Dio non
„ voglia); E rispetto ai sigg. Interessati Ac-
„ comandanti sempre in correspettività del
„ loro capitale, e non più oltre.

„ 23. Alla fine di ogni anno a datare, co-
„ me sopra dovrà farsi dal sig. Institore un
„ esatto bilancio del negoziato di detta Ra-
„ gione, nel quale si prezzeranno a oro tutte
„ le mercanzie, ed effetti in essere, come
„ pure ad oro dovranno considerarsi i nomi
„ dei Debitori in modo tale, che gli utili
„ che vi saranno siano assolutamente veri,
„ per dividersi come appresso; Alla forma-
„ zione del qual bilancio sarà in facoltà dei
„ sigg. Accomandanti d' intervenire a loro,
„ e ciascuno di loro piacimento.

„ 24. Ogni anno, dopo che sarà stato
„ fatto il bilancio gli utili che si ritrove-
„ ranno saranno spartiti, come segue (*quì*
„ *s' indicherà la divisione degli utili*)

„ 25. Nel caso di morte, che Dio ten-
„ ga lontana, di detto sig. Institore, dovrà
„ surrogarsi al medesimo altro soggetto idoneo
„ ad elezione della maggior parte di detti

„ sigg. Interessati Accomandanti, con gli
„ stessi patti, obblighi, e convenzioni sta-
„ bilite per detto attuale sig. Institore; E
„ nel caso di morte di alcuno di detti sigg.
„ Accomandanti, che pure Dio tenga lonta-
„ na, ciò non dovrà in alcuna maniera al-
„ terare la continuazione di detta Ragione,
„ e gli eredi del defunto saranno obbligati
„ a tutti i patti e condizioni sopra stabilite,
„ e non altrimenti.

„ 26. In qualunque caso di scioglimen-
„ to, e terminazione della detta Ragione,
„ dovrà il sig. Institore farne prendere im-
„ mediatamente registro al Libro delle Ac-
„ comandite, e notificarlo a tutti i signori
„ Interessati Accomandanti; lo stralcio poi
„ dovrà farsi, ed amministrarsi senza alcu-
„ na formalità di giudizio per mezzo di det-
„ to Institore, con facoltà ai sigg. Acco-
„ mandanti di destinare a spese dello stral-
„ cio una persona di loro soddisfazione per
„ assistere allo stralcio, ed intervenire col
„ suo visto in qualunque operazione del me-
„ desimo.

„ 27. Nel tempo di detto stralcio non
„ potrà il sig. Institore intraprendere alcuna
„ altra negoziazione, o incombenza; ed al-
„ trimenti facendo, dovrà esser tenuto rigo-
„ rosamente alla refezione di tutti i danni
„ cagionati alla detta Ragione da liquidar-
„ si, come segue; Con doversi altresì proce-
„ cedere amichevolmente all' appuramento
„ dei conti, e convertire in contanti i nomi
„ de' Debitori, mercanzie, masserizie, e ge-

„ neralmente tutti gli effetti attivi della Ra-
„ gione che saranno ritrovati in essere, sen-
„ za creare nomi di debitori per le vendite,
„ le quali dovranno esser fatte a pronti
„ contanti. Si liquideranno, e porranno in
„ saldo tutte le pendenze di detta Ragione
„ e si ridurrà il tutto in denaro effettivo,
„ il quale senza stagnarlo tempo per tempo,
„ che saranno fatti gli incassi, si pagheranno in primo luogo tutti i Creditori terzi che vi fossero, e dipoi si restituiranno
„ ai sigg. Accomandanti, e Accomandatario
„ prima i loro corpi, e dipoi gli utili.

„ 28. Finalmente se insorgeranno delle
„ difficoltà, e differenze infra i sigg. Interessati Accomandanti, e Accomandatario,
„ o durante il corso della Ragione, o dello
„ Stralcio, si dovranno le medesime amichevolmente decidere, e accomodare per mezzo di arbitri amici comuni, Legali, se saranno cose legali, e Negozianti, o Banchieri, se saranno mercantili. I detti arbitri dovranno eleggersi uno per parte,
„ ed in caso di discordia, del terzo da
„ eleggersi dagli altri due. Gli arbitri dovranno aver facoltà di procedere per arbitramento finale, staglio, e stralcio in
„ tutti gli oggetti che saranno dubbiosi a
„ proporzione delle ragioni delle parti, e
„ dovranno decidere tutte le differenze sommariamente, e senza strepito di giudizio,
„ obbligandosi ora per allora dette parti di
„ approvare, e confermare tutto quello, e
„ quanto verrà deciso, dichiarato, e lodato

„ da detti due arbitri, o del terzo, remossa qualunque eccezione, ricorso, appello, e riduzione ad arbitrium boni viri, e qualunque altro rimedio quì non espresso, e non altrimenti.

„ Per l' osservanza ec.

„ Fatto ec.

Num. II.

Formula di Contratto di Società fra due Mercanti.

„ Al Nome di Dio Amen ec.

„ Avanti di me sottoscritto NN..... sono comparsi li sigg. NN. ed NN. ambedue negozianti domiciliati in Firenze, i quali volendo fra di loro creare una Società di commercio hanno in vigore del presente pubblico Istrumento convenuto, e stabilito quanto appresso, cioè:

„ 1. I predetti sigg. NN..... si associano fra di loro sotto la Ditta .... per l' effetto di esercitare il commercio nella Bottega di Grossiere posta in Firenze in via dei Calzajoli.

„ 2. Questa Società dovrà principiare il dì 1. Giugno proesimo 18.6., e durante anni cinque, e non disdicendo una parte all' altra un' anno avanti, dovrà continuare per altri soli cinque anni.

„ 3. Il capitale di detta Società dovrà essere di Sc. 2000. metà per ciascheduno da versarsi nella cassa di detta Società a

„ tutto il detto giorno prossimo Giugno.....
„ In conseguenza essi dovranno dividere a
„ metà gli utili, e gli scapiti della mede-
„ sima.

„ 4. Le somme che i Socj verseranno
„ nella cassa di detta Società superiormente
„ a detti loro respettivi capitali, produrran-
„ no l'annuo frutto del 6. per 100. a favo-
„ re di quello di detti Socj, che le avrà som-
„ ministrate, il quale potrà ritirare dette
„ somme, quando gli sembrerà più pro-
„ prio.

„ Niun Socio durante la presente Socie-
„ tà potrà fare nessun' affare commerciale
„ per conto proprio, alla pena....

„ 6 I detti Socj avranno indistintamen-
„ te la firma, talmente che i biglietti, let-
„ tere di cambio, cedole, obbligazioni, com-
„ pre, indossamenti, ed altri impegni di
„ qualunque sorte sottoscritti da uno, o
„ dall'altro di detti Socj per affari di com-
„ mercio obbligheranno detta Società.

„ 7. I Libri di Amministrazione di det-
„ ta Società saranno tenuti indistintamente
„ da detti due Socj, così la cassa della me-
„ desima, della quale ciascuno terrà una
„ chiave particolare.

„ 8. Per sovvenire alle spese giornalie-
„ re, e particolari, ciascuno di detti Socj
„ potrà prendere in conto di utili la somma
„ mensuale di Lir. . . . . .

„ 9. Alla fine di ogni anno dovrà for-
„ marsi il bilancio di detta Società (*si ri-*
„ *corra alla precedente formula*)

„ 10. Nel caso di morte di uno di det-
„ ti Socj, s' intenda risoluta in tronco la So-
„ cietà predetta, e sia luogo allo stralcio
„ di detta Società (*si ricorra come sopra alla*
„ *precedente formula*)

„ Per l'osservanza ec.

„ Fatto ec.

Si avverte, che dipenderà dalla volontà dei Socj di regolare le convenzioni da inserirsi nel Contratto di Società; all' effetto però che siano valide, conviene che siano, nè contro i buoni costumi, nè contro la natura, e la sostanza del Contratto di Società.

Osservazioni.

Diritto Romano.

1. La Società generalmente si definisce un Contratto consensuale, di buona fede, col quale due, o più persone convengono di conferire in comunione una cosa, od opera onesta per guadagnare in comune. Questo Contratto non deve confondersi colla comunione dei beni, poichè per contrarre una Società è essenziale il consenso dei Socj; onde Papiniano al riferire di Ulpiano la chiama *voluntarium consortium. L. 52. §. 8. ff. pro socio.*

2. Possono contrarre la Società tutti quelli, i quali hanno la libera amministrazione dei proprj beni, e possono contrarla

semplicemente, o sotto condizione, o per un determinato tempo, od anche in perpetuo, cioè finchè vivono i Socj. *L.* 1. *l.* 14. *l.* 65. §. 6. *l.* 70. *ff l.* 6. *cod. pro socio.*

3. Qualunque Società deve avere per oggetto una cosa lecita, e deve esser contratta per interesse comune delle parti. Ciascun Socio deve conferirvi, o denaro, o industria *L.* 3 §. 3. *l.* 5. §. 1. *l.* 29. §. 1. *l.* 30. *l.* 52. § *pen. l.* 53. *l.* 54. *l.* 57. *ff. l.* 1. *cod. pro soc.*

4. Essendo la Società un Contratto consensuale; così si può contrarre anco senza scrittura, atteso che basta il solo consenso espresso, o tacito. *L.* 4. *ff. l.* 2. *cod. pro socio.*

5. La Società finisce collo spirar del tempo per cui fu contratta. *L.* 95. §. 6 *in fin. ff. pro socio.* Per l'estinzione della cosa, o per il compimento della negoziazione. *L.* 63. §. *ult. L.* 65. §. 10. *ff. pro* § 6. *instit. de societ.* Per la morte naturale di alcuno dei Socj. *L.* 4. §. 1. *l.* 52. §. 9. *ff. pro socio* §. 5. *instit. de socirt.* Per la morte civile, per l'interdizione, e per il fallimento di alcuno di essi. *L.* 4. §. 1. *l.* 63. §. *ult. l.* 65. §. 1. *et* 2. *ff. pro socio. L p. prin. ff. de bon. damnat.* §. 7., *et* 8. *instit. de societ.*, se non che per l'interdizione non si scioglie la Società, ma è in libertà del Curatore, e dei Socj tutti di scioglierla, o nò. *L. ult. cod. pro socio.*

6. In tutte le Società, anco in quelle di commercio si devono osservare gli usi, e le consuetudini dei diversi luoghi, perchè tali

usi, e consuetudini sono altrettante Leggi. *L. 35. l. 36. ff. de legib. l. 3. quae sit longa consuet.*

Gius Toscano.

7. Quanto alle Società Commerciali tuttavia in Toscana provvisoriamente ha luogo la passata Legislazione; onde queste Società si dividono in Società in nome collettivo; in Società in accomandita, ed in Società anonima. *Lib. 1. tit. 3. sez. 1. art. 19. del cod. di commercio. Ved. il precedente mio Formulario p. 1. p. 225, et seq.*

8. Prescindendo però da quanto sopra in Toscana le Società per accomandita sono state sempre regolate coi principj di ragione desunte da diverse Leggi particolari, e segnatamente dal *soppresso Statuto Fior. lib. 4. Rubr. 16. e dalla Leg. del 30. Nov. 1408.* Detta Legge fu rinnovata, e quasi del tutto trascritta nello Statuto di Mercanzia compilato in virtù della *Leg. del 21. Mag. 1495* che in quel tempo chiamavasi *lo Statuto nuovo*, e che avanti la soppressione di tutti gli Statuti chiamavasi *lo Statuto vecchio*. Dalla celebre *Riforma del dì 11. Aprile 1713.* fatta d'ordine del Granduca Cosimo III., e finalmente dall'altra Legge del Granduca PietroLeopoldo *del 15. Marzo 1782.* alle quali remissivamente. *Ved. il Trattato della Società chiamata Accomandita dell' esimio Avvocato*

Gregorio Fierli di fel. mem. Concittadino dell' Autore. (1)

Num. III.

Formula di Contratto di Colonia Parziaria.

„ Al Nome di Dio Amen ec.

„ Avanti di me sottoscritto D. C. Notaro a Montevarchi residente di studio in via „ . . . . ed in presenza degli infrascritti Testimoni aventi i requisiti voluti dalla Legge si è costituito il sig. Placido del fu „ Paolo Pinetti proprietario domiciliato in „ Montevarchi, il quale in vigore del pre-

---

(1) Il nome di *Accomandita*, o sia *Accomanda* proviene dalla parola *accomandario*, o *raccomandare*, che nel senso legale importa lo stesso che consegnare, e depositare all' altrui fede. *Vocabol. della Crusca, alla parola Accomandita*. Sembra che la Società per Accomandita sia stata immaginata dai Genovesi stati sempre dediti al commercio, vedendosi inserito questo contratto nei loro antichissimi Statuti. *Rubr. de accomandis, et implicitis cap.* 13 *lib* 4.

La nostra Firenze celebratissima anch'essa per il suo commercio fu delle prime Città a introdurre questa Società, facendone testimonianza le suddette Leggi, e Costituzioni, ed il fatto continuo delle veglianti Società per Accomandita con grandiosi capitali, e con interessati accomandanti nobili, e costituiti in cariche, e in dignità.

„ sente pubblico istrumento ha concesso, e
„ concede con titolo di Colonia parziaria a
„ Domenico del fu Antonio Vigilanti agri-
„ coltore, e sua famiglia, domiciliato nel
„ popolo di S. Vito quì presente, accettan-
„ te, stipulante, e ricevente.

„ Un Podere con casa da lavoratore e
„ terre che lo compongono denominato la
„ Stella, posto in detto popolo comunità di
„ Montevarchi con gli appresso patti, e con-
„ dizioni, e non altrimenti.

„ 1. Dovrà la presente Colonia princi-
„ piare il dì . . . . e terminare il dì . . . .
„ e così durare un' anno intiero, e disdicen-
„ do una parte all' altra nei mesi consueti
„ delle disdette, debba continuare per un
„ altr' anno.

„ 2. Dovrà detto Vigilanti Colono abita-
„ re nella casa di detto Podere, di arare
„ le terre che lo compongono, seminandole
„ nei tempi debiti, prestare attenzione alle
„ raccolte, fare le consuete coltivazioni, te-
„ ner pulite le fosse, ed eseguire quant' al-
„ tro suol farsi dai diligenti agricoltori pa-
„ dri di famiglia.

„ 3. Dovrà falciare nei tempi debiti le
„ prata comprese in detto Podere, raccorre
„ il fieno, e conservarlo per servirsene nel
„ nutrimento del Bestiame esistente in detto
„ Podere.

„ Dovrà parimente conservare le paglie
„ provenienti dalle raccolte di detto Podere,
„ all' effetto di tempo per tempo servirsene
„ per il nutrimento del Bestiame medesimo

„ e non servendo, il supplimento dovrà for-
„ nirsi a spese comuni.

„ 5. Che tutto il concio che produrrà
„ la stalla di detto Podere dovrà servire per
„ ingrassare i terreni del medesimo, e non
„ potrà servire per altro uso sotto qualsivo-
„ glia pretesto.

„ 6. Non potrà il Colono fare alcuna
„ vettura per altri senza il consenso del Pa-
„ drone, come pure lavorare le terre di al-
„ tri senza il consenso del Padrone mede-
„ simo.

„ 7. Dovrà il Padrone consegnare al Co-
„ lono il grano, e biade per le annuali se-
„ mente da farsi in detto Podere in staja ...
„ da prelevarsi al tempo delle annuali rac-
„ colte.

„ 8. Le annuali raccolte dovranno divi-
„ dersi a metà, e la metà spettante al Pa-
„ drone dovrà esser libera da qualunque
„ spesa.

„ 9. L' utile del Bestiame dovrà divi-
„ dersi per metà, e così lo scapito, purchè
„ questo non derivi da dolo, o colpa del
„ colono, poichè in questo caso dovrà esse-
„ re a carico del colono medesimo.

„ 10. Il Bestiame dovrà esser consegnato
„ al Colono a stima, da farsi al tempo che
„ avrà principio la colonia, da farsi per
„ mezzo di due Periti da eleggersi uno per
„ parte; ed in caso di discordia del terzo,
„ da eleggersi dai primi due Periti, ed alla
„ terminazione della colonia sarà tenuto il
„ Colono di rilasciare un capitale di egual
„ valore.

„ 11. Dovrà farsi un diligente Inventa-
„ rio di tutte le piante esistenti in detto Po-
„ dere per mezzo di detti Periti, ed alla
„ fine della colonia dovrà il Colono farne
„ la consegna e restituzione a forma di det-
„ to Inventario.

„ 12. Dovrà finalmente il Colono man-
„ tenere a sue spese il carro, ed altri stru-
„ menti rusticali esistenti in detto Podere,
„ e restituirli in buon grado alla fine della
„ Colonia.

„ Promette finalmente il Colono pre-
„ detto di pienamente osservare quanto so-
„ pra sotto l'obbligazione ec.

„ Fatto ec.

Si avverte che secondo l' uso e consuetudine dei Luoghi potrà moderarsi la presente formula ec.

Osservazioni.

Diritto Romano.

1. Quegli che coltiva un fondo col patto di dividere i frutti col proprietario è un socio che chiamasi colono parziario. *L.* 25. §. 6. *ff. locati*, onde non può cedere, nè sullocare il fondo senza il consenso del suo socio. *L.* 47. §. 1. *ff de reg. jur.*

2. Il colono, finita la colonia deve lasciare il fondo nel modo istesso, che lo ha ricevuto, quindi deve lasciarlo seminato, e fornito di paglia, di concio, e generalmen-

te dei luoghi, e comodi necessarj alla coltivazione se così l' avrà ricevuto, osservata però sempre la consuetudine dei luoghi. *L.* 11. §. 2. *L* 25. §. *ff. locat. cond. l.* 19. *eod. locat.* §. 5. *eod. L.* 18. *l.* 19. *cod. eod.*

Gius Toscano.

3. Merita di essere analizzato il Real Motuproprio di S. A. R. il Granduca Pietro Leopoldo di gloriosa ricordanza emanato *nel* 2. *Agosto* 1785. all' effetto di provvedere ai notabili pregiudizj che risentiva l' agricoltura rapporto all' intimazione, ed all' esecuzione delle licenze dei lavoratori mezzajoli, e coloni; onde noi non si manca di notare quanto appresso, cioè (1)

4. Che l' epoca delle licenze, e respettive disdette della Società Colonica s' intenda sempre, e costantemente fissata dopo terminate le prime semente di grano, segale,

---

(1) Il R. Motuproprio ha luogo soltanto nel caso che fra i possessori dei Beni, ed i lavoratori mezzajoli non sian fra loro fissati quei patti, e condizioni in autentica e valida forma, e che ne sia preso legale registro nei respettivi Tribunali delle Potesterie, che credono dovere stabilire per il comune loro traffico ed interesse, fra le quali il tempo ancora dello scioglimento, e proseguimento della Società, dovendo restare in libertà di ciascheduno di farlo. *Ved. detto Motuproprio nella parte procmiale.*

o altre biade simili, cioè a tutto il mese di novembre, e non altrimenti; con dichiarazione però che tali prime semente non debbano eccedere la quantità consueta per non diminuire la porzione del terreno per i soliti rinnuovi, o seconde semente nelle terre lavorative, la quale dovrà sempre rilasciarsi al nuovo colono. *Det. Motup. art.* 1.

5. Il vecchio lavoratore dopo la disdetta dovrà unicamente percipere, e raccogliere, previa la dovuta diligenza, e senza arrecare il più piccolo danno alle piante, ed al terreno il frutto che fosse maturato, e non gli sarà poi permesso di usare della minima facoltà, nè sulle piante, nè sul terreno, sia lavorativo, pomato, o boscato sì per lavorare, sementare, potare, far frasca, o altre simili operazioni, rimanendo tutti i predetti, e qualunque altro lavoro, o diritto inerente alla coltura del terreno riservato al nuovo lavoratore, e non altrimenti. *Det. Motup. art.* 2.

6. A tutto il mese di Febbrajo di ciascun' anno, e così tre mesi dopo la ricevuta disdetta, o domandata licenza dovrà il vecchio riconsegnare le bestie al nuovo lavoratore per le stime da farsene per mezzo di amici comuni, o di periti, o periziori occorrendo, ed in pari forma restituire quanto altro avesse ricevuto, o in consegna, o a stima, onde in sostanza l' effetto sia che a tutta l' epoca sopra espressa del mese di Febbrajo sia lasciata vacua, e libera la casa al nuovo lavoratore. *D. Motup. art.* 3.

7. La raccolta che sarà formata dal prodotto dei grani, ed altro sementato dal vecchio lavoratore nel modo, e tempo sopraindicato, apparterrà nella porzione colonica al medesimo, e nella congiuntura di far detta raccolta, dovrà il nuovo lavoratore somministrare qualche discreto comodo di casa si per l' albergo, che per custodia della messe raccolta, compatibilmente al bisogno dell' una, e dell' altra famiglia, fermo stante però, che dal vecchio lavoratore si rilascino le paglie, e strami nella conformità che gli avrà ricevuti nell' ingresso del podere; e se mai in detto tempo ne avesse portati dei proprj, e non gli fossero stati bonificati dal proprietario del terreno, dovrà ricevere alla sua partenza altrettanta quantità di paglia, e strami. *D. Motupr. art.* 4.

8. S' intenderà sempre riservata nonostante quanto sopra, tanto ai proprietarj, quanto ai contadini la facoltà di disdire in tronco la Società colonica per causa di frode, o malversazione, o per qualunque altro titolo doloso, da giustificarsi però sempre avanti i Tribunali competenti, e da eseguirsi con l' effettiva partenza del podere, o terre, previo il Decreto del Giudice, e previe le stime legali, o amichevolmente concordate da tutti gli interessati, che potessero avere le parti. *D. Motupr. art.* 5.

9. E ad effetto, che nel prescritto termine di mesi tre dal dare ad avere eseguita la licenza possano, tanto i proprietarj dei terreni, che i coloni, o mezzajoli tro-

vare con facilità di accomodarsi un nuovo podere, o colono; perciò il proprietario del terreno, che darà la licenza, o il contadino mezzajolo, o colono, che la domanderà siano obbligati nel termine di giorni tre, e così per tutto il dì 3. del mese di Dicembre di far registrare al Tribunale della respettiva Potesteria la licenza data, o domandata, ed i Ministri terranno un registro apposta, ove noteranno il podere, che dovrà allogarsi, il proprietario del medesimo, ed il popolo nel quale sarà situato, come ancora il nome e famiglia del contadino, che le rilascia, e tale descrizione, ed esibizione a chiunque la domandasse dovrà farsi senza la minima spesa. *D. Motupr. art* 6.

10 La mancanza della predetta descrizione porterà la nullità della disdetta, o licenza, allorche venisse impegnata.

Num. IV.

Formula di Contratto di Società di Bestiame, o sia Soccida.

„ Al Nome di Dio Amen ec.

„ Avanti di me ec. sono comparsi i „ sigg. NN., i quali per il presente pubblico istrumento hanno fra di loro stabilita „ l' infrascritta Società di Bestiami, o sia „ Soccida nel modo, e con patti, e condizioni che appresso, cioè:

„ 1. Il predetto NN confessa, e dichiara, che detto sig. NN. gli ha consegnati

„ gli infrascritti capi di Bestie, (*si descri-*
„ *vano le Bestie, ed il loro valore capo per*
„ *capo*), ascendenti fra tutti al valore di
„ Sc. . . . con titolo di Soccida, e per do-
„ verli ritenere con detto titolo nelle stalle
„ del Podere da esso lavorato unitamente
„ ai loro feti, ed ogni altro capo che sarà
„ acquistato in appresso, ed alimentarli con
„ i prodotti dell'erba, paglie, e strami del
„ detto Podere, e ciò per il tempo e ter-
„ mine di anni .... da intendersi principiato
„ il dì .... e terminare il dì ..... col
„ patto della preventiva disdetta di me-
„ si .....

„ 2. Che detto NN.... debba custodi-
„ re colla maggior diligenza, ed attenzione
„ il suddetto Bestiame, unitamente ai feti,
„ che da quello nasceranno, e respettivamen-
„ te quelli, che saranno surrogati a quei
„ capi, che verranno a mancare, o che sa-
„ ranno venduti, senza poter pretendere per
„ tale assistenza alcuna mercede, altrimen-
„ ti sia il medesimo tenuto per l'intiero al
„ rifacimento di tutti i danni, che in conse-
„ guenza della di lui colpa verrà a risenti-
„ re la Società predetta.

„ 3. Che venendo a mancare in tutto,
„ o in parte il Bestiame suddetto per qual-
„ che disgrazia, o caso fortuito, e senza col-
„ pa di detto NN. . . . il danno, che resul-
„ terà dovrà soffrirsi da ciascuno di detti So-
„ cj per egual porzione.

„ 4. Che detto NN. . . . non possa pre-
„ tendere dalla Società il pagamento di al-

„ cuna somma per l'opera, che impiegherà, o farà impiegare da altri nel custodire il suddetto Bestiame: ed all' incontro il suddetto NN.... non possa pretendere alcun frutto del capitale, che terrà impiegato tempo per tempo nella società predetta, dipendente dal valore del Bestiame, che ne formerà tempo per tempo il capitale, e dell' importare di quelle spese, che occorreranno farsi anno per anno, per provvederlo di alimento, di che in appresso.

„ 5. Che a proporzione delle vendite, che tempo per tempo saranno fatte di qualche porzione di Bestiame, che sarà in essere, deva acquistarne altrettanti, onde ne resulti l' effetto, che il capitale della Società predetta non sia minore di quello statovi posto, come sopra.

„ 6. Che tanto le vendite delle suddette Bestie, e loro feti, e di quelli, che saranno surrogati, tempo per tempo in luogo dei medesimi, quanto respettivamente le compre di quelli da surrogarsi, come sopra, non possano farsi da alcuna delle dd. parti senza l' approvazione, e consenso dell' altra, e contravvenendo in ciò alcuno di essi, sia tenuto alla refezione di tutti i danni, che venisse a cagionare all' altra parte.

„ 7. Che tutte le somme, che tempo per tempo saranno ricavate dalla vendita del suddetto Bestiame debbano passare in mano, e ritenersi dal suddetto sig. NN.... dal quale dovranno altresì pagarsi tutte quelle, che occorreranno per l' acquisto dei

„ nuovi capi di bestie, che occorreranno com-
„ prarsi, e per supplire all' altre spese, che
„ appresso.

„ 8. Che tutte le spese, che occorreran-
„ no farsi tanto per la conservazione del Be-
„ stiame quanto per provvedere i medesimi
„ di quell' alimento, di cui avranno bisogno
„ e che non potrà ricavarsi dai pascoli dei
„ beni lavorati dal suddetto Giovanni.....
„ debbano pagarsi dal suddetto sig. Antonio
„ .... per doversi poi soffrire per egual por-
„ zione dai suddetti socj.

„ 9. Che alla fine di ciascun' anno du-
„ rante la società predetta debba farsi con-
„ cordemente lo stato, e Bilancio dei Capi-
„ tali esistenti nella medesima, e dividersi
„ in fra li detti socj per egual porzione gli
„ utili, e scapiti, che saranno stati prodotti
„ dalla società predetta.

„ 10. Che tutti i Conci, che saranno fat-
„ ti dal suddetto Bestiame debbano restare
„ a comodo, e vantaggio del suddetto Pode-
„ re in correpettività dei pascoli da somini-
„ nistrarsi, come sopra al Bestiame predetto.

„ Promettono finalmente le dette Par-
„ ti .... ec.

„ Fatto ec.

Si avverte che secondo le contingenze dei casi converrà variare, aggiungere, o levare qualche patto e condizione a seconda della volontà delle parti, e della natura del contratto.

Osservazioni

1. Se la locazione del Bestiame si fa per una mercede in denaro è propriamente una locazione, la quale chiamasi volgarmente *dare a nolo* tantopiù se si tratta di animali da vettura, ed allora questo contratto cade sotto le regole della locazione.

2 Se poi si fa ad oggetto di dividere soltanto il frutto, che producono gli animali insieme, allora è una specie di società, che chiamasi volgarmente Soccida, qualunque sia la qualità dei contraenti.

3. Ma se si danno animali ad un pastore perché li custodisca, e li alimenti, ricevendo una mercede, ma non col dividere i frutti soltanto, o i frutti, e gli animali insieme, in questo caso il contratto, o è una locazione di opere, se il pastore non presta, che l' opera sua, o un contratto innominato, *do ut facias, et des*, se oltre all'opera, presta ancora gli alimenti agli animali. *L.* 52. §. 2. *ff. pro socio. L.* 13. §. 1. *ff. locat. Pacion. de Locat., et conduct. cap.* 12 *n.* 12 *et segg.* 21. *e* 22 *et seqq.* 60. *et. segg.*

4. Finalmente, si può dare a soccida qualunque specie di Bestiame, che sia suscettibile di accrescimento, o di utilità all' agricoltura, o al commercio. *Arg. L.* 52. § 2. *ff. pro socio. L.* 8 *cod. de pact. L.* 2. §. *ult. ff. ad l. aquil.* §. 1 *instit. ad L. Aquil.*

SEZIONE XIII.

Formule di Contratti d'impiego di denaro con cauzione del pegno di cose mobili, o immobili.

Num. I.

Formula di Contratto d'imprestito fruttifero col pegno di Gioje, e Argenti.

„ Al Nome di Dio amen.

„ Avanti ec . . . . . Si è costituito il „ Sig. NN. . . il quale per il presente „ Pubblic nto ha somministrato con „ titolo ito fruttifero al sig. NN. „ la sc . scudi 1000. (*si prosegua come ne edenti formule d'Imprestito, e poi si giunga quanto appresso.*

E per maggior cautela, e sicurezza, „ della restituzione di detto Capitale, e del „ pagamento di detti frutti il precitato sig. „ Debitore ha consegnato in presenza di me „ Notaro, e Testimoni infrascritti al pre- „ detto sig. Creditore Due rosette di Bril- „ lanti legate in oro di circa grani. . . . .

„ E più un servizio di Vasi di Argen- „ to consistenti. . . . le quali gioje, e ar- „ genti ha detto Sig. Debitore dichiarato es- „ sere di sua libera proprietà.

„ Il Sig. Creditore poi promette, e si „ obbliga di restituire al detto sig. Debitore „ le suddette gioje, ed argenti subitochè sa-

„ rà rimborsato del suddetto capitale, e pa-
„ gato dei suddetti frutti alle sopraddette
„ convenute scadenze non abbia detto sig.
„ Debitore estinto detto suo Debito di sorte,
„ e frutti, resti, e sia il sig. Creditore in
„ libera facoltà di procedere alla vendita di
„ dette Gioje, ed Argenti, *servatis servan-*
„ *dis*, all' effetto, di esser pagato con pri-
„ vilegio col loro ritratto, non tanto di det-
„ to Capitale, che di detti frutti, e spese.
„ Promettono ec.
„ Fatto ec.

OSSERVAZIONI.

Diritto Romano e Canonico.

1. Il Pegno è un Contratto reale mediante il quale il Debitore da al creditouna cosa per sicurezza del suo credito, con obbligo di restituire la stessa cosa dopo pagato il debito, o in altromodo soddisfatto. *L.* 17. §. 2. *ff. de pactis L.* 9. §. 2 *ff. de pignor. act. §. ult. instit. quib. re contrahit. oblig.*

2 Il pegno non trasferisce il dominio, ma soltanto il possesso naturale; deve restituirsi in specie, e non può il creditore farne uso senza il consenso del Debitore, altrimenti commette il furto. Il creditore nel conservare il pegno, non presta, se non il dolo, la colpa lata, e leggiera, ma non la leggerissima, neppure il caso fortuito, per la ragione, che il pegno si contrae, non solo

in grazia del Creditore, quanto del Debitore. *Ved. Montelat. Iuris prud. jur. Civ. Tom. 2. pag. 33 e seq.*

3. Nel caso, che il Debitore non paghi il suo debito alla convenuta scadenza, si osserva in pratica, che il pegno può vendersi giudicialmente, previa l'assegnazione del termine di un mese al Debitore a redimere la cosa oppignorata. *Ridolphin. in prax. part. prim. cap. 18. Rot. part. 9. recent. Dec. 179. n. 78.*

4. È riprovato il patto della legge commissoria, cioè che non pagato il debito si debba intendere la cosa oppignorata acquistata di pieno diritto dal Creditore. *Cap. significat. h. tit. l. 1. et. seqq. Cod. de pact.* ma se si convenga, che il pegno si possa vendere per il giusto prezzo, il creditore non commette il patto della Legge commissoria.

Gius Toscano.

5. In ordine alla Legge, o sia Riforma dell'anno 1713. il privilegio del pegno competente ai Mercanti, acciò siano preferiti ai creditori anteriori, fu esteso a qualunque altro creditore privato; talchè a forma di detta Legge il Creditore anteriore resta preferito dal creditore posteriore, che possiede il pegno, purchè il pegno sia un vero pegno di cosa mobile. *Vid. Florent. seu Ferrarien Pignor. 29. Martii 1712. cor. Casareg. de com. merc. disc. 177. Tesor. Omb. Tom. 3. decis. 68. n. 37. et 38.*

Num. II.

Formula di Contratto d' Imprestito con Pegno di cosa incorporale.

„ Al Nome di Dio Amen.

„ Avanti ec. . . . . È comparso il sig. „ N. . . . il quale in vigore del presente Is- „ trumento ha somministrato con titolo „ d'Imprestito al sig. N. presente, ed accet- „ tante la somma di scudi 500 (*si prosegua come nelle precedenti formule d' Imprestito, e poi si dica*

„ E per maggiormente assicurare detto „ sig. Creditore della restituzione in scaden- „ za di detta somma di scudi 500. il pre- „ detto Debitore alla vista di me Notaro, „ e testimoni infrascritti ha consegnato a „ detto sig. Creditore con titolo di pegno, „ presente, accettante, e ricevente ec.

„ Una scritta privata nel suo Originale „ del dì . . . debitamente registrata, da cui „ apparisce essere detto Debitore NN. Cre- „ ditore del sig. Tommaso Damini . . . . . „ della somma di Scudi 600. con titolo d'Im- „ prestito fruttifero al 6. per Cento all'an- „ no, scadendo la restituzione a tutto il dì ....

„ Il qual Documento detto sig N. Cre- „ ditore promette, e si obbliga di restituire, „ liberamente a detto Debitore, subitochè „ avrà saldato, ed estinto detto suo debito „ di scudi 500.

„ Per l' osservanza ec.

„ Fatto ec.

Osservazini.

Diritto Romano

„ Possono darsi con titolo di pegno anco le cose incorporee. *L.* 11. § 1. *l.* 1. *ff. de pignorat. act. l.* 13. §. 2. *ff. de pignor., et hijpot. L.* 4. *Cod. quae res. obligar. poss.* a condizione però, che il creditore pignoratario debba notificare al Debitore del credito dato in pegno il contratto, altrimenti questo Debitore pagando il Debito al suo Creditore ignorante, il Creditore pignoratario perde il diritto di pegno. *L.* 4. *Cod. quae res pign. oblig. poss. L.* 3. *cod. de novat. et deleg.*

Num. III.

Formula di Contratto di Anticresi.

„ Al Nome di Dio amen.

„ Avanti di me sottoscritto ec. . . . . è „ comparso il sig. Giovanni . . . . il quale „ in vigore del presente Pubblico Istrumen- „ to si è dichiarato, e dichiara vero, e le- „ gittimo Debitore del sig. Antonio . . . . „ della somma di lire 14000. per altrettan- „ ti ec. (*Si prosegua e si dica come nella precedente formula di Recognizione di Debito e poi si soggiunga.*

„ E per assicurare detto sig. Antonio ... „ della restituzione di detta somma, e frut- „ ti Esso sig. Giovanni . . . . ipoteca spe- „ cialmente a di lui favore.

„ Un Podere . . . (*si faccia la precisa descrizione, e confinazione, indicando l'annua rendita per la parte domenicale*.

„ E successivamente rilascia detto Po-
„ dere con titolo di Anticresi al predet-
„ to sig. Antonio . . . qui presente accettan-
„ te stipulante, e ricevente, per l'effetto di
„ percipere le rendite annue del medesimo,
„ e quelle per il valore al tempo delle re-
„ spettive raccolte, prima imputarle in conto
„ degli annui frutti di detto Capitale, ed in
„ secondo luogo in conto del Capitale me-
„ desimo, fino alla generale estinzione del
„ ridetto capitale, e frutti.

„ Hanno poi convenuto dette Parti,
„ che detto Sig. Antonio. . . debba pagare
„ tutte le gravezze, ed imposizioni posanti,
„ e che poseranno sopra detto Podere, fin-
„ chè lo riterrà con detto titolo di Anticre-
„ si; Di provvedere durante il tempo me-
„ desimo alle spese, e riparazioni necessarie,
„ ed utili di detto Podere, dovendo farsi luo-
„ go alle imputazioni sopra indicate, soltan-
„ to delle rendite del medesimo, al netto di
„ dette Contribuzioni, e spese.

„ Promettono ec.

„ Fatto ec.

Osservazioni

Diritto Romano, e Canonico

1 Il contratto di anticresi, volgarmente chiamato *godere*, o sia *godi godi*, è in so-

stanza un patto, mediante il quale il creditore viene dal Debitore messo in possesso della cosa pignorata, e ne percepe i frutti in sconto del suo credito, prima dei frutti, e poi del capitale. *L.* 11. §. 1, *L.* 33. *L.* 39. *ff. de pignorat., act. argum. L.* 17. *cod. de usur.*

2. Il patto anticretico non muta natura al contratto di pegno, anzi è al medesimo consentaneo. *L.* 11. §. 1. *L.* 33. *L.* 39. *ff. de pignorat. act. L.* 17. *cod. de usur.*

3. Questo Contratto è proibito dai Canoni. *Ved. la Castriplanen. Anticresis* 5. *Dic.* 1665 *cor. Sergrif. per tot.*

4 Agli Ebrei è permesso questo contratto, che Essi chiamano *Mascantà Vid. Liburnen. Crediti, seu retentionis cor. Chellini. pag.* 5. *et seq.*

SEZIONE XIV.

Formule di diversi Atti di Mallevadoria e di Promesse di due Rei debendi ec.

Num. I.

Formula di Atto di Mallevadoria colla renunzia al Benefizio dell' ordine, o sia escussione.

„ Al nome di Dio Amen ec.

„ Avanti di me ec. . . . . .

„ è comparso il sig. Antonio . . . il quale

„ ha esposto che il sig. Giuseppe . . . in

„ ordine al Pubblico Istrumento del dì ro-
„ gato. . . . ha somministrata al sig. David ....
„ con titolo di censo consignativo la somma
„ di lire diecimila con il patto in fra gli
„ altri di dare idoneo mallevadore non solo
„ per la sicurezza del pagamento dell' an-
„ nuo Censo, quanto ancora per la restitu-
„ zione del capitale nel caso della restitu-
„ zione del medesimo; E volendo Esso sig.
„ Antonio . . . prestare la detta Malleva-
„ doria, benchè sappia di non esser tenuto,
„ ne obbligato; Perciò

„ Per il presente pubblico Istrumento
„ apparisca, e sia noto, qualmente il preno-
„ minato Sig. Antonio . . . . Stette, e stà
„ Mallevadore a favore del predetto sig.
„ Giuseppe . . . per sua maggiore cautela,
„ e sicurezza del pagamento non solo di det-
„ to annuo Censo, quanto della restituzione
„ di detto capitale nel caso di redenzione
„ del medesimo, come sopra dovutogli dal
„ precitato sig. David. . . . . renunziando,
„ conforme renunzia espressamente al bene-
„ fizio dell' ordine, e dell' escussione, e dell'
„ *auth. praesente cod. de Fidejussoribus*, dell'
„ importanza dei quali benefizj è stato da
„ me Notaro sottoscritto debitamente cerzio-
„ rato, e che esso sig. David . . . . ha di-
„ chiarato di esserne appieno informato, e
„ non ostante ha voluto renunziarvi ec. ed
„ il tutto sotto l' obbligo della sua propria
„ persona, beni ec. . . . .

„ Fatto ec.

Num. II.

Formula d' Istrumento di Mallevadoria di più persone colla renunzia all' epistola del D. Adriano.

„ Al Nome di Dio amen ec.

„ Avanti ec.

„ Si sono costituiti li sigg. Pietro, ...
„ e Giovanni . . . . . i quali hanno esposto
(*si dica come nella precedente formula, o si varj all' occorrenza*) „ E volendo non os-
„ tante prestare la loro mallevadoria a fa-
„ vore di detto sig. . . . . Di qui è che.

„ In vigore del presente pubblico Istru-
„ mento i prefati sigg. Pietro e Giovanni.
„ . . . . sono stati è stanno Mallevadori per
„ detto Sig..... a favore di detto sig. . . . .
„ per maggiore sua cautela, e sicurezza del-
„ la restituzione di detto Capitale, e del
„ pagamento di detto annuo frutto, renun-
„ ziando, conforme renunziano nel più vali-
„ do modo, che di ragione al benefizio *dell'es-*
„ *cussione*, *all' authent. praesente ed all' epi-*
„ *stola del D. Adriano*, dei quali benefizj
„ hanno dichiarato di esserne pienamente
„ informati, ed il tutto sotto l' obbligo ec.

„ Fatto ec.

Num. III.

Formula di Mallevadoria della Donna colla renunzia al Senato C. Vellejano:

Al Nome di Dio Amen.

„ Avanti ec.

„ Si è costituita la Sig. Irene , . . Ved. „ . . . la quale essendo pienamente informata „ ta che il sig. Pietro . . . suo fratello si è „ dichiarato Debitore del Sig. Filippo . . . „ della somma di scudi 500. per dipendenza „ za di mercanzie già vendutegli per detto „ prezzo, a condizione, che Essa sig. Irene „ stia Mallevadrice con i suoi estradotali per „ maggior sicurezza del pagamento di detta „ somma, ed essendo stata detta Sig. Irene .... „ autorizzata a ciò fare con Decreto del dì... „ proferito dal ..., Perciò

„ Per il presente Pubblico Istrumento „ la prefata sig. Irene . . . valendosi delle „ facoltà di che nel medesimo Decreto .... „ stette, e stà Mallevadrice a favore di detto sig. Filippo . . . quì presente, ed accettante per il detto di lei sig. Fratello sig. „ Pietro . . . . per il puntuale pagamento in „ scadenza della predetta somma di scudi „ 500. renunziando novamente conforme espressamente renunzia al benefizio dell' ordine, e dell' escussione, all' *authent. praesente de fideiussorib.* e segnatamente al „ benefizio *del Senat. C. Vellejano*, e ciò „ nel modo migliore, che di ragione ec. ed „ il tutto sotto l' obbligo ec.

„ Il quale sig. Pietro . . . attesa detta „ fidejussione ha promesso, e promette di ri- „ levare indenne e senza danno, pregiudizio „ e spesa la predetta di lui Sorella sig. „ Irene... per causa di detta Mallevadoria „ sotto l'obbligo ec.

„ Fatto ec.

Num. IV.

Formula d'Istrumento d'obbligazione verso due Rei stipulandi.

„ Al Nome di Dio Amen.

„ Avanti ec . . . Si è costituito il sig. „ Angiolo . . . il quale in vigore del presen- „ te pubblico Istrumento ha promesso, e pro- „ mette al sig. Francesco, e Niccolò .... „ ed a qualsivoglia di loro *insolidum*, pre- „ senti ec. (*si distenda l'istrumento secondo* „ *la natura del medesimo*)

„ Fatto ec.

Num. V.

Formula d'Istrumento di obbligazione di due Rei debendi.

„ Al Nome di Dio Amen ec.

„ Avanti di me ec.

„ È comparso il sig. Fulgenzio . . . , ed „ il sig. Ascanio . . . i quali in vigore del „ presente pubblico Istrumento, ed insieme, „ ed in solidum e coll'espressa renunzia al

„ benefizio dell' *auth. hoc ita de duobus reis*
„ *debendi ed all' epistola del D. Adriano*, cer-
„ ziorati ec. hanno promesso, e promettono
„ a favore del sig. Pancrazio (*si distenda l'is-*
„ *trumento secondo la sua natura*)

„ Fatto ec.

Osservazioni

Diritto Romano.

1 Sono cinque le persone, che sogliono interporre per altri la loro fede ed obbligarsi per le medesime. *Novel.* 4. §. 1., *et ibi gloss. L. persona* 30. §. 1. *ff. de pact.*

2. La prima si chiama Mallevadore, cioè quegli, che pregato da qualcheduno principalmente obbligato, intercede, e si obbliga accessoriamente.

3. La seconda, si chiama *mandator*, cioè, se Tizio ordina a Sempronio, che impresti a Cajo scudi 100. *L. si mandato mes* 13. *ff. de Fidejussorib.*

4 La terza si chiama *constitutor*, cioè quegli che per nudo patto si costituisce, di pagare ciò che è dovuto da un' altro, e questo sempre seguita la principale obbligazione di già contratta, e si fa *nudo pacto*. §. *de constit.* 9 *Oinot. inst. de action.*

5 La quarta *Sponsor* cioè quegli, che spontaneamente, e non pregato, intercede per un altro. *L. qui patitur* 18. *ff. mandati*, ed è differente dalla mallevadoria, in quanto che questa si prega, e quella si fa di spontanea volontà.

6 La quinta si chiama *Expromissor*; cioè quello che *principalmente* si obbliga per un' altro, che non può efficacemente obbligarsi, ed è differente dal Mallevadore, perchè i mallevadori si obbligano *accessoriamente*, e l'espromissore si obbliga sempre *principalmente d. Novell.* 4

7. La Mallevadoria può intervenire in tutti i contratti, ed obbligazioni *L. p.* 2 *et L Fidejussor. L. gracae* 8. §. 1. *ff. eod.* e può farsi non solo per la fatta, quanto per la futura obbligazione *L. stipulatus sum a reo* 6. *ff. de fidejussor*: ma regolarmente sempre precede l'obbligazione. *L. si vero non remunerandi* 12 § *si post creditam* 14. *ff. mandati.*

8. Si chiama *Reus Stipulandi* quello, che interroga, ed al quale da un'altro è promessa qualchè cosa, e *Reus promittendi* è quello, che promette. L. 1. *ff. de duob. reis constit.*: e così *due, o più rei stipulandi, vel credendi* si dicono quando a più per una istessa causa, principalmente è dovuta la stessa cosa *in solidum* da uno, o più. E due *rei promittenti, vel debendi* sono, quando due, o più per la medesima causa *principalmente* promettono, e si obbligano per una medesima somma, si costituiscono egualmente principali debitori *in solidum*, ed ognuno di loro vuole esser tenuto per l'intiero pagamento.

SEZIONE XV.

Formule di Contratti di Locazione, e Conduzione, di Affitto, e di Comodato.

Num. I.

Formula di Contratto di Locazione, e conduzione di opere personali.

„ Al Nome di Dio Amen.

„ Avanti di me ec. . . . . si è costituito Maestro Ortensio . . . Legnajolo . . . . .
„ . . . . . il quale in vigore del presente Pubblico Istrumento ha dato, e concesso, conforme da, e concede con titolo di Locazione di sua opera a favore del sig. Ignazio . . . . qui presente, ed accettante, in tagliare, segare, e ridurre in tavole da potersene valere a far piani di Letti Armadi da Panni, Tavole ec. N. cinquanta Alberi di Abeto, che detto sig. Ignazio, ha e possiede nella sua Tenuta posta . . . . . e così tagliate, segate, e ridotte, ciascuna delle quali non possa esser di minor lunghezza di Braccia . . . . e di far trasportare alla Casa di detto Sig. Ignazio tutto quel numero di dette tavole, o asse, che potranno riuscirvi, e non altrimenti, ed a condizione, che mancando detto Ortensio di eseguire quanto sopra, sia tenuto, ed obbligato all'ammenda di qualunque danno, e spesa che avrà cagionata al predetto sig. Ignazio perchè così ec.

„ Ed in correspettività l'antedetto sig.

„ Ignazio promette, e si obbliga di pagare „ al suddetto Maestro Francesco . . . . con „ titolo di sua mercede la somma in tutto „ di Lire . . . che Lire . . . detto sig. Ignazio alla vista di me Notaro, e testimoni „ infrascritti gli ha effettivamente pagate, facendogliene ricevuta, e quietanza, E le „ rimanenti lire . . . detto sig. Ignazio promette, e si obbliga di pagargli liberamente, subito, che sarà compito il suddetto „ Lavoro.

„ E qualora a motivo di malattia, o altro legittimo impedimento di detto Maestro Francesco . . . , da renderne inteso detto „ sig. Iguazio . . . non gli fosse permesso di „ compire il suddetto lavoro dentro il suddetto tempo, e termine di mesi sei, in tal „ caso se l' impedimento sarà di quindici, o „ venti giorni, e non più, s' intenda prorogato il suddetto termine di mesi sei; E „ qualora il suddetto legittimo impedimento passasse detti giorni venti, in tal caso „ detto Maestro Ortenzio... promette, e si „ obbliga di provvedersi di persona, che in „ suo luogo eseguisca egualmente bene il lavoro suddetto con soddisfarlo del proprio, „ o sivvero restituire al ridetto sig. Ignazio „ . . . le dette Lire . . . , e ciò debba fare „ dentro altri giorni otto, spirato detto termine di giorni venti, e non altrimenti ec. „ sottoponendosi ec.

„ E per l' osservanza ec. „ Fatto ec.

(*Questa formula, mutatis mutandis potrà servire per altri atti consimili di locazione di opere.*)

Num. II.

Formula di Atto di Accettazione d' Impiego di Cassiere di Regie, e Pubbliche Amministrazioni in Toscana.

„ Al Nome di Dio amen ec.

„ Avanti di me sottoscritto NN. Notaro „ a . . . . si è costituito il sig. Filippo . . . . „ il quale ha esposto, che in ordine al Mo„ tuproprio del dì . . . essendo stato eletto „ Cassiere del Regio . . . . , e dovendo a forma „ degli ordini veglianti accettar detto Im„ piego, e dar cauzione, o Mallevadoria so„ lidale in Beni fino alla somma di scudi . . . „ ed avendo offerta la mallevadoria del sig. „ . . . , che essendo stata accettata dal sig. „ N. Soprintendente al suddetto Dipartimen„ to: di quì è che

„ Per il presente Pubblico Istrumento „ la di cui minuta è stata vista, ed approva„ ta dall' Ill. sig. Avv. Regio, ed è stata ri„ posta nell' Archivio di detto Dipartimento „ apparisca, e sia noto, qualmente il preci„ tato sig. Filippo . . . ha accettato, ed ac„ cetta l' Impiego suddetto di Cassiere di „ detto . . . conferitogli col suddetto Motu„ proprio del dì . . . ed ha promesso, e pro„ mette, presente detto sig. Soprintendente „ . . ed accettante di fedelmente e bene, „ esercitare detto Impiego di Cassiere di det„ to Regio . . , con rendere puntuale, ed e„ satto conto di tutto il denaro, che perver„ rà in sue mani fintantochè continuerà ad

„ esercitare detto Impiego, non tanto per
„ dependenza degli articoli proprj dell' am-
„ ministrazione al medesimo affidata nell'
„ atto del presente Istrumento, quanto an-
„ cora per tutte quelle somme, che per qual-
„ sivoglia titolo di esazione, o nuova branca
„ di amministrazione venissero in seguito
„ per qualunque ordine aggregate alla Cassa
„ del Dipartimento predetto, con pagare il
„ resto dei resti ad ogni richiesta di detto
„ sig. Soprintendente... e tutto sotto l' ob-
„ bligo della sua propria persona, beni ed
„ eredi presenti, e futuri, e dei beni dei lo-
„ loro Eredi in ogni (*ma dove è conservato il sistema ipotecario, si faccia uso delle formule, nelle quali è stata espressa l' impressione dell' ipoteca speciale*)

„ Contemporaneamente è comparso il
„ sig. Pindaro del fu Patrizio Pennotti pos
„ sidente domiciliato in Firenze in Via Si-
„ torno benchè sappia di non esser tenuto, ma
„ voglia non ostante efficacemente obbligar-
„ si, è stato, è stà mallevadore, e come
„ principale, principalmente, ed insieme, e
„ solidalmente obbligato con detto sig. Filippo
„ .... a favore del suddetto Dipartimento...
„ ed ha promesso, e promette dentro però la
„ somma solamente di scudi..., e non al-
„ trimenti ec. che detto sig. Filippo... os-
„ serverà, ed eseguirà puntualmente quanto
„ dal medesimo è stato, come sopra pro-
„ messo, e specialmente si è obbligato, e si
„ obbliga per la fedele amministrazione, e
„ che dal medesimo, e suoi sarà reso buon

„ conto del denaro, che perverrà in sue ma-
„ ni, non tanto per dependenza degli arti-
„ coli proprj dell'amministrazione a detto
„ sig Filippo... affidata nell'atto del pre-
„ sente Istrumento, quanto come sopra è
„ stato dichiarato per tutte quelle somme,
„ che per qualsivoglia titolo di esazione, e
„ nuova branca di amministrazione venisse
„ in seguito per qualunque ordine aggregato
„ alla Cassa del Dipartimento, a cui il me-
„ desimo è addetto, altrimenti come priu-
„ cipal Debitore, ed Espromissore intende,
„ e vuole esser tenuto, ed obbligato, con-
„ forme promette, e si obbliga di pagar del
„ proprio, e reintegrare ogni, e qualunque
„ mancanza dentro però la detta somma so-
„ lamente di scudi. . . . al quale effetto ha
„ renunziato, e renunzia al benefizio della
„ divisione, e dell' escussione, e generalmen-
„ te ad ogni, e qualunque altro benefizio,
„ che dalle Leggi è stato accordato a favo-
„ re dei mallevadori, e correi del debito,
„ come pure ad ogni, e qualunque eccezio-
„ ne, che gli potesse competere contro la
„ presente sua obbligazione, niuna esclusa,
„ ne eccettuata, presente detto sig. Soprinten-
„ dente, e detta fidejussione accettante nel
„ modo, e forma sopra espressa, e non altri-
„ menti ec.

„ Promette finalmente detto sig. . . . .
„ . . . . . l' inviolabile osservanza del pre-
„ sente atto sotto l' obbligo...

(*Si veda sopra quanto è stato detto rappor-
to all' obbligazione dei beni ec.*

„ Fatto ec.

Si avverte, che in conseguenza degli ultimi Sovrani ordini sono stati esentati i Cassieri, e Aiuti delle Regie, e Pubbliche Aziende a stipulare per Pubblico Istrumento gli Atti suddetti: Dipiù sono stati esentati dal pagamento di qualunque gabella, e diritto d' Inscrizione, dovendo procedersi all' Inscrizione ipotecaria di tali atti, benchè fatti in forma privata.

Num. III.

Formula di accettazione d' Impiego di un Agente di Beni Rustici.

„ Al Nome di Dio amen ec.
„ Avanti di me ec.
„ È comparso Silvestro di Fulgenzio Piccini
„ maggiore di età, ed agente di Beni do-
„ miciliato nel Popolo di S. Gervasio, Co-
„ munità di Fiesole, il quale essendo stato
„ dal Nobile sig. Pancrazio... eletto per
„ suo agente della fattoria di S. Ilario po-
„ sta, e situata . . . a condizione di accetta-
„ re detto Impiego colla solita provvisione,
„ ed emolumenti, e con che dia idonea cau-
„ zione dentro la somma di scudi 1000. Ed
„ avendo detto Silvestro Piccini, trovato l'in-
„ frascritto Sig. . . . che è per prestare det-
„ ta garanzia la quale essendo stata come
„ idonea approvata, dal precitato sig. Pan-
„ crazio... non resti, che devenire nelle forme
„ a detta accettazione d'Impiego, e cauzione
„ di quì e che

„ Per il presente Pupubblico Istrumen-
„ apparisca, e sia noto, qualmente l'antedet-
„ to Silvestro Piccini ha accettato, ed accetta
„ nel miglior modo, che di ragione il sud-
„ detto Impiego di Agente di detto Nobile
„ Sig. . .. presente, ed accettante, della Fat-
„ toria di.... ed ha promesso, e promette di
„ quella fedelmente amministrare con i se-
„ guenti patti, e condizioni, e non altri-
„ menti.

„ 1. Che detta amministrazione debba
„ principiare il dì e terminare il dì . . . .
„ e così per Anni . . . .

„ 2. Che l' annua Provvisione debba es-
„ sere di scudi . . . (*qui si esprima la provvisione, e qualunque altro patto, che sarà fra le parti stabilito*)

„ Contemporaneamente si è presentato
„ il Sig. . . . . il quale benchè sappia di
„ non esser tenuto, ma voglia non ostante
„ efficacemente obbligarsi ec.

(*Si ricorra alla precedente formula, e si aggiunga l' occorrente*)

„ Per l' osservanza ec.

„ Fatto ec.

Num. IV.

Formula di Contratto di Cottimo per costruire una Casa da Contadino.

„ Al Nome di Dio amen.

„ Avanti di me ec.

„ E comparso Maestro Domenico, . . .

„ il quale per il presente pubblico Istrumen-
„ to ha promesso e si è obbligato, confor-
„ me promette, e si obbliga a favore del
„ Sig. Giuseppe . . . quì presente, ed accet-
„ tante di costruire la Casa colonica del Po-
„ dere di . . . appartenente al predetto sig.
„ Giuseppe . . . dentro il tempo, e termine
„ di un anno, a datare da questo dì remos-
„ sa qualunque eccezione, e con gli infra-
„ scritti patti, e condizioni, e non altrimen-
„ ti ec.

„ 1. Che tutti i materiali occorrenti per
„ detta fabbrica, Calcina, Rena, ed altro
„ debba provvederli detto Sig. Giuseppe...
„ a tutte sue proprie spese.

„ 2. Che detta Casa, debba essere co-
„ struita a regola di arte, e secondo il dise-
„ gno del Perito Ingegnere sig. Luigi ... che
„ dette Parti hanno firmato, ed approvato
„ in tutte le sue parti.

„ In correspettività detto sig. Giuseppe
„ promette, e si obbliga di dare, e pagare
„ al suddetto Maestro Domenico . . . la
„ somma di Lire. . . . , che Lire. . . su-
„ bito, che sarà principiata detta fabbrica,
„ e le rimanenti Lire . . . subito che il la-
„ voro predetto sarà terminato, ed approva-
„ to dal suddetto Perito Ingegnere, il quale
„ altresì resta autorizzato da dette parti a
„ valutare qualunque danno, che potesse det-
„ to Maestro Domenico . .. arrecare a detto
„ sig. Giuseppe . . . , qualora dentro il sud-
„ detto tempo non abbia il predetto Mae-
„ stro Domenico compita detta Fabbrica, o

„ che non sia fatta a regola di arte, ed in
„ conformità del Disegno suddetto, perchè
„ così per patto espresso, e non altrimenti ec.
„ Promettono ec.
„ Fatto ec.

(*Questa formula parimente potrà adattarsi mutatis mutandis ad altri casi simili, avvertendo, che propriamente questo Contratto si dice* cottimo, *allor quando l' operante, o l' intraprenditore pone i materiali di sua proprietà, perchè fraternizza col contratto di Compra e Vendita* .

Num. V.

Formula di Contratto di Locazione di oggetti mobilitari .

„ Al Nome di Dio amen ec.
„ Avanti di me ec.
„ È comparso Giovanni . . . , Rigattiere ....
„ il quale in vigore del presente pubblico
„ istrumento ha dato, e concesso, conforme
„ da e concede con titolo di Locazione, e
„ conduzione, o di Affitto al sig. Andrea...
„ quì presente, ed accettante i mobili di-
„ stintamente descritti nell' Inventario a par-
„ te stato fatto in doppio originale, e firma-
„ to, ed approvato da dette Parti, e che ne
„ hanno fatto parte integrale, e sostanziale
„ del presente Istrumento a tutti gli effetti
„ di ragione.
„ Questa Locazione, o Affitto, è stato

„ fatto con gli appresso patti, e condizioni,
„ e non altrimenti.

„ 1. Il presente affitto debba principia-
„ re il primo di maggio prossimo avvenire
„ 1816., e durare un'anno.

„ 2. L'annua responsione debba essere
„ di lire . . da pagarsi ogni mese la ra-
„ ta corrispondente anticipata.

„ 3. Il conduttore dovrà servirsi di det-
„ ti mobili da buon padre di famiglia, e
„ di restituirli alla fine dell'affitto senza al-
„ tro deterioramento, fuori di quello pro-
„ veniente dall'uso, e dal tempo.

„ 4. Non potrà il Conduttore trasporta-
„ re da una Casa all'altra detti mobili sen-
„ za il consenso espresso, e in scritto del
„ Locatore.

„ 5. Non potrà il conduttore medesimo
„ cedere ad altri il presente affitto senza il
„ consenso espresso, e in scritto di detto Lo-
„ catore.

6. Dichiara detto Conduttore di essere
„ in possesso di detti Mobili, e di averli
„ posti, e situati nel primo piano della Ca-
„ sa da Esso abitata, e posta a. . . .

„ Promettono ec.

„ Fatto ec.

(*Nel caso di affitto di una Casa, o Piano di essa con mobili si renderà facile a distendere l Atto col mezzo di detta, e della seguente formula.*)

Num. VI

Formula di Contratto di Locazione, e Conduzione di una Casa, o Fondo Urbano.

„ Al Nome di Dio amen.

„ Avanti di me ec.

„ Si è costituito il sig. Ambrogio . . . il „ quale per il presente pubblico Istrumento „ ha dato, e concesso con titolo di Locazio- „ e Conduzione al sig. Simone . . . quì pre- „ sente, ed accettante.

„ Una Casa posta in questa Città di „ Firenze in via Buja al Num. 900. per go- „ derne con detto titolo per il tempo, e ter- „ mine di Anni tre, da decorrere dal dì „ primo Maggio prossimo 1816., e termina- „ re a tutto Aprile futuro 1819, e con i „ seguenti patti, e condizioni, e non altri- „ menti,

„ Che con titolo di annua pigione di „ detta Casa debba il precitato sig. Simone ... „ dare, e pagare liberamente al medesimo „ sig. Ambrogio la somma di scudi 60. ed „ alla scadenza di ogni semestre la rata an- „ ticipata ec.

„ 2. Che il sig. Conduttore non possa „ sullogare ad altri la detta Casa, senza e- „ spressa licenza in scritto del sig. Locatore; „ e contravvenendo a questo patto s' intenda „ disdetta in tronco la presente Locazione, „ e conduzione.

„ 3. Che debba farsi un diligente in- „ ventario di tutti gli affissi, e cose mobi-

„ li detta Casa, ed in doppio originale per
„ tenersene uno per parte.

„ 4. Che detto Conduttore alla termi-
„ nazione di detto triennio debba rilasciare
„ detta Casa in buon grado, e piuttosto mi-
„ gliorata che deteriorata.

„ E per l' osservanza ec.

„ Fatto ec.

Num. VII.

Formula di Contratto di affitto di un fondo Rustico.

„ Al Nome di Dio amen.

„ Avanti di me ec.

„ si è costituito il sig. Gregorio del fu Cle-
„ mente Paradisi Possidente domiciliato nel
„ Popolo di S. Pancrazio Comunità di Mon-
„ tevarchi, il quale in vigore del presente
„ Pubblico Istrumento ha dato, e concesso,
„ siccome da, e concede con titolo di affit-
„ to al Sig. Biagio del fu Dionisio Arcan-
„ gioli domiciliato in detto Popolo, e Co-
„ munità, quì presente, accettante, stipulan-
„ te, e conducente,

Un Podere con Casa da Lavoratore, com-
„ posto di Terre Lavorative, vitate, fruttate
„ ulivate, boschive di staja cento a seme cir-
„ ca posto in detto Popolo e Comunità deno-
„ minato il Podere di Spazzavento a cui con-
„ fina a Primo ..... salvi altri ec.

„ Il quale Affitto le Parti predette han-
„ no fatto, e fanno con gli infrascritti pat-

„ ti, condizioni, e dichiarazioni e non altri-
„ menti cioè . . .

„ 1. Che il presente Affitto debba prin-
„ cipiare il di primo del prossimo mese di
„ Novembre 1816. . . . e debba durare an-
„ ni cinque, e non disdicendosi l'una parte
„ all'altra quattro mesi avanti la termina-
„ zione di detti anni cinque, debba intender-
„ si confermato per altri cinque anni conse-
„ cutivi.

„ Che il Conduttore con titolo di an-
„ nuo Canone del presente affitto debba da-
„ re, e pagare al suddetto locatore ed al suo
„ domicilio la somma di . . . senza alcuna
„ diminuzione e defalco.

„ 3. Che detto Conduttore debba fornire
„ il suddetto Podere di Bestiami sufficienti,
„ e proporzionati al podere medesimo.

„ 4. Che debba detto Conduttore lavo-
„ rare, sementare, e concimare le terre di
„ detto Podere nei tempi soliti, e consueti,
„ senza poterle dissodare fuori di stagione.

„ 5. Che non possa detto Conduttore ta-
„ gliare i Boschi di detto Podere se non che
„ quelli, che tempo per tempo saranno ma-
„ turi, e detto taglio debba farlo nei tem-
„ pi soliti, e consueti.

„ Che detto Conduttore oltre le consue-
„ te fosse a viti a forma dei patti soliti,
„ debba fare ogni Anno cento Braccia di
„ fosse simili, e piantarvi quella quantità di
„ maglioli di buona qualità che sarà neces-
„ saria.

„ 7. Che detto Conduttore debba tene-

„ re detto podere da buono, e diligente „ Padre di famiglia e piuttosto migliorarlo, „ che deteriorarlo; e nel caso di deteriora- „ mento, da giudicarsi da due periti, da e- „ leggersi uno per parte, ed in caso di di- „ scordia, del terzo Perito da eleggersi dai „ primi due Periti, sia in facoltà del Lo- „ catore di procedere alla disdetta in tronco „ del presente affitto.

8. Che sia in facoltà di detto Locatore „ di visitare, o far visitare detto Podere per „ riscontrare se sarà tenuto in buon grado, „ e da buono e diligente affittuario.

„ 9. Che debba farsi un doppio diligen- „ te Inventario di tutte le Piante attualmen- „ te esistenti in detto Podere, come pure di „ tutte le cose mobili addette al medesimo, „ per dovere il tutto restituire nello stesso „ grado e numero alla fine dell' affitto.

„ 10. Che mancando detto Conduttore „ al pagamento di detto annuo Canone per „ due rate, e facendo tanto debito, che am- „ monti a due rate, sia in facoltà del loca- „ tore di disdire in tronco il presente Affitto.

11. Che detto Conduttore debba soffrire „ tutte le grosse riparazioni, che occorreran- „ no farsi in detto Podere per durante il pre- „ sente affitto, senza poterne mai pretende- „ re dello speso rimborso di sorte alcuna.

„ Che detto Conduttore debba conver- „ tire tutte le paglie di detto Podere in con- „ cio per l' ingrassamento delle terre del Po- „ dere medesimo, senza poterne vendere niu- „ na, benchè minima porzione, e di lascia-

„ re nel podere predetto alla terminazione
„ dell'affitto tutte quelle, che esisteranno in
„ quel tempo:

„ 13. Che alla terminazione di detto
„ affitto debba detto conduttore restituire
„ al sig. Locatore detto Podere in buon gra-
„ do di cultura, è di lavoro.

„ 14. Finalmente, che a carico di det-
„ to locatore debbano essere tutte le spese
„ del presente Istrumento, più una Copia
„ autentica del medesimo da consegnarsi a
„ detto sig. Locatore, come pure il diritto
„ di registro, o Gabella, ec. Inscrizione ec.

„ Promettono in ultimo luogo dette par-
„ ti ec.

„ Fatto ec.

Osservazioni

Diritto Romano.

1. La Locazione è un contratto consenziale, di buona fede, mediante il quale si commuta l' uso di una cosa, o di un' opera per una determinata mercede. Essa è simile alla compra, e vendita, e perciò le regole di questa sono a quella comuni. *L* 2. *princ. ff. Locat. cond.*

2. La locazione si divide in Locazione di cose, o in locazione di opere. *L.* 9. §. 1. *L.* 31. *ff. Locati*, ma di opere meccaniche, le quali si compensano colla mercede; ma non di opere, od arti liberali, per le quali non si da una mercede, ma bensì un' ono-

rario. *L.* 8. §. 4. *ff. de vacat., et excusat. mun. l* 1. §. 4, *et* 5. *ff. de extraord. cognit.*

3 La locazione delle cose è un contratto, col quale una delle parti contraenti si obbliga di lasciare all' altra il godimento di una cosa per un determinato tempo, e mediante un determinato prezzo, che questa si obbliga di pagarle. *L.* 2. *prin. L.* 1 §. 1 2. *L.* 31. *ff. locat. conduct.*

4. E qualora la cosa locata produca frutti da per se stessa, si può convenire di dare una quantità determinata di frutti in luogo della mercede, ed il contratto conserva tuttavia la natura di Locazione. *L.* 21 *Cod. de locat. et conducto.*

5 La locazione poi dell' opere è un contratto, per cui una delle parti si obbliga, mediante la convenuta mercede, di fare una cosa per l' altra parte. *L.* 2. §. 1. *l.* 13. §. *L.* 22. §. 1. 2. *L.* 24. *prin. l.* 25. §. *pen., et ult. l.* 26. *l* 31. *ff. locat. con l.*

6. La locazione delle Case chiamasi volgarmente *dare a pigione*, ed il conduttore si chiama *inquilino*. La locazione di cose mobili volgarmente si chiama *dare a nolo*. La locazione dell' opere chiamasi propriamente quella locazione, nella quale uno presta l'opera sua per una determinata mercede, ed in questo contratto il locatore è quegli, che presta l' opera, ed il conduttore quello, che paga la mercede.

7 La locazione d' opera, che volgarmente dicesi *appalto o cottimo* è quella mediante la quale si dà a fare un qualche lavoro,

come un Palazzo, una Casa, una Villa, e simili per una mercede determinata; ed in questo contratto quegli che paga la mercede dicesi locatore del lavoro, o dell' opera *locator operis*, e dicesi ancora conduttore *conductor operarum*, in quantochè pone a prezzo la mano d' opera, che presta quello, il quale riceve la mercede, che dicesi egli stesso locatore d' opere *locator operarum*, e nel tempo medesimo conduttore di opere, o sia appaltatore, *conductor, o redemptor operis*, in quanto che prende a fare un lavoro, o sia un' opera per un determinato prezzo. *L.* 13 §. 1 5. *l.* 22. §. 2. *L.* 25. §. *pen. ff. locat. cond.*

8. Si deve però avvertire, che qualora uno prenda a fare un opera, e presti la propria industria, e dia ancora tuttociò, che è necessario per far l' opera, il contratto non è altrimenti una locazione, ma una compra e vendita. *L.* 2. §. 1. *ff. locat. conduct.* § 4. *instit. de locat. et cond.*

9 Nel caso poi, che uno presti la propria industria, e soltanto una parte di ciò, che è necessario alla fabbricazione dell' opera, ma non la parte principale, conforme sarebbe il suolo, nel caso del Cottimo per la costruzione di una fabbrica, allora il contratto non muta la natura del contratto di *Locazione*, per la ragione, che la fabbrica si considera soltanto un' accessorio *L.* 22 § 2. *ff. eod.*

10. Si può affittare qualunque sorta di beni, purchè siano in commercio degli uomi-

ni, e purchè siano tali da potersi restituire in natura; e perciò non possono affittarsi le cose *fungibili*, come è il *vino*, *il grano*, *e simili*. *L. 9. prin. et. §. 1. ff. locat. cond L. 34 §. 1. ff. de cantrhaend. empt. L. 2. prin. ff. locat. cond. L. 7. l. 8. l. 31. ff. eod.*

11. Il conduttore ha diritto di sullogare, e di cedere il suo affitto ad un altro, quando questa facoltà non gli è stata proibita dal Locatore; e può altresì il conduttore sullogare in tutto, o in parte, a meno, che il conduttore usando della cosa locata non sia per arrecarle più danno del primo Conduttore, o cambiarne l' uso. *L. 11. §. 5. ff de pignorat. act. L. 7. l. 24. ff. locat. cond. l. 5 §. 1. de his. qui effud. vel dejec. l. 30. ff. locat. cond. et arg. L. 13. §. ult. ff. de usufr., et quemadmod.*

12. La locazione allorquando si fa per dieci anni, o a vita del Conduttore, o di novennio in novennio, o che la di cui durata è rimessa all' arbitrio del conduttore, dicesi comunemente dai DD. Locazione fatta a lungo tempo, e come tale è regola di ragione, che per la medesima si trasferisce il dominio utile della cosa locata nel conduttore, e si reputa per un'alienazione; e perciò a chi è proibito l' alienazione dei proprj beni, è proibito ancora la locazione a lungo tempo. *Ved. Vincent. Carocc. tract. de locat. et conduct. par. 2. quaest. 1. 2. 3. 4. e 5. de locat. ad long temp.*

13. Il Compratore il legatario, e l'usufruttuario hanno diritto di espellere il con-

duttore prima che termini la locazione, allorchè i Contraenti, o il Testatore non hanno disposto in contrario, ma il Locatore, o il suo Erede sono tenuti al risacimento dei danni ed interessi verso del conduttore. *L.* 25. §. 1 *ff. locat. conduct. L.* 9. *cod. de locat, et conduct.*

14. In pratica però, si usa, che quando il locatore ha ipotecato il fondo affittato per sicurezza della locazione, non può il successor singolare espellere il conduttore, perchè avendo egli acquistato un diritto reale sul fondo anteriormente al diritto del successore singolare cessa perciò la ragione, per cui le leggi permettono lo scioglimento della locazione, cioè la mancanza nell'Affittuario, o Inquilino di un diritto reale sul fondo o sulla cosa affittata.

15. Al Locatore spettano le spese necessarie, come il riattamento della Casa minacciante rovina, quello delle porte, e finestre, della via vicino alla Casa, degli strumenti compresi nella locazione, lo spurgamento dei pozzi, e delle latrine, e simili spettano al Locatore. *L.* 15 §. 1. *L.* 70 §. 2. *L.* 25. § 2. *L.* 60 *prin. ff. locat. conduct.*

16. E al Locatore dell' opere spetta di provvedersi degli strumenti necessarj alla prestazione dell' opere medesime, e se questi strumenti si rompono nel farne uso, il locatore deve ripristinarli a sue spese. *L.* 2. §. 1. *ff. de Leg. Rhod. de jactu.* E quanto alle spese utili, e voluttuose non ha obbligo di farle, ne il locatore, ne il condut-

tore. *Pacion. de locat., et conduct. p. 8. cap. 34. §. 1. n. 45.*

17. Qualora un Conduttore di un fondo *rustico* non lo fornisca del bestiame, e degli strumenti necessarj all'agricoltura, se ne abbandoni la coltivazione, se non lo coltivi da buon padre di famiglia, se impieghi la cosa locata ad altro uso, fuori, che a quello, per cui fu destinata, o generalmente se non eseguisca i patti dell' affitto, e ne resulti danno al Locatore, questi potrà, secondo le circostanze far riscindere l'affitto; ed il Conduttore sarà tenuto al rifacimento dei danni, ed interessi. *L. 11. §. 7. l. 24. §. 2. 3. l. 25 §. 3 l. 30. ff. locat. cond. §. 5. instit. eod.*

18. Nel caso, che il fondo *rustico* affittato diventi sterile, oltre la consuetudine per cause al medesimo estrinseche, l'affittuario può domandare di non pagare, o in tutto, o in parte il canone, o mercede promessa, secondo *la sterilità*, quale e quella, che deriva dagli *Storni*, *Cornacchie*, *Locuste*, dalla *nebbia*, *gran line*, dalla soverchia quantità di *pioggia*, *o di neve*, dall' incursione del *nemico*, e simili. *L. 25. § 6. l. 15. § 2. ff. locat. conduct. L. 78. § ult. de contraend. empt. l. 18. eod. de locat., et conduct.*

19. Ma qualora la *sterilità* provenga da vizj naturali del fondo *rustico* affittato, come da vetustà delle viti, e degli alberi, o vero non sia insolita, ma frequente secondo la consuetudine del paese, o se essendo fatto l'affitto per più anni la sterilità di qualche

anno è compensata dall' insolita abbondanza di un' altr' anno, in questi casi l' afittuario è tenuto a pagare tutto il promesso canone, o mercede, senza poter pretendere compensazione alcuna per la sterilità. *L.* 15 §. 5. *l.* 25. §. 6. *ff. locat. conduct. l.* 8. *cod. de locat., et cond.*

20. E se l' affittuario invece di sterilità abbia avuta un insolita abbondanza, non è obbligato di accrescere la mercede *L.* 25. §. 6. *St. locat. cond. l.* 11. § *ult. ff. de publ., et vectigal.*, non ostante la *l.* 2. *cod. de alluvion*, la quale non tratta di ubertà di raccolta, ma di accrescimento del fondo.

21. Nell' affitto del fondo *rustico* può aver luogo la prestazione del caso fortuito, se uno dei contraenti se lo assuma sopra di se, o se il padrone della cosa locata, o affittata provi, che al caso abbia data causa la colpa dell' affittuario, o conduttore. *L.* 13. §. 1. 2. 5. *ff. locat conduct.*

22. Il patto, con il quale, o l' uno, o l' altro dei contraenti si assoggetta ai casi *fortuiti*, non comprende, che i casi *fortuiti ordinarj*, i quali possono prevedersi da un uomo prudentissimo, ancorchè si prometta di sottoporsi ai *casi fortuiti previsti, o imprevisti*. *Pacion de' locat., ed conduct. part.* 10. *cap.* 49. *n.* 60. *et seq.* Quali poi siano i casi *fortuiti previsti, e imprevisti* è rimesso al prudente arbitrio del giudice. *Pacion ibid. n.* 102.

23. Il conduttore finito l' affitto deve lasciare il fondo nel modo, e stato, che lo ha

ricevuto; quindi deve lasciarlo seminato, e fornito di paglia, di concime, e generalmente dei luoghi, e comodi necessarj alla coltivazione, se così lo abbia ricevuto, osservate però sempre le consuetudini locali. *L.* 11 §. 2 *l.* 25 §. 3. *ff. locat. cond. l.* 19 *cod. de locat.* §. 5 *instit. eod. L.* 18. *l.* 19. *cod. eod.*

24. Allorchè si concede con titolo di affitto un fondo rustico a corpo e non a misura, l'affittuario è obbligato a pagare soltanto il canone promesso, ancorchè il fondo sia di una misura maggiore dell'espressa, e se resulta di una misura minore, ha diritto di diminuire proporzionatamente il canone. Se poi l'affitto è fatto a misura, esso dipende dalla condizione, che la misura sia seguita, e verificata questa condizione, l'affittuario deve accrescere, o diminuire il promesso canone in proporzione, che la misura resulta maggiore, o minore dell'espressa. *Ved il Pacion. de locat., et conduct. part.* 6. *cap.* 24. *per tot.*

Diritto Canonico.

25. I Beni di Chiesa, non si possono locare, o affittare, se non per tre anni; se poi diano il frutto di tre in tre anni, come il Bosco ec. si possono affittare per sei, e per nove anni. *Gratian. Tom.* 5. *cap.* 932. *n.* 10. *Rot. par.* 10. *rec. dec.* 219. *n. et seg.*

26. Se poi la locazione si faccia per quattr'anni, o col patto della rinnovazione di anno in anno sarà del tutto nulla *ipso jure*. *Extrav.*

Ambitiosae dereb. Eccles. non alienand. Pacion. de Locat., et conduct. Cap. 14 *per tot.*

26. Per la morte del Rettore del Benefizio si risolve la locazione fatta dal medesimo, ed il nuovo Rettore non è tenuto ad osservare la medesima, a meno, che il defunto Rettore abbia locati dei fondi sterili, che poi dal conduttore siano stati ridotti a coltivazione. *Pacion. hoc. citato, et per tot.*

Gius Toscano.

27 In Toscana in conseguenza della provida legge di Ammortizzazione dell' anno 1769. e di altre successive Reali Costituzioni, e segnatamente dell' Editto del 7. marzo 1773. e altri ordini successivi, le Chiese, e gli altri luoghi Pij Ecclesiastici restarono autorizzati ad alienare i loro beni, previo però il Decreto del Magistrato Supremo, e respettivamente dei Vicarj Regj comunemente detto *Beneplacito Regio*, perchè surrogato al Beneplacito Apostolico, di che nell' *Extravag. Ambitiosae de Reb. Eccl. non alien.*

28 Non è poi proibito *alle Mani morte* dalla Legge dell' anno 1769., e neppure dalla precedente L. parimente di ammortizzazione dell' anno 1751 l' acquisto di diritti onorifizi, conforme è il Giuspadronato attivo, purchè non sia annesso, e coerente all' Eredità.

Nemmeno è vietato alle *Mani morte* dalle leggi predette l' acquisto di Censi, e le Renunzie da persone *certe* in altre persone

certe, come sarebbero quelle cose, che non possono appellarsi atti preordinati a trasferire nelle medesime il dominio, ed il possesso, essendo stato così dichiarato dalla Segreteria di Stato sotto 13 *Magg.* 1760.

29 Sono permesse ancora a forma di detta dichiarazione le costituzioni dei Patrimonj Ecclesiastici in favore di certe persone, per l' effetto, che si possano promuovere agli ordini sacri, ma più chiaramente detta facoltà resulta dall' articolo 23. della Legge del 2. marzo 1769. in cui si ordina che il fondo che si vuol sottoporre al Patrimonio Ecclesiastico sia capace della rendita annua fissata nelle diverse Diogesi, e che con la fede dell' Estimo, della Decima, e dei Monti, se consistente in luoghi di monte, resti giustificato, che sia nel loro pieno dominio.

30 È in facoltà altresì *delle mani morte* di fare acquisti nella Provincia inferiore di Siena per l' effetto di promovere maggiormente l' agricoltura a forma del Real Motuproprio dell' anno 1781; siccome ancora è in facoltà delle medesime di stipulare fra di loro Contratti di compra, e vendita, ed altri simili a forma del sovrano Rescritto del 6. *marzo* 1760. *et lacuna, seu Florent. Praet. Regressus* 18. *Junij* 1790. *cor. Maccioni*.

31. Ed è permessa altresì la reversione a favore delle mani morte di beni, che avanti la promulgazione delle Leggi di ammortizzazione furono concessi ad alcuni per un determinato tempo, conforme sarebbe a terza linea dell' acquirente a forma della circolare del 17. *Agosto* 1759.

32 E finalmente le Comunità di Toscana, e altri luoghi pij, che arrecano una massima utilità alla società, e stati dichiarati esenti, non essendo soggetti a dd. Leggi, è in loro facoltà di stipulare qualunque atto, e Contratto a loro favore a forma dei motuproprj *del* 19. *Aprile*, e 23. *Nov.* 1769. *Ved. Fierli Osservazioni prat. per le Cur. Fior. P. II. osservaz.* 211.

Num VIII.

Formula di Contratto di Comodato.

„ Al Nome di Dio amen ec.
„ Avanti di me ec.
„ è comparso il sig. G. . . il quale in vi-
„ gore del presente Pubblico Istrumento ha
„ dato, e concesso con titolo di Comodato
„ al sig. M... quì presente, accettante, e ri-
„ cevente una Carrozza a quattro luoghi in-
„ verniciata di giallo con tutti i suoi fini-
„ menti, stata stimata Zecchini Cento.

„ Il quale Sig. M. ha dichiarato, e con-
„ fessato di aver digià ricevuta detta Car-
„ rozza, ed ha promesso, e si è obbligato
„ di restituire liberamente a detto Sig. G...
„ la Carrozza predetta dentro il tempo, e
„ termine di mesi quattro, a datare dal dì
„ del presente Istrumento, ed il tutto a con-
„ dizione, che qualunque deterioramento,
„ che verrà cagionato alla suddetta Carrozza

„ debba intieramente soffrirsi da detto Sig.
„ M.... perchè così ec. e non altrimenti ec.
„ Per l esecuzione ec.
„ Fatto ec.

Osservazioni

Diritto Romano

„ Il comodato è un contratto reale, mediante il quale si concede a qualcheduno l' uso gratuito di una cosa *non fungibile*. coll' obbligo di restituire la cosa medesima dopo essersene servito. *L.* 2. *princ. ff. de reb. cred. L.* 1. §. 1. *l.* 5. §. 2. *ff. commod.*

2. Possono comodarsi tutte le cose mobili, immobili, corporali, incorporali, come l' abitazione, le servitù prediali, le proprie, o altrui, come l'usufruttuario. *L.* 1. §. 1. *ff. commod. arg. L.* 3 *L* 15. §. *ff. de precario. Arg. L.* 12. §. 2. *ff. de usufr., et quemad.*

3. Non possono però comodarsi le cose così dette *fungibili* a mano, che il comodato non si faccia per ostentazione, come se sia stato dato del denaro, non per ispenderlo, ma soltanto per farne mostra. *L.* 3. §. *ult. L.* 4. *ff. eod.*

4. Se il comodatario non custodisce, e conserva la cosa comodatagli con ogni diligenza, e non se ne serve per l' uso, cui è destinata, è tenuto anche per la colpa leggerissima. *L.* 5. §. 2. 5. *et* 10. *l.* 18. *ff. comodati.*

5. È simile al Comodato il *Precario*, in quanto che anche il *Precario* è gratuito, ma ciò non ostante vi passa una notabile diversità, poichè il comodato è un contratto, ed il *precario* è una specie di liberalità.

6 Possono finalmente concedersi con titolo di *precario* tutte quelle cose, che si possono concedere con titolo di comodato. *L 6. §. ult. l. 1. ff. eod. Argum. L. 37. ff. de pignorat. act.*

SEZIONE XVII.

Formule di diversi Contratti di Enfiteusi, Livelli ed Affitti perpetui di qualunque natura, e provenienza.

Num. I.

Formula di Contratto della vera, e propria Enfiteusi laicale.

„ Al nome di Dio amen.

„ Avanti di me sottoscritto D. P. C Notaro Regio a Firenze Residente di Studio „ al Canto agli Aranci al N. 7572. ed in„ presenza degli infrascritti Testimoni aven„ ti i requisiti voluti dalla Legge si è costi„ tuito il Sig. Luca del fu Giovanni Pina„ monti Proprietario domiciliato in Firenze „ in via Sitorno, il quale ha esposto di pos„ sedere infra gli altri immobili l' infra„ scritta Tenuta incolta di Staja 100. in cir„ ca a seme, la quale non potendo farla a

„ proprie spese dissodare, coltivare, e ren-
„ derla fruttifera, è venuto nella determina-
„ zione di concederla in Enfiteusi, e così mi-
„ gliorare la sua condizione.

„ Ha esposto ancora, che il sig. Anselmo del fu Sig. Adeodato Ringhini Possidente domiciliato a S. Casciano avendogli domandato la concessione di detta Tenuta con titolo di vera, e propria Enfiteusi perpetua per l'Annuo Canone, e Laudemio che fosse stato dichiarato giusto da uno, o più Periti da eleggersi concordemente, per mezzo del Perito Stimatore Sig. *L.* M. da dette Parti concordemente stato eletto è stata di fatto stimata detta Tenuta, e rilevato, che nel suo stato di sterilità l' annuo Canone da pagarsi con detto titolo ascende a lire . . . , ed egual somma il Laudemio, conforme dalla sua stima, e Relazione del . . . debitamente registrata . . . .

„ E volendo ora detto sig. . . . . procedere a detta Enfiteusi in pubblica forma; Di quì è che

„ Per il presente Pubblico Istrumento apparisca, e sia noto, qualmente il prefato sig. Luca Pinamonti per se, suoi eredi, successori ha dato, e concesso con titolo di Enfiteusi perpetua al precitato sig. Anselmo Ringhini presente, accettante, stipulante, e conducente con detto titolo di Enfiteusi perpetua.

„ Una Tenuta di Terre incolte, e sterili divisa in più Campi di Staja Cento circa a seme posta nel Popolo di S. Ste-

„ fano a Paterno, Comunità del Bagno a
„ Ripoli, alla quale confina a primo Setten-
„ trione N. Saltelli, Secondo Levante N. Pa-
„ cifici, Terzo a Mezzo giorno N. Giorgioni,
„ e Quarto a Ponente N . ,. Bettelli, sal-
„ vi altri più veri vocaboli, e confini, con
„ tutte le sue adiacenze, e pertinenze, usi,
„ e servitù, ad aversi, tenersi, e possedersi
„ da detto sig. Conducente, e dagli infrascritti
„ compresi nella presente concessione enfiteu-
„ tica colla clausola del Costituto, Costituzio-
„ ne di Procuratore, e colla promessa dell' evi-
„ zione o molestia da qualunque causa la
„ medesima sia per derivare, secondo le re-
„ gole di ragione, e solamente quanto al do-
„ minio utile, e durante soltanto la presente
„ Concessione Enfiteutica, e non altrimenti.

„ Questa Concessione Enfiteutica poi det-
„ te parti hanno fatta, e fanno con gli in-
„ frascritti patti, condizioni, e dichiarazioni,
„ e non altrimenti, ne in altro modo.

„ Che la medesima debba principiare il
„ dì Primo del mese di Giugno prossimo
„ avvenire 1816., e debba durare, fintanto-
„ chè durerà la Linea Mascolina di Maschio
„ legittima, e naturale in infinito di detto
„ Sig. Conducente, escluse sempre le femmi-
„ ne, ed i discendenti non tanto maschi,
„ che femmine dalle medesime.

2. Che a titolo di annuo Canone debba
„ detto sig. Conducente, e Compresi colla
„ solidale fra di Essi pagare liberamente, ed
„ annualmente all' antedetto sig. Pinamonti
„ suoi Eredi, e successori ed al loro domi-

„ cilio la somma di lire . . . a forma di det-
„ ta Perizia, che dette Parti fanno parte in-
„ tegrale, e sostanziale del presente Istru-
„ mento ec., e senza alcuna diminuzione, o
„ defalco, ed altrattanta somma con titolo
„ di Laudemio, da pagarsi questo nell' atto
„ del presente Istrumento.

„ 3 Che detto Conduttore, e compresi
„ debbano dissodare, ridurre a coltura e mi-
„ gliorare la suddetta Tenuta, e Terre, che
„ la compongono, e qualunque miglioramento
„ sempre mantenere in buon grado a tutte
„ loro spese, e senza potere pretendere mai
„ ne in alcun tempo rimborso di sorte al-
„ cuna.

„ 4. Che tutte le gravezze, imposizio-
„ ni e contribuzioni non tanto ordinarie, in-
„ solite, ed insolitissime, e non solo impo-
„ ste che da imporsi sopra detta Tenuta deb-
„ bano tutte indistintamente essere a carico
„ di detto Conduttore e compresi.

„ 5 Che a carico di detto Conduttore,
„ e compresi debba essere ogni, e qualunque
„ caso fortuito solito, o insolito accadere, e
„ specialmente non derogando, la grandine,
„ il gelo, e simili, ed unicamente a carico
„ del Locatore debba essere la deperizione
„ totale, o parziale del suolo di detta Tenuta
„ nel qual caso debba detto Conduttore, o
„ compresi ottenere una proporzionata dimi-
„ nuzione, o defalco di detto annuo canone.

„ 6. Che sia in facoltà di detto sig.
„ Locatore, e compresi di visitare, e far vi-
„ sitare detta Tenuta in qualunque tempo

„ che più ai medesimi piacerà per rilevare,
„ se la medesima sarà dissodata, e coltivata
„ e se saranno mantenute le coltivazioni da
„ farsi, come sopra.

7. Che detto conduttore, e compresi
„ non possano mai, ne in alcun tempo alie-
„ nare, vendere, cedere, e donare detta
„ Tenuta, e miglioramenti da farsi, come
„ sopra senza il consenso espresso, ed in
„ iscritto del predetto sig. Locatore, e dei
„ di lui eredi, e successori.

„ 8. Che nel caso d' intervento di detto
„ Consenso, debba l' alienatario, o cessiona-
„ rio pagare nell' atto del medesimo con ti-
„ tolo di piccolo Laudemio di passaggio al
„ suddetto Sig. Locatore, e compresi il due
„ per cento sopra il prezzo del Dominio uti-
„ le, che sarà alienato, come sopra, a me-
„ no che l' alienazione, o cessione non segua
„ fra i compresi nella presente concessione
„ enfiteutica, poichè in questo caso non sa-
„ rà tenuto l' alienatario, o cessionario ad
„ alcun pagamento con detto titolo.

„ 9. Che ogni ventinove anni a datare,
„ come sopra, detto Conduttore, e compresi
„ siano tenuti, ed obbligati di procedere al-
„ la Recognizione in Dominum della presen-
„ te Enfiteusi per pubblico Istrumento a tutte
„ loro spese, con fare in tal' atto la nuova
„ descrizione, e confinazione di detta Tenuta,
„ ed il nuovo stato della medesima, doven-
„ do altresì nell' Atto di detto Istrumento
„ pagare a detto Locatore e compresi lire 4.
„ per una volta tanto.

„ 10. Che mancando detto Conduttore, e
„ compresi al pagamento di detto Annuo ca-
„ none per due Annate intiere, o facendo
„ tanto debito, che ammonti a due annate,
„ o non facendo dette coltivazioni, e miglio-
„ ramenti, come pure non procedendo a det-
„ ta Recognizione in Dominum ogni venti-
„ nove anni, come sopra, s' intenda risoluta
„ in tronco la presente concessione Enfiteu-
„ tica a tutti gli effetti di ragione, e per-
„ chè così per patto espresso, e non altri-
„ menti.

„ 11 Che a carico, ed a spese di detto Con-
„ duttore, e compresi debba essere la prova
„ e giustificazione tempo per tempo della
„ durazione della linea contemplata nel pre-
„ sente contratto, e ciò tutte le volte, che
„ più piacerà al sig. Locatore, suoi Eredi,
„ e successori.

„ 12 Che mancata, che sarà naturalmente la suddetta linea Mascolina di maschio compresa nella presente concessione enfiteutica s' intenda terminata ed estinta la medesima a tutti gli effetti di ragione, e riconsolidato l' utile col diretto dominio a favore di detto sig. Locatore, suoi eredi, e successori, insieme con tutti i miglioramenti, ancorchè grandiosi, ed eccessivi, i quali tutti s' intendano donati gratuitamente, ed irrevocabilmente a favore dei medesimi, e perchè così per patto espresso, e non altrimenti. E fermo stante quanto sopra il predetto sig. Conduttore ha dato, ed effettivamente pagato al me-

„ desimo sig. Locatore la somma di lire....
„ con titolo di Laudemio della presente In-
„ vestitura, e ciò alla presenza di me No-
„ taro, e Testimoni infrascritti, il quale nel
„ tirare a se detta somma, glie ne ha fatta
„ amplissima ricevuta, e quietanza in ogni ec.
„ Promettono finalmente dette parti l'in-
„ violabile osservanza del presente contratto
„ sotto obbligo ec.

Num. II.

Formula di Contratto di Enfiteusi Ecclesiastica di Beni non soggetti alle leggi di Ammortizzazione.

„ Al Nome di Dio amen.
„ Avanti di me ec.
„ è comparso il Molto Rev. Prete N., come
„ Procuratore dei Molto Rev. PP. Priore, e
„ Religiosi Minori Conventuali di S. Fran-
„ cesco del Convento di questa Città di Ca-
„ stello in ordine al Partito Capitolare del
„ dì . . . da Essi fatto, previo il Beneplaci-
„ to Apostolico del dì . . . il quale ha e-
„ sposto di essere stato autorizzato di conce-
„ dere con titolo di Enfiteusi al sig. Vinci-
„ slao del fu sig. Romualdo Certosi Bene-
„ stante domiciliato in questa soprascritta Cit-
„ tà, e sua terza Linea mascolina di Maschio
„ legittima, e naturale solamente, l' infra-
„ scritto Tenimento di Terre sterili per l'an-
„ nuo Canone di Staja dieci Grano buono, e
„ mercantile, ed altrettanta quantità con ti-

„ tolo di Laudemio; Ed essendo ora in gra-
„ do dette Parti di stipulare l' opportuno
„ Contratto in pubblica forma; Di quì è che

„ Per il presente Pubblico Istrumento ap-
„ parisca, e sia noto, qualmente il prenomina-
„ to Molto Rev. Sig. N..... nella qualità di
„ Procuratore: di detto Venerabile Conven-
„ to . . . . . in ordine al suddetto Partito
„ Capitolare del dì ...., e non altrimenti,
„ nè in altro modo, ita ut potius ec. ha concess-
„ so, e concede con titolo di vera, e propria
„ Enfiteusi al Sig. Vinceslao Certosi presente
„ e per gli infrascritti compresi, e chiamati
„ nella medesima accettante, stipulante, e con-
„ ducente.

„ Un Tenimento di Terre spogliate poste,
„ e situate in luogo detto Benevento di staja
„ cinquanta a seme circa, Popolo di . . . Co-
„ munità di.... a cui confina a primo....,

„ Questa Concessione Enfiteutica è stata fat-
„ ta con gli appresso patti, condizioni, e di-
„ chiarazioni, e non altrimenti.

„ 1. Che la presente Concessione Enfiteuti-
„ ca debba principiare il dì primo del futuro
„ mese di novembre 1816., e debba intendersi
„ fatta a favore di detto Sig. Vincislao Certo-
„ si, e sua terza generazione mascolina di ma-
„ schio legittima, e naturale, ed escluse sem-
„ pre le femmine, ed i discendenti anche ma-
„ schi dalle medesime, alla terminazione del-
„ la qual generazione mascolina debba inten-
„ dersi terminata, ed estinta ancora la presen-
„ te concessione Enfiteutica a tutti gli effetti di
„ ragione.

„ 2. Che l'annuo Canone . . . . . (*servirà di regolarsi come abbiamo espresso nell' antecedente Formula, parlando sempre delle proprie Enfiteusi non soggette alle Leggi, e Regolamenti di ammortizzazione.*

Trattandosi poi di Beni di Chiesa soliti darsi con detto titolo di Enfiteusi, e sempre della natura sopra espressa, sarà facile la variazione in qualche parte di detta Formula, e non occorrerà il Beneplacito Apostolico.

Osservazioni.

Diritto Romano, e Diritto Canonico.

1. L' Enfiteusi è un contratto consensuale, mediante il quale alcuno concede ad altri l'utile dominio di un fondo per un certo canone da pagarsi annualmente in recognizione del dominio diretto, che rimane al concedente. *L. 2. cod. de jur: Emphyt. §. 3. instit. de locat. ed conduct.* (1).

---

(1) Non è bastantemente chiaro se gli antichi Romani conoscessero il Contratto di Enfiteusi. Aristotele racconta, che i Bizantini anticamente alienavano i fondi sterili in perpetuo, ma non fa menzione del Canone *Vid. Puffendorf. de jur. natur. ec. Lib. 4. Cap. §. 3. in Notis.*

Quello che è certo però, che Giustiniano I. Augusto attesta, che Zenone Imperatore circa l'anno 478. pubblicò una Legge, che stabilì la natura del contratto di Enfiteusi. *Cod. de jur Emphyteut.*

2. Le Leggi Romane non permettevano di dare in Enfiteusi se non i fondi rustici, conforme rilevasi dall' inscrizione del *titolo dei Digesti si ager vectigalis* ec. di poi anche i fondi urbani, non tanto Ecclesiastici, che Secolari. *Novel* 120. *cap.* 1. §. *ult:*, *et cap.* 6. §. 2. *novel.* 55. *cap* 2. *l.* 15 § 26. *ff. de damn. inf.*, passando di differenza fra l' uno, e l'altro contratto, che nell' Enfiteusi Ecclesiastica richiedevasi la scrittura, nell' altro non era necessaria. *Nov.* 7. *prin. nov.* 120. *Cap.* 6

3. Anticamente passava fra l' Enfiteusi Ecclesiastica, e quella Secolare un' altra differenza la quale consisteva, che la prima non poteva concedersi, se non in terza generazione, la seconda poi poteva concedersi in perpetuo. *Novel.* 7. *cap.* 3 *prin:*, ma poi questa differenza fu tolta, essendo stato stabilito, che anche i fondi ecclesiastici potessero concedersi in Enfiteusi perpetua. *Nov.* 120. *Cap.* 6.

4. Può costituirsi un Enfiteusi semplicemente senza far menzione degli Eredi, ed

---

Trovasi ancora nel *Cod. Teodosiano lib.* 11. *tit.* 19. menzionati *Enphyteuticarij Possessores* in una Legge fatta da Valentiniano, e Valente Augusti nell' anno 364., ed in un'altra di Arcadio, e di Onorio Imperatori *Praedia Patrimonalia*, *et Emphyteuticaria*. lo che dimostra l'antichitá di questo Contratto. Finalmente la parola Enfiteusi deriva dal Greco, *insero*, *planto*, cioè semino, pianto.

anche con farne menzione espressa, o tacita; e può altresì costituirsi in favore di una certa famiglia, o persona, ed in questo caso l' enfiteusi passa a tutti gli eredi, e successori dell'acquirente, purchè essi abbiano pagata la cinquantesima parte del fondo enfiteutico, il qual pagamento chiamasi *Laudemio. L. 3. cod. de jur. emphyteut:*, allorchè l'Enfiteusi è secolare; mentre se è Ecclesiastica non passa, che ai discendenti dell' Enfiteuta. *Novell. 7. Cap. 5.*; Nel secondo caso passa a tutti quelli che sono della famiglia dell' acquirente: nel terzo non passa ad alcun successore; d'onde n' è nata la distinzione presso i Prammatici di Enfiteusi *Ereditaria*, *e non Ereditaria*, *o sia ex pacto*, *et providentia*.

5. Allorchè l' Enfiteusi è costituita soltanto *prose*, *et haeredibus*, e che le parole sono atte a comprendere tanto i maschi, quanto le femmine, allora l' Enfiteusi passa alle femmine. *Clar. lib: 4. sententiarum §. Emphit: quaest. 31. n. 2.*

6. E quando l' Enfiteusi è fatta *usque in tertiam, vel quartam generationem*, deve computarsi la persona del primo acquirente; e così Esso faccia la prima, il figlio la seconda, ed il nipote la terza, e che morto il nipote sia estinta l' Enfiteusi; ma se vi sono parole, dalle quali possa desumersi esser distinta la persona del primo acquirente, come se fosse concessa l' Enfiteusi a favor di Tizio fino alla terza generazione del medesimo, in questo caso il figlio fa la prima generazione,

il nipote la seconda, ed il pronipote la terza generazione. *D. Clar: quaest: 34.*

7. Se poi l'Enfiteusi è concessa *pro se, et liberis: vel pro se, et filijs, et nepotibus suis*, deve intendersi, che il Padre abbia stipulata detta Enfiteusi *ordine successivo*, cioè prima a se, di poi ai figli, e dopo i figli ai nipoti. *D. Clar. al d. §. quest. 35.* (1).

8. Fra due compresi nella medesima Enfiteusi può farsi la divisione, ed anche l'alienazione del fondo Enfiteutico senza il consenso del Padrone diretto, ne per questa alienazione, o divisione è dovuto alcun laudemio, o cinquantesima. *Test. in l. fin. n. 4. C. de jur. Emphyt.*

9. Possono i beni enfiteutici ipotecarsi, e oppignorarsi, ed anche nella generale ipoteca si comprendono ancora i beni enfiteutici. *D. Clar. all. quest. 18. in d. §.*

10. Può l'Enfiteuta nei Beni Enfiteutici costituire una servitù, ma colla terminazione dell'Enfiteusi, s'estingue ancora la servitù.

---

(1) Per togliere qualunque dubbio sulla comprensione dei Nipoti nei Livelli concessi a terza generazione deve tenersi lo stile, quando vi si vogliono comprendere, di numarare il genere delle Persone, dalle quali devono esser formate le tre generazioni, alle quali si vuole estendere la concessione, senza che in questa resti compresa la persona dell'acquirente. *Florent. Emphyt 9. Aug 1791. av l'Aud. Maccieni fra la select. Tom. 6. p. 1. dec. 26. n. 1., e più segg.*

Cepoll. lib. 1. *de se.vit. c.* 14. *col.* 1. *ed il d. Clar. in d. §. quest.* 21.

11. L' Enfiteusi si estingue colla consolidazione, che accade, o spirato il termine, o mancando la famiglia, o la generazione, a cui è concesso; ed il Padrone diretto secondo la comune opinione dei DD. è tenuto a rinnovare l' Enfiteusi a favore dell' Enfiteuta, o dei suoi discendenti, e secondo alcuni anche a favore dei suoi collaterali agnati. *D. Clar. §. emphyt. quaest.* 43.

12. Si estingue ancora col totale deperimento del fondo Enfiteutico, ma non di una parte. *L.* 1. *cod. de jur. emphyt. §.* 3. *infin. inst. de locat., et cond. vid. Voet ad Pand. lib.* 4. *tit.* 3. *n.* 17. *ad* 21.

13. Si estingue l' Enfiteusi, se trattandosi di Enfiteusi secolare l' enfiteuta tarda per tre anni il pagamento del canone, e per due anni trattandosi di enfiteusi Ecclesiastica. *l.* 2. *cod. de jur. Enphyt. nov.* 7. *cap.* 3. §. 2., ma è ammessa la purgazione della mora a favore dell' enfiteuta, facendo al Padrone diretto la reale offerta del canone, che gli deve *D. Clar. §. emphyteusis quaest,* 8. *vers. pone, quod Emphyteuta*, maggiormente è ammessa la purgazione della mora, dove veglia il diritto canonico, il quale è indulgente nel concedere la purgazione della medesima; *cap. ult. extrav. de Locat.*

14. Se l' enfiteuta senza avvertire il Padrone diretto aliena il fondo enfiteutico per qualunque titolo a persone non comprese nella concessione enfiteutica, si estingue in tut-

to, o in parte l'enfiteusi. *L. ult. cod de jur. emphyt. arg. l. 74. ff. quib. mod.. ususfr amit.* e detto avvertimento deve farsi, atteso che il Padrone diretto gode del diritto di prelazione colle medesime condizioni, che vengono offerte da chi vuole acquistare il dominio utile. *L. ult. cod. de jur emphyt*

15. Si estingue altresì l'enfiteusi per l'enorme abuso, che l'enfiteuta abbia fatto del fondo enfiteutico, *Nov.* 120. *cap.* 8.

16. Terminata l'enfiteusi i fondi che vi sono compresi ritornano al Padrone diretto, il quale non di propria privata autorità può espellere in questo caso l'Enfiteuta, ma deve farlo per mezzo del Magistrato. *Zoes. ad Pand. tit. Locat. cond. n.* 93.

17. Se l'enfiteuta ha fatto dei miglioramenti nel fondo enfiteutico, terminata l'enfiteusi, è opinione dei DD., che possa dedurli, ma se l'enfiteusi termina per colpa dell'enfiteuta, allora non ha diritto di ripetere i miglioramenti. *L. 2. cod. de jur emphyt. Clar. §. emphyt. quaest.* 45,, ma se i miglioramenti consistono in edifizj, si accorda per consuetudine al Padrone diretto, o di pagare all'enfiteuta il prezzo dei medesimi, o di soffrire, che l'enfiteuta porti via i materiali; *Clar. ibid. in fin.*

(*Trattandosi di Atti di assenso del Padrone diretto alle Alienazioni dei fondi enfiteutici, di Rinnovazione enfiteutica, di Recognizione in Dominum, e simili, potrà farsi uso delle seguenti formule, mutatis mutandis.*)

N. III.

Formula di Contratto di Livello di Beni soggetti alle Leggi Toscane di Ammortizzazione.

„ Al Nome di Dio amen

„ Avanti di me sottoscritto D. B. C. Notaro Regio a Firenze, Residente di Studio „ al . . . . . ed in presenza degli infrascritti Testimoni aventi i requisiti voluti dalla „ Legge si è costituito il Molto Rev. Sig. „ NN. nella qualità di Rettore del semplice Benefizio sotto il titolo di S. Margherita da Cortona eretto nella Chiesa dei RR. „ PP. di Ognissanti di questa Città di Firenze, il quale

„ Per il presente Pubblico Istrumento, „ premessa solenne protesta, che per quanto „ stipuli, e prometta nel presente Istrumento non ha inteso, ne intende di obbligare „ in alcuna, benchè minima forma la propria „ sua persona, Beni ed Eredi ec. ma unicamente le sostanze, e Beni presenti, e futuri di detto Benefizio; E premessa altresì solenne dichiarazione, che tutto quello, „ e quanto sarà promesso, e convenuto nel „ presente Istrumento s' intenda fatto, e stabilito in esecuzione del Decreto proferito „ dal Magistrato Supremo di questa Città „ sotto dì . . . . Copia autentica del quale „ è stata consegnata a me Notaro sottoscritto per rimettersi . . . . . ; E detta protesta, e dichiarazione ferme stanti, e non „ altrimenti, ne in altro modo ec. ita ut pu-

„ tius ec., in detti mm., e nn. ec. ha dato, e
„ concesso, siccome dà, concede, e trasferi-
„ sce con titolo di Livello a forma delle ve-
„ glianti Leggi di Ammortizzazione al Sig.
„ Dottore Eugenio del fu Sig. Dottore Epi-
„ fanio Malenotti proprietario domiciliato in
„ questa Città di Firenze quì ancor esso
„ presente, accettante, stipulante, e condu-
„ cente per se, suoi figli, e discendenti ma-
„ schi di maschio legittimi, e naturali per
„ linea mascolina in infinito, comprese anco-
„ ra le femmine nate immediatamente dall'
„ ultimo maschio, loro vita naturale sola-
„ mente, e non più oltre, con il Gius accre-
„ scendi fra tutti i compresi, per i quali
„ detto Sig. Conducente ha promesso e pro-
„ mette de rato, alias del proprio, l' infra-
„ scritto immobile, cioè „ (*si avverte, che la concessione Livellaria può farsi anche a terza, o quarta generazione mascolina; Può farsi ancora sopra altra Linea, e Generazione di qualunque famiglia, purchè la famiglia nominata sia delle più note, e di numerosa figliolanza, acciò col tempo non se ne perda l' identità, conforme avverrebbe nominando una famiglia del basso Popolo, o una famiglia con pochi figli.*)

Si avverte ancora, che quando un Corpo Morale crea un Livello divenendo livellario di altro corpo, o soggetto qualunque, si suole in pratica far la concessione livellaria per anni cento.

E finalmente si avverte che può farsi il livello per se, suoi eredi e successori per

anni cento, e che al compimento della centenaria vi sia luogo alla rinnovazione, ed al pagamento del grosso laudemio.

„ Un Casamento composto di quattro „ piani, compreso il terreno posto, e situa- „ to nella Piazza di S. Croce di questa Cit- „ tà di Firenze, a cui confina a primo det- „ ta Piazza, secondo . . . . . terzo . . . . , e „ quarto . . . . salvi altri più veri vocabo- „ li, e confini, con decima sopra fior. 4., „ con tutti gli annessi, e connessi, adiacen- „ ze, e pertinenze, usi, e servitù ad avere, „ tenere, e possedere in quanto all' utile do- „ minio solamente, colla clausola del costi- „ tuto, costituzione di Procuratore, cessione „ pienissima di ragioni, e colla promessa „ dell' evizione in ogni, e qualunque caso „ d' evizione, o molestia di detto Casamento „ da qualunque causa la medesima sia per „ derivare e secondo le regole di ragione, „ con che in tali casi detto Benefizio, e suoi „ pro tempore Sigg. Rettori non siano ad „ altro tenuti, ed obbligati, che alla ridu- „ zione di detto canone a proporzione della „ sofferta evizione, e non altrimenti.

„ Questa Locazione, e respettiva Condu- „ zione livellaria le suddette Parti Contraen- „ ti in detti respettivi modi, e nomi hanno „ fatta, e fanno con gli infrascritti patti, „ condizioni, e dichiarazioni, e non altrimenti.

„ 1. Che la medesima debba principia- „ re il dì primo del prossimo mese di Giu- „ gno . . . . . , e s' intenda concessa con det- „ to titolo di Livello a detto Sig. D. . . . . ,

„ suoi figli, e discendenti maschi di ma-
„ chio legittimi, e naturali per la linea ma-
„ scolina in infinito di esso Sig Conducente
„ comprese ancora le femmine nate dall' ul-
„ timo maschio, loro vita naturale solamen-
„ te, e non più oltre, o col gius accrescen-
„ di fra detti compresi.

„ Che l'annuo Canone del presente Li-
„ vello debba essere di Scudi Cento Mone-
„ ta Fiorentina di lire sette per scudo, li-
„ bero, immune, ed esente da qualunque di-
„ minuzione, e defalco, ed altrettanta som-
„ ma debba essere il Laudemio, il qual Lau-
„ demio si debba depositare nella Cassa del-
„ le Economie dei Benefizj di questa Città
„ per rinvestirsi nel modo e forma ordinata
„ con detto Decreto.

3. Che detto sig. Conduttore, e compre-
„ si debbano colla solidale fra di loro paga-
„ re intieramente detto Canone alla scaden-
„ za di ogni semestre la rata corrispondente
„ te, ed al domicilio pro tempore di detto
„ Padrone diretto, e suoi successori in detto
„ Benefizio, ancorchè detto Casamento fosse
„ diviso fra detti compresi, senza poterne
„ mai domandare diminuzione, o defalco al-
„ cuno per qualsivoglia caso, ed accidente
„ fortuito, tanto pensato, che impensato,
„ e non solito accadere, i quali infortunj
„ dovranno rimanere a carico di detto Con-
„ duttore, e compresi, eccettuato il caso del-
„ la deperizione del fondo, o intutto, o in
„ parte, che allora dovranno conseguire una
„ proporzionata diminuzione di canone corri-

„ spettiva alla perdita dell' annua rendita,
„ senza poter domandar rimborso, o restitu-
„ zione di tutto o parte del Laudemio, il
„ quale dovrà sempre restare in dominio di
„ detto Benefizio Padrone Diretto.

„ 4. Che tutte le gravezze, imposizioni,
„ dazio, decima non tanto imposte, che da im-
„ porsi, non tanto ordinarie, che straor-
„ dinarie, solite, insolite, ed insolitissime do-
„ vranno tutte indistintamente esser pagate
„ dal predetto sig. Conduttore, e compresi
„ nel presente Livello, senza poterne mai
„ per verun titolo pretendere rimborso di
„ sorte alcuna.

„ 5. Che tutte le spese del presente Con-
„ tratto, e copia autentica del medesimo
„ sig. Locatore, come pure ogni, e qualun-
„ que diritto di registro, o gabella, e d'inscri-
„ zione debbano essere a carico di detto sig.
„ Conduttore.

„ 6. Che detto Sig. Conduttore, e com-
„ presi siano tenuti piuttosto migliorare, che
„ deteriorare il predetto Casamento, e di
„ quello servirsi da buoni, e fedeli livellarj.

„ 7 Che i miglioramenti, che si faran-
„ no da detto Livellario, e compresi di qua-
„ lunque natura, e specie, ancorchè grandio-
„ si, ed eccessivi, e non connaturali al pre-
„ sente Contratto debbano appartenere al
„ suddetto Benefizio Padrone Diretto, e suoi
„ pro tempore Rettori, e non tanto nel caso
„ di devoluzione colposa, quanto nel caso di
„ estinzione di linea, e detto Benefizio, e
„ suoi pro tempore Rettori non dovranno es-

„ ser tenuti a bonificare somma alcuna per „ detti miglioramenti.

„ 8 Che detto sig. Conduttore dentro il „ tempo, e termine di un mese, a datare da „ questo dì suddetto debba fare un diligente „ Inventario, e Pianta di detto Casamento, e „ quello rilasciare a detto sig Locatore.

„ 9. Che i chiamati, e compresi nel pre„ sente Livello debbano ogni ventinove an„ ni a datare, come sopra, riconoscere a tut„ te loro spese e per Pubblico Istrumento il „ fondo Livellare, ed in tal atto, oltre al „ confessare di essere essi i Livellarj di det„ to Casamento, dovranno altresì consegnare „ al sig. Rettore pro tempore di detto Be„ nefizio libbre 2. Cera bianca in falcole, o „ sivvero pagare lire sei.

„ 10. Che non pagando detto sig. Con„ duttore, e compresi nel presente livello il „ convenuto canone per anni due, o facendo „ tanto debito, che ascenda al valore di due „ Annate, o deteriorando notabilmente detto „ fondo Livellare a dichiarazione di uomo „ prudente da concordarsi, o da farsi elegg„ gere dal Tribunale competente in caso di „ discordia, s' intendano subito decaduti dal „ presente livello, senza poter ricorrere al „ benefizio della mora, ed a qualunque al„ tro equitativo rimedio, a cui detto sig. „ Conduttore renunzia espressamente per se „ e per tutti i compresi nel presente livello, „ ed i sigg. protempore Rettori di detto Be„ nefizio Padrone Diretto potranno prendere „ liberamente il possesso del suddetto casa-

„ mento senza bisogno di Decreto di Giu-
„ dice, e nulladimeno potranno i suddetti
„ compresi essere solidalmente astretti per
„ l'esazione dei Canoni arretrati, e ciò per
„ patto espresso.

„ 11 Che il suddetto fondo livellare ri-
„ tornar debba al suddetto Benefizio Padro-
„ ne diretto per l'estinzione della linea dei
„ compresi, e per la mancanza delle fem-
„ mine nate immediatamente dall'ultimo
„ maschio insieme con tutti i miglioramen-
„ ti, ancorchè grandiosi, ed eccessivi, e re-
„ star deva a benefizio del suddetto Benefi-
„ zio Padrone diretto il detto Laudemio, e
„ qualunque altra spesa fatta da detto sig.
„ Conduttore, e compresi nel presente Li-
„ vello.

„ 12. Che sia in facoltà del detto sig.
„ Conduttore, e dei sig. pro tempore Rettori
„ di detto Benefizio di mandare in qualunque
„ tempo una, o più persone pratiche di sua sod-
„ disfazione per riconoscere lo stato e grado
„ del suddetto Casamento, all'effetto di pren-
„ dere quei provvedimenti, che saranno di
„ ragione.

„ 13. Che detto Casamento debba inten-
„ dendersi, ed aversi, come appodiato, e qua-
„ si allodiale di detto sig. Conduttore, è com-
„ presi, e conseguentemente debba essere in
„ piena facoltà di ciascheduno di essi di poter
„ liberamente disporre del medesimo, durante
„ la presente concessione Livellaria, non solo
„ per qualunque atto fra i vivi, quanto per
„ atto di ultima volontà con domandare a
„ forma delle Leggi, ed ordini veglianti

„ il consueto assenso, e pagare al suddet-
„ to Benefizio Padrone Diretto il piccolo
„ Laudemio di passaggio corrispondente al-
„ la quarta parte di detto grosso Lau-
„ demio ed il tutto per pubblico Istrumento
„ di Rinnovazione a tutte spese del nuovo
„ Possessore di detto Casamento.

„ 14. Che sia in facoltà di detto sig.
„ Conduttore, e compresi di affrancare il
„ presente Livello, ed il prezzo debba rego-
„ larsi al . . . per cento sopra detto Annuo
„ canone, il qual prezzo debba depositarsi
„ nella cassa delle Economie dei Benefizj di
„ questa Città per rinvestirsi a comodo, e
„ vantaggio di detto Benefizio nel modo, e
„ forma che sarà dichiarato con successivo
„ Decreto di detto Magistrato. La quale af-
„ francazione potrà farsi in qualunque tem-
„ po, ed anche in rate, purchè ciascuna ra-
„ ta non sia minore di Scudi trecento, ed
„ in questo caso il predetto casamento si con-
„ serverà sempre obbligato, ed ipotecato per
„ la soddisfazione di detto annuo canone re-
„ siduale, finchè non venga totalmente reden-
„ to, ed affrancato, ed allora soltanto il fondo
„ suddetto si avrà per venduto liberamente,
„ ed intieramente alienato a favore di detto
„ sig. conduttore, e compresi, e liberato da
„ qualunque azione, ed ipoteca competente
„ a detto Benefizio Padrone Diretto.

„ 15 Che finalmente detto sig. Condut-
„ tore e compresi in qualunque tempo, e per
„ durante la presente concessione livellaria,
„ debbano a qualunque richiesta dei sigg.

„ Rettori pro tempore di detto Benefizio giu-
„ stificare concludentemente a loro spese la
„ durazione della linea contemplata nel pre-
„ sente Livello, non ostante qualunque leg-
„ ge, o consuetudine in contrario.

(*Questo patto è nuovo, ma necessario, altrimenti la prova della durazione della linea spetterebbe al Padrone Diretto, onde sarà utile di apporlo in simili Contratti*)

„ Promettono finalmente dette partiec.

(*Si prosegua, come nei precedenti Istrumenti, ed accedendovi il Mallevadore si faccia, come nelle precedenti formule relative; e così nel caso di dover far uso del sistema Ipotecario*)

Si avverte poi, che la presente formula potrà adattarsi a qualunque altro Istrumento consimile, anche se si tratti di mani morte esenti e privilegiate come sono gli spedali Regj e simili ec. con quelle variazioni in quanto alle solennità che saranno necessarie, poichè se sarà uno Spedale Regio il Locatore, dovrà per solennità precedere il Sovrano Rescritto di autorizzazione ec.

Osservazioni

Gius Toscano.

1. Per i Livelli della natura di che nella suddetta formula pare, che possa aver luogo la definizione da noi data nelle pre-

cedenti osservazioni alla formula del Contratto di Enfiteusi. (1)

2 Può definirsi ancora un contratto consensuale, in virtù del quale, il Padrone concede ad altri, o in perpetuo, o a lunghissimo tempo il proprio fondo, acciò lo coltivi, e migliori, col patto di riceverne un' annuo determinato canone, e senza poter ripetere il fondo, fintantochè il canone convenuto viene puntualmente pagato. *Fierli dei Livelli di mano morta sez. p.* §. 1.

3. Di diverse specie sono le Enfiteusi, o i Livelli. Primo i Livelli Ecclesiastici, e Laicali. Gli Ecclesiastici si dicono quelli, i di cui beni quanto al Dominio diretto appartengono alla Chiesa, o Corporazioni Ecclesiastiche, come sono tutte le Religioni di Conventi, e Monasteri; ed i Livelli laicali diconsi quelli il di cui Padrone Diretto è un Laico, cioè una Persona Secolare, ed in Toscana diconsi Laicali anche quei livelli degli

---

(1) L' origine della parola *Livello* secondo *il Celebre Muratori nella Dissertazione* 37 *Tom.* 2. *sopra l' antichita Ital.* è na a dal *Libello*, o sia supplica, che negli antichi tempi si porgeva per ottener con titolo di Enfiteusi qualche cosa immobile, dimostrandolo con diverse antiche Carte esistenti in diversi archivj d' Italia, rigettando così l'opinione del *Cujacio nel lib.* 1. *de feudis*, che si bilisce „ Libellarium contractum esse venditionem, que „ fit scriptura interveniente certo praetio ec. „ Dixi scriptura interveniente. Brevi scilicet „ scriptura; et inde nomen.

Spedali, ed anche Pubbliche Amministrazioni e Corpi Morali dichiarati esenti dalle leggi di Ammortizzazione, per quei Livelli però stipulati avanti le leggi promulgate in Toscana sopra i medesimi, conforme si vedrà in appresso.

4. In secondo luogo si dividono i Livelli, in Livelli, o Enfiteusi proprie, e improprie. Delle proprie Enfiteusi ne aviamo parlato nelle Osservazioni alle precedenti formule di N. I. e II. di questa Sezione. Le improprie Enfiteusi, o Livelli si chiamano quelle, nelle quali l'Enfiteuta paga annualmente un Canone corrispondente ai frutti del fondo, meno al più la sesta parte in correspettività dei pericoli, ai quali sono soggetti i frutti medesimi per i casi insoliti. *D. Fierli Sez.* 2:, E di questa natura sono quasi tutti i Livelli creati in Toscana dopo la pubblicazione di dette Leggi.

5 L'Enfiteusi altresì si divide in *Ereditaria in Pazionata, e in Mista*; L'Ereditaria, è quella, che è stata concessa a tutti gli Eredi anche estranei del primo acquirente, ed in cui si attende l'ordine di succedere stabilito dal Gius comune, o dagli statuti particolari.

6. La pazionata, o *sia ex pacto et providentia*, dicesi quella, che è stata concessa ad alcuno, *per se, suoi figli, e nipoti*, o sivvero *per se, e suoi discendenti maschi*, senza alcuna menzione degli eredi, e nella quale la successione si regola, non secondo il diritto successorio, ma secondo il tenore dell'enfiteutica concessione.

7. E l' Enfiteusi *mista* si chiama quella che partecipa dell'ereditaria, e della pazionata, e nella quale non succedono, se non quelle persone, che hanno la doppia qualità di eredi, e di discendenti.

8. Finalmente l' Enfiteusi si divide in quella concessa con *titolo lucrativo*, e nell' altra concessa *con titolo oneroso*. La prima è quella, che dall' acquirente in principio non si paga alcuna somma di denaro per ottenerla, ma si concede dal Padrone Diretto per sua liberalità, e per un modico Canone.

9. E la seconda è quella, che si acquista col pagamento fatto in principio di una somma di denaro, e coll' obbligo del pagamento di un adequato annuo canone. *Fierli loc. cit.*

10. Queste divisioni, e distinzioni delle Enfiteusi, e dei Livelli, che in sostanza derivano dal Gius Comune non hanno luogo, allorchè si tratta di Beni Livellarj ridotti, o dalla Legge, o dalla Consuetudine *quasi allodiali*, conforme in appresso osserveremo, dovendo ora dare dei principj sopra le Enfiteusi, o Livelli *delle mani morte* resi dalle nostre Leggi Toscane alienabili.

11 Ma prima di emettere quelle osservazioni, che crediamo più necessarie per la comune intelligenza della natura di detti Livelli, specialmente degli aspiranti al Notariato, torniamo a indicare, che fra le divisioni dei Livelli sopra enumerate, vi è quella di Livelli *Laicali*, e *non Laicali*, e *di antica e moderna instituzione*.

12. Ciò premesso, allorchè si tratta di

un Livello meramente laicale, conforme è quello, il di cui Padrone Diretto è una persona meramente secolare, le Leggi di ammortizzazione, ed altre Leggi, e Regolamenti sopravvenute sopra le mani morte, non tanto esenti, che non esenti non appellano ai Livelli dei Secolari, i quali essendo stati creati a forma delle regole del Gius comune o delle antiche consuetudini non hanno variata natura, e possono cedersi, rinnovarsi, e di bel nuovo crearsi con gli stessi principj.

13. E' d' avvertirsi però, che ancora i Laici dopo la promulgazione di dette Leggi, Regolamenti e Istruzioni, hanno fatti dei Livelli con uniformarsi a dette leggi ec. ed allora rapporto a questi ultimi Livelli ha luogo l' applicazione delle medesime.

14. Se poi si tratta di Livelli di antica instituzione, ma appartenenti ai Corpi morali esenti dalle Leggi di Ammortizzazione; quanto ai medesimi stanno ferme le leggi, e consuetudini sopra le quali furono originariamente creati, salve le nuove disposizioni, e regolamenti nel caso di Rinnovazione, di cessione, o affrancazione del dominio utile dei medesimi, e della loro caducità, o definitiva terminazione.

15. Ma se si tratta, che questi Corpi Morali esenti dalle Leggi di Ammotizzazione vogliano procedere ad allivellare ex integro i loro beni, conviene, che si uniformino alle nuove Leggi, Regolamenti, ed Istruzioni relative, le quali in sostanza, conforme osserveremo, si uniformano a quelle, che riguardano i Livelli di mano morta non esente.

16. Finalmente, nel caso di Livelli di dominio diretto di Mano Morta non esente non tanto di antica, che di moderna instituzione, sono indistintamente soggetti alle leggi di Ammortizzazione Regolamenti, e Istruzioni relative, delle quali, oltre la Legge Imperiale dell' anno 1751; la legge fondamentale sopra le allivellazioni è quella del 2. marzo 1769. promulgata dall' Augustissimo Imperatore Leopoldo I. di gloriosa ricordanza, allorchè era Granduca di Toscana (1)

17 Questa savissima, ed utilissima legge così comanda all' Art. 18. „ Tutti i Beni „ di suolo di diretto dominio delle mani „ morte, veruno eccettuato, dei quali il do- „ minio utile, ed il possesso con titolo di „ Enfiteusi, di Livello, Precario, o Affitto „ perpetuo, sia attualmente in mano dei laici „ ancorchè resolubile per i patti, e condizio- „ ni apposte nei contratti, si considerino,

---

(1) Il Granduca Pietro Leopoldo I. all' oggetto di far rientrare generalmente i beni delle mani morte nel pubblico commercio, e farli circolare liberamente; e così favorire la libertà dell' Agricoltura, delle Arti, e del Commercio, e prosperare la Toscana in tutte le sue parti, conforme felicemente è avvenuto, pubblicò nel 2 Marzo 1769. la detta Legge generale di ammortizzazione. e in seguito altre Leggi, regolamenti ed instruzioni del tutto dirette ad imporre ai Beni enfiteutici di mano morta il carattere di quas liberi, ed allodiali, con accordare ai possessori di essi la facoltà di disporne, come di beni proprj.

„ come appodiati e quasi allodiali (2) dei pos-
„ sessori, ad effetto, che abbiano il pieno
„ arbitrio di disporne, come beni propri per
„ atti tra i vivi, e di ultima volontà salvo
„ sempre l' interesse, e tutti i diritti, e pre-
„ rogative, che per disposizione del gius co-
„ mune si competono al Padron diretto, ed
„ all' Enfiteuta, o Livellario per natura del
„ Contratto di Enfiteusi, o di Livello perpe-
„ tuo per la ricaducità, per la rinnovazione
„ necessaria a favore di quelli, che hanno
„ il diritto di domandarla, per la recognizio-
„ ne nei debiti tempi, per l' investitura, e
„ per il canone, e Laudemio fermostante però
„ che debba starsi al canone, e Laudemio
„ attuale convenuto nell' ultimo contratto,
„ per cui il dominio utile è passato nei Lai-
„ ci; Che non possa accrescersi nè direttа-
„ mente, nè indirettamente, che i migliora-
„ menti, ed accrescimenti di qualunque ge-
„ nere, i quali venissero fatti nei beni enfiteu-
„ tici, o Livellarj dal giorno della pubblica-
„ zione della presente Legge in avvenire sia-
„ no sempre nel patrimonio libero dell' En-
„ fiteuta, è suscettibili di tutti i vincoli di
„ ragione permessi, e non ostante qualunque
„ patto, e convenzione, che venisse stipula-
„ ta in contrario.

---

(2) I beni Allodiali presso gli Antichi erano quelli che chi li godeva poteva lasciarli per eredità, donarli, venderli, e permutarli a suo talento. *Ved. il Murat. Ant. Ital. T.* 1. *Dissert. II.*

18. Contemporaneamente alla pubblicazione dell' indicata providissima legge volle il Granduca Leopoldo, che fossero pubblicate le relative Instruzioni per i Notari, acciò potessero aver presente, ed esattamente osservare quello che relativamente al loro ministero era stato disposto non solo con la predetta Legge, quanto ancora dalla precedente del primo febbraio 1751., con dichiararazione però che dette Istruzioni non dovessero aversi per parte della legge, se non in quanto convenivano con quello, che vi si disponeva (1)

---

(1) In piè di dd. Instruzioni trovansi inscritti tutti i Corpi Morali privilegiati esenzionati dalle LL. di ammortizzazione, cioè tutti gli Spedali del Granducato;

In Firenze altresì i Buonomini di S. Martino. La Casa pia dei Mendicanti. La Casa pia del Refugio di S. Filippo Neri. La Congregazione dei Poveri di S. Gio. Batista. Il Conservatorio di Bonifazio, ed il vecchio Patrimonio di Orsanmichele.

In Siena il Conservatorio di S. Orsola. La Congregazione di S. Onofrio, e dei Poveri mendici. La Congrega dei poveri Orfanelli, Ospizio della Pietà, e l'Opera della Cattedrale.

In Pisa Il Conservatorio degli Orfani Maschi, e femmine dalla Qualconia. L' Eredità Fancelli, la Pia Casa di Misericordia, e la Religione di S. Stefano.

In Pistoia Il Conservatorio delle Povere abbandonate

In Cortona il Conservatorio delle fanciulle.

18. Volle l' istesso Sovrano che fossero posti in commercio anche i beni delle Mani Morte privilegiate, ed esenti dalla proibizione di acquistare, comandandone l'alienazione, l' allivellazione, e l' affrancazione; ond' è che nel 20. Dicembre 1769. fu pubblicata una Notificazione, mediante la quale fu ordinato, che tutti gli stabili componenti il patrimonio riunito del R. Conservatorio di Bonifazio di questa Città di Firenze si concedessero „ ivi „ In enfiteusi o a livello, „ come beni appodiati, e quasi allodiali a „ linea mascolina di maschio in infinito dei „ conduttori, ed in mancanza dei maschi per „ la vita naturale durante delle femmine nate „ immediatamente dall' ultimo maschio.

Ed al §. 12. „ Con accordare ai livellarj la facoltà di disporne, e con doversi intendere, che ne abbiano disposto, non „ solo, quando dei medesimi ne avessero „ fatta una special menzione per atto fra i „ vivi, o di ultima volontà, ma anche „ quando ne avessero fatta una obbligazione

---

In Livorno la Confraternita della Misericordia, le Maestre Pie, e le Pie Case di Refugio, e dei mendicanti.

In Volterra la Congregazione degli otto Buonomini

E finalmente in generale tutte le Comunità del Granducato. È d'avvertirsi, che posteriormente qualche altro Corpo morale è stato graziato di consimile esenzione, specialmente la celebre *Compagnia della Misericordia di Firenze.*

„ generale dei beni o una instituzione uni-
„ versale di erede, con dovere inoltre detti
„ beni conservare l'ipoteca statavi legittima-
„ mente impressa, da non risolversi per la
„ reversione de' beni al detto Conservatorio,
„ tanto nel caso di linea finita, quanto nel
„ caso di caducità.

„ Ed al §. 3. „ Con dover però in qua-
„ lunque caso di alienazione, che importas-
„ se traslazione di dominio in persone estra-
„ nee non comprese nell' investitura, tanto
„ l'alienante, che l'alienatario sotto pena
„ della nullità dell' atto, rendere intesa la
„ Congregazione pro tempore di Bonifazio
„ dell' alienazione seguita, acciò possa pro-
„ cedere alla nuova concessione cogli stessi
„ patti, e condizioni del primo contratto, e
„ per lo stesso canone, non già per lo stes-
„ so laudemio, dovendo questo nelle ulte-
„ riori investiture esser la quarta parte del
„ laudemio stabilito da principio. „

Ed al §. 4. „ Nel caso poi di reversio-
„ ne dei beni al Conservatorio padron di-
„ retto, o per devoluzione colposa, o per li-
„ nea finita, sempre che non ne sia stato
„ disposto dai compresi, resta riservato il
„ diritto di rinnovazione a favor di questi
„ individui, ai quali compete di ragione,
„ per lo stesso canone, e laudemio conve-
„ nuto nella prima investitura, purchè oltre
„ il vincolo del sangue, siano anche eredi
„ intestati dell'ultimo compreso. „

19. Col sistema quasi eguale volle l' i-
stesso Legislatore ordinare l' alienazione,

allivellazione, e affrancazione dei beni degli altri Luoghi Pii laicali non soggetti alle Leggi di Ammortizzazione, come pure delle Comunità, e delle Regie, e Pubbliche Amministrazioni; conforme resulta da varj Ordini Sovrani, e segnatamente *dal Regolamento e Instruzioni ai Magistrati Comunitativi del distretto del* 20. *Settembre* 1774., *e dal Regolamento, e Instruzioni ai Magistrati Comunitativi della Provincia Pisana del* 17. *Giugno* 1776., dai quali rilevasi quanto segue „ivi„ 1. La concessione livellaria sarà fatta a favore del conduttore, o conduttori, ed a loro linea mascolina di maschio in infinito, ed estinta questa a favore delle femmine nate immediatamente dall' ultimo maschio loro vite naturali duranti solamente, e non più oltre col gius accrescendi fra tutti i compresi. „

„ 2. I beni, che saranno dati a livello si reputeranno a tutti gli effetti di ragione, come appodiati, e quasi allodiali, e perciò i livellarj, e conduttori dei medesimi ne potranno disporre per gli atti tanto tra i vivi, che di ultima volontà. „

„3. I livellarj, e possessori di detti beni s' intenderanno, che ne abbiano disposto, non solo, quando avranno dei medesimi fatta una special menzione negli atti fra i vivi, o di ultima volontà, ma anche quando avranno fatta un' obbligazione generale di beni, o una instituzione universale di erede, ed i suddetti beni sempre, ed in ogni caso, e tempo conserveranno

„ l'ipoteca una volta legittimamente im-
„ pressa, salvo sempre il canone a favore della
„ comunità, o luogo pio da non risolversi per
„ la reversione dei beni, tanto nel caso
„ dell'estinzione della linea investita, quan-
„ to nell'altro caso della caducità. „

20. Dalla Notificazione poi degli 11. Maggio 1782. in cui furono riportati i Rescritti del 28. Luglio 1781., e 27. Aprile 1782. si rileva l'obbligo dei livellarj di volture all'Estimo tutte le poste di Decima esistenti in conto dei padroni diretti, e di pagarne le imposizioni salvo i loro diritti per l'abbuono della Decima nei casi di ragione; Dal che ne è nata la consuetudine, che tutte le regie, e pubbliche amministrazioni in detti casi abbonano al livellario lire undici, e denari sei per ogni fiorino di decima.

21. Volendo l'istesso Legislatore il Granduca Pietro Leopoldo promovere ancora, e facilitare la contrattazione, e l'affrancazione dei beni concessi a livello dalle comunità, luoghi pii laicali, ed altre pubbliche, e regie amministrazioni avanti l'epoca degli accennati moderni regolamenti mediante un sistema uniforme, e capace di conciliare l'interesse dei respettivi padroni diretti, e dei possessori dei sopraindicati antichi livelli approvò con suo Reale Motuproprio dei 24. Maggio 1783. le seguenti Instruzioni, comunicate colla Circolare del 7. del mese di Giugno successivo. „ ivi „ Venendo presentate suppliche per
„ cessioni di livelli contratti colle comunità,
„ e luoghi pii laicali, ed altri patrimonj

„ comunitativi, come anche colle regie, e
„ pubbliche amministrazioni avanti le epo-
„ che dei moderni regolamenti approvati da
„ S. A. R. per i nuovi livelli delle preac-
„ cennate Aziende, i Magistrati delle Co-
„ munità, gli Amministratori dei luoghi pii,
„ e patrimoni comunitativi, ed i capi dell'al-
„ tre Aziende suddette faranno determinare
„ sullo stato attuale dei beni, fatte le de-
„ trazioni, che saranno di ragione, tanto il
„ canone, che il laudemio da pagarsi dal
„ cessionario per mezzo di stime, e perizie
„ regolari coll'intervento del Decreto del
„ Giudice competente, per quello riguarda
„ tanto l'approvazione della nomina dei pe-
„ riti, che dovranno eseguire, quanto anco-
„ ra l'autenticità, e convalidazione delle
„ stime medesime. Ed in seguito sarà reso
„ conto nelle solite forme alla R. A. Sua
„ del resultato per attenderne la Sovrana
„ approvazione, „

„ Ed approvate, che siano dalla prefa-
„ ta A. S. R. tali cessioni sarà proceduto
„ con i respettivi cessionarj alla stipulazio-
„ ne del nuovo Contratto con i medesimi
„ patti, condizioni, e cautele, con i quali
„ si celebrano gli Istrumenti dei moderni
„ livelli per l'interesse delle dette Aziende
„ secondo i nuovi Regolamenti.

„ Nei casi, nei quali venisse domanda-
„ ta l'affrancazione dei livelli condotti avan-
„ ti gli enunciati nuovi Regolamenti si do-
„ vrà colle medesime regole, come sopra
„ prescritte stabilire il valore attuale dei

„ beni, che si volessero affrancare, avver-
„ tendo che resti sempre consolidato l'utile
„ col diretto dominio nella persona dell'af-
„ francatario, il quale come compratore di
„ tutti i diritti, ragioni, ed azioni compe-
„ tenti al padrone diretto sul fondo affran-
„ cato verrà ad esserne l'unico proprietario,
„ e sarà come tale riguardato, e trattato a
„ tutti gli effetti. Ed anche di questi affa-
„ ri dovrà rendersi conto a S. A. R. nelle
„ forme consuete per attenderne similmente
„ la Sovrana Sua approvazione, coll'avver-
„ tenza di referire, se le stime del valore
„ attuale dei beni, dei quali venisse doman-
„ data l'affrancazione, siano inferiori al ca-
„ pitale, sul quale si ragguaglia il canone.„

21. Col predetto Motuproprio del 24. Maggio 1783. fu dichiarato altresì „ Che
„ quei livelli, il diretto dominio dei quali
„ al tempo della pubblicazione della Legge
„ del 2. Marzo 1769. era appresso mani
„ morte non esenti, dovranno considerarsi,
„ come appodiati, e quasi allodiali, ed i
„ livellarj dovranno godere di tutta la fa-
„ coltà accordata dal §. 18. della Legge me-
„ desima, benchè posteriormente il diretto
„ dominio di essi sia passato in persone, o
„ corpi morali, non compresi nel genere
„ delle mani morte, o esenti per privile-
„ gio. „

22. Piacque successivamente al medesimo Sommo Imperante di sopprimere in Toscana più, o diverse compagnie laicali, e corporazioni ecclesiastiche, ed erigere diver-

se particolari amministrazioni sotto nome di patrimonj ecclesiastici, che poi, e segnatamente con suo Sovrano Rescritto del 30 Giugno 1785. dichiarò esenti dalle Leggi di Ammortizzazione, e poi comandò l'allivellazione dei beni incorporati in detti patrimonj, avendone prescritto il Regolamento con le Istruzioni pubblicate nel 22. Ottobre 1785, che in sostanza quanto all'allivellazione si uniformano alle altre Istruzioni riguardanti i livelli delle pubbliche Aziende esenti dalle Leggi di Ammortizzazione, poichè si ordina, che i beni dei patrimonj ecclesiastici. „ Si concedano a favore del conduttore, o „ conduttori, ed a loro linea mascolina di „ maschio in infinito, ed estinta questa a „ favore delle femmine nate immediatamen- „ te dall'ultimo maschio loro vita naturale „ durante solamente, e non più oltre col „ ius accrescendi fra tutti i compresi. „

23. Il degno successore dell'augusto Imperadore Leopoldo, il Granduca Ferdinando III. suo Real Figlio, e nostro amatissimo Sovrano fece nell'anno 1792 pubblicare due Leggi generali, colle quali fu ordinato doversi impetrar l'assenso degli Amministratori dei corpi morali, non tanto soggetti, quanto non sottoposti alle Leggi di ammortizzazione in tutte le alienazioni del dominio utile dei loro Beni, con che per altro non potessero gli Amministratori, e Soprintendenti negar l'assenso alle domandate alienazioni, e cessioni livellarie, nè alle stipulazioni dei contratti con i nuovi acquirenti,

conforme dichiara l'ultima di dette Leggi del 22. Ottobre 1792. „ ivi „ Vuole, che „ l'obbligo ingiunto ai livellarj dei beni del„ la Religione di S. Stefano, ed altre pub„ bliche Aziende d'impetrar l'assenso del „ padron diretto per le alienazioni state fat„ te, e che si facessero in appresso dei beni „ di diretto dominio di detti Patrimonj, de„ ve intendersi estesa anco ai livellarj dei „ beni di diretto dominio delle comunità di „ Spedali, Monasteri di Monache, e di Re„ golari; di Conservatorj, e di benefizj, tan„ to di regio padronato, e pubblico, che di „ padronato privato, non potranno però gli „ Amministratori di detti Patrimonj negar „ l'assenso alle dette alienazioni, nè di pro„ cedere alla stipulazione del contratto con „ i nuovi acquirenti. „

24. Insorti alcuni dubbj sulla retta intelligenza di dette Leggi, il benefico Legislatore nel 9. Aprile 1794. dichiarò quanto segue. „ ivi „ L'A. S. essendo stata infor„ mata, che alcuni possessori di livelli di „ Spedali, e di altre pubbliche Aziende han„ no preteso, che l'obbligo imposto agli „ Amministratori dal Motuproprio del 22. „ Ottobre 1792 di prestar l'assenso alla alie„ nazione dei beni di diretto dominio degli „ Spedali, e Aziende predette si estenda an„ che ai livelli di altra concessione anterio„ ri all'epoca dei medesimi regolamenti, si „ è degnata di ordinare, che i Soprinten„ denti di simili luoghi pii, e di altri corpi „ morali esenti dalla disposizione della Leg-

„ ge del 2. Marzo 1769. lungi dall' aderire „ a simili istanze, abbiano anzi sempre pre- „ sente l'assenso nei termini individuati nel „ citato Motuproprio del 1792 che comprende „ solo i beni concessi a livello secondo i „ moderni regolamenti; e che rispetto alle „ concessioni anteriori ai medesimi debbono „ osservare esattamente quanto fu prescritto „ col Motuproprio del 24. Maggio 1783, e „ instruzioni comunicate colla Circolare del 7. „ Giugno susseguente. „

25. In ischiarimento di altro dubbio sulla semplice cessione delle ragioni livellarie durante il diritto dei cedenti, e senza alterazione dei contratti primitivi, tornò il benigno nostro Sovrano a manifestare la sua suprema volontà, di che nella Circolare del 2. Maggio 1794. „ ivi „ Mentre venga ri- „ chiesto il consenso alla semplice cessione „ delle ragioni livellarie durante il diritto „ dei cedenti, e senza alterazione alcuna dei „ patti, e condizioni contenute nel contrat- „ to, si osservi il disposto delle Leggi, „ quantunque si tratti di livelli non concessi a forma dei moderni regolamenti, senza che sia necessario osservare le formalità prescritte colle istruzioni del 24 maggio 1783., nè ricercare la Sovrana approvazione. „

26. Questo è tutto il quadro della Legislazione Toscana sulle materie livellarie, meno soltanto quelle che riguardano soltanto i meri livelli delle persone laiche conforme sopra si è osservato. E se a questa

Legislazione si uniscano le molte decisioni dei Tribunali Toscani emanate sulle diverse controversie insorte per la retta applicazione di dette Leggi, e di che nell'Opuscolo, ed aggiunte al medesimo sopra i livelli di Mano Morta del dotto Avvocato Gregorio Fierli, chiunque, e specialmente gli studiosi di questa branca di Giurisprudenza Toscana potranno acquistar dei lumi, onde all' occorrenza possano dare la più conveniente esecuzione alle Leggi predette che tanta prosperità, e ricchezza hanno apportata alla popolazione del Granducato di Toscana.

27. Noi poi ci limiteremo a fare osservare, che per la retta applicazione delle medesime conviene aver sempre presenti le divisioni, e distinzioni dei livelli predetti da noi in principio indicate, e specialmente, se sono di antica, o moderna istituzione, e se sono di Mano Morta esente, e privilegiati, o non esente, cioè soggetti alle Leggi di ammortizzazione, ed allora si renderà molto facile la loro applicazione in pratica.

28. Nulladimeno daremo in appresso delle formule, con le relative osservazioni onde render più chiara l' applicazione di queste tanto provide Leggi.

Num. IV.

Formula di Contratto di Rinnovazione di un livello di Mano Morta non esente, e di moderna instituzione.

„ Al Nome di Dio Amen ec.

„ Avanti di me ec. si è costituito il „ sig. Pietro . . . . il quale ha esposto che „ il sig. Antonio . . . . . in ordine al pub- „ blico istrumento di livello del dì . . . . . „ condusse con detto titolo dal Convento dei „ RR. PP. . . . . l' infrascritto Podere per „ l' annuo canone di Sc. . . . . e sua terza „ linea mascolina, e con altri patti, e con- „ dizioni, di che in detto Istrumento.

„ Ha esposto ancora, che esso in ordine „ all' altro Istrumento . . . . . acquistò da „ detto sig. Antonio, . . . il dominio utile „ e ragioni livellarie di detto Podere per il „ prezzo di Sc. . . . . E desiderando di ri- „ portare da detti RR. PP. . . . . la rinno- „ vazione di detto livello, abbia fatta ai „ medesimi l' opportuna domanda, alla quale „ essendo stato pienamente aderito; Perciò

„ Per il presente pubblico Istrumento „ apparisca, e sia noto, qualmente costi- „ tuito avanti di me . . . . anche il Molto „ Rev. Priore . . . . . Procuratore di detto „ Convento, e PP. . . . in ordine al Par- „ tito Capitolare del dì . . . . . e coerente- „ mente al disposto delle veglianti Leggi di „ Ammortizzazione, e specialmente del 2. „ Marzo 1769., e non altrimenti, e salvo,

„ e riservato il dominio diretto dell' infra-
„ scritto podere a favore di detto convento
„ . . . . ha rinnovato, e rinnuova, ha ri-
„ concesso, e riconcede a livello, ed in en-
„ fiteusi al predetto sig. Pietro . . . . com-
„ pratore del dominio utile, e ragioni livel-
„ larie dell' infrascritto podere in ordine al
„ suddetto pubblico istrumento del dì. . . .
„ presente detto R. P. . . . . ed in
„ rinnovante, stipulante, e accettante.

„ Un podere . . . . . (*quì si descriva*
„ *con precisione, e chiarezza il fondo livel-*
„ *lare*) con tutte le sue pertinenze, adiacen-
„ ze, usi, e servitù, ad avere, tenere, e pos-
„ sedere con la clausola del costituto, co-
„ stituzione di Procuratore, e cessione pie-
„ nissima di ragioni, e colla promessa della
„ evizione, o molestia da qualsivoglia cau-
„ sa possa derivare, purchè non provenga
„ per dato, e fatto degli antecedenti livel-
„ larj, e loro autori, e durante soltanto la
„ presente rinnovazione, e con che detta pro-
„ messa sia ristretta all' utile dominio sola-
„ mente di detto podere, e non altrimenti.

„ Questa rinnovazione, e riconcessione
„ del suddetto podere livellario le dette par-
„ ti contraenti in detti respettivi modi, e
„ nomi hanno fatto, e fanno con gli infra-
„ scritti patti, condizioni, e dichiarazioni.

„ 1. Che la presente rinnovazione livel-
„ laria s' intenda fatta a favore di detto sig.
„ N. rinnovante, suoi figli, nipoti, e pro-
„ nipoti maschi di maschio legittimi, e na-
„ turali, e così a di lui terza linea masco-
„ lina solamente.

„ 2. Che detto sig. N. primo rinnovante, „ e tutti gli altri compresi, e chiamati, „ come sopra, ed i respettivi possessori del „ suddetto podere siano tenuti, ed obbliga- „ ti di dare, e pagare a detto convento.... „ padrone diretto per annuo canone di detto „ podere la somma, e quantità di Sc..... „ alla scadenza di ogni anno a datare dal „ dì . . . e senza alcuna diminuzione, e de- „ falco, e seguitare di anno in anno, finchè „ durerà la presente rinnovazione, e ricon- „ cessione livellaria.

„ 3. Che detto conduttore, e rinnovante „ sia tenuto, ed obbligato di dare, e paga- „ re a detto convento padrone diretto per „ entratura, e laudemio della presente rin- „ novazione la somma di Sc. . . . . .

„ 4. Che detto rinnovante, e tutti gli „ altri compresi, chiamati, e possessori, „ come sopra siano tenuti, ed obbligati di „ osservare, mantenere, ed eseguire tutti i „ patti, condizioni, e dichiarazioni, di che „ in detto contratto di prima investitura, i „ quali, e le quali debbano intendersi ri- „ portati, e trascritti di parola in parola nel „ presente contratto di rinnovazione a tutti „ gli effetti di ragione, e perchè così per „ patto espresso, e non altrimenti, nè in al- „ tro modo.

„ E fermo stante quanto sopra il pre- „ detto sig Rinnovante alla vista di me No- „ taro, e Testimoni infrascritti ha effettiva- „ mente pagato al suddetto P..... la „ detta somma di Sc. . . . con titolo di gros-

„ so laudemio, che nel tirare a se detta som-
„ ma ne ha fatto, e fa a detto rinnovante
„ amplissima ricevuta, saldo, fine, e quie-
„ tanza in ogni ec.

„ Promettono finalmente dette parti l'in-
„ violabile osservanza del presente contratto
„ sotto l'obbligo ec.

„ Fatto ec.

Num. V.

Formula di Contratto di Rinnovazione Livellaria di moderna instituzione, e di Beni di Dominio diretto di corporazione esente e privilegiata.

„ Al Nome di Dio Amen ec.

„ Avanti di me ec. è comparso il sig.
„ Domenico ... il quale ha esposto, che in
„ ordine al pubblico istrumento del dì.....
„ acquistò il dominio utile, e ragioni livel-
„ larie di una casa . . . vendutagli dal sig.
„ Francesco . . . . che in ordine al pubbli-
„ co istrumento del dì . . . . l'aveva condot-
„ ta a livello dal R. Spedale di . . . . per
„ l'annuo canone di Sc.... in conformità dei
„ moderni regolamenti, e con i patti, e con-
„ dizioni di che in detto istrumento; E de-
„ siderando rinnovare detto livello a forma
„ di detti regolamenti, ed aderendovi l'Il-
„ lustrissimo sig. Commissario di detto Reale
„ Spedale padrone diretto; Di quì è che

„ Per il presente pubblico Istrumento
„ apparisca, e sia noto, qualmente l'Illmo.

„ sig. . . . nella qualità di Commissario at-
„ tuale di detto R. Spedale . . . . e premes-
„ sa dal medesimo solenne protesta, che per
„ quanto stipuli, e prometta nel presente
„ istrumento non ha inteso nè intende di ob-
„ bligare in alcuna forma la propria sua
„ persona, beni, ed eredi presenti, e futuri,
„ ma unicamente le sostanze, e beni di det-
„ to R. Spedale padrone diretto; E premessa
„ altresì solenne dichiarazione, che tutto
„ quello, e quanto sarà promesso, e conve-
„ nuto nel presente istrumento s' intenda fat-
„ to, e stipulato in conformità dei moderni
„ Regolamenti, e Leggi riguardanti i livelli
„ di moderna instituzione, e detta protesta,
„ e dichiarazione ferme stanti, e non altri-
„ menti, nè in altro modo ec. salvo, e riser-
„ vato il dominio diretto dell' infrascritta
„ casa a favore di detto Spedale padrone di-
„ retto ha rinnovato, e rinnova, e ricon-
„ cede con titolo di livello, e di enfiteusi al
„ predetto sig. Domenico . . . . presente, e
„ stipulante per se, e per la sua linea ma-
„ scolina di maschio in infinito, ed estinta
„ la medesima, a favore delle femmine nate
„ immediatamente dall' ultimo maschio, loro
„ vita naturale durante solamente, e col gius
„ accrescendi fra tutti i compresi. Una casa
„ (*Si dica come nella precedente formula*
„ *mutatis mutandis*).

„ Questa rinnovazione, e riconcessione
„ livellaria della suddetta, e infrascritta casa
„ è stata fatta con gli infrascritti patti, con-
„ dizioni, e dichiarazioni, e non altrimenti.

„ 1. Che la presente rinnovazione livel-
„ laria s'intenda fatta a favore di detto sig.
„ Domenico (*si ripeta quanto sopra*).

„ 2. Che detto sig. Domenico primo rin-
„ novante, e tutti gli altri compresi, e chia-
„ mati, come sopra, e colla solidale fra di
„ essi, ed i respettivi possessori di detta casa
„ siano tenuti ed obbligati di dare, e pagare
„ a detto R. Spedale padrone diretto con ti-
„ tolo di annuo canone la somma di Sc.....
„ ed altri Sc.... con titolo di laudemio che
„ corrisponde alla quarta parte del laudemio
„ grosso stato pagato nell' atto della suddet-
„ ta originaria condizione livellaria; Il qual
„ annuo canone da pagarsi senza alcuna dimi-
„ nuzione, e defalco, alla cassa di detto
„ R. Spedale padrone diretto, ed alla sca-
„ denza di ogni anno, a datare dal dì....
„ (*si prosegua come nella formula prece-*
„ *dente*)

„ Promettono ec.

„ Fatto ec.

Osservazioni

1. La Rinnovazione Livellaria altro non è in sostanza, che la continuazione dell' originaria concessione Livellaria, come se quella non fosse per anche terminata; onde in tutte le sue qualità, e circostanze, deve alla medesima corrispondere. Florent. *Emphit 7. Aprile* 1781 §. 11. *av. l' aud. Pietro Berti*.

2. Il Gius della rinnovazione a forma delle nostre Leggi di Ammortizzazione di-

venta ereditario, ed insieme coll' Eredità testata si trasferisce nell' Erede instituito ad esclusione dei congiunti prossimiori, benchè il Livello sia stato in origine pazionato. *D. Decis.* § 6. *et. seq.*

3. Il diritto della rinnovazione deve dedursi contro la Chiesa dentro un Anno, e un giorno dal dì della scienza della seguita terminazione, e respettiva devoluzione dell' Enfiteusi al Padrone Diretto *Florent. Emphit.* 29. *Sept.* 1797. *§. senza che av. l' aud. Cercignani.*

4. Il Compratore delle Ragioni Livellarie di beni di Dominio Diretto di mano morta non può essere obbligato a far la rinnovazione Livellaria, se non allorquando sia terminata la precedente originaria concessione, ma bensì è tenuto a impetrare l' assenso del Padrone diretto dentro mesi due a datare dal dì dell' acquisto fatto per la convalidazione del medesimo, di pagare il piccolo Laudemio, di pagare i Canoni arretrati, e devenire a tutte sue spese all' atto consueto, e relativo, conforme si vedrà nella formula seguente.

5. Ma se si tratta di beni Livellarj di qualche mensa Episcopale, o altro luogo Pio, rispetto alle quali vegli la consuetudine, che il cessionario sia tenuto a riportare dal Padrone Diretto la nuova investitura allora dovrà procedersi a detta rinnovazione a forma della consuetudine vegliante a favore di simili Padroni Diretti.

6. Se poi la rinnovazione deve farsi in

conseguenza di linea finita, in tal caso dovrà aggiungersi l' occorrente nella parte proemiale della precedente suddetta formula, e sempre, che si tratti di Livelli soggetti alle Leggi delle mani morte.

7. Allorchè l' enfiteuta di Beni ecclesiastici si valga della facoltà di disporre concessagli dalla legge del due Marzo 1769. mediante una generale, o speciale disposizione, in tal caso il diritto della rinnovazione trapassa con i beni medesimi, dei quali ha disposto, nell' alienativo, o nell' Erede instituito, ed in conseguenza anche il gius della rinnovazione regolar si deve con quelle leggi, che hanno luogo nei Livelli Ereditarj. Fierli dd. Aggiunte. *P. 2. p. 7., et seq.*

8. Il Laudemio grosso, quanto alla Rinnovazione dei Livelli di mano morta per linea finita, ed in origine stati fatti avanti la detta legge deve corrispondere all' antico grosso Laudemio, più quell' aumento derivante dai miglioramenti non tanto intrinseci, che estrinseci, stati fatti nei beni Livellarj avanti, e fino all' epoca di detta Legge di Ammortizzazione, ma non quelli fatti posteriormente a detta Legge di qualunque natura e specie siano, appartenendo tutti al Livellario a forma del Rescritto Sovrano del 3. Luglio 1777, che generalmente viene reputato una dichiarazione della Legge del 1769.

Num. VI.

Formula di Atto di Assenso del Padrone Diretto al passaggio di Beni Livellari di Mano Morta negli acquirenti de' medesimi, per durante la linea contemplata nell' originario contratto di Livello.

„ Al Nome di Dio amen ec.

„ Avanti di me sottoscritto N. Notaro
„ a Firenze, Residente di Studio a . . . ed in
„ presenza degli infrascritti Testimoni aven-
„ ti i requisiti voluti dalla Legge si è co-
„ stituito il sig. Paolo del fu Rodolfo Pam-
„ felli Possidente domiciliato a S. Giovanni
„ nel Valdarno di sopra il quale ha esposto
„ che Filippo del fu Simone Amantini Agri-
„ coltore, domiciliato nella Comunità di detto
„ luogo in ordine al Pubblico Istrumento di
„ Livello del dì 10. Marzo 1768. acquistò
„ con detto titolo dal soppresso Convento,
„ de PP. di . . . per se, e sua terza genera-
„ zione Mascolina, per l' Annuo Canone di
„ scudi, . . . con più, e diversi altri pat-
„ ti, e condizioni, di che in detto Istrumen-
„ to al quale ec.

„ Ha esposto ancora, che per morte di
„ dd. Primo Conducente avendo fatto passag-
„ gio detto Podere in Santi Amantini di lui
„ figlio, ed Erede, ed anche chiamato a det-
„ to Livello, egli in ordine al Pubblico Istru-
„ mento di Compra, e Vendita del dì . . .
„ rogato da . . . debitamente registrato ven-
„ dè ad esso Comparente il dominio utile,

„ e Ragioni Livellarie di detto Podere per
„ il prezzo di scudi . . . con obbligo infra
„ gli altri di pagare al Regio Spedale . . . .
„ successo in tutti i diritti di detto Conven-
„ to . . . che era il Padrone Diretto di
„ detto Podere, l'annuo Canone di scudi ....
„ di ottenere l'opportuno assenso per detto
„ passaggio, e di pagare il piccolo Laude-
„ mio a forma degli ordini veglianti.

„ Ha esposto finalmente, che avendo
„ presentata all'attuale Ill. sig. Commissario
„ di detto Spedale Padrone Diretto l'oppor-
„ tuna domanda per ottener detto assenso
„ nelle forme solite, e consuete, a cui aven-
„ do pienamente aderito; Di qui è che

„ Per il presente Pubblico Istrumento
„ apparisca, e sia noto, qualmente il prefa-
„ to Ill. Sig. . . . Commissario attuale di det-
„ to R. Spedale . . ., e premessa dal mede-
„ simo solenne protesta, che per quanto sti-
„ pula, e prometta nel presente Istrumento,
„ non ha inteso, ne intende di obbligare la
„ propria sua persona, beni, ed eredi presen-
„ ti, e futuri, ma unicamente le sostanze,
„ e Beni di detto R. Spedale Padrone Di-
„ retto; E premessa altresì solenne dichia-
„ razione, che tutto quello, e quanto sarà
„ promesso, e convenuto nel presente Istru-
„ mento s' intenda fatto, e stipulato in con-
„ formità delle veglianti Leggi di Ammor-
„ tizzazione, E detta protesta, e dichiara-
„ zione ferme stanti, e non altrimenti, ne
„ in altro modo, itaut potius ha prestato e
„ presta a favore di detto sig. Paolo Panfe-

„ lici presente, ed accettante ogni più oppor-
„ tuno assenso al passaggio, come sopra se-
„ guito di detto Podere, che è denominato
„ il Podere di . . . (*quì si faccia la descri-*
„ *zione esatta del fondo Livellare*), ed il tut-
„ to a condizione, che sia pagato da detto
„ Cessionario il piccolo Laudemio del due
„ per Cento sopra il prezzo suddetto, ed al-
„ le convenute scadenze il suddetto Annuo
„ Canone di scudi, . . . e con che tutte le
„ prerogative, dichiarazioni, pene di cadu-
„ cità, patti ec. espressi non solo nell'origi-
„ nario Contratto di Livello, quanto nei due
„ Sovrani Motuproprj dell'anno 1792. risguar-
„ danti l'assenso da impetrarsi dal Padrone
„ diretto, debbano aversi per inscritti, ed
„ apposti nel presente Istrumento a tutti gli
„ effetti di ragione; siccome ancora, che det-
„ to R. Spedale Padrone Diretto non sia per
„ tempo alcuno tenuto, nè obbligato a rileva-
„ re i Cessionarj da qualsivoglia danno, mo-
„ lestia, ed evizione, che possa venirle infe-
„ rita sopra l'acquistato utile dominio per
„ qualunque fatto dei cedenti, e loro autori,
„ o che possa derivare da qualsivoglia nulli-
„ tà, od omissione, per cui detta cessione si
„ pretendesse, o in tutto, o in parte invali-
„ da, ed insussistente, e non altrimenti.

„ Ed in esecuzione di quanto sopra il
„ precitato Cessionario in presenza di me
„ Notaro, e Testimoni infrascritti ha effet-
„ tivamente pagato al sig. Cassiere di detto
„ Spedale la somma di scudi. . . importare
„ di detto piccolo Laudemio, ragionato, co-

„ me sopra, il qual sig. Cassiere quì presen-
„ te nel tirare a se detta somma ne ha fat-
„ ta, e fà a detto cessionario amplissima ri-
„ cevuta, e quietanza.

„ Promettono ec.

„ Fatto ec.

(Questa formula può applicarsi anche all' assenso da prestarsi nelle cessioni delle Ragioni Livellarie meramente Laicali, con quelle variazioni opportune, che all' occorrenza converranno farsi; Altresì molte volte avviene, che nel medesimo Contratto di Vendita di Dominio utile interviene il Padrone Diretto a prestar l' assenso, allora dopo disteso il Contratto di Vendita secondo la formula, che si darà a suo luogo si aggiunga quanto si è detto nella dispositiva di detto Istrumento di Assenso.

Osservazioni

1. È ammesso in Toscana che sia dovuto il Laudemio in tutte le alienazioni, cessioni, dazioni in soluto, o altri simili contratti correspettivi, ancorchè la concessione enfiteutica sia puramente ereditaria, e concepita con clausole tali, che l' enfiteuta senza incorso di caducità possa alienarla, anche senza il consenso del padron diretto, ovvero, che questo consenso non si possa denegare. *Fierli, Dette Aggiunte p 2. pag.* 41. (1)

(1) La voce Laudemio è di uso non molto antico. Questa parola viene presidiata dalla *L.* 3. *cod. de jur Emphijt.* E si deduce dal verbo laudo, reputandosi un donativo. *Vicat. Vocab. Utriusq. Iur. Lit. L.*

2. In ordine poi al disposto della nostra Legge di Ammortizzazione del 1769. il laudemio è senza dubbio dovuto in tutte le alienazioni dei beni enfiteutici di mano morta, che si fanno dal Livellario negli estranei, e che prima erano proibite, ed ora sono permesse in virtù di detta Legge, la quale nel tempo istesso, che ha ridotti come liberi, ed ereditarj i Livelli di Mano morta, ha giustamente preservato ai respettivi padroni diretti ogni loro gius per l'esazione del Laudemio. *Fierli loc. cit.*

3. Il Laudemio non deve pagarsi per i contratti condizionali, e neppure nel caso di vendita di beni a lungo tempo locati, e respettivamente condotti *D. Fierli loc. cit. p.* 42.

4. Non è dovuto il Laudemio, allorchè manca la reale tradizione della cosa enfiteutica, che rende perfetta l'alienazione, poichè nella materia enfiteutica non pare, che neppure le Clausole del costituto, e del precario possano supplirvi. *D. Fierli l. c.*

5. Il Laudemio non è dovuto nè per l'imposizione di qualche servitù, nè per l'imposizione di un censo. *D. Fierli loc. cit.*

6. Parimente non è dovuto il Laudemio, allorchè si fa luogo al gius accrescendi fra le persone comprese nell'investitura; nè quando l'enfiteusi passa per diritto ereditario nelle medesime persone comprese; o che alle medesime sia stata fatta alienazione dall'Enfiteuta. *Fier. loc. cit. pag.* 43.

7. Non vi è luogo al pagamento del Laudemio, allorchè il padre lascia la cosa enfi-

teutica al proprio figlio con titolo di legittima. *Fierli loc cit.*

8. E finalmente non si paga il laudemio quando la cosa enfiteutica si trasferisce con titolo di Dote, e ciò non tanto per il favore speciale della dote, quanto per causa dell'alienazione necessaria, purchè per altro la cosa enfiteutica sia data inestimata, poichè se si dà stimata, che costituisce il contratto di compra, e vendita, allora è dovuto il Laudemio, perchè ricercasi il consenso del padrone diretto. *Fierli loc. cit.*

Si avverte, che trattandosi di Assensi da prestarsi nelle cessioni parziali di Beni Livellarj di Mano morta, o di Mano Morta privilegiata, ed esente, ma creati circa a quest' ultima dopo i moderni regolamenti, e denominati di moderna Instituzione, deve procedersi preventivamente alla ratizzazione del Canone Originario, ed anche del Laudemio, allorchè questo è la quarta parte del Laudemio grosso, e ciò per mezzo del Perito stimatore del Padron diretto, specialmente quando il Canone non è di piccola somma.

Num. VII.

Formula di Atto di Recognizione in Dominum.

Al Nome di Dio amen.

Avanti di me ec.

„ si è costituito il sig. N. . . . il quale ha

„ esposto che in ordine al pubblico Instru-
„ mento del dì .... il di lui defunto Pa-
„ dre Antonio .... condusse con titolo di
„ Livello dalla Comunità di ... l' infrascrit-
„ ta Casa, col patto in fra gli altri di pro-
„ cedere ogni ventinove Anni alle recogni-
„ zioni in Dominum, e pagare in tal' atto
„ lire... ed essendo compito detto tempo,
„ si è fatto luogo all' esecuzione di detto
„ patto; Perciò,

„ In vigore del presente Pubblico Istru-
„ mento apparisca, e sia noto, qualmente
„ il precitato sig. N.... ha dichiarato, e
„ confessato, siccome dichiara, e confessa di
„ ritenere e possedere con titolo di Livello
„ una Casa (*qui si accenni la nuova descri-*
„ *zione, e confinazione del fondo Livellare*),
„ e detta Casa la ritiene con detto titolo
„ in ordine al suddetto pubblico Instrumento
„ di Livello, e per il medesimo essere egli
„ obbligato a pagare ogni Anno a detta Co-
„ munità Padrona diretta la somma di scudi
„ ... presente, ed accettante il sig. N. ....
„ Rappresentante detta Comunità in ordine
„ al Partito... la qual Comunità, il sud-
„ detto Livellario sig. N. ha riconosciuto, e
„ riconosce per. Padrone Diretto a tutti gli
„ effetti di ragione.

„ Successivamente in presenza di me No-
„ taro, e Testimoni infrascritti ha effettiva-
„ mente pagato al sig... Camarlingo di
„ detta Comunità la somma di lire .....
„ con titolo di Recognizione in Dominum,

„ facendogliene detto sig. Camarlingo rice-
„ vuta, e quietanza.

„ Fatto ec.

Si avverte, che la presente formula può adattarsi a qualunque Recognizione in Dominum di qualsivoglia Enfiteusi, ancorchè si proceda alla medesima dai Cessionarj delle Ragioni Livellarie.

Num. VIII.

Formula di Contratto di Affrancazione di Dominio diretto di Beni Livellarj.

„ Al Nome di Dio Amen ec.

„ Avanti di me ec. si è costituito il
„ sig. N.... il quale ha esposto, che in or-
„ dine al pubblico istrumento di livello del
„ dì ... rogato da .... condusse con titolo di
„ livello, ed a sua terza generazione masco-
„ lina l' infrascritta Casa dal signor N. per
„ l' annuo canone di Sc.... col patto in fra
„ gli altri di potere affrancare detto Livello.
„ Ed essendo ora in grado di devenire a det-
„ ta affrancazione; Di quì è che

„ Per il presente pubblico Istrumento
„ apparisca, e sia noto, qualmente il pre-
„ detto sig. N.... padrone diretto ha dato,
„ e concesso, siccome da, e con titolo di
„ libera affrancazione concede e trasferisce
„ al suddetto sig. N.... presente, e per se,
„ suoi eredi, e successori accettante, e stipu-
„ lante con detto titolo di affrancazione, e

„ per se, suoi eredi, e successori il dominio
„ diretto di una Casa posta in questa città
„ di Firenze in via Maggio, a cui confina a
„ primo . . . . . salvi altri più veri vocabo-
„ li, e confini con decima di fiorini 2. con
„ tutti gli annessi, e connessi, adiacenze,
„ e pertinenze, usi, e servitù, ad avere,
„ tenere, e possedere colla clausola del co-
„ stituito, costituzione di procuratore, ces-
„ sione pienissima delle ragioni del suddetto
„ dominio diretto, e colla promessa quanto
„ a detto dominio diretto dell'evizione in
„ forma amplissima, e da qualunque causa
„ la medesima derivi, in ogni e qualunque
„ caso di evizione, o molestia di tutta, o
„ parte di detta Casa, procedente però per
„ dato, e fatto solamente di detto sig. N.
„ padrone diretto, o per preordinata dispo-
„ sizione dei di lui autori mediati, o im-
„ mediati, e non già per il caso, che tale
„ evizione, o molestia sopravvenga per dato
„ e fatto, o disposizione di detto sig. N.
„ affrancatario, ed il tutto secondo le rego-
„ le di ragione.

„ Quest' affrancazione dette parti hanno
„ fatta per il prezzo di Sc. . . . . ed a tutte
„ spese e gabella di detto sig. N. stato Li-
„ vellario.

„ Il qual prezzo il predetto signor N.
„ affrancatario alla presenza di me Notaro,
„ e Testimoni infrascritti ha effettivamente
„ pagato a detto sig. N. affrancante, che nel
„ tirare a se detta somma gliene ha fat-

„ ta, e fa amplissima ricevuta, e quietan-
„ za.

„ Promettono ec.

„ Fatto ec.

Nel caso, che l' affrancazione non sia fatta in conseguenza del patto, e facoltà di affrancare, ma in conseguenza di Rescritto Sovrano, o di Decreto dal Tribunale competente, si vari la parte proemiale, o la narrativa di detta formula, adattando la medesima al caso di cui si dovrà trattare.

Osservazioni.

1. La vera affrancazione del livello altro non è in sostanza, che una alienazione del dominio diretto, il quale si compra da quello, che gode il dominio utile.

2. Per valutare più esattamente che sia possibile l'affrancazione del dominio diretto, conviene avere in considerazione i suoi elementi, o diritti tutti stimabili di prezzo, che in sostanza si comprano da chi ottiene l' affrancazione, ed i quali consistono. 1. Il diritto dell' annuo canone. 2. Il diritto di laudemio grosso, e piccolo, oppure dei quindennj. 3. La speranza della reversione dei miglioramenti, quando non resista il patto, o la legge, e 4. La speranza della devoluzione dei beni per i casi di caducità colposi.

3. Per quanto sia difficile, per non dire

impossibile, il calcolare esattamente il vero, e giusto valore del dominio diretto; contuttociò rapporto ai Livelli di antica instituzione, e di dominio diretto delle Manimorte, cioè di quei Livelli formati avanti la Legge di Ammortizzazione dell' Anno 1769. le decisioni dei nostri Tribunali ne fissano i giusti elementi. Infatti questi si desumono dalla rappresentanza del già Senato Fiorentino del 21. Giugno 1782. relativamente all' affrancazione dello Spedale del Ceppo di Pistoja, in cui si vede analizzata questa materia anche dalla relazione dell' abilissimo Calculatore sig. Giovanni Boccini, e dalla Sentenza del Magistrato Supremo del 30 Settembre 1795 emanata a relazione degli Auditori Tommaso Simonelli, e Bartolommeo Raffaelli, il primo già defunto, e di felice memoria, ed il secondo attualmente meritissimo Presidente dell' Imp. e R. Consulta, nella Causa Baldacci, Fossi, e Capitolo di S. Lorenzo, come pure dalla Relazione del prefato Calculatore sig. Giovanni Boccini del 29. Settembre 1795, che fu fatta parte integrale della Sentenza medesima, che per maggiore intelligenza ed utilità di chiunque ancor noi riportiamo in fine delle presenti osservazioni sotto N. 10.

4. Rispetto poi ai Livelli di antica instituzione, e di dominio diretto di Manimorte esenti, e privilegiate, conforme sono gli Spedali Regj, le pubbliche Amministrazioni, e tutti gli altri corpi dichiarati esenti dalle Leggi di Ammortizzazione, e dai Sovrani

Rescritti, gli elementi per dedurre il giusto prezzo dell' affrancazione possono desumersi dalla rappresentanza fatta a S. A. R. il Granduca Pietro Leopoldo dal defunto abilissimo Calculatore sig. Gian-Gaspero Kindt nel 16 Giugno 1788, mediante la quale fu stabilito un metodo più semplice per l' affrancazione dei Livelli dello Scrittojo del militar Ordine di Stefano, metodo che fu adottato colla dichiarazione, che fosse ancora permesso al terzo possessore del Livello a terza generazione, ed a quello della disperata continuazione della sua linea nei Livelli perpetui, con abbonare ad ambedue un dieci per cento sopra l' avanzo, detratto il fondo per l' affrancazione del canone. Ancor questa rappresentanza merita per l' istesse ragioni, che ancor noi la riportiamo estesamente in fine delle presenti osservazioni sotto N. 11.

5. Finalmente merita di esser veduta ed esaminata all' occorrenza la decisione del sig. Auditor Pietro Lami nella *Pontis Aerae affrancationis, et calculationis praeti*; 12 *Aug.* 1798 *fra le Selette T.* 2. *recent. dec.* 20. in cui dottamente si tratta dell' affrancazione, e del prezzo della medesima, e delle detrazioni dovute a chi affranca in ordine al Motuproprio, e Istruzioni del 24 Maggio 1783 relative all' affrancazione dei Livelli contratti avanti l' epoca dei moderni regolamenti.

Num. IX,

Formula di Contratto di Affitto perpetuo di Beni soggetti alle Leggi delle Manimorte.

„ Al Nome di Dio Amen ec.

„ Avanti di me ec. è comparso il Rev. „ sig. Ab. Giuseppe. . . . . come Rettore „ della Cappella. . . . . il quale avendo „ con Decreto . . . . ottenuta la facoltà di „ concedere con titolo di Affitto perpetuo „ l' infrascritta Casa a favore del sig. Giov. „ Francesco . . . . e volendo ora mandare „ ad esecuzione detto Decreto; Di quì è „ che

„ Per il presente pubblico Istrumento „ apparisca, e sia noto, qualmente il pre- „ fato sig. Ab. Giuseppe..... ha concesso, „ e concede con titolo di Affitto perpetuo a „ favore di detto sig. G. . . . . qui presente „ ed accettante per se, suoi eredi, e suc- „ cessori in perpetuo con detto titolo di Af- „ fitto perpetuo una Casa . . . .

„ Quest' affitto perpetuo è stato fatto „ per l'annuo canone di Sc. . . . a datare „ dal dì 1. . . . . e pagarsi di sei mesi in „ sei mesi la rata corrispondente a detto „ sig. Locatore, suoi eredi, e successori in „ perpetuo senza alcuna diminuzione e de- „ falco, e con gli appresso patti, e condi- „ zioni.

Primo (*Quanto ai patti, potranno apporsi nel contratto di Affitto perpetuo a pia-*

cimento delle Parti, purchè non siano contrarj alle Leggi di Ammortizzazione, avvertendo, che in simili contratti non vi è luogo al Laudemio, nè grosso, nè piccolo, e neppure alla recognizione in Dominum, per quanto a forma delle Leggi predette i Beni dati in affitto perpetuo si considerino allodiali, e quasi appodiati egualmente che quelli Livellarj.

„ Promettono dette Parti ec.
„ Fatto ec.

Osservazioni.

Deve avvertirsi, che i nomi di enfiteusi, di livello, e di affitto sonano per lo più lo stesso; talmentechè per rilevare giustamente la qualità, e l' indole del Contratto, piucchè alla sua denominazione si deve ricorrere ai patti, e convenzioni fra i contraenti stabilite, dando loro la più stretta, e rigorosa interpretazione. *Select. T. 6. par. 2. n. 22. et seq. pag. 246. Fierli Aggiunt. ai Livelli par. 1. pag. 70.*

Num. X.

La Rappresentanza del Senato Fiorentino di che nella sopraespressa terza osservazione è del seguente tenore.

ALTEZZA REALE.

„ Il Dominio diretto dei Beni concessi a Livello riservato a favore del Concedente contiene in se diversi diritti vantaggiosi che sono realmente anche stimabili di prezzo.

„ Contiene in primo luogo il diritto dell' esazione dell' annuo Canone convenuto, inoltre il diritto del Laudemio piccolo in ogni caso di alienazione in persone non comprese nella prima Investitura, e del Laudemio grosso per le rinnovazioni del Livello devoluto per linea finita, e contiene di più la speranza della reversione di tutti i miglioramenti fatti nei Beni Livellarj, quando assista il patto, e non resista una Legge in contrario, e finalmente anche l' altra speranza delle caducità colpose per l' inadempimento dei patti, per le proibite alienazioni, per le notabili sostanziali deteriorazioni, e per Canoni non soluti.

„ Chi vuole affrancare un Contratto di Livello, egli è tenuto per conseguenza a pagare un prezzo giustamente corrispondente all' importare di tutti i diritti sopraccennati che si contengono nel dominio diretto, che in sostanza si compra mediante l' affrancazione.

„ Non è però facile la determinazione del prezzo di tali diritti; Sono state discordi le opinioni dei Dottori su questo Articolo, avendo alcuni sostenuto, che il valore del dominio diretto dei Beni Livellarj dovesse fissarsi nella sesta parte del valore del fondo, detratto prima il fondo del Canone, e di ogn' altro aggravio, ed avendo altri creduto, che dovesse fissarsi nella quarta parte, ed altre anche nella terza del valore del fondo, come sopra appurato, ed avendo altri finalmente rimessa la stima al prudente arbitrio del Giudice.

„ Noi per altro crediamo, che queste fra loro varie opinioni siano in oggi ridotte a concordia con l' opportuna distinzione dei casi.

„ Se si tratta di Livello perpetuo ereditario, e perciò transitorio in qualunque successore, in tal caso il prezzo del dominio diretto si deve valutare nella sesta parte della stima del fondo, detratto prima il capitale corrispondente al Canone e agli altri gravami reali a forma della prima opinione superiormente accennata.

„ Quando si tratta poi di Livello temporario, e concesso a terza generazione, allora il prezzo del dominio diretto si aumenta sino alla terza parte del valore del fondo come sopra, giusta l' altra opinione in secondo luogo indicata.

„ Finalmente ha luogo l' ultima delle suddette opinioni, cioè si rimette la stima del dominio diretto totalmente all' arbitrio

del Giudice, in tutti gli altri casi, nei quali si parli de' Livelli di terza specie, i quali non appartengano alla classe de' tempi varj e durevoli fino a tre generazioni, nè all' altra classe dei perpetui, e trasmissibili in qualunque erede dei Beni.

„ I Livelli concessi dallo Spedale del Ceppo di Pistoja, intorno ai quali si è degnata l' A. V. R. di interrogarci dei nostro sentimento, per stabilire un sistema legale di affrancazione sembrano a noi di quel terzo genere, in cui non abbiamo dai Dottori stabilita alcuna certa, e determinata quantità colla quale generalmente si apprezzi il diretto dominio.

„ Dai Contratti celebrati fra detto Spedale, e Silvestro Castrucci, e Jacopo Pratesi, e successivamente rinuovati col Cavaliere Ottavio Pitti supplicante resulta, che i Livelli di cui si domanda l' affrancazione sono di una natura speciale, che non conviene ai Livelli temporarj a terza generazione, nè a quelli ereditarj perpetui; Poichè si credono stipulati a favore di tutta la linea masculina in infinito del primo Acquirente, e delle femmine immediate nell'ultimo maschio, con la libera facoltà a tutti i possessori di alienare i Beni Livellarj, col consenso però dello Spedale padrone diretto come se fossero Beni liberi, e perfettamente allodiali.

„ Dalla pubblica Notificazione del dì 23. Aprile 1779. a norma di cui furono stipulati per ordine di V. A. R. tutti i Con-

tratti Livellarj di detto Spedale del Ceppo di Pistoja, e nominatamente anche quelli dei quali si tratta apparisce ancora al §. 14. che si deve intendere disposto del Livello con una obbligazione generale di Beni e con una istituzione universale di Erede, e che la ipoteca una volta legittimamente impressa sopra i medesimi non si aveva risoluta anche nei casi della reversione dei Beni allo Spedale, tanto per linea finita, quanto per caducità.

„ Ed apparisce inoltre al §. 5. di detta Notificazione che in qualunque caso di alienazione importante effettiva traslazione di possesso in estranei non compresi nella concessione Livellaria, l' Alienante ugualmente, che l' Alienatario son tenuti a rendere inteso il Commissario dello Spedale della seguita alienazione, a cui possa procedersi al nuovo Contratto di Allivellazione a comodo dell' Alienatario, e della di lui linea masculina in infinito comprese a vita le femmine dell' ultimo maschio per l' istesso Canone, e con gl' istessi patti espressi nel primo Contratto detta Investitura eccettuato il Laudemio, che viene prescritto in tutte le alienazioni e respettive nuove Investiture nella quarta parte del Laudemio pagato dal primo Investito.

„ Da tali specialità di convenzioni insolite, e non comuni agli altri Livelli, chiaramente si vede, che i detti Livelli dello Spedale di Pistoja sono di un terzo genere, come abbiamo accennato, non somigliante ai

Livelli perpetui ereditarj, nè a quelli temporarj, e finituri a certe determinate generazioni, e all' estinzione di una certa, e determinata discendenza', e che perciò possono darsi partecipi della natura degli uni, e degli altri.

„ In queste circostanze per affrancare gli enunciati Livelli, pare a noi, che non potesse adottarsi altro sistema, che quello suggerito di sopra, e che dipende dal prudente arbitrio del Giudice.

„ È però vero, che anche per regolare tale arbitrio non mancano i mezzi legali ritrovati dai Dottori, e canonizzati dall' uso, e dai Tribunali, talmentechè si potrebbe proporre per metodo, che il prezzo dell' affrancazione dei Livelli di cui si tratta, e degli altri di simile specie potesse fissarsi nella quarta parte del valore di tutto il fondo detratto però prima il fondo corrispondente al Canone, ed agli altri gravami reali prendendo così una media proporzionale fra la sesta, e la terza di cui abbiamo di sopra parlato.

„ Infatti disputavasi formalmente nella Ruota Romana la valutazione del dominio diretto in ordine ad un Livello di terza specie quasi analogo ai nostri Livelli fu deciso che il dominio diretto fosse stimabile in quel caso nella quarta parte del fondo al netto del Canone, e degli oneri, come rilevasi da una Decisione intitolata: *Seno gallien. Seu Paven. Bonorum super detractione 4. Giugno 1745. avanti il già Card. Bussi*, ove si al-

legano anco altre Autorità concordanti, e si stabilisce per vera quella distinzione dei casi, che abbiamo premessa.

„ Questo sistema, che in astratto ci sembra il più giusto, e il più legale, e che si potrebbe proporre alla R. A. V. suppone per necessario antecedente, che i Livelli sieno in qualche parte lucrosi al Livellario, e che rimanga qualche sopravanzo nel valore di tutto il fondo, dopo avere assegnato all' annuo canone ed agli altri aggravj reali il capitale.

„ Ma i Livelli dei quali ragioniamo sono totalmente onerosi, che dato il fondo al Canone convenuto, nulla rimane di stima nei Beni concessi a Livello come abbiamo verificato colla dovuta considerazione della Notificazione stampata, e pubblicata nell'Allivellazione dei beni dello Spedale del Ceppo, e delle perizie, che in questa occasione furono fatte, e che ci sono state rimesse da Pistoja a nostra richiesta, e che quì annesse umiliamo.

„ Nel quale stato di cose resta impossibile l'applicazione del surriferito sistema ai nostri Livelli, onde ci conviene passare ad esporre a V. A. R. un altro sistema, il quale benchè non sia un sistema diretto, pure ci sembra ragionevole, e giusto.

„ Avvertiamo per altro, che il primo sistema potrebbe applicarsi ai nostri Livelli, se ordinata una nuova stima dei Beni ne risultasse quel sopravanzo, che non resulta dalle accennate precedenti stime già fatte,

onde non abbiamo voluto mancare a questo effetto di sottoporre alla considerazione di V. A. R. anche un tal sistema, tanto più che il medesimo influisce ancora nell' altro, che passiamo a proporre.

„ Tutte le volte che i Livelli si acquistano, o per la loro natura, o per l' assenso del domino da qualche Luogo Pio, senza riconoscere per la durazione della concessione Livellaria alcuna certa, e determinata linea, talchè la linea viene a perpetuarsi nel Luogo Pio, che gode una perpetua rappresentanza, in questa forma il padron diretto viene a perdere la speranza della reversione dei Beni, e più difficile, e quasi incontingibile si rende il caso delle alienazioni, e in conseguenza l' esazione dei piccoli Laudemj divenga un soggetto poco meno, che metafisico.

„ Per riparare il danno che risentirebbero i diritti domenicali per l' ammortizzazione del Livello sono stati ritrovati, e sono in uso attuale i quindennj, i quali consistono nel pagamento di un Laudemio piccolo al padrone diretto in ogni quindennio in perpetuo, in quella guisa istessa, che per ogni benefizio unito a qualche Luogo Pio si sogliono pagare i quindennj beneficiali alla Dateria Romana per renderla indenne della perdita delle annate che ella esige in ogni provvista Apostolica.

„ Sembra pertanto, che il pagamento dei quindennj importi la stima di uno dei diritti del padrone diretto su i fondi allivel-

lati, e che corrisponda a quella estimazione che poteva meritare la speranza dei piccoli Laudemj esigibili nelle alienazioni del Livello.

„ L'affrancazione dei Livelli fa perdere appunto al Padrone diretto quei vantaggi che possono provenirli dalle alienazioni.

„ Dunque parrebbe, che il diritto quindennale equivalesse in sostanza all' affrancazione rapporto all' esazione dei Laudemj in ogni caso di alienazione.

„ Ma siccome l'affrancazione si eseguisce con un solo pagamento, così conviene trovare la maniera con cui per mezzo di un sol pagamento si estingua il debito progressivo e reiterabile di quindici in quindici anni in cui si sostanzia l' onere del quindennio.

„ Questa maniera con l' operazione Aritmetica si può di fatto trovare, e incumbenzandone il Calculatore Giovanni Boccini abbiamo ricevute da lui le annesse Dimostrazioni segnate di N. 1., e 2. dalle quali apparisce, che il quindennio ascendente nel caso nostro a forma del convenuto alla somma di Scudi 18. 4. 10. 6., che è la somma pagabile in ogni alienazione rispetto al Podere denominato Baronciatico, si redimerebbe con un solo pagamento di scudi 41. 3. - come dallo scioglimento del primo quesito nella dimostrazione segnata di N. 1. alla lettera A. e che facendo la proposizione in astratto la somma quindennale, e redimibile col duplo, come da detta dimostrazione alla lettera B.

„ Resulta in oltre dall' altra dimostrazione di Gio. Boccini segnata di N. 2. alla lettera A. che relativamente all' altro Podere di Tizzana nell' acquisto del quale il Cavalier Pitti sborsò per piccolo Laudemio fissato nel primo Contratto la somma di scudi 8. 5. 12. 4. corrispondente alla 4.ta parte del Laudemio di prima investitutura la quantità pagabile in quest' oggi per affrancare il pagamento di scudi 8. 5. 12. 4. fattibile di quindici in quindici anni in perpetuo ascende ai scudi 19. 4.

„ Questo però non è stato il prezzo del dominio diretto, ma di una parte soltanto. Con l' affrancazione si estingue ancora la speranza, ed il diritto di esigere nelle reversioni per linea finita i Laudemj grossi in quella somma, che furono fatti nel primo Contratto enfiteutico. Convien dunque determinare anche la stima di questo diritto, e tale stima dipende principalmente dalla determinazione del tempo, in cui sia per finire il corso della linea Masculina in perpetuo contemplata nei nostri Contratti, e la vita delle femmine immediate degl' ultimi maschi, che sono anche esse comprese in detti Contratti.

„ Alla determinazione di questo tempo pare a noi, che possa condurci il seguente ragionamento.

„ Nel primo sistema sopra rappresentato, abbiamo esposto, che il Livello a terza generazione Masculina si suole apprezzare nella terza parte dell' importare di tutto il

fondo appurato dal Canone, e dagli altri permanenti gravami, e che si apprezza altresì nella Sesta del Livello ereditario perpetuo.

È luogo a credere che intanto la stima del livello perpetuo sia per metà minore del Livello a terza generazione Masculina in quanto, che si supponga, che la durazione del primo sia maggiore del doppio della durazione del secondo stando il prezzo maggiore, e minore dei Livelli in proporzione del loro maggiore, o minore progresso.

„ Noi dunque riflettiamo, che assegnando per la prescrizione legale ai Livelli a terza generazione mascolina la durazione fino ad anni Cento, dovrà assegnarsi ai Livelli ereditarj perpetui la duplicata durazione di anni dugento; quindi è „ che stimandosi gli altri Livelli di terza specie come appariconо i nostri nella quarta parte del prezzo del fondo siccome abbiamo di sopra osservato vale a dire in un prezzo medio sopra la terza, e la sesta, la durazione di tali livelli, dovrà fissarsi in tempo similmente medio fra gli Anni Cento, e gli Anni dugento, e così in Anni cento cinquanta.

„ Procedendo su questo piede lo Spedale del Ceppo di Pistoja dovrebbe esigere alla futura scadenza di un secolo, e mezzo a titolo di Laudemio grosso dovutogli per la presente reversione, e per linea finita scudi 24. 4. 2 10. relativamente al Podere di Baronciatico e scudi 35. 1 9. 4. in ordine all'altro Podere di Tizzana.

„ Per redimere di presente la prima

somma, ed una libbra di Cera convenuta prestarsi di Ventinove in Ventinove Anni, e necessario l'attual pagamento di scudi 13. 6. 6. e per redimere la seconda, e similmente una libbra di Cera come sopra, abbisogna lo sborso di scudi 6. 2. 12. 3. come ci ha riferito il prefato Boccini nell' Annessa Dimostrazione di num. 2 alla lettera B. e C.

„ Pagando il Cavalier Pitti le dette somme, e le altre già sopra divisate unitamente al fondo del Canone, noi crediamo pagato il prezzo dell' implorata affrancazione non valutati gli altri diritti domenicali fondati nella speranza delle eventuale caducità colpose potendo queste non accadere, e non valutandosi punto secondo le regole di ragione.

„ Restringendo pertanto, e concludendo questa nostra umilissima rappresentanza ci diamo l' onore di proporre a V. A. R. per l' affrancazione dei livelli del supplicante Cav. Ottavio Pitti, e degli altri di simil natura, che sian specialmente fatte le nuove stime de' Beni Livellarj di cui si tratta, come se fossero beni liberi per mezzo di due Periti da eleggersi uno per parte del Livellario e l'altro per parte del Padron diretto, e dato il fondo all' Annuo Canone alla ragione del tre e mezzo per cento, essendo a questa ragione fissato il Canone da principio, e detratto ogni altro gravame reale sia il prezzo dell' affrancazione nella quarta parte del sopravanzo della stima del fondo, che risultasse da dette stime, ordinando a questo effetto, che dopo le stime si riproponga l' af-

fare alla R. A. V. acciò possa deliberare se convenga al soggetto dei nostri livelli questo sistema di affrancazione .

„ Qualora poi tal sistema non convenisse, atteso il pericolo, che dalle stime non resulti alcun sopravanzo, come abbiamo già rilevato, e qualora piacesse piuttosto alla R. A. V come più piace ancora a Noi l' altro sistema sopra enunciato, l' affrancazione potrebbe eseguirsi col pagamento della somma corrispondente al fondo dell' annuo Canone alla ragione del tre, e mezzo per Cento, che pel Podere di Baronciatico Ammonta a scudi 2130. 6. 18. 2. e per l' altro Podere di Tizzana ascende a scudi 1005. 6. 18 -. a forma della suddetta Dimostrazione di num. 2 alla Lettera C. ed in oltre col pagamento della somma suddetta di scudi 41. 3. - -, e di scudi 13 6. 1. - rispetto al detto Podere di Baronciatico, e rispetto all' altro di scudi 19. 4. - -, di scudi 6. 2. 16. 3. coerentemente alle annesse dimostrazioni del Perito Boccini .

„ Non omettiamo per altro in fine di far presente a V. A. R. che tutte le suddette somme da noi divisate sono un poco inferiori a quelle, che il Cav. Pitti offerisce nella sua supplica onde accettando l' offerta espressa nella supplica il prezzo dell' affrancazione sarebbe esuberante, non che dentro il giusto; l' avvertiamo bensì, che la differenza può nascere dal supposto del supplicante spiegato di dover ragguagliare il fondo del Canone alla ragione del tre per Cento, quan-

do dovrebbe ragguagliarsi alla ragione del tre e mezzo per Cento, sembrando questo il ragguaglio tenuto alla fissazione del canone per la formazione del Livello come dimostra il rapporto del canone livellario al prezzo stabilito per la Vendita, che altrimenti non si renderebbe proporzionato con una giusta misura, poichè tanto nell' Annessa stima quanto nella Notificazione stampata, e pubblicata si trova fissato il canone livellario per la formazione del Livello, come dimostra il reparto del canone Livellario al prezzo stabilito per la Vendita, che alrrimenti non si renderebbe proporzionato con una giusta misura, poichè tanto nell' annessa stima, quanto nella notificazione stampata e pubblicata si trova fissato il canone livellario del Podere di Baronciatico in scudi 74. 4. 11. 10. ed il prezzo per la Vendita in scudi 2131, che corrisponde, tolto però qualche piccolissimo rotto al fondo del canone ragguagliato al tre, e mezzo per cento ed il Canone dell'altro podere di Tizzana in scudi 35. 1. 9. 4. ed il prezzo per la Vendita in scudi 1006. corrispondente parimente, purchè non si curi una tenuissima frazione, al capitale del Canone ragguagliato come sopra alla ragione di scudi tre, e mezzo, conforme anche resulta dalla citata dimostrazione di N. 2. alla Lettera D. dove anche appariscono le accennate minutissime differenze.

„ Ma volendo procedere anche con più sicurezza in questo proposito molto importante. potrebbe l' A. V. R. degnarsi d' interroga-

re il Commissario dello Spedale, acciò certifichi, sentiti i periti, che stimaron nell'anno 1779. i fondi dei quali si tratta, se il canone fu ragionato al tre, o al tre e mezzo per Cento.

„ E col più profondo ossequio passiamo a darci la gloria di rassegnarci inchinati al R. Trono.

„ Di V. A. R.

Dalla nostra solita Residenza di Palazzo Vecchio questo dì 21. Giugno 1782.

Umilissimi servi, e Sudditi

Il Luogotenente, e Consiglieri nel Magistrato Supremo.

Ecco la supplica, l'informazione, e la resoluzione di quest'affare.

Altezza Reale.

„ Il Cavalier Ottavio Pitti di Firenze servo, e suddito Umilissimo di V. A. R., con profondo ossequio le rappresenta di ritenere a Livello due Poderi di dominio diretto dello Spedale del Ceppo di Pistoia, di cui è stato modernamente investito per renunzia, e Cessione di Giuseppe Lastrucci, ed Iacopo Pratesi di Tizzana, che uno denominato Baronciatico per Annuo Canone di scudi 74. 4. 1. 10, l'altro denominato il Podere di Tizzana per Annuo Canone di Scudi 35. 1. 9. 4. ridotti ambedue i detti Canoni il primo a scudi 72. 2 8. 7., ed il secondo a scudi 34. 1. 1. 5 mediante l'abbonamento Annuale dell'interesse a ragione di

scudi tre per Cento sopra la somma pagata in luogo del Mallevadore consistente in un annata anticipata del Canone suddetto oltre il Laudemio, e con tutti gli altri patti, e condizioni contenute nei contratti della Concessione Livellaria celebrati da detto Silvestro Lastrucci e da detto Iacopo Pratesi in dì 8. Gennaio 1780 rogato da Ser Anton Filippo Peruggi, e respettivamente contenute nel successivo Contratto d' Investitura di detti due Poderi fattà al supplicante dal Commissario del detto Spedale del Ceppo di Pistoja del dì 5. Ottobre 1781 rogato Ser Anton Filippo Peruggi. E desiderando l' Oratore di Affrancare l' intiera proprietà e domini di detti due Poderi, ed il Canone, che come sopra è tenuto di pagare annualmente onde ambedue i detti Poderi vengano a diventare intieramente di sua libera proprietà, perciò.

„ Supplica umilmente la somma clemenza di V. A. R. a degnarsi di farli grazia di tale affrancazione offerendosi di pagare la somma di Sc. 2411. 3. 19. 5. ragguagliata a Scudi tre per cento sopra l' annuo Canone del Podere di Baronciatico che è di Scudi 72. 2. 8. 7. è la somma di Sc. 1128. 3. — 7. ragguagliata parimente a Scudi tre per cento sopra l' annuo Canone del Podere di Tizzana, che è di Scudi 34. 1. 1. 5. con dichiarazione per altro, che con dette somme non s' intenda affrancato il puro Canone, ma l' intiero dominio diretto di detti Beni con titolo di compra, e vendita, e che per dette somme

sia procednto coll' Oratore alla celebrazione dell' opportuno Instrumento nelle forme solite, e consuete. Che della grazia ec.

Io Cavaliere Ottavio Pitti
Supplico come sopra mano propria.

Il Commissario dello Spedale di Pistoja informi, e dica il suo sentimento.

Dalla Segreteria di Stato li 5. Maggio 1782.

Altezza Reale.

„ L' affrancazione dei Poderi di Baronciatico, e di Tizzana, che domanda il Cavaliere Ottavio Pitti di Firenze per la somma di Scudi 3550 sarebbe pregiudiciale all' economia di questo Regio Spedale, poichè erogandola in 35., e mezzo di Luoghi di Monte non gli frutterebbero al netto che Scudi 103. 2. 2. 8., ed egli paga di Canone Scudi 106. 5. 10. sicchè verrebbe a diminuire il frutto di Sc. 3. 1. 7. 4. Perciò parrebbe che dovesse pagare una somma dalla quale lo Spedale ne potesse da Luoghi di Monte ritrarre un frutto correspettivo a quello che egli paga di Canone, perciò proporrei il seguente Rescritto.

„ Sia lecito al Cavaliere Ottavio Pitti di Firenze di affrancare i Poderi di Baronciatico, e di Tizzana per il prezzo di Scudi 3659, e Lir. 4. con che continovi a pagare il solito Canone fintantochè non sia resa allo

Spedale fruttifera in Luoghi di Monte la suddetta somma.

„ Il Senatore Francesco Maria Gianni informi, e dica il suo Parere.

„ Dalla Segreteria di Stato li 12 Marzo 1783.

„ Procedasi alla dimandata affrancazione a seconda degli ordini veglianti, ed il Commissario dello Spedale del Ceppo di Pistoja dia le partecipazioni necessarie.

„ Dato li 18. Marzo 1784.

Sentenza Rotale in Causa Baldacci, e Capitolo di S. Lorenzo ec.

„ Diciamo, pronunziamo, sentenziamo, e dichiariamo, previa la restaurazione dell' Istanza a forma dell' annessa Scrittura esser costato, e costare delle Cause della restituzione in integrum domandata per parte del sig. Francesco Baldacci con sua Scrittura del dì 28 Novembre 1794. dalla sentenza del Magistrato nostro del dì 30. Settembre 1794. siccome delle Cause dell' altra restituzione in integrum domandata per parte del Reverendissimo Capitolo di S. Lorenzo con Scrittura del dì 14. Settembre 1795. dai Decreti del Magistrato nostro de' 29. Settembre 1789., e 14. Dicembre 1790. Poichè diciamo il prezzo dell' affrancazione del Podere di Caciolle Livellario del detto Capitolo di S. Lorenzo essere asceso, ed ascendere alla somma, e quantità di Scudi 609., Lir. 5., Soldi 6., e denari 8., che Scudi 457., e Lire una per il fondo del Canone, e Scudi 152., Lir. 2. Soldi 6., e denari 8. per il fondo degli al-

tri elementi del dominio diretto a forma dell'annessa Relazione fatta dal sig. Giovanni Boccini Perito Calculatore eletto per istruzione dell'animo dei Sigg. Giudici Relatori quale facciamo parte integrale della presente Sentenza servendoci della facoltà di stralcio accordato dalle Parti con loro Chirografo del dì 30 Settembre cadente annesso parimente alla presente Sentenza, e perciò condanniamo il Rev. Sig. Pievano Anton Francesco Fossi come compratore delle ragioni Livellarie di detto Podere di Caciolle in ordine all' Instrumento del dì 18. Settembre 1789. rogato Mess. Domenico Lori a restituire a detto Sig. Francesco Baldacci il restante del prezzo convenuto del detto Podere, che non è stato da esso pagato, al detto Sig. Baldacci, detratto l'importare della detta somma di Scudi 152., lire 2., soldi 6. e denari 8., con più i frutti recompensativi decorsi, e da decorrere sopra la somma residuale dal dì che detto Sig. Pievano Anton Francesco Fossi ritirò il resto del deposito da esso fatto nella Cassa del Regio Spedale di S. Maria Nuova fino al dì dell'effettivo pagamento, e saldo, e secondo le cose predette revochiamo, e respettivamente confermiamo, e moderiamo la detta Sentenza del Magistrato nostro del dì 30 Settembre 1794. et i detti Decreti de' 29. Settembre 1789., e 14. Dicembre 1790.

„ Et abbracciando il capo della rilevazione domandata per parte di detto Sig. Pievano Anton Francesco Fossi con le di lui

Scritture d' Intimazione, e protesta del dì 30 Giugno, e 24 Agosto 1795. Diciamo, il Reverendissimo Capitolo di S. Lorenzo, e suoi Rappresentanti esser tenuti, ed obbligati a restituire al predetto Sig. Pievano Anton Francesco Fossi la somma di Scudi 206., lire 2., e soldi 10., con più i frutti sopra detta somma, dal giorno, che i medesimi impiegarono il deposito stato fatto dal detto Sig. Pievano Fossi nella Cassa del detto Capitolo da pagarsi detti frutti alla ragione di detto impiego, ed a scanso di equivochi dichiariamo detto Capitolo di S. Lorenzo, e suoi Signori Rappresentanti dover pagare direttamente, e liberamente al predetto Sig. Baldacci in luogo, e vece di detto Sig. Pievano Fossi il detto residuo di prezzo dal quale secondo le dichiarazioni, che sopra, resterà detto Sig. Baldacci Creditore del predetto Sig. Fossi, con più i frutti recompensativi come sopra, il tutto secondo la liquidazione da farsene con riportare l' opportuna ricevuta con presenza e consenso di detto Sig. Pievano Fossi tanto a favore di detto Capitolo che del prefato Sig. Fossi. E così in ogni ec.

Delle Signorie Loro Illustrissime, e Clarissime

Dalla Ruota li 30 Settembre 1795.

Devotissimi Servitori

Tommaso Simonelli Auditor di Ruota.

Bartolommeo Raffaelli Auditor di Ruota.

Antonino Corsi Coadiutore.

Num. XI.

Rappresentanza stata umiliata a S. A. R. dal fu Sig. Gio. Gaspero Kindt abilissimo Calculatore Fiorentino relativa al metodo da tenersi per l'affrancazione dei Livelli di dominio diretto della Religione di S. Stefano esente dalle Leggi di Ammortizzazione: metodo stato adottato, coll'aggiunta della facoltà di affrancare al terzo possessore dei Livelli a terza generazione, ed a quello della disperata continuazione della sua linea nei Livelli perpetui, con l'abbuono a favore di ambidue del dieci per cento sopra l'avanzo, detratto il fondo per l'affrancazione del Canone.

ALTEZZA REALE.

„ Con Biglietto della Real Segreteria
„ di Stato del 20. Maggio p. p. V. A. R.
„ ebbe la degnazione di comandarmi, che
„ io prendessi in esame, se il sistema adot-
„ tato dallo Scrittojo dell'Ordine di S. Ste-
„ fano per l'affrancazione dei Livelli a terza
„ generazione, per quanto giusto, riesca per
„ altro troppo complicato, e tale da esige-
„ re una non indifferente operazione di cal-
„ culo in qualunque benchè piccola affran-
„ cazione, se tra i varj sistemi introdotti in
„ altre amministrazioni ve ne sia alcuno più
„ semplice, e che si approssimi alla giusti-
„ zia, ed eguaglianza.

„ Per lo che avendo diligentemente esa-

„ minato tanto il sistema dello Scrittojo
„ dell' Ordine, quanto i sistemi adottati da
„ altre Regie, e pubbliche Amministrazioni,
„ cioè Camera delle Comunità, Scrittojo del-
„ le Reali Possessioni, Spedale di S. Maria
„ Nuova, Spedale degli Innocenti, ed Ufi-
„ zio del Bigallo, sono in grado di riferire
„ umilmente a V. A. R. quanto appresso.

„ Che di due qualità ordinariamente
„ sono i Livelli di antica instituzione, che
„ erano soliti farsi prima di quelli stati mo-
„ dernamente introdotti da dette Regie, e
„ Pubbliche Amministrazioni.

„ Alcuni sono a terza generazione, al
„ termine della quale devono ritornare al
„ padrone diretto pure insieme con i miglio-
„ ramenti, e questi si presumono di durata
„ *anni cento*, parimente dall' epoca del loro
„ cominciamento.

„ Tanto degli uni, quanto degli altri
„ Livelli, quando il Conduttore progetta al
„ padrone diretto la totale affrancazione,
„ qualora i medesimi siano di qualche og-
„ getto, perchè non resti defraudato il do-
„ minio diretto necessariamente devono far-
„ si le stime di quei beni, di cui si tratta
„ per mezzo di periti stimatori, muniti del-
„ le opportune, e necessarie instruzioni con-
„ cordate tra le Parti.

„ Fatta che hanno i detti periti la loro
„ stima, da essi resulta il valore di quei
„ dati Beni nello stato in cui sono presen-
„ temente, dal quale detratto il fondo, sì
„ per l' annuo canone, che per quant' altro

„ di ragione; resta il quantitativo di ciò,
„ che al tempo della reversione verrebbe a
„ passare nel padrone diretto, e che oggi
„ si tratta di affrancare.

„ E siccome chi affranca paga oggi il
„ prezzo di un fondo, che non sarebbe per
„ tornare al padrone diretto, se non dopo
„ una serie di anni, però è di ragione che
„ chi ne anticipa il pagamento goda del
„ benefizio dello sconto, il quale in simili
„ casi si considera in ragione di Scudi tre
„ per cento l'anno.

„ Due maniere di sconti si praticano in
„ Toscana, cioè lo sconto a capo d'anno, e
„ lo sconto semplice. Fra i resultati di essi
„ vi è una notabile differenza, poichè se uno
„ deve avere da un' altro tra cento anni la
„ somma di Scudi cento, se questo la paga
„ oggi, mediante lo sconto a capo d'anno,
„ salda il suo debito con soli Sc. 5. lir. 1. 4.,
„ essendo lo sconto a capo d'anno un' ope-
„ razione diametralmente opposta a quella
„ del cambio, e ricambio. E se deve gode-
„ re lo sconto semplice per detti Scudi cento
„ da pagarsi tra cento anni, oggi salda il
„ debito con soli Scudi 25.

„ Il sistema, che fu adottato dalla Re-
„ ligione di S. Stefano, allorquando furono
„ introdotte le affrancazioni obbliga certa-
„ mente ad una non indifferente numerica
„ operazione, essendo una cosa di mezzo tra
„ lo sconto a capo d'anno, e lo sconto sem-
„ plice: In esso a benefizio dell'affrancatario
„ si figura potersi rinvestire tanti frutti di

„ quel denaro, che oggi paga per prezzo
„ dell'affrancazione, quanti costituiscano la
„ somma di Scudi 50., che si potevano im-
„ piegare nell'acquisto di un mezzo Luogo
„ di Monte; cosa che ora non si può più
„ praticare, stante la seguita soppressione
„ del Monte Comune, e solamente sarebbe
„ a vedersi, volendo tener fermo il detto si-
„ stema, se detta somma di Scudi 50. po-
„ tesse considerarsi impiegabile nella crea-
„ zione di un censo; Ed intanto dalla Re-
„ ligione di S. Stefano, dopo un maturo esa-
„ me, fu adottato il sistema predetto, in
„ quantochè dagli affrancatarj, e specialmen-
„ te dal Livellario Giuseppe Becaglini si so-
„ steneva mordacemente l'operazione del ri-
„ goroso sconto a capo d'anno, il qnale in
„ simili casi, come troppo dannoso al padro-
„ ne diretto credo certamente, che vada tolto
„ di mezzo, ed in sua vece tenuto fermo lo
„ sconto semplice.

„ Dunque, se fosse tolto di mezzo lo
„ sconto a capo d'anno, siccome il figurato
„ rinvestimento di Scudi 50. in un censo è
„ stabilito a benefizio degli affrancatarj di
„ qualunque Regia, e pubblica Amministra-
„ zione, lo sconto semplice a me pare, che
„ potrebbe adattarsi il metodo, che si prati-
„ ca, sì dall'Ufizio del Bigallo, che dal
„ R. Spedale di S. Maria Nuova, che ho ve-
„ duto essere di facilissima inspezione, e
„ molto consentaneo alla giustizia, ed egua-
„ glianza d'interesse fra i contraenti.

„ Tanto il detto Ufizio del Bigallo, che

„ lo Spedale di S. M. Nuova, trattandosi di
„ affrancazioni di piccolo oggetto, senza far-
„ ne seguire le stime, si regolano nella se-
„ guente forma.

„ Per esempio devono essi concedere
„ l'affrancazione di un Livello, che paga di
„ annuo canone Scudi tre. Valutano tale af-
„ francazione Scudi 5. per ogni lira di cano-
„ ne, dimodochè formando li Scudi 3. lir 21.
„ per la somma di Scudi 105., resta fissato
„ il prezzo dell' affrancazione.

„ E nei casi, che i Contraenti vogliano
„ procedere alle stime, e che i periti stimino
„ qualche cosa meno l'effetto di quelche non
„ fosse corrispondente al canone, procedono
„ all' affrancazione sul canone medesimo con-
„ siderando l' impiego del denaro a tre per
„ cento.

„ Essendo poi il Livello di oggetto, dopo
„ la debita considerazione fatta al fondo oc-
„ corrente per la satisfazione dell' annuo ca-
„ none, praticano; se è per durare anni cen-
„ to, di defalcare i *tre quarti* a pro dell'af-
„ francatario, prendendosi il solo quarto per
„ il dominio diretto, e tanto torna di fatto
„ colla regola dello sconto semplice, perchè
„ Scudi cento, che uno deve avere tra cen-
„ to anni, mediante tale sconto a tre per
„ cento, tornano oggi Scudi 25.

„ E quanto ai Livelli perpetui di durata
„ anni dugento, dopo la dovuta considera-
„ zione al fondo del canone, sopra ogni di
„ più prende il padrone soli Scudi 16., e
„ mezzo per cento, invece di Scudi 14., e

„ lire 2., che dovrebbe prendere secondo le
„ più sicure regole di aritmetica, poichè
„ lo sconto semplice di anni dugento a tre,
„ e mezzo per cento, fa residuare ogni cen-
„ to di Scudi in Scudi quattordici, e Lir 2.

„ Vero è però, che in simili casi di af-
„ franeazione deve aversi sempre in veduta
„ dall' affrancante la durazione dei Livelli,
„ poichè parlando di quelli a terza genera-
„ zione, se una, o due di esse generazioni
„ sono già passate, non si può più bonifica-
„ re lo sconto di Cento anni, ma bensì di
„ soli anni trenta tre, e un terzo, o di an-
„ ni sessantasei, e due terzi.

„ E quanto agli àltri a linea perpetua
„ dovrà l' affrancate assicurarsi della possi-
„ bile durazione di essa per risentire meno
„ danno sullo sconto, e farne in suo pregiu-
„ dizio goder meno, che sia possibile all'af-
„ francatario, potendo accadere, che quelle
„ date linee per la deficienza dei soggetti
„ siano prossime, a terminare.

„ In conseguenza di quanto sopra, quan-
„ do la R. A. V pensi di torre di mezzo il
„ sistema adottato dallo scrittojo dell' Ordi-
„ ne di S. Stefano, mi sembra conveniente
„ in suo luogo di surrogare, come il più
„ semplice, ed il più giusto quello, che pra-
„ ticano il Regio Spedale di S. M. Nuova,
„ e l' ufizio del Bigallo, che ho di sopra ac-
„ cennato, ma però colle seguenti limita-
„ zioni.

„ 1. Che dal Padrone diretto si abbia
„ in vista rispetto ai Livelli a terza gene-

„ razione, se di esse ne sono terminate al-
„ cune, poichè se ne fossero già passate due,
„ non crederei, che non si dovesse permettere
„ alcuna affrancazione, perchè da un giorno
„ all' altro, potendo naturalmente mancare
„ l' ultimo fiato, subito si fa luogo alla rever-
„ sione dei Beni al Padrone diretto, da cui
„ si possono alienare all' incanto pel giusto
„ prezzo, senza sottoporlo a quei danni, che
„ egli potrebbe risentire, sì dalle stime ar-
„ bitrarie dei Periti che dallo sconto sul
„ rimanente di sua vita presunta; ed il si-
„ mile crederei dovesse praticarsi anco ri-
„ spetto ai Livelli a linea perpetua, quan-
„ do si vede, che la medesima e prossima a
„ terminare.

2. Che gli Affrancatarj dei Livelli a ter-
„ za generazione, quando sussista al tempo
„ della domandata affrancazione il primo
„ Conduttore, sull' avanzo del valore dei Be-
„ ni, detratto il fondo del canone prendesse
„ il Padrone diretto il quarto, o sia il ven-
„ ticinque per cento, e se per la deficienza
„ di una generazione sono ridotte a due, in
„ vece del venticinque, prendesse il trenta-
„ tre, e un terzo per Cento.

3. Che rispetto ai Livelli a Linea per-
„ petua mascolina, qualora esistano di quel-
„ le persone, che facciano presumere la pro-
„ pagazione, e durata della medesima, si
„ prenda il sedici, e mezzo per cento per
„ prezzo dell' affrancazione del Dominio Di-
„ retto, detratto il canone ec. come si pra-

„ tica dal R. Spedale di S. Maria Nuova, e
„ dall' Ufizio del Bigallo.

„ E quanto ai Livelli, il cui Canone è
„ un piccol oggetto, come essere di tre fino
„ a sei scudi, crederei che si potesse evita-
„ re la spesa delle stime, e procedere all'af-
„ francazione di essi, considerando il fondo
„ a scudi cinque per ciascuna lira di cano-
„ ne, giusta il sistema, che praticano il R.
„ Spedale di S. Maria Nuova, e Ufizio del
„ Bigallo suddetto.

„ Ecco quanto ho l'onore di rappresen-
„ tare alla R. A. V. mentre profondamente
„ inchinato al R. Trono le bacio la Real
„ veste.

„ Di V. A. R. „

„ Dal mio Scrittojo 16. Giugno 1788.

„ Umiliss. Servo, e Suddito

„ Gio. Gaspero Kindt „

INDICE

SEZIONE X.

Formule di Contratti riguardanti le diverse maniere di rinvestire il denaro in impieghi leciti, e permessi dalle Leggi.

N. 1. *Formula di Contratto di mutuo.* Pag. 3

N. 2. *Detta d' Imprestito fruttifero fatto da più datori del denaro a più debitori con uno, o più mallevadori.* 6

N. 3. *Detta di mutuo, o imprestito fruttifero fatto a persone minori di età, o pupilli per dimettere altro imprestito.* 8

N. 4. *Detta d' imprestito fruttifero con fidejussione della moglie per il suo marito colla metà delle sue doti.* 14

N. 5. *Detta d' imprestito, o cambio marittimo.* 16

Osservazioni.

Diritto Romano, e Diritto Canonico. 18

N. 6. *Detta di mutuo, o imprestito fruttifero.* 20

N. 7. *Detta di mutuo, o imprestito di Grano* 22

N. 8. *Detta di mutuo, o imprestito di Zucchero.* 23

Osservazioni.

Diritto Romano. 24

N. 9. *Detta di Cambio con mallevadore.* 28
Osservazioni. 32
N. 10 *Detta di ratifica di debito dipendente da Cambiali Mercantili.* 38
Osservazioni. 40
N. 11. *Detta di protesto di Lettere di Cambio.* 47
Osservazioni. 48
N. 12. *Detta di Censo consignativo.* 49
Osservazioni.
Diritto Canonico. 53
N. 13. *Detta di Censo Vitalizio.* 64
Osservazioni.
Diritto Romano. 66
Gius Toscano. 68
N. 14. *Detta di Censo personale perpetuo.* 69
Osservazioni.
Diritto Canonico. 71
N. 15. *Detta di Contratto di assicurazione marittima.* 72
Osservazioni.
Diritto Romano. 74
N. 16. *Detta d' imprestito fruttifero col subingresso nelle ragioni di un creditore avente il privilegio della Legge* Interdum. 76
Osservazioni.
Diritto Romano. 79
N. 17. *Detta d' imprestito con cessione di ragioni dotali con privilegio dell'* aut. resquae, *perchè provenienti da fidecommisso.* 80
Osservazioni.

Diritto Romano. 81
N. 18. *Detta di cessione, e trasporto di credito.* 82
Osservazioni.
Diritto Romano. 83
N. 19. *Detta d'imprestito fruttifero fatto alla donna con mondualdo contemporaneo.* 85
N. 20. *Detta di atto di deposito.* 88
Osservazioni.
Diritto Romano. 89
N. 21 *Detta di recognizione di debito.* 91
N. 22. *Detta di delegazione.* 92
Osservazioni. 93

SEZIONE XII.

Formule di diversi Contratti d' impiego di denaro in affari di Società, e specialmente mercantili.
N. 1. *Formula di Contratto di società col benefizio dell' accomandita.* 94
N. 2. *Detta di società fra due Mercanti.* 105
Osservazioni.
Diritto Romano. 107
Gius Toscano. 109
N. 3. *Detta di colonia parziaria.* 110
Osservazioni.
Diritto Romano. 113
Gius Toscano. 114
N. 4. *Detta di società di bestiame, o sia soccida.* 117
Osservazioni. 121

SEZIONE XIII.

Formule di Contratti d' impiego di denaro con cauzione del pegno di cose mobili, e immobili.

N. 1. *Formula di atto d' imprestito fruttifero col pegno di gioje, e argenti.* 122

Osservazioni.

Diritto Romano, e Canonico. 123

Gius Toscano. 124

N. 2. *Detta d' imprestito con pegno di cosa incorporale.* 125

Osservazioni.

Diritto Romano. 126

N. 3. *Detta di contratto di anticresi.* ivi

Osservazioni.

Diritto Romano, e Canonico. 127

SEZIONE XIV.

Formule di diversi atti di mallevadoria e di stipulazioni.

N. 1. *Formula di atto di mallevadoria colla renunzia al benefizio dell' ordine, o sia escussione.* 128

N. 2 *Detta di mallevadoria di più persone colla renunzia all' epistola del D. Adriano.* 130

N. 3. *Detta di mallevadoria della donna colla renunzia al Sen. Cons. Vellejano.* 131

N. 4 *Detta di obbligazione verso due rei stipulandi.* 132

N. 5. *Detta di obbligazione di due rei debendi.* ivi

Osservazioni.

Diritto Romano. 133

SEZIONE XV.

Formule di Contratti di locazione, e conduzione, di affitto, e di comodato.

N. 1. *Formula di locazione di opere personali.* 135
N. 2. *Detta di accettazione d'impiego di cassiere.* 137
N. 3. *Detta di accettazione di Agente di beni rustici.* 140
N. 4. *Detta di cottimo.* 141
N. 5. *Detta di locazione di oggetti mobiliari.* 143
N. 6. *Detta di locazione di una casa, o fondo urbano.* 145
N. 7. *Detta di affitto di un fondo rustico.* 146
Osservazioni.
Diritto Romano. 149
Diritto Canonico. 156
Gius Toscano. 157
N. 8. *Detta di Comodato.* 159
Osservazioni.
Diritto Romano. 160

SEZIONE XVI.

Formule di diversi Contratti di Enfiteusi, Livelli, ed Affitti perpetui di qualsivoglia natura, e provenienza.

N. 1. *Formula di Contratto della vera, e propria Enfiteusi,* 161
N. 2. *Detta di Enfiteusi Ecclesiastica di beni non soggetti alle Leggi di Ammortizzazione.* 167
Osservazioni.
Diritto Romano, e Diritto Canonico. 169
N. 3. *Detta di Livello di Beni sog-*

getti alle Leggi Toscane di Ammortizzazione. 175
Osservazioni.
Gius Toscano. 183
N. 4. *Detta di Rinnovazione di un Livello di Manomorta non esente, e di moderna instituzione.* 201
N. 5. *Detta di Rinnovazione Livellaria di moderna instituzione, e di beni di dominio diretto di corporazione esente, e privilegiata.* 204
Osservazioni. 206
N. 6. *Detta di assenso del padrone diretto al passaggio di beni livellarj di Manimorte.* 209
Osservazioni. 212
N. 7. *Detta di Recognizione in Dominum.* 214
N. 8. *Detta di Contratto di affrancazione di dominio diretto.* 216
Osservazioni. 218
N. 9. *Detta di affitto perpetuo di beni soggetti alle Leggi di Ammortizzaz.* 221
Osservazioni. 222
N. 10. *Copia di Rappresentanza per determinare il prezzo dell' affrancazione.* 223
Supplica, informazione, e risoluzione di detto affare. 236
Sentenza Rotale in Causa Baldacci, e Capitolo di S. Lorenzo. 239
Rappresentanza del Calculatore Gio. Gaspero Kindt sopra il metodo da tenersi per l' affrancazione dei Livelli ec. 242

FINE DELLA SECONDA PARTE.

Altri Errori		Correzioni
Nella Prima Parte		
Nella Nota		
Cittá, e la. .	pag. 49.	Città, e della
Capaci. . .	p. 65.	Incapaci
Tribunali . .	p. 69.	Tribuni
Il quale . .	p. 117.	La quale
Nella Nota		
Dopo acciochè tu faccia si *aggiunga* .	p. 134.	Faccio, acciocchè tu faccia
Tom. 4. . .	p. 155.	Ombros. Tom. 4.
Aviamo anco .	p. 166.	Aviamo
Potrà obbligare .	p 191.	Col fere obbligare
Arbitrario . .	p. 195.	Arbitrio
Nella Seconda Parte		
Girati . . .	p. 45.	Giranti
Lacuna . .	p. 158.	Lucana
Meno . . .	p. 160.	Meno

00578924